



**Freie Universität Bozen**  
**Libera Università di Bolzano**  
**Università Lìedia de Bulsan**

**Facoltà di Economia**

**Corso di laurea magistrale in**  
**Economia e Management del Settore pubblico**

*Master Thesis*

**Il Conservatorio di musica di Bolzano nel**  
**contesto delle competenze della Provincia**  
**autonoma di Bolzano e della riforma dei**  
**Conservatori (Legge 508/1999)**

Candidato: **MANUEL GATTO**

Supervisore: **Prof.ssa STEFANIA BARONCELLI**

Data dell'esame finale: **15.12.2016**

**Settore scientifico-disciplinare:**

IUS/09 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

**Parole chiave:**

1. Riforma del Sistema Italiano della Formazione Musicale;
2. Legge 21 dicembre 1999, n. 508;
3. Conservatorio di Musica "Claudio Monteverdi" di Bolzano;
4. Statuto speciale della Provincia autonoma di Bolzano;
5. Norme di attuazione in ambito di istruzione e formazione.

## INDICE

Abstract (english) .....	5
Abstract (deutsch) .....	7
Abstract (italiano).....	9
Prefazione .....	11
<b>1. PARTE STORICA .....</b>	<b>12</b>
1.1. IL CONSERVATORIO DI MUSICA "CLAUDIO MONTEVERDI" DI BOLZANO DAL 1940 AD OGGI .....	12
1.1.1. Dal <i>Musikverein</i> (1855) alla "regificazione" del Liceo musicale di Bolzano (1939), passando per l'annessione dei territori dell'odierna Regione autonoma Trentino- Alto Adige/ <i>Südtirol</i> al Regno d'Italia (1920) .....	12
1.1.2. Il Conservatorio "Monteverdi" e la Provincia autonoma di Bolzano dal secondo dopo-guerra ad oggi.....	18
1.2. CENNI STORICI SUI CONSERVATORI DI MUSICA IN ITALIA .....	32
1.2.1. Dai primi regolamenti didattici del 1899 (R.D. 108/1899) alla prima "riforma" del 1930 (R.D. 1945/1930) .....	33
1.2.2. Dal 1930 alla riforma del 1999.....	39
<b>2. LA LEGGE DI RIFORMA 21 dicembre 1999, n. 508.....</b>	<b>47</b>
2.1. L'ITER DI APPROVAZIONE DELLA LEGGE 508/1999.....	48
2.1.1. I precedenti disegni di legge presentati durante l'XI e la XII Legislatura .....	48
2.1.2. Dal disegno di legge C. 688 all'approvazione della L. 508/1999: la prima lettura alla Camera dei deputati.....	57
2.1.3. La seconda lettura al Senato della Repubblica (S. 2881).....	62
2.1.4. La terza lettura alla Camera dei deputati (C. 688-B) .....	65
2.1.5. L'approvazione definitiva, in quarta lettura, al Senato e la promulgazione della L. 508/1999 .....	67

2.2.	DALLA LEGGE ALLA SUA ATTUAZIONE .....	72
2.2.1.	Problemi di discontinuità amministrativa e di numeri .....	72
2.2.2.	Il nuovo contesto normativo dei Conservatori e i primi due decreti attuativi della L. 508/1999.....	81
2.2.2.1.	Il Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa (D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132) .....	84
2.2.2.2.	Il Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici (D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212) .....	91
2.2.3.	Nota a margine sul valore dei titoli di studio rilasciati dai Conservatori.....	98
2.3.	ASPETTI DELLA L. 508/1999 NON ANCORA ATTUATI .....	102
<b>3.</b>	<b>L'ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE MUSICALE "CLAUDIO MONTEVERDI" DI BOLZANO .....</b>	<b>105</b>
3.1.	LA PRIMA NORMA DI ATTUAZIONE DEL 1992 (D.LGS. 265/1992) .....	107
3.2.	LA SECONDA NORMA DI ATTUAZIONE DEL 2006 (D.LGS. 245/2006) .....	111
3.3.	IL RECEPIMENTO DEL D.LGS. 245/2006 .....	113
<b>4.</b>	<b>CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: OPPORTUNITÀ E SFIDE PER IL CONSERVATORIO DI BOLZANO.....</b>	<b>123</b>
4.1.	<i>Strenghts</i> .....	123
4.2.	<i>Weaknesses</i> .....	124
4.3.	<i>Opportunities</i> .....	128
4.4.	<i>Threats</i> .....	135
<b>5.</b>	<b>BIBLIOGRAFIA .....</b>	<b>136</b>
5.1.	RIFERIMENTI NORMATIVI PRIMARI .....	136
5.2.	LETTERATURA SECONDARIA .....	138

## Abstract

### **The Bolzano-Bozen Conservatoire in the context of the special powers of the Autonomous Province of Bolzano-Bozen and of the reform of the Italian Conservatoires (Law 508/1999).**

The Bolzano-Bozen Conservatoire shares an institutional history, which connects it with all the other Italian Conservatoires (it was one of the first, at that time only twelve, Italian Conservatories). Like all Italian Conservatoires, the Italian Law 508/1999 has transformed it into a College of Music at university-level. Before, it had the atypical status of a sort of vocational artistic training school, neither quite secondary school nor yet university.

The reform process initiated more than fifteen years ago is still to be completed, since a number of implementing decrees, foreseen by the Law itself, are still pending. The only two implementing decrees to date are the guidelines regarding the statutory, regulatory and organizational autonomy (DPR 132/2003) and the guidelines regarding the definition of the study-regulations (DPR 212/2005). As a result of this first implementing decree, the Conservatoires were able to adopt their Statutes and, as a result of the second one, the study regulations of their Bachelor-Programs have been adopted. The massive reference to secondary sources of law, which are also issued with great delay, slows down the entire process of reform and raises serious questions about a possible weakening of the autonomy accorded to the Conservatoires in accordance with article 33 of the Constitution.

In an analysis of the innovative powers of the Reform Act of 1999, one cannot ignore an analysis of the institutional history of the Italian Conservatoires. The origins of the Italian Conservatoires date back to the beginning of the nineteenth century. However, a first, comprehensive reform of their examination programs took place only with the Royal Decree No. 1945 from the year 1930. But those programs than marked the education of the Italian musicians for almost a century. One of the most striking features of this formerly valid regulation of studies is a high degree of technical and vocational training, not to be distracted by theoretical-speculative lectures or by cultural interaction with extrinsic fields of knowledge. On the other hand, the new regulation of studies now attempts to provide a deeper theoretical and aesthetic knowledge (i.e. theoretical knowledge, knowing-that), besides the still present vocational training (the transfer of technical know-how).

The Conservatoire of Bolzano-Bozen enjoys, in comparison with its Italian sister-institutions, also special prerogatives. It is governed not only by the national Law 508/1999 and the regulations therein mentioned, but also by specific implementing provisions of the Special Statute of the Region Trentino-Bolzano/Bozen, mostly Legislative Decree no. 245/2006, by which the National Government has delegated its administrative powers regarding the Bolzano-Bozen Conservatoire

to the Autonomous Province of Bolzano-Bozen. For this reason, an analysis of the institutional history of the Bolzano-Bozen Conservatoire can also not ignore the particular history of the region in which it is situated. In 1920, after the fall of the Habsburg Empire, South Tyrol became annexed to the Kingdom of Italy and "Italianized" under Fascism. Afterwards, it succeeded in obtaining a very extensive special autonomy which made it the present Autonomous Province of South Tyrol. Similarly, the Bolzano-Bozen Conservatoire has its roots the *Musikverein* founded in 1855, became, in 1939, a Royal Conservatoire during the period of Fascism, and nowadays it enjoys special prerogatives thanks to the special autonomy of the Autonomous Province of South-Tyrol.

In the first part of the first chapter, a quick stroll through the history of the Bolzano-Bozen Conservatoire and of South-Tyrol, from 1855 to the present days, is undertaken. The second part of the first chapter, on the other hand, offers an overview of the institutional history of the Italian Conservatoires, from their mid-nineteenth century origins to the Royal Decree of 1930 and from there to the 1999 Reform Act.

The second chapter deals in detail with the Reform Act 508/1999, its origins in numerous legislative drafts and its lengthy journey through the parliamentary commissions. The legal text, approved as such, is a compromise proposal that has lost much of the innovative power of the former drafts. The writing of the law and its implementation, after its adoption, are certainly not simplified by the legislative and governmental discontinuity that prevails in Italy. In addition to this discontinuity, recently the Ministry responsible for the Conservatoires has undergone a wide reorganization. The new normative framework in which the Conservatoires are now integrated and the enacted implementing regulations are introduced. The chapter provides also an overview of the still outstanding implementing regulations.

The third chapter returns to the Bolzano-Bozen Conservatoire and its not always easy relationship with the Autonomous Province of Bolzano-Bozen. In so doing, the local political, cultural and normative environment, within which it has to operate, will be described. Particular attention is given to Legislative Decree 245/2006 and the opportunities opened by it to the Bolzano-Bozen Conservatoire.

The fourth and final chapters briefly discusses strengths and weaknesses, opportunities and threats for the Bolzano-Bozen Conservatoire, some of which are more related to the broader context of national legislation, others more to the local characteristics.

## Abstract

### **Das Bozner Konservatorium im Kontext der besonderen Zuständigkeiten der Autonomen Provinz Bozen und der Reform der italienischen Konservatorien (Staatsgesetz 508/1999).**

Das Bozner Konservatorium ist von einer institutionellen Geschichte gezeichnet, die es mit allen andern italienischen Konservatorien, von denen es eines der ersten zwölf ist, verbindet. Wie alle italienischen Konservatorien, ist auch es durch des Gesetz 508/1999 von seinem ehemaligen, atypischen Statuts einer Art künstlerischen Fachhochschule, weder ganz Oberschule, noch ganz Universität, *de jure* in eine Hochschule für Musik umgewandelt worden und steht jetzt mit den Universitäten auf gleicher Ebene. *De facto* kann dieser vor mehr als fünfzehn Jahren eingeleitete Reformprozess aber immer noch nicht als abgeschlossen betrachtet werden, da etliche, vom Gesetz vorgesehene Durchführungsverordnungen immer noch ausstehen. Die einzigen beiden bis dato erlassen Durchführungsverordnungen sind die Verordnung zur statutarischen, reglementarischen und organisatorischen Autonomie (DPR 132/2003) und die Verordnung zur Bestimmung der Studienordnungen (DPR 212/2005). In Folge dieser ersten Durchführungsverordnung konnten die Konservatorien ihre Satzungen und in Folge der zweiten die Ordnungen der akademischen Studiengänge 1. Ebene (die den universitären Bachelor-Studiengängen gleichgestellt sind) erlassen. Der massive Verweis auf zweitrangige Rechtsquellen, die zudem mit großer Verspätung erlassen werden, verlangsamt, einerseits, den gesamten Reformprozess, und wirft, andererseits, auch Fragen zu einer möglichen Verwässerung der den Konservatorien eigentlich gemäß Art. 33 der Verfassung zustehenden Autonomie auf.

Bei einer Analyse der Innovationskraft des Reformgesetzes vom Jahr 1999, kann man von einer Analyse der institutionellen Geschichte der italienischen Konservatorien nicht absehen. Die Ursprünge der italienischen Konservatorien liegen am Anfang des neunzehnten Jahrhunderts. Eine erste, umfassende Reform ihrer Prüfungsprogramme fand aber erst mit dem Königlichen Dekret Nr. 1945 aus dem Jahr 1930 statt, wobei diese Programme dann aber fast ein Jahrhundert lang die Ausbildung der italienischen Musikerinnen und Musiker geprägt haben. Eines der markantesten Merkmale dieser ehemals gültigen Studienordnung ist eine im hohen Maße technisch-berufliche Ausbildung, die wenig durch theoretisch-spekulative Vorlesungen oder durch eine kulturelle Interaktion mit außermusikalischen Wissensfeldern abgelenkt wird. Die neue Studienordnung versucht hingegen jetzt der traditionellen, zum Beruf des Musikers qualifizierenden Ausbildung (dem Vermitteln von technischem *Knowhow*) auch ein Vertiefen von theoretisch-ästhetischen Wissensbereichen (also theoretischen Wissen) zur Seite zu stellen.

Das Konservatorium von Bozen genießt, im Vergleich zu seinen italienischen Schwesterninstitutionen, aber auch besondere Vorrechte. Es wird nämlich nicht nur vom Gesetz 508/1999 und den in diesem vorgesehenen Verordnungen geregelt, sondern auch von speziellen

Durchführungsbestimmungen zum Autonomiestatut der Region Trentino-Südtirol, wie z.B. dem Legislativdekret Nr. 245/2006, mit dem der Autonomen Provinz Bozen die staatlichen Verwaltungsbefugnisse, das Bozner Konservatorium betreffend, übertragen worden sind.

Aus diesem Grunde kann man bei einer Analyse der institutionellen Geschichte des Bozner Konservatoriums auch nicht von der besonderen Geschichte des Gebiets, in dem es sich befindet, absehen. Das Land Südtirol wurde ja 1920, nach dem Untergang des Habsburgerreiches, vom Königreich Italien annektiert, unter dem Faschismus „italianisiert“ und konnte dann aber in Folge die sehr ausgedehnte Sonderautonomie erringen, die es zur heutigen autonomen Provinz Bozen-Südtirol gemacht haben. In ähnlicher Art und Weise entstammt das Bozner Konservatorium dem 1855 gegründeten Musikverein, wurde 1939, unter dem Faschismus, zum Königlichen Konservatorium erhoben und genießt jetzt, dank des Umfelds der autonomen Provinz Bozen, besondere Vorrechte.

Im ersten Teil des ersten Kapitels wird ein schneller Streifzug durch die Geschichte des Bozner Konservatoriums und des Landes Südtirol, von 1855 bis in die Gegenwart, unternommen. Der zweite Teil des ersten Kapitels ist hingegen einem Überblick über die institutionelle Geschichte der italienischen Konservatorien gewidmet, von der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts bis hin zum Erlass des Königlichen Dekrets von 1930 und von dort bis hin zur Reform von 1999.

Das zweite Kapitel befasst sich ausführlich mit dem Reform-Gesetz 508/1999, seinen Ursprüngen in zahlreichen Gesetzesentwürfen und seinem langwierigen Weg durch die parlamentarischen Kommissionen. Der als solcher genehmigte Gesetzestext ist ein Kompromissvorschlag, der viel der Innovationskraft der ehemaligen Entwürfe eingebüßt hat. Das Verfassen des Textes vor und die Durchführung des Gesetzes nach dessen Verabschiedung sind sicherlich nicht von der straken Gesetzgebungs- und Regierungs-Diskontinuität, die in Italien herrscht, vereinfacht worden. Hinzu kommt auch noch eine kürzlich vorgenommene Umorganisation des für die Konservatoren zuständigen Ministeriums. Es werden der neue normative Rahmen, in denen die Konservatorien nun integriert sind, und die erlassen Durchführungsverordnungen erläutert. Den Abschluss des Kapitels bildet ein Überblick über alle noch ausstehenden Durchführungsverordnungen.

Das dritte Kapitel kehrt zum Bozner Konservatorium und zu dessen nicht immer einfachen Beziehung zur autonomen Provinz Bozen zurück. Dabei wird das nähere politische, kulturelle und normative Umfeld geschildert, im Rahmen dessen es tätig ist. Besondere Beachtung finden dabei das Legislativdekret 245/2006 und die Chancen, die sich durch dieses dem Bozner Konservatorium eröffnen.

Das vierte und letzte Kapitel geht kurz auf Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken für das Bozner Konservatorium ein, wobei einige davon eher mit dem breiteren Kontext der gesamtstaatlichen Gesetzgebung zusammenhängen, andere mehr mit den lokalen Besonderheiten.



## Abstract

### **Il Conservatorio di musica di Bolzano nel contesto delle competenze della Provincia autonoma di Bolzano e della riforma dei Conservatori (Legge 508/1999).**

Il Conservatorio di Bolzano è segnato, da un lato, da una storia istituzionale che lo accomuna agli altri Conservatori italiani, di cui ne è uno dei primi dodici. Come tutti i Conservatori italiani, il Conservatorio di Bolzano è stato trasformato, ad opera della L. 508/1999, *de jure* da atipico Istituto artistico-professionale superiore - né Scuola secondaria, né Università - in un Istituto di alta formazione musicale, di pari livello e di pari dignità delle sorelle Università. *De facto*, tale trasformazione non può però che dirsi ancora incompiuta, in quanto mancano, a più di quindici anni dalla legge di riforma, ancora molti dei decreti attuativi ivi previsti. Gli unici due decreti attuativi emanati sono il regolamento inerente i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa (DPR 132/2003), in seguito al quale i Conservatori si sono dotati di propri Statuti di autonomia, e il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici (DPR 212/2005), in seguito al quale è stato possibile la messa ad ordinamento dei Corsi accademici di 1° livello (l'equivalente dei Corsi di Laurea), mentre i Corsi accademici di 2° livello sono a tutt'oggi sperimentali. Il massiccio rinvio ad atti di normazione secondaria, che inoltre tardano ad esser emanati, sta, da un lato, rallentando il compiersi della riforma, dall'altro, sta minando l'autonomia stessa dei Conservatori, un'autonomia di per sé garantitagli, quali istituzioni di alta cultura, dall'art. 33 della Costituzione.

Nell'analizzare la forza innovatrice delle legge di riforma del 1999, non si può prescindere da un'analisi della storia istituzionale dei Conservatori italiani, che affondano le loro radici agli inizi dell'Ottocento e che hanno trovato una prima organica riforma dei loro programmi nel Regio Decreto n. 1945 del 1930, che per quasi un secolo ha influito sulla formazione dei musicisti in Italia. Uno dei tratti distintivi dell'ordinamento previgente la L. 508/1999 è una formazione tecnico-professionale non distratta né da attività di carattere speculativo, né da un'interazione culturale con settori extramusicali. Il nuovo ordinamento invece adesso affianca alla tradizionale vocazione professionalizzante dei Conservatori (allo studio del saper-fare) anche un maggior approfondimento teorico-estetico (del sapere).

Il Conservatorio di Bolzano, dall'altro lato, gode di speciali prerogative che lo contraddistinguono dagli altri Conservatori, in quanto ad esso si applicano non solo la L. 508/1999 e i regolamenti ivi previsti, bensì anche le disposizioni del D.lgs. 245/2006, una apposita norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, che ha delegato alla Provincia autonoma di Bolzano le funzioni amministrative statali relative al Conservatorio di Bolzano. Nell'espone la storia istituzionale del Conservatorio di Bolzano, non si può pertanto nemmeno prescindere dalla particolare storia del territorio in cui si trova, territorio annesso, nel 1920, dal scomparso Impero Austro-Ungarico al Regno d'Italia, "italianizzato" sotto il Fascismo ed in

seguito divenuto l'odierna Provincia autonoma di Bolzano. Quasi in modo analogo, il Conservatorio di Bolzano affonda le sue radici nel *Musikverein* del 1855, diventato Regio Conservatorio nel 1939, in piena epoca fascista, e gode adesso, grazie al contesto dell'autonomia provinciale, di speciali prerogative.

Nella prima parte del primo capitolo viene pertanto tracciata, percorrendo velocemente il periodo dal 1855 ad oggi, la storia del Conservatorio di Bolzano e delle vicende storiche, politiche e culturali del territorio in cui si trova. La seconda parte del primo capitolo è invece dedicata alla storia istituzionale dei Conservatori italiani, dalla metà del Ottocento al Regio Decreto del 1930 e da lì agli albori della riforma del 1999.

Il secondo capitolo affronta la legge di riforma 508/1999, che affonda le sue radici in una moltitudine di proposte di legge precedenti. Viene esposto il suo travagliato iter parlamentare e come il testo approvato risulta essere un compromesso che ha sacrificato molto della forza innovatrice delle proposte originarie dalla quali il legislatore era partito. La redazione del testo, nonché l'attuazione della legge stessa non sono certo facilitati dalla forte discontinuità legislativa e governativa vigente in Italia. Inoltre, recentemente, è stato anche riorganizzato il Ministero competente per i Conservatori. Vengono esposti il nuovo quadro normativo ed istituzionale in cui operano adesso i Conservatori e i regolamenti attuativi della L. 508/1999 finora emananti. La conclusione del capitolo è invece dedicata agli aspetti delle L. 508/1999 non ancora attuati.

Il terzo capitolo ritorna al Conservatorio di Bolzano e, affrontando anche il non sempre facile rapporto tra esso e la Provincia autonoma di Bolzano, delinea il contesto normativo, ma anche culturale e politico, in cui opera. Ci si sofferma in particolare sulla specifica norma di attuazione del D.lgs. 245/2006 e alle opportunità che questa offre al Conservatorio.

Il quarto e ultimo capitolo analizza brevemente punti di forza e punti critici, opportunità e rischi per il Conservatorio di Bolzano. Parti di queste risiedono nel più ampio contesto della normativa nazionale, altri nelle particolare situazione locale.

## Prefazione

Scrivo sul Conservatorio di musica "Claudio Monteverdi" di Bolzano da un lato "da esterno", dall'altro "da interno". "Da esterno", in quanto non ho mai personalmente assolto studi musicali presso un Conservatorio di musica o un altro istituto di educazione musicale. "Da interno", in quanto, da maggio 2007, faccio parte del personale amministrativo del Conservatorio di Bolzano, personale alle dipendenze della Provincia autonoma di Bolzano che fornisce, al Conservatorio (statale), il personale non-docente (provinciale). La mia assunzione avvenne a meno di un anno dalla promulgazione del D.lgs. 245/2006 in cui lo Stato delegò le competenze amministrative statali in materia del Conservatorio di Bolzano alla Provincia autonoma di Bolzano e a più di sette anni dalla promulgazione della Legge di riforma 508/1999 che trasformò i Conservatori in Istituti superiori di studi musicali equiparabili alle Università e inquadrati nel settore dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM).

Non avendo di persona assolto studi musicali, ma piuttosto studi filosofici presso le Università di Bologna e del Piemonte Orientale a Vercelli, studi che, inoltre, mi hanno permesso soggiorni di studio e di ricerca all'estero (Karl Franzens Universität Graz, Institute Jean Nicod Paris, Warwick University, Washington University in Saint Louis), grazie ai quali ho anche potuto, indirettamente, conoscere i sistemi universitari di più Paesi in cui la formazione superiore musicale risultava già, in parte, affidata alle università o ad istituti di rango universitario, mi è sembrato, all'epoca, del tutto naturale voler inquadrare anche i Conservatori italiani nel più alto ciclo dell'istruzione, ovvero quello dell'istruzione superiore di stampo universitario.

Poi, negli anni, e in parte anche solo adesso, scrivendo questa tesi, mi sono reso conto della importante tradizione, per molti aspetti di alto virtuosismo, tecnicismo e professionalità, in cui si iscrive la storia dei Conservatori di musica italiani. Una tradizione che però ha generato, se confrontata con altri tipi di formazione, una forte peculiarità della formazione musicale che spesso, stando a Roselli (2015), rischia di sfociare in una sorta di "autoreferenzialità" del mondo dei Conservatori. Il tutto avvicina i Conservatori più ad istituti superiori artistico-professionali che ad "Università della musica". La sfida allora sta nel riuscire ad affiancare anche una nuova vocazione più culturale, speculativa, teoretico-analitica alla vocazione artistico-professionale che i Conservatori hanno sempre avuto.

Reputo comunque che la riforma dei Conservatori, iniziata con la L. 508/1999, costituisca un'importante opportunità e che pertanto vada percorsa fino in fondo. Ciò che segue spera di poter essere, con particolare riguardo al Conservatorio di Bolzano e le rispettive competenze della Provincia autonoma di Bolzano, un piccolo contributo alla comprensione del processo di riforma, indicando anche spunti di riflessione per un miglioramento dello *status quo* ed indicando possibili ulteriori sviluppi in direzione della creazione di un "Libero Istituto di alta formazione musicale di Bolzano".

Manuel Gatto - Bolzano, il 26 novembre 2016

## 1. PARTE STORICA

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. [...]

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

(Costituzione della Repubblica Italiana, art. 33.)

### 1.1. IL CONSERVATORIO DI MUSICA "CLAUDIO MONTEVERDI" DI BOLZANO DAL 1940 AD OGGI

Con Legge 30 novembre 1939, n. 1968, *Trasformazione in Regi conservatori di musica dei Licei musicali pareggiati di Bolzano, Cagliari e Pesaro*, inizia la storia del Conservatorio di musica "Claudio Monteverdi" di Bolzano, trasformato da Liceo musicale pareggiato in Regio Conservatorio.<sup>1</sup> Il provvedimento divenne effettivo però solo l'anno successivo, quando in data 9 novembre 1940 fu siglata l'apposita convenzione, prevista dalla predetta legge, tra lo Stato e le autorità locali. L'anno scolastico 1940/41 le lezioni presso l'ormai Regio Conservatorio *Monteverdi* di Bolzano iniziano nella nuova sede di piazza Domenicani, dove si trova a tutt'oggi.

#### 1.1.1. Dal *Musikverein* (1855) alla "regificazione" del Liceo musicale di Bolzano (1939), passando per l'annessione dei territori dell'odierna Regione autonoma Trentino-Alto Adige/ *Südtirol* al Regno d'Italia (1920)

Naturalmente il Regio Conservatorio di musica di Bolzano, intitolato a Claudio Monteverdi, non nacque dal nulla. Già dalla metà del Ottocento a Bolzano si registra un'attività didattica musicale di un certo rilievo, organizzatasi intorno al *Musikverein* fondato nel 1855.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ecco parte del testo della Legge 30 novembre 1939, n. 1968: "Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione, Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia. Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. I Licei musicali di Bolzano, di Cagliari e di Pesaro sono trasformati in Regi conservatori di musica, con effetto dal 16 ottobre 1939. Le condizioni per la regificazione saranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra lo Stato, rappresentato dal Ministero dell'educazione nazionale e, [...] per la regificazione del Liceo di Bolzano: il comune di Bolzano, l'Amministrazione provinciale di Bolzano e la Cassa di Risparmio di Bolzano; [...] Le norme per il passaggio allo Stato dei licei di Bolzano, di Cagliari e di Pesaro saranno approvate con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze. [...] Data a Roma, addì 30 novembre 1939. Vittorio Emanuele. Mussolini - Bottai - Di Revel. Visto, il Guardasigilli: Grandi".

<sup>2</sup> Cfr. Claudio Gallico nel volume stampato nel 1965 per ricordare i primi venticinque anni (1940-1965) del Conservatorio di Bolzano (Cambissa (Ed.) 1965: 11). Per un vero e proprio studio storico e sociologico della musica e delle sue istituzioni a Bolzano oramai non si può che rimandare al volume di Hubert Stuppner (2009), *Musik und Gesellschaft in Südtirol*, dal

Ai fini di una giusta collocazione storica delle origini del Liceo musicale, prima, e del Regio Conservatorio di musica, poi, nelle attività del *Musikverein*, non si deve dimenticare che la fondazione del *Musikverein* - nel 1855 - risale ad un'epoca in cui la città di Bolzano era una cittadina periferica dell'Impero Austro-Ungarico, parte della Contea principesca del Tirolo, mentre la regificazione (oggi si direbbe statizzazione) - nel 1939 - del Liceo musicale pareggiato di Bolzano cade in pieno nell'epoca fascista, quando ormai i territori fino al passo del Brennero sono passati, con il Trattato di pace siglato a Saint-Germain il 10 settembre 1919, sotto la sovranità italiana.<sup>3</sup>

---

quale attingiamo per larga parte in seguito. Stuppner, per lunghi anni anche direttore del Conservatorio di Bolzano, curò, appunto in veste di direttore dell'istituzione, il volume stampato nel 1990 per festeggiare i cinquant'anni (1940-1990) del Conservatorio bolzanino (cfr. Stuppner (Ed.) 1990). Non risultano invece pubblicazioni, né pare siano stati organizzati eventi di alcun tipo, per celebrare i settantacinque anni che il *Monteverdi* ha compiuto nel 2015 sotto la direzione di Heinrich Unterhofer che nel 2014 è succeduto a Felix Resch. Per completezza elenchiamo qui la successione di tutti i direttori del *Monteverdi*:

- Mario Mascagni (dal 1927 già direttore del Liceo musicale Rossini di Bolzano, appunto trasformato, nel 1939, in Regio Conservatorio; 1940-1948),
- Cesare Nordio (co-fondatore del Concorso pianistico internazionale Ferruccio Busoni; 1948-1962),
- Giorgio Cambissa (1962-1980),
- Johanna Blum (1980-1981),
- Hubert Stuppner (1981-1996),
- Vito Maria Brunetti (1996-1997),
- Vea Carpi (1997-2008),
- Felix Resch (2008-2014),
- Heinrich Unterhofer (dal 2014).

<sup>3</sup> La *Gefürstete Grafschaft Tirol* (Contea principesca del Tirolo), a sua volta, risale al 1802 quando "l'Imperatore d'Austria Francesco II prese solennemente possesso dei due principati vescovili di Trento e di Bressanone, annettendoli poi, insieme al Tirolo, alla Contea principesca del Tirolo con sede a Innsbruck. Si formò così quella particolare entità geografica unitaria, il cosiddetto 'Tirolo storico', caratterizzata dalla presenza di etnie parlanti lingue diverse, e che venne annoverata come uno dei 21 *Länder* costituenti l'impero Asburgico" (Vidoni 2013: 19). Quando la popolazione italiana del Trentino perse, nel 1866, la città di Padova quale riferimento universitario, dato che in seguito alla terza guerra d'indipendenza risorgimentale Padova fu annessa al Regno d'Italia, Trento chiese a Vienna, invano, sia l'istituzione di una università italiana a Trento che una qualche autonomia amministrativa (cfr. Vidoni 2013: 20).

L'annessione formale dei territori fino al passo del Brennero al Regno d'Italia avvenne il 10 ottobre 1920. Però già durante il discorso della Corona del 1° dicembre 1919 il Re d'Italia Vittorio Emanuele III affermò quanto segue «[I]e nuove terre riunite all'Italia impongono la soluzione di nuovi problemi. La nostra tradizione di libertà deve segnare la via alla soluzione con il maggiore rispetto delle autonomie e delle tradizioni locali». Questo atteggiamento di per sé ancora favorevole al mantenimento di un ordinamento amministrativo decentrato, fu, per quanto riguarda l'Alto Adige, però ben presto rovesciato dalle politiche attuate dal governo fascista, volte ad una progressiva italianizzazione del territorio (cfr. Tomasi 2015: 44-45). È in questa particolarità storica, culturale e linguistica del territorio che risiedono le origini della particolarissima forma di autonomia speciale che poi, dal 1948, lo Stato Italiano riconoscerà alla Regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*. Nello Statuto speciale del T-AA/*Südt.* si fonderà poi, a sua volta, la norma di attuazione che sancirà, nel 2006, la delega delle funzioni amministrative statali inerenti il Conservatorio di Bolzano alla Provincia autonoma di Bolzano (D.lgs. 245/2006).

Der Bozner Musikverein, 1855 gegründet, 1927 aufgelöst, hatte die Dauer eines Menschenlebens, blühte auf, verblasste und verging beinahe gleichzeitig mit jener Epoche, die - mit siebzig Jahren - die Regierungszeit Kaiser Franz Josephs war und im schöngeistigen Sinne als die „Belle Époque“ bezeichnet wird. Es war gewiss kein Zufall, dass in dieser Kleinstadt an der äußersten Peripherie der Habsburgermonarchie die kollektive Nachfrage nach Musik gerade in jener Zeit reifte, als im Zuge der Revolution von 1848 die bürgerliche Gesellschaft die Fenster zur Straße der neuen Zeit hin weit aufmachte und die revolutionäre Luft von draußen hereinließ (Stuppner 2009: 122).

A metà dell'Ottocento la musica funse anche da catalizzatore di idee nazional-liberali e secolari-anticlericali. Fu in questo spirito e per sottrarre la formazione musicale al dominio del clero che alcuni commercianti, avvocati, imprenditori e direttori di banca bolzanini fondarono, in alternativa al *Singinstitut* clericale, il *Musikverein* tramite il quale venne perseguita la fondazione di una scuola di musica pubblica, cittadina e laica a Bolzano. Come modello venne assunto l'analoga istituzione fondata già nel 1818 a Innsbruck, all'epoca ancora la *Landeshauptstadt* dalle cui autorità i cittadini di Bolzano dovettero ottenere l'autorizzazione degli statuti del *Musikverein*.<sup>4</sup> Quando poi nel 1861 nacque, sotto Vittorio Emanuele II, il Regno d'Italia e Giuseppe Mazzini reclamò il confine del Brennero quale confine per la nuova nazione (dopo la guerra del 1866 il Regno d'Italia acquisì il Veneto dall'Impero Austro-Ungarico), anche in Tirolo e a Bolzano, come controtendenza, si formarono forze nazionali che declamarono, in antagonismo ai nazionalismi italiani, il *Deutschtum*. Questi sentimenti nazionalistici erano poi destinati ad aumentare alla vigilia della Grande Guerra, invadendo anche la musica.

Ignari delle loro sorti, i Bolzanini, ancora convinti della vittoria dell'Impero Austro-Ungarico e nel bel mezzo delle operazioni belliche, il 14 aprile 1918 inaugurarono, per mano del loro sindaco Julius Perathoner, il nuovo Teatro Comunale sorto in Piazza Stazione, "*ein Bau gewidmet der Darstellung deutscher Kunst*" (dal discorso inaugurale del sindaco Perathoner, riportato in Stuppner 2009: 344). Dopo l'armistizio del 3 novembre 1918 e in occasione della conferenza di Versailles divennero però pubblici gli accordi segreti che avevano promesso, già nel 1915, l'annessione delle terre dell'Alto Adige-Sudtirolo all'Italia. Seguì una petizione di tutti i sindaci sudtirolesi (primo firmatario il sindaco di Bolzano, Julius Perathoner) ed indirizzata al presidente

---

Ecco qualche dato demografico dal quale evincere la particolarità linguistica del territorio: nel 1910 sul territorio della odierna provincia di Bolzano vivevano 251.451 persone di cui l'89% tedeschi, 3% italiani, 4% ladini e il restante 4% appartenente ad altri gruppi linguistici. Ancora nel 1921, dopo l'annessione all'Italia, in provincia di Bolzano si contano solo 27.048 italiani, il 10,6% di una popolazione complessiva di 254.735 abitanti, di cui quasi l'80% tedeschi (cfr. Peterlini 2000: 161). In base al censimento del 2011, giusto per completare il quadro anche con dati recenti, di una popolazione di 504.643 residenti il 62,3% appartiene al gruppo linguistico tedesco (314.604), il 23,4% a quello italiano (118.120), il 4,1% a quello ladino (20.548) e il 10,2% (51.371) ad altri gruppi linguistici. In termini di dichiarazioni di appartenenza/di aggregazione a un gruppo linguistico sono state rese 453.272 dichiarazioni valide di cui 314.604 relative al gruppo linguistico tedesco (69,41%), 118.120 a quello italiano (26,06%) e 20.548 a quello ladino (4,53%) (cfr. pp. 118-119 dell'*Annuario statistico 2015* dell'ASTAT: [http://www.provinz.bz.it/astat/download/3B2015\\_K3.pdf](http://www.provinz.bz.it/astat/download/3B2015_K3.pdf)).

<sup>4</sup> Cfr. il capitolo *Die Gründung des Musikvereins* in Stuppner 2009: 122-146.

statunitense Wilson, in cui venne sottolineata la supremazia di un confine culturale e linguistico (quello della chiusa di Salorno) rispetto ad un confine geografico (quello del passo del Brennero). Il 10 ottobre 1920 divenne così effettivo il regio decreto che sancì non solo l'annessione del territorio del Tirolo italiano (l'attuale Trentino) al Regno d'Italia, ma anche del territorio dell'attuale Alto Adige-Sudtirolo. Già in primavera 1921 si dovettero, poi, registrare le prime provocazioni da parte di "squadre d'azione" e di "camicie nere" che presero di mira tutto ciò che era tedesco, fino all'occupazione, il 2 ottobre 1922, del municipio da parte dei fascisti, la deposizione del sindaco Perathoner e la nomina di un "Commissario Governativo".<sup>5</sup>

Il nuovo assetto dei rapporti fra Roma e il *Südtirol* si sviluppò su tre fasi: la prima fase volta ad una "snaturalizzazione" dei sudtirolesi, realizzata mediante il divieto dell'uso del tedesco nella vita pubblica; la seconda volta a favorire una massiccia immigrazione italiana verso l'Alto Adige; la terza caratterizzata dall'accordo intercorso nel 1938 [...] tra Hitler e Mussolini relativo alle cd. "opzioni". Tale accordo attribuiva alla popolazione tedesca della zona la possibilità, entro la fine dell'anno, di scegliere fra l'espatrio, accompagnato dall'acquisto della cittadinanza tedesca (*Optanten*), e il permanere sul territorio del *Südtirol*, rinunciando così ad una tutela delle proprie specificità di carattere etnico-culturale (*Dableiber*) (Tomasi 2015: 45).

La legislazione scolastica del regime fascista creò notevoli difficoltà anche al *Musikverein*: l'avversione contro tutto ciò che era tedesco e l'obbligo, da parte degli impiegati pubblici, di saper parlare l'italiano resero difficile la permanenza a Bolzano dei docenti di lingua tedesca e di origine austriaca, di cui era prevalentemente formato il corpo docenti del *Musikverein*.

Es war zu diesem Zeitpunkt [1922/23] für jedermann klar, dass der neue faschistische Staat mit dem Ziel der Assimilierung Südtirols die noch verbliebenen österreichischen Lehrer, von denen ja nicht alle der italienischen Sprache mächtig waren, entlassen und an ihrer Stelle italienische einsetzen würde. [...] Die Krise des Musikvereins am Beginn des Jahres 1923 war also eine mehrfache: kulturell, politisch, ökonomisch und insgesamt eine von Ungewissheit getragene (Stuppner 2009: 365-366).

Il 6 ottobre 1926 la scuola di musica intrattenuta dal *Musikverein* divenne, per delibera del consiglio comunale, "Scuola Musicale Municipale Gioacchino Rossini" e con l'anno scolastico 1927/28 Mario Mascagni divenne il nuovo direttore del "Liceo Musicale G. Rossini". Sotto Mario Mascagni del vecchio corpo docenti austro-ungarico solo l'ex direttore Alois Kofler, che in qualche modo si era arrangiato con il nuovo regime, riuscì a mantenere un incarico quale docente presso questo nuovo liceo musicale bolzanino che poteva vantare ca. 250 allievi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> In Vidoni (2013: 22-34) si può trovare un quadro conciso dell'italianizzazione dell'Alto Adige a cura di Ettore Tolomei, la sua incidenza, in generale, sul mondo della scuola e l'*Option*. Dal 1923 al 1927, ricorda Vidoni (2013: 29), più del 70% degli insegnanti di lingua tedesca delle scuole elementari venne licenziato e i restanti nell'anno scolastico 1928/29 furono trasferiti nelle "vecchie Province". L'insegnamento del tedesco fu soppresso nelle scuole pubbliche e proibito in quelle private. Nacquero così le clandestine *Katakombenschulen*.

<sup>6</sup> Cfr. Stuppner 2009: 376-377 e la *Relazione* di Alois Kofler ivi riportata alle pp. 761-762.

Mario Mascagni (1881-1948) era un cugino del compositore della *Cavalleria Rusticana* Pietro Mascagni (1863-1945), quest'ultimo per convinzione o per opportunismo molto vicino al Duce. Questa vicinanza tra suo cugino e l'apparato fascista ha certamente giovato alla chiamata di Mario Mascagni quale direttore del Liceo musicale, prima, e, poi, alla successiva trasformazione del Liceo musicale in Regio Conservatorio. Tutto ciò anche ai fini, come si legge in una delibera del commissario prefettizio di Bolzano del 1927, "di rinvigorire e diffondere in questa regione l'arte musicale che deve vibrare della più schietta italianità".<sup>7</sup>

Quale direttore del Liceo musicale e del successivo Regio Conservatorio, Mascagni divenne anche direttore di ciò che restò del *Musikverein* e, dopo la cessazione delle attività del *Musikverein*, riuscì ad accentrare sotto di sé la quasi totalità delle attività musicali a Bolzano: la società filarmonica "Ente Concerti Orchestrali" (1930), la "Società Amici della Musica" (1933) e, nel 1942 e grazie alla trasformazione del Liceo musicale in Regio Conservatorio, la "Società dei Concerti", fondata anche per dare una vetrina alle attività concertistiche dei docenti del Conservatorio.

Dopo tre ispezioni ministeriali del civico Liceo musicale, la terza da parte di nessuno di meno che Ottorino Respighi la cui relazione è datata 29 giugno 1930, e la valutazione da parte di una "Commissione tecnica per il pareggiamento del Liceo musicale di Bolzano", con Regio decreto del 16 giugno 1932, n. 842, venne disposto il pareggiamento del civico Liceo musicale, il cui personale di ruolo passò dal Comune alle dipendenze dello Stato. Però l'ormai Liceo musicale statale rimase una modesta scuola di provincia anche perché si chiuse alle potenzialità e ai talenti musicali presenti sul territorio, isolandosi non solo dalla cultura tedesca ma da tutto il mondo della musica (cfr. Stuppner 2009: 410-411):

In dem Maße, wie der Faschismus stark und mächtig wurde, schwand auch der Widerstand in der deutschen Kultur, erloschen Geist und Kunst, verkümmerten Musik und Theater (Stuppner 2009: 424).

Dopo aver ottenuto il pareggiamento del Liceo musicale, Mascagni mirò adesso ad ottenere la sua trasformazione in Regio Conservatorio, un arduo sogno se si pensa che all'inizio degli anni Trenta nemmeno i più anziani e prestigiosi Licei musicali di città come Venezia, Pesaro e Bologna poterono vantarsi di essere Conservatori di musica. Innanzitutto doveva essere ampliato il corpo docenti in modo da riuscire ad offrire tutte le materie strumentali. Non tutti gli incarichi vennero però affidati per chiara fama artistica, ma anche per ciò che possiamo chiamare "meriti politici" e/o per nepotismo.

Quando poi nel ottobre 1938 si riunì a Roma la commissione incaricata di valutare la promozione a Regi Conservatori di musica dei Licei musicali di Bolzano, Cagliari e Pesaro, questa commissione inizialmente si soffermò sulla problematica che molti diplomati dei conservatori, per semplici ragioni di domanda-offerta, non riuscirebbero ad entrare nel mondo del lavoro. A settembre dello

---

<sup>7</sup> Cfr. Stuppner 2009: 392-393. La delibera del commissario prefettizio di Bolzano del 1927 viene riportata da Stuppner (2009) alla nota 58 di p. 766.



stesso anno, infatti, in occasione di un convegno svoltosi a Venezia, era appena stata criticata l'istituzione frettolosa di troppi conservatori. Una critica analoga era già stata espressa nel 1925 da nessuno di meno che da Alfredo Casella che aveva proposto addirittura di dimezzare il numero dei all'epoca di per sé solo sei Regi Conservatori, privatizzando l'insegnamento musicale professionale. Il mandato della commissione però era politico e non quello di valutare se era opportuno o meno aumentare il numero degli istituti musicali professionali presenti in Italia.<sup>8</sup>

I Conservatori si moltiplicarono, nel processo di «abbassamento del contenuto» delle istituzioni culturali parallelo «al progredire del processo di totalitarizzazione del regime e di sclerotizzazione dell'ideologia fascista» caratterizzante questi anni [...]. Nell'istruzione musicale furono aggiunti come Conservatori sei istituti pareggiati ai sei originari dell'ordinamento del 1923, per complessivamente dodici a fine regime. E questi nuovi Conservatori significavano ben 235 nomine di docenti, senza concorso, negli anni 1938-43.<sup>9</sup>

Fu così che il Liceo musicale di Bolzano a partire dall'anno accademico 1940-41 divenne Regio Conservatorio di musica, la cui attività didattica però era destinata, per il sopravvento degli eventi bellici, ad interrompersi dal 1943 al 1945.

Dopo la resa del 8 settembre 1943 le forze armate tedesche occuparono parte del territorio italiano, tra cui le province del Trentino e dell'Alto Adige-Sudtirolo che divennero, assieme alla provincia di Belluno, la *Operationszone Alpenvorland* con sede a Bolzano.

L'occupazione dell'esercito tedesco [...] trasformò Bolzano in una realtà prettamente tedesca anche se il tedesco e l'italiano rimasero lingue d'ufficio equiparate e di uguale rango [...]. Il 4 ottobre 1943 riaprirono le scuole in lingua tedesca; la rinascita non fu semplice perché mancavano gli insegnanti tedeschi e apparve dunque fondamentale creare una nuova classe docente (Vidoni 2013: 33).

Per quanto riguarda il Conservatorio, Mascagni si trovò adesso nella situazione paradossale che il "suo" Conservatorio, voluto anche per portare la cosiddetta "Italianità" a Bolzano e per assimilare la cultura tedesca, finì sotto commissariamento tedesco: il Conservatorio venne sottratto all'amministrazione italiana, il corpo docente ed amministrativo proposto per il lavoro coatto e poi disperso, libri, suppellettili e strumenti musicali sequestrati e portati via. Dato che anche la sua sede in piazza Domenicani venne gravemente danneggiata dai bombardamenti, alla fine della guerra il Conservatorio praticamente non esisteva più. Nonostante tutto ciò, già nel settembre del 1946 ripresero le attività didattiche nella ancora mutilata sede di piazza

---

<sup>8</sup> Cfr. Stuppner 2009: 459-460. Per quanto riguarda Casella si veda *ivi* la nota 4 a p. 780. Anche Maione (2005) riporta quanto reso da Casella nel 1925, ovvero che in lui sarebbe "radicata l'idea che in Italia fossero necessari solo tre e non sei Conservatori [...] e che il controllo statale dovesse limitarsi alle normative, lasciando di fatto a una gestione privata la discrezione della scelta dei docenti e di quant'altro fosse necessario a garantire l'eccellenza dei risultati" (p. 47). Commenta però poi sempre Maione (2005) che il 1925 "[n]on era evidentemente il tempo giusto per una simile visione dell'accademismo musicale italiano, visto che i Conservatori da allora non fecero che aumentare, e la centralizzazione del potere statale crebbe anche attraverso i nuovi programmi" (p. 47) sanciti con il R.D. n. 1945 del 1930.

<sup>9</sup> Maione 2005: 73-74. La citazione all'interno del brano di Maione è di Renzo De Felice (1974), *Mussolini il duce. Gli anni del consenso (1929-1936)*, Torino: Einaudi, p. 102.

Domenicani.<sup>10</sup> Mario Mascagni ne restò il direttore e riuscì a traghettare il "suo" corpo docenti dal regime fascista verso il nascente Stato uscito dalla Resistenza.<sup>11</sup>

### **1.1.2. Il Conservatorio "Monteverdi" e la Provincia autonoma di Bolzano dal secondo dopo-guerra ad oggi**

Dopo la guerra la regione tornò sotto la sovranità italiana e si ripresentò il problema delle sorti dell'Alto Adige-Sudtirolo. L'idea di una sua "restituzione" all'Austria venne vanificata con la conferma, avvenuta definitivamente in data 24 giugno 1946 da parte dei Ministri degli esteri delle forze alleate vincitrici, del Brennero quale confine dello Stato Italiano.

Il 5 settembre 1946 venne firmato a Parigi il cosiddetto accordo Gruber-De Gasperi. L'accordo divenne poi parte integrante dell'Accordo di Parigi, il trattato di pace convenuto tra gli Alleati e l'Italia il 10 febbraio 1947 a Parigi e poi ratificato il 28 novembre 1947 dal Capo di Stato italiano provvisorio. Questo accordo garantisce, tra l'altro, agli "abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano [...] completa uguaglianza di diritti rispetto agli abitanti in lingua italiana [...]. [A]i cittadini di lingua tedesca sarà particolarmente concesso: a) l'insegnamento primario e secondario nella loro lingua materna [...]." Di per sé già un anno prima, fra luglio e ottobre del 1945, vennero introdotte norme circa l'insegnamento nella lingua materna degli alunni da parte di maestri per i quali la lingua d'insegnamento fosse altrettanto quella materna (cfr. Vidoni 2013: 36-37). Ricorda sempre Vidoni (2013) che "prima del varo del primo Statuto di autonomia, fu il decreto legislativo 16 maggio 1947, n. 555, *Insegnamento in lingua materna in Alto Adige*, a delineare la struttura monolingue della scuola della Provincia distinta per gruppi linguistici italiano e tedesco, come espressione di tutela della minoranza linguistica nazionale e, al tempo stesso, ad introdurre l'insegnamento della seconda lingua" (pp. 43-45). Anche la Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, all'art. 6, inserito tra i Principi fondamentali, reccherà: "La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche".<sup>12</sup>

La proposta, che venne avanzata, di dare un'autonomia all'intera regione Trentino-Alto Adige trovò l'opposizione della *Südtiroler Volkspartei*, partito fondato l'8 maggio 1945 e riconosciuto dagli Alleati e che rivendicò l'autodeterminazione e premeva, in alternativa, affinché l'autonomia fosse riconosciuta solo alle zone abitate prevalentemente dalla popolazione tedesca, dato che l'unione

---

<sup>10</sup> Per l'inaugurazione della sede scolastica restaurata si dovette però aspettare fino all'8 marzo 1952 (cfr. Claudio Gallico in: Cambissa (Ed.) 1965: 14).

<sup>11</sup> Come lamenta Stuppner, in Italia non furono mai intrapresi seri tentativi di epurazione dagli incarichi pubblici e dalla vita pubblica di coloro che si erano compromessi con il regime fascista. Cfr. il capitolo *Die unterbliebene Säuberung an den italienischen Konservatorien* in Stuppner 2009: 427-489 e la letteratura secondaria ivi riportata.

<sup>12</sup> Per una concisa introduzione alla tutela delle minoranze linguistiche offerta, in generale, dall'ordinamento giuridico italiano, si veda Busatta 2015.

con i territori trentini avrebbe determinato nuovamente una posizione di minoranza della popolazione tedesca in Regione. La soluzione poi adottata fu però proprio quella di costituire una Regione Trentino-Alto Adige a statuto speciale in cui convivono le due Province di Bolzano e di Trento con una loro rispettiva particolare autonomia piuttosto accentuata. Il rispettivo Statuto di autonomia venne approvato dall'Assemblea Costituente in data 31 gennaio 1948 ed emanato con Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.<sup>13</sup>

Però un incessante centralismo regionale, poco incline ad attuare l'autonomia a livello provinciale, nonché una consistente immigrazione di italiani dovuta a massicci investimenti in ambito industriale, mise rapidamente in crisi lo Statuto del 1948, portando ad atti di violenza sempre più gravi, al *Los von Trient* del 1957, all'uscita della SVP dalla Giunta regionale nel 1959 e alle due risoluzioni dell'ONU nell'ottobre 1960 e nel novembre 1961, intermezzate dalla *Feuernacht* dell'11-12 giugno 1961. Iniziò così la stesura del cosiddetto "Pacchetto" comprendente 137 "Misure a favore delle popolazioni altoatesine" concordato nel 1969 tra l'Italia e l'Austria e poi accettato anche dal congresso della SVP con una risicata maggioranza. Il pacchetto prevedeva un massiccio passaggio di competenze amministrative e legislative dalla Regione alle due Province autonome. Le misure del pacchetto confluirono poi, in parte, nella Legge Costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, *Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*, che diede il via al "nuovo Statuto di Autonomia" del 1972. Emanato il nuovo Statuto ed attuate man mano tutte le restanti misure contenute nel *Paket*, nel 1992 avvenne la *Streitbeilegungserklärung* con la quale venne chiusa la vertenza esistente di fronte all'ONU.<sup>14</sup>

Soffermiamoci brevemente su alcune misure del *Pacchetto* riguardanti il settore scolastico e, almeno indirettamente, rilevanti per una parte del discorso più avanti. In materia scolastica vale menzionare, in particolare, le misure 35-47 del *Paket* che prevedono la modifica dell'art. 15 dello Statuto del 1948. Tra queste modifiche preme segnalare come l'articolo 15 dello Statuto del 1948 di per sé non aveva previsto esplicitamente la rimanenza del personale docente alle dipendenze dello Stato. Ottenuta la competenza legislativa secondaria in materia di istruzione (art. 12 del 1948), ai sensi dell'art 13 del 1948 la Provincia avrebbe potuto provare a reclamare a sé anche

---

<sup>13</sup> Cfr. Tomasi 2015: 46-50. Questa prima versione dello *Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige* emanata con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, restò in vigore dal 14 marzo 1948 al 19 gennaio 1972. Il 20 gennaio 1972 entrò infatti in vigore la Legge Costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, *Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*. Come previsto dall'art. 66 della predetta Legge Costituzionale 1/1971, con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, venne poi approvato il *Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*, comunemente detto il "nuovo Statuto di Autonomia", aggiornato a sua volta dalla Legge 30 novembre 1989, n. 386, dalla Legge Costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, dalla Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 191, dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

<sup>14</sup> Cfr. Tomasi 2015: 51-54, Vidoni 2013: 52-53 e Peterlini 2000: 91-106.

la relativa potestà amministrativa, prevedendo il pieno passaggio del personale docente dalle dipendenze dello Stato alle dipendenze della Provincia. Però, come ricorda Vidoni (2013):

[p]er mantenere lo stato giuridico nazionale della categoria, gli insegnanti e le loro organizzazioni di categoria, si opposero alla prospettiva di essere considerati alla stregua dei dipendenti statali "amministrativi" da trasferire alla Provincia in forza dell'articolo 13 dello Statuto del 1948 [...]. In presenza di questa opposizione e tenendo conto delle insistenze della rappresentanza politica della popolazione di lingua tedesca, il Ministero competente [...] preparò una bozza di norma di attuazione. Oltre a regolamentare diversi aspetti riguardo al personale docente, detta bozza prevedeva il "passaggio alla Provincia" del solo personale docente di madrelingua tedesca. La reazione dura ed unitaria della categoria bloccò l'iniziativa ministeriale. L'inerzia nel varo delle norma di attuazione ebbe come diretta conseguenza l'impossibilità dell'esercizio della potestà legislativa provinciale secondaria di cui all'art. 12 dello Statuto, in materia di scuola materna, elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica (pp. 50-51).

Nel testo novellato (art. 19 del "nuovo" Statuto) viene poi previsto esplicitamente il passaggio del personale amministrativo alle dipendenze della provincia di Bolzano, mentre per quanto riguarda il personale docente viene precisata la sua permanenza alle dipendenze dello Stato.<sup>15</sup>

In seguito, e nello stesso anno in cui la Provincia di Trento inizia la completa "provincializzazione" del "suo" personale docente, alla Provincia autonoma di Bolzano saranno trasferite, con il D.lgs. 24 luglio 1996, n. 434, recante modifiche ed integrazioni al DPR 89/1983 concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Bolzano, le competenze in materia disciplinare ed di trattamento economico del personale docente, sempre *ferma restando la sua dipendenza dallo Stato*. Nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la Provincia può però istituire appositi ruoli del personale docente al quale si applicano, per quanto riguarda lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale, le norme vigenti per il corrispondente personale statale. In seguito al successivo D.lgs. 345/2003, che recherà ulteriori modifiche al DPR 89/1983, la Provincia autonoma di Bolzano disciplinerà poi con proprie leggi anche lo stato giuridico del personale docente, garantendo il rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e

---

<sup>15</sup> Non essendo prevista nessuna previsione altrettanto espressa per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, questa, a partire dal D.lgs. 24 luglio 1996, n. 433, recante modifiche ed integrazioni al DPR 15 luglio 1988, n. 405, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Trento, ha iniziato ad esercitare le piene funzioni di stato giuridico ed economico relative al personale docente delle scuole nel suo territorio, ormai regolato da un contratto collettivo provinciale. Inoltre, sempre presso la Provincia autonoma di Trento, in forza del D.lgs. 346/2003, non è nemmeno più prevista la figura del Sovrintendente scolastico quale organo periferico del MIUR, organo invece, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, previsto per la Provincia autonoma di Bolzano, dove il Sovrintendente scolastico per le scuole in lingua italiana è nominato dal MIUR, sentito il parere della Giunta provinciale di Bolzano (Statuto, art. 19, c. 4). La nomina degli Intendenti scolastici per le scuole in lingua tedesca e per quelle delle località ladine spetta invece alla Giunta provinciale, sentito il parere del MIUR. Ai fini della nomina, la Giunta attinge a delle terne formate dai rappresentanti, rispettivamente, dei gruppi linguistici tedeschi e ladini nel Consiglio scolastico provinciale (Statuto, art. 19, commi 5 e 6). Il Consiglio scolastico provinciale, istituito con Legge provinciale 2 novembre 1973, n. 70, viene così ad essere un organo fondamentale per tutto il sistema scolastico provinciale e gli sono ormai attribuite le competenze, a livello statale, proprie del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (cfr. Vidoni 2013: 176-177).

potendo prevedere, con contratto collettivo provinciale, un trattamento economico aggiuntivo correlato a maggiori prestazioni (art. 12, c. 9, del DPR 89/1983 così come introdotto con D.lgs. 345/2003).<sup>16</sup>

Dalla potestà attribuita alla Provincia di modificare lo stato giuridico [del personale docente delle scuole a carattere statale] attraverso il ricorso allo strumento legislativo e il trattamento economico attraverso lo strumento contrattuale, con l'unico vincolo di non attribuire un trattamento economico inferiore a quello del personale insegnante operante nel territorio nazionale, come pure il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza, si deduce come, sotto il profilo sostanziale, il personale insegnante sia, di fatto, posto alle dipendenze (funzionali) della Provincia e che la dipendenza dallo Stato, prevista dall'articolo 19, comma 10, dello Statuto, rivesta soltanto natura formale (Vidoni 2013: 169).

Ritorniamo adesso, dopo questo breve *excursus* sulle sorti, anche future, del personale docente delle scuole a carattere statale (che non comprende, giusto sottolinearlo, il personale docente del Conservatorio), nuovamente agli anni dopo la conclusione dell'epoca fascista. Possiamo allora notare, come "l'antagonista etnico tedesco", che Mascagni era riuscito ad estromettere del tutto dal Conservatorio, adesso ritornò, rivendicando una sempre più forte autonomia e, all'interno del Conservatorio, una propria sezione tedesca.

Mascagni erkannte die Bedrohung und setzte sich aus der Position seines gefestigten Nationalbewusstseins zur Wehr. Zwischen Juni 1946 und Juli 1947 liefen bei der neuen Generaldirektion im Unterrichtsministerium aus seiner Feder zahlreiche Briefe ein, in denen er in allarmierender Weise vor allem auf die Gefahr eines deutschsprachigen lokalen Dilettantismus hinwies. Mascagni versuchte dabei immer wieder, die römischen Stellen darauf hinzuweisen, dass kein Bedarf an deutschen Lehrern bestehe, da an seinem Konservatorium bereits zahlreiche Professoren „perfekt Deutsch“ sprächen. [...] Mascagni legte um dieses italienische Konservatorium, in das sich am Beginn des Schuljahres 1946/47 nur 12 deutschsprachige Schüler gegenüber 192 italienischen einschrieben, den Schutzwall des italienischen Kunstmonopols und wurde, gegenüber den römischen Stellen, nicht müde, die Südtiroler, die um Einlass in das musikalische „Schloss“ anhielten, als Ziehharmonika und Zither spielende Dilettanten abzuqualifizieren (Stuppner 2009: 490-491).

Quando Mascagni morì poi improvvisamente il 14 febbraio 1948 (due settimane dopo l'approvazione dello Statuto di autonomia da parte dell'Assemblea costituente e quasi due

---

<sup>16</sup> In caso di trasferimento fuori Provincia cessa l'applicazione dei contratti provinciali, fermo restando quanto previsto da quelli nazionali; ciò va richiamato nei contratti nazionali (art. 12, c. 10, del DPR 89/1983 così come introdotto con D.lgs. 345/2003). Tutta questa potestà non si concretizza, commenta Vidoni (2013), in una mera attuazione di norme statali, ma nella potestà di emanare leggi provinciali "che possono modellare lo stato giuridico e il trattamento economico del personale insegnante per renderli compatibili con gli obiettivi posti dall'ordinamento scolastico provinciale e per la migliore utilizzazione complessiva del personale stesso, anche al fine di soddisfare le esigenze di continuità didattica nonché per una più efficace organizzazione della scuola (p. 156). È, inoltre, prevista la definizione di classi di concorso relative ad insegnamenti esistenti nel territorio nazionale, da adottarsi dalla Provincia d'intesa con il MIUR (art. 12, c. 13, del DPR 89/1983).

settimane prima della sua promulgazione) non era pertanto riuscito ad arrangiarsi con la nuova realtà e a trovare, in essa, un nuovo ruolo per il Conservatorio.<sup>17</sup>

Ad Mario Mascagni seguì Cesare Nordio (1891-1977), dal 1934 già direttore del Liceo musicale (poi Conservatorio) di Bologna, alla direzione del Conservatorio bolzanino. Anche Nordio però era ancora, nel ritratto disegnato da Stuppner (2009), fortemente radicato nello spirito dell'Italianità, che andava difesa contro il dilettantismo provinciale, ed era convinto che l'egemonia a Bolzano in campo musicale dovesse naturalmente spettare al Conservatorio statale di musica. Da quando il 3 maggio 1949 venne inaugurata la nuova sala concerti, il Conservatorio inizia anche a disporre di una adeguata vetrina per le proprie produzioni, saggi e attività didattiche e per ospitare il cartellone della Società dei Concerti e il concorso Busoni.

Als nach dem Tode Mario Mascagnis, im Februar 1948, Cesare Nordio in Bozen das Ruder in die Hand nahm, war die Zentralität des „Monteverdi Konservatorium“ in Sachen Musik unwiderrufliche Realität. Und Nordio verteidigte diese Hegemonie verbissen, sowohl als Wächter über den neuen Konzertsaal als auch an der Spitze des Konzertvereins („Società dei Concerti“), dessen Gewicht er durch die Gründung des Busoni-Wettbewerbes zu stärken gedachte (Stuppner 2009: 543-544).

Assimilando la Società dei Concerti di Bolzano al Conservatorio egli di fatto riuscì a costruirsi una sorta di monopolio musicale (cfr. Stuppner 2009: 518-521). Inoltre, Nordio, come prima di lui Mascagni, era convinto che l'alto livello richiesto a un Conservatorio non avrebbe potuto essere mantenuto se fosse diventato obbligatorio reclutare docenti di lingua tedesca provenienti esclusivamente dal territorio. In questo, forse, poteva anche avere ragione. Però invece di aprire un dibattito intorno alla questione, di come riuscire a conciliare il mantenimento dell'alta qualità artistica, richiesta al corpo docenti, con il diritto, degli allievi, all'insegnamento nella propria madrelingua, diritto sancito dall'art. 15 dello Statuto del 1948 (divenuto l'art. 19 del nuovo, "secondo" Statuto), il dibattito politico che di fatto si aprì negli anni Cinquanta ruotò quasi esclusivamente intorno a formalismi giuridici e cavilli burocratici riguardanti il rapporto docenti di madrelingua tedesca/allievi di madrelingua tedesca - docenti di madrelingua italiana/allievi di madrelingua italiana e intorno alla questione se e come venisse garantito agli allievi di madrelingua tedesca l'insegnamento nella loro madrelingua da parte di un corpo docenti quasi esclusivamente italiano.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Di diverso tenore è il ritratto di Mascagni tracciato da Claudio Gallico nella *Festschrift* per i primi 25 anni del "Monteverdi" (in Cambissa (Ed.) 1965: 11-14).

<sup>18</sup> Per colpa della rinumerazione degli articoli dello Statuto avvenuto nel passaggio dal primo al secondo Statuto, alla generazione più recente le allusioni all'ominoso art. 15 dello Statuto (del 1948) possono creare qualche difficoltà. Dopo essere stato modificato dall'art. 12 della Legge cost. 1/1971, l'art. 15 dello Statuto del 1948 è stato infatti rinumerato come art. 19 del Testo unico approvato con D.P.R. 670/1972. Comunque sia, l'art. 15, prima, e l'art. 19, poi, prevedono, tra l'altro, il diritto all'insegnamento nella propria madrelingua italiana o tedesca da parte di insegnanti la cui madrelingua sia altrettanto l'italiano o il tedesco. Vidoni (2013) presenta così la portata dell'art. 19: "L'art. 19, pietra angolare dell'intero ordinamento scolastico provinciale, reca disposizioni speciali di portata costituzionale che possono, in taluni casi,

An qualifizierte Musikprofessoren aus dem deutschsprachigen Ausland dachte damals offensichtlich niemand. [Die Frage war] nicht, welche gesetzlichen Maßnahmen denn getroffen werden könnten, um für einen angemessenen Unterricht in der Muttersprache angesehen Professoren aus dem deutschsprachigen Ausland heranzuziehen. Durch diese kulturell und juridisch nicht zu Ende gedachte Forderung nach Erfüllung des Artikels 15 des Autonomiestatutes am Konservatorium setzte sich die politische Südtiroler Führung freilich auch dem Verdacht aus, dass es ihr mehr um Stellengewinn für Südtiroler Musiker ging als um die Durchsetzung des Rechtes auf Gebrauch der Muttersprache. Dieser Verdacht wurde denn auch als Gegenargument der selbstbewusst auftretenden und den Status Quo verteidigenden Professorenschaft am Konservatorium benützt, um sich im Schatten der hell leuchtenden Sonne von Arturo Benedetti Michelangeli als künstlerisch unersetzlich darzustellen (Stuppner 2009: 522).

E anche se Nordio avesse voluto, non avrebbe comunque avuto gli strumenti per far valere ragioni artistiche contro ragioni burocratiche, dato che per le graduatorie continuarono a restare più importanti gli anni di servizio che non il peso musicale degli aspiranti, favorendo candidati che già potevano vantare anni di servizio prestati presso istituti italiani. A prescindere da tutto ciò, il Conservatorio di Bolzano negli anni Cinquanta assunse comunque una posizione di primo rango tra gli allora ancora solo dodici Conservatori italiani, sia per la fama dei docenti che vi insegnarono che per la fondazione del Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni, nato nel 1949 come parte di un festival di musica da camera voluto da Nordio per celebrare il venticinquesimo anniversario della morte di Ferruccio Busoni (1866-1924).

Per Bolzano però erano gli anni, già brevemente ricordati, di una sempre più fervente opposizione alla Stato Italiano e dell'aumento delle spinte autonomiste. Il 17 novembre 1957 venne pronunciato l'epocale "*Los von Trient*", il 1960 la questione Sudtirolese venne portata davanti alle Nazioni Unite e così iniziarono le lunghe sedute che portarono, nel 1969, alle 137 misure del "Pacchetto".

Quale misura n. 102 del "Pacchetto", da attuare tramite apposita norma di attuazione dello Statuto, veniva previsto l'insegnamento in lingua tedesca presso il Conservatorio di musica di Bolzano ad allievi del gruppo linguistico tedesco e l'integrazione delle materie insegnate con altre materie, corrispondenti alla tradizioni locali della popolazione tedesca. Però ancora nel 1990, in occasione della *Festschrift* per i cinquant'anni del "Monteverdi", l'allora Assessore all'Istruzione e alla Cultura in lingua italiana della Provincia autonoma di Bolzano, Remo Ferretti, rimarcò che "resta ancora da risolvere il problema relativo alla tutela del diritto dell'allievo a beneficiare di un insegnamento impartito nella propria madre lingua [...]. Dovranno [...] esser sciolti i nodi circa la possibilità di un'adeguata comunicazione tra docente e allievo appartenenti a gruppi linguistici

---

assumere anche valenza derogatoria rispetto all'ordinamento scolastico nazionale: le disposizioni statutarie sanciscono diritti individuali e dei gruppi linguistici, disciplinano struttura e contenuti dell'ordinamento scolastico, delineano l'organizzazione amministrativa delle scuole. In questo contesto va riaffermato l'assunto come l'articolo 19 detti norme finalizzate alla salvaguardia delle minoranze linguistiche, come previsto nell'Accordo De Gasperi-Gruber del 1946, e all'attuazione dei principi contenuti nella Costituzione quali quelli dell'articolo 6, in base al quale la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche" (pp. 135-136).

diversi e, allo tempo stesso, il mantenimento dei presupposti per aver comunque a disposizione un corpo insegnante altamente qualificato” (Remo Ferretti in: Stuppner (Ed.) 1990: 9-10).

Giusto però aggiungere anche il commento di Nunzio Montanari (1915-1993), professore di pianoforte al Monteverdi fin dal 1939/40 nonché membro, assieme gli altri due professori del Conservatorio” di Bolzano, Giannino Carpi al violino e Antonio Valisi (poi succeduto da Sante Amadori) al violoncello, del celeberrimo “Trio di Bolzano”, rese nel 1990 sempre in occasione della suddetta *Festschrift*:

Da quel «primo incontro» indimenticabile, avvenuto nel 1939, quando conobbi Mario Mascagni, il Maestro di tutti noi, si è fatta tanta musica nelle vecchie e nelle nuove aule del conservatorio [...]. E aggiungo subito: tante note musicali, senza discutere se... farle in ladino, in italiano o in tedesco! Per fortuna, perché già mi era capitata una «storia» quando, nel 1940, entrarono due militi fascisti nella mia aula a chiedere se era vero (e, nel caso, di darne spiegazione) che io insegnavo «certe Suites francesi ed altre inglesi», nonostante fosse severamente proibito usare prodotti stranieri! (Nunzio Montanari in: Stuppner (Ed.) 1990: 59.)

Montanari qui nel 1990 si riferisce, ormai ironicamente, ai tentativi di “autarchia musicale” promossi dal regime fascista. Nel 1941 venne infatti insediata, riporta Maione (2005), addirittura una commissione per l’autarchia musicale, presieduta da Ildebrando Pizzetti, che giunse alla conclusione che “[s]i sarebbero potuto utilizzare opere esclusivamente italiane per dodici delle diciannove scuole presenti in organico negli istituti. Diverso il discorso per alcune scuole, come pianoforte e violino, dove alcune opere erano «di reale valore artistico, appartenenti alla letteratura universale di quel dato strumento»” (p. 78), come, appunto, le opere di Bach.

Tornando alla Bolzano degli Cinquanta-Sessanta, la cultura per grandi linee era divisa etnicamente. Per quanto riguarda la musica classica, da un lato c’era il Conservatorio, che si rivolgeva prevalentemente a un pubblico italiano, e, dall’altro lato, il *Südtiroler Kulturinstitut*, fondato nel 1954, che invitò rinomate orchestre dall’Austria e dalla Germania, rivolgendosi però quasi esclusivamente ad un pubblico tedesco. Erano gli anni dell’Assessore Anton Zelger al quale viene attribuita la massima “*Je besser wir trennem, desto besser verstehen wir uns*”.

Nordio lasciò Bolzano nel 1962, raggiunta l’età pensionistica. Poco prima, all’inizio della stagione concertistica della Società dei Concerti 1960-1961, venne annunciato che i concerti cameristici organizzati dalla Società dei Concerti saranno affiancati in futuro anche da concerti sinfonici affidati all’appena fondata Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, la cui direzione artistica fu affidata ad Andrea Mascagni, figlio di Mario Mascagni. Con l’Orchestra Haydn si aggiunse un nuovo importantissimo elemento alla scena musicale bolzanina, un elemento non più sotto stretto controllo del direttore del Conservatorio (che rimase direttore artistico della Società dei Concerti), un elemento che creò notevole concorrenza alla stagione della Società dei Concerti la quale, con concerti solistici e di musica da camera, riuscì ad attrarre meno pubblico che la stagione di concerti sinfonici offerta dalla “Haydn” (cfr. Stuppner 2009: 620-622). Si trattò poi di un elemento che voleva essere un’istituzione musicale per entrambi i gruppi linguistici, anche se il gruppo linguistico tedesco rimase comunque per molti anni abbastanza distanziato, dato che si trattò



comunque di un'orchestra regionale che Bolzano si divideva con Trento e che era stata voluta dall'allora sindaco di Bolzano Giorgio Pasquali, assieme ad Andrea Mascagni, e il cui primo direttore fu il trentino Antonio Pedrotti (cfr. Stuppner 2009: 652-654).<sup>19</sup>

A Giorgio Cambissa (1921-1998) nel 1962 succedette Cesaro Nordio alla direzione del Conservatorio. I favolosi anni Cinquanta erano però ormai passati e lo Stato, per mano dell'Ispettorato all'Istruzione Artistica, limitò notevolmente l'autonomia artistica dei Conservatori, avvicinandoli per lo più alla scuola secondaria di secondo grado. Ciò sfociò in ampi dibattiti sulla riforma dei Conservatori e sul ruolo della didattica della musica, senza però comportare una vera riforma degli ormai più che cinquanta conservatori che da Roma continuarono ad essere amministrati per il tramite di norme risalenti all'epoca fascista. L'era di Cambissa cadde anche nell'epoca della riforma della scuola secondaria di primo grado, che con Legge del 31 dicembre 1962, n. 1859, *Istituzione e ordinamento della scuola media statale*, divenne d'obbligo. I Conservatori fino a quel momento erano una sorta di Scuola elitaria straordinaria, né Università, né Scuola secondaria. Adesso invece, ai sensi dell'art. 16 della predetta L. 1859/1962, dovettero affiancare alla formazione musicale specialistica la formazione generale prevista per tutte le scuole medie: iniziarono così, per i Conservatori, gli anni delle cosiddette Scuole medie annesse.<sup>20</sup> Maione (2005) commenta così la nascita delle Scuole medie annesse:

L'inserimento della scuola media nei Conservatori negli anni Sessanta evidenziò, con le numerosissime iscrizioni, la crescente domanda di istruzione musicale, ma non fu previsto un quadro organico che contemplasse un "prima" e un "dopo" i tre anni in questione. Nacquero solo in seguito, negli anni Settanta, i primi "licei musicali sperimentali", come fascia della scuola secondaria superiore all'interno di alcuni istituti, e con essi emerse il timore che tutta la specificità del Conservatorio fosse messa in discussione in un processo "secondarizzante", che assimilasse gli istituti musicali e le loro peculiarità a normali licei dotati di indirizzo musicale (p. 12).

---

<sup>19</sup> Stuppner 2009: 669 riporta un'altra massina attribuita all'Assessore Anton Zelger verso la metà degli anni Settanta, ovvero che l'Orchestra Haydn sarebbe un lusso:

Der Spruch Anton Zelters, des einflussreichsten deutschen Kulturreferenten der Südtiroler Landesregierung, dass für ihn das „Haydn-Orchester ein Luxus“ sei, stand am Ende der Ära Pedrotti immer noch im Raum. Er beinhaltete die Überzeugung, dass im Sinne der Zelger'schen Unterscheidung von Stadt- und Landkultur der vorwiegend bäuerlichen Südtiroler Bevölkerung Volkskultur besser anstand als klassische Orchestermusik. Der unausgesprochene Vorbehalt war aber auch, dass das Orchester fast ausschließlich italienische Musiker beschäftigte. Die italienische Leitung des Orchesters verstand das Problem und beschäftigte ab 1973 verstärkt Südtiroler Dirigenten, Othmar Trenner und Herbert Paulmichl, und konzentrierte sich in der Diskussion um die Nachfolge Pedrottis auf einen deutschen Dirigenten: Hermann Michael (Stuppner 2009: 669-670).

<sup>20</sup> Così recita il testo originaria dell'art. 16 della L. 1859/1962: "[3] I corsi secondari inferiori [...] dei conservatori di musica a datare dal 1 ottobre 1963 sono trasformati in scuole medie [...], con decreto del Ministro per la pubblica istruzione che ne integrerà i programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame in relazione alle esigenze degli insegnamenti specializzati. [4] Le scuole medie di cui al precedente comma dipendono dai direttori [... dei rispettivi] conservatori".

A Bolzano, una rispettiva sessione italiana venne istituita direttamente presso il Conservatorio, mentre una rispettiva sessione tedesca presso la Scuola media *von Aufschneider*. Erano anche gli anni del moltiplicarsi dei Conservatori e dell'aumento a dismisura, presso alcuni di questi, delle rispettive piante organiche, il che comportò un generale abbassamento del livello dei Conservatori, non però di quello di Bolzano, dove Cambissa mantenne più o meno stabile la pianta organica puntando più sulla qualità che sulla quantità degli iscritti.<sup>21</sup>

Nel 1972 entrò in vigore il "nuovo" Statuto di Autonomia che, rispetto alla versione del 1948, ampliò notevolmente le competenze della Provincia autonoma di Bolzano. Quale una delle sue successive norme di attuazione, il DPR 752/1976 introdusse nuove norme in materia di bilinguismo nonché la cosiddetta "proporzionale", ovvero la suddivisione e l'assegnazione dei posti disponibili nella pubblica amministrazione in base alla consistenza e all'appartenenza ai gruppi etnici.<sup>22</sup> Ciò rese (nuovamente) più difficile il rapporto tra il gruppo linguistico tedesco e quello italiano. Usando una locuzione di Vidoni (2013: 61) potremmo chiamare i primi vent'anni dopo l'approvazione del nuovo Statuto gli anni della "ricerca e della costruzione dell'identità" di ciascun gruppo linguistico, una ricerca più difficoltosa per il gruppo italiano, di fatto per lo più immigrato a Bolzano da molteplici altre province italiane e pertanto "senza un proprio dialetto, se non quello veneto, trentino, friulano dei padri e delle madri immigrati negli anni '30, senza abitudini alimentari, usi e costumi unitari, senza una propria cultura unificante in cui riconoscersi" (Vidoni 2013: 62).

La scuola tedesca salutò, a partire con il DPR 116/1973, le prime norme di attuazione nel settore scolastico come occasione per il consolidamento della propria identità culturale guardando, per la dimensione pedagogica, verso il mondo tedesco, e, per la dimensione amministrativa e ordinamentale, verso il Ministero della pubblica istruzione.<sup>23</sup> La scuola italiana invece continuava

---

<sup>21</sup> Cfr. il capitolo *Die Ära Giorgio Cambissa (1962-1980): der Gentleman und Demokrat*, sempre in Stuppner 2009: 527-533. Anche Spirito (2012: 12) si sofferma sulla L. 1859/1962 che ha sancito, da un lato, l'obbligatorietà dell'educazione musicale presso le scuole medie e, dall'altro, ha trasformato i corsi inferiori degli stessi Conservatori in scuole medie "annesse". I provvedimenti attuativi non sarebbero però mai entrati in merito agli aspetti didattici. Con il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, *Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti*, è poi stata permessa la nascita dei Licei musicali sperimentali all'interno di alcuni Conservatori quale fascia della scuola secondaria di secondo grado. Sono così stati istituiti, negli anni 1977-78, i Licei musicali sperimentali in seno ai Conservatori di Parma, Firenze, Venezia, Udine, Trento, Vicenza e Milano.

<sup>22</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, *Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego*.

<sup>23</sup> La Provincia autonoma di Bolzano possiede potestà legislativa primaria per quanto riguarda scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale, assistenza scolastica, diritto allo studio, edilizia scolastica. Possiede, invece, potestà legislativa concorrente o secondaria per quanto riguarda scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado, organi collegiali territoriali e di gestione, autonomia funzionale degli istituti scolastici. La prima norma di attuazione in tal senso è il DPR 20 gennaio 1973, n. 116, *Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia*

a guardare quasi esclusivamente al Ministero della pubblica istruzione oscillando tra "l'indifferenza e l'ostilità nei rapporti con i responsabili della neo costituita Ripartizione provinciale alla scuola e alla cultura italiana" (Vidoni 2013: 65). Il Conservatorio, un po' per storia, un po' per scelta e in mancanza di specifiche norme di attuazione, guardò anch'esso quasi esclusivamente al Ministero romano.

Quando nel 1980 Cambissa lasciò Bolzano per diventare direttore del Conservatorio di Roma, il ministro nominò, per l'anno scolastico 1980-81, Johanna Blum (1920-2005) quale primo direttore tedesco del Conservatorio di Bolzano. Già però nel 1981 alla Blum succedette Hubert Stuppner, vincitore del concorso pubblico, questa volta indetto dal Ministero ai fini dell'individuazione del direttore.

Der Wechsel von einer jahrzehntelangen italienischen Führung im Konservatorium zu deutschsprachigen Südtiroler Direktoren war ein historischer Tabubruch und hatte nachhaltige Folgen für das Verhältnis der Volksgruppen in der Musikszene. Der Erosionsprozess der musikalischen Hegemonie des Konservatoriums hatte eigentlich schon mit dem Ende der Direktion Nordio eingesetzt, als Andera Mascagni, zugleich Oppositioneller und Gründernatur, 1960 das monokratische System des bis dato unumschränkten Konservatoriumsdirektor durch die Gründung des Haydn-Orchesters in Frage stellte (Stuppner 2009: 632).<sup>24</sup>

Dal 1982 al 1994 il numero degli allievi aumenta da 319 a 356 e quello dei professori da 58 a 74, tra cui anche molti nuovi professori di lingua tedesca. Anche se Assessori provinciali come Alfons Benedikter e Anton Zelger continuarono a chiedere, ai fini della salvaguardia del diritto degli allievi all'insegnamento nella loro madrelingua, la divisione del Conservatorio in due sezioni distinte, una tedesca e una italiana, con Stuppner direttore questa polemica, almeno inizialmente,

---

*di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano*, poi confluito nel DPR 10 febbraio 1983, n. 89, *Approvazione del testo unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano*. Con il D.lgs. 24 luglio 1996, n. 434, e il D.lgs. 19 novembre 2003, n. 349, recanti entrambi modifiche ed integrazioni al predetto DPR 89/1983, ha assunto ulteriore maggiore rilievo la potestà legislativa/amministrativa delegata/attribuita alla Provincia, comprendente adesso anche provvedimenti in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante. "L'ampliamento delle competenze attribuite alla Provincia in campo scolastico [...], in quanto frutto di accordi verticistici, fu salutato con scetticismo soprattutto dalla scuola in lingua italiana, in quanto timorosa delle potenziali invadenze delle politica provinciale sullo stato giuridico del personale insegnante e del correlato condizionamento all'esercizio di diritti, primo fra tutti quello della libertà di insegnamento" (Vidoni 2013: 70).

<sup>24</sup> Queste righe potrebbero apparire involutamente ironiche, considerando che chi le ha scritte - Hubert Stuppner - è stato per alcuni anni contemporaneamente Fondatore e Direttore artistico del Festival di Musica Contemporanea (dal 1975 ad oggi), Direttore del Conservatorio (dal 1981 al 1996), Direttore artistico della Società dei Concerti (dal 1981 al 1995), Direttore artistico del Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni (dal 1982 al 1996) e Direttore artistico dell'Orchestra Haydn (dal 1990 al 2002). Con una modifica statutaria, voluta da alcuni professori del Conservatorio stesso, la Società dei Concerti il 28 giugno 1994 sciolse il legame della direzione artistica della Società dei Concerti alla direzione del Conservatorio, un legame durato cinquant'anni. Così a Stuppner nel 1995 seguì Josef Lanz alla direzione artistica della Società dei Concerti, un ruolo che Lanz ricopre tutt'oggi. Poco dopo iniziò anche il distacco del Concorso Busoni dal Conservatorio, un distacco, stando a Stuppner (2009: 640), voluto dagli stessi professori del Conservatorio che vollero anche il distacco del Conservatorio dalla Società dei Concerti: Veà Carpi e Andrea Bonatta.

si placò. A partire dalla metà degli anni Ottanta però la polemica "linguistico-etnica" presso il Conservatorio, chiamiamola così, si accentuò nuovamente. Al comma 2 dell'art. 12 nel testo originale del DPR 89/1983 *Norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano* si legge infatti quanto segue:

Per l'accesso ai ruoli del personale [...] docente delle scuole di istruzione elementare e secondaria in lingua italiana e di quelle in lingua tedesca [...], è richiesta [...] l'appartenenza al corrispondente gruppo linguistico.<sup>25</sup>

Di per sé questa previsione era già contenuta, sempre al comma 2 dell'art. 12, dell'originario DPR 116/1973 che a sua volta di per sé non fece altro che, appunto, dare attuazione a quanto già previsto all'art. 15 dello Statuto del 1948, ovvero al diritto all'insegnamento nella propria madrelingua da parte di docenti che siano della stessa madrelingua. Però a seguito del DPR 89/1983, nel 1984 venne emanata un'ordinanza ministeriale, poi ritirata già nel 1985, che prevedeva, per il Conservatorio di Bolzano, una cinquantina di "cattedre in lingua italiana", alle quali potevano accedere docenti di madrelingua italiana senza concorrenza da parte di docenti di madrelingua tedeschi, e 18 "cattedre in lingua tedesca", alle quali invece potevano accedere solo docenti di madrelingua tedesca senza concorrenza da parte di docenti di madrelingua italiana.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Nella versione vigente si legge che "è richiesto [...] quanto previsto dal primo comma dell'art. 19 dello statuto", ovvero che: "l'insegnamento [...] è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna" (DPR 670/1972, art. 19).

<sup>26</sup> Cfr. Stuppner 2009: 537. Interessante in questo contesto è anche il contenuto di una lettera del Capo dell'Ispezzione Mistretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali del 19 luglio 1986, prot. n. 13066, riportata in Stuppner (2009), e dalla quale si evince come mai la questione linguistica esplose di per sé così tardi, essendo contenuta *in nuce* già nello Statuto del 1948 e, più esplicitamente, nel DPR 116/1973:

Nei primi anni successivi all'entrata in vigore del DPR 20 gennaio 1973, n. 116, [...] questo Ministero, per ciò che concerne il Conservatorio di Musica di Bolzano, procedette alla formazione delle cattedre senza alcuna caratterizzazione linguistica (...), in quanto il decreto citato non conteneva disposizioni in tal senso. Dal 1977 al 1981, tuttavia, pervennero richieste perché alcune cattedre venissero definite linguisticamente, per essere riservate a cittadini che avevano dichiarata la loro appartenenza al gruppo etnico tedesco. E questo Ministero medesimo, mancando indicazioni giuridiche contrarie, aderì alle richieste (...). [...] Il Consiglio di Stato [...] confermò [poi in un parere successivo al 1984] la necessità della caratterizzazione delle cattedre secondo l'appartenenza all'una o all'altra lingua (cfr. Stuppner 2009, nota 23 a p. 801).

In questa lettera, come in gran parte della rispettiva normativa, si può notare un uso indiscriminato di "appartenenza al gruppo etnico/linguistico tedesco" e di "madrelingua". Però in entrambi i casi sono le cosiddette "dichiarazioni ad hoc", tali che anche chi, di fatto, non sia di madrelingua tedesca possa dichiararsi, *de jure*, di "madrelingua tedesca" oppure consegnare una dichiarazione di aggregazione/di appartenenza ad uno dei due gruppi linguistici che può anche, nell'arco degli anni, cambiare. Ciò ha comportato e tutt'oggi comporta che alcuni docenti dichiarati di "madrelingua tedesca" siano, di fatto, di madrelingua italiana. L'unica contromisura potrebbe essere una seria verifica, che può essere solo su iniziativa del direttore dell'istituto, della capacità del docente di tenere le lezioni nella madrelingua degli studenti come se fosse anche lui veramente di questa madrelingua. In caso positivo, nulla dovrebbe vietare che persone

Ciò mise nuovamente in discussione l'unità dell'istituto in un'epoca (fine anni '80) in cui, anche "per colpa" della dichiarazione di appartenenza ai gruppi linguistici, della proporzionale e dell'obbligo di bilinguismo, aumentò il cosiddetto "disagio" della popolazione italiana in Alto Adige. Anche se l'ordinanza del 1984 non trovò immediata applicazione e anche se pure la Giunta Provinciale si era detta di per sé d'accordo con la semplice soluzione che avrebbe previsto l'insegnamento delle materie generali nella madrelingua degli alunni da parte di docenti che siano della stessa madrelingua e l'insegnamento delle materie specialistiche anche da parte di docenti di madrelingua diversa, a condizione che conoscano la lingua dell'allievo, il dibattito continuò fino all'emanazione del D.lgs. 16 marzo 1992, n. 265 *Norme di attuazione in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel Conservatorio di musica di Bolzano*.<sup>27</sup>

La direzione di Stuppner terminò nel 1996 con acque interne al Conservatorio molto agitate. Alle polemiche linguistico-etniche si erano infatti aggiunte anche polemiche riguardanti l'attribuzione delle competenze tra Stato e Provincia in tema di determinazione del calendario scolastico del Conservatorio (negli anni 1989-1991)<sup>28</sup> e polemiche inerenti la legittimità della convocazione

---

perfettamente bilingui insegnino in una lingua diversa dallo loro "vera" madrelingua. D'altronde cosa potrebbe definire "essere di madrelingua X" se non "padroneggiare X in un certo modo"?

Partendo da un riflessione, in generale, di quanto profondamente sia cambiata la realtà sociale dal 1972 ad oggi, con sempre più alunni di lingua straniera, da un lato, e con sempre più alunni di coppie mistilingui e pertanto di "doppia madrelingua", dall'altro, anche Vidoni (2013) si sofferma sul concetto di "madrelingua":

Il concetto di madre lingua va tenuto distinto da quello di gruppo linguistico. L'appartenenza all'una o all'altra è soggetta ad una specifica dichiarazione. Sotto il profilo giuridico, la dichiarazione di madre lingua è una dichiarazione di 'scienza', rilasciata dall'interessato sotto la propria responsabilità, in quanto unico che sia in grado di sapere e di conoscere quale sia effettivamente la propria lingua madre; la dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico è, viceversa, di 'volontà', per sua natura dato sensibile, anonimo e passibile di modificazioni per motivazioni afferenti all'esclusiva volontà dell'interessato (pp. 137-138).

Sul concetto di "madre lingua" in giurisprudenza costituzionale ed amministrativa si veda, per esempio, l'ordinanza della Corte costituzionale N. 159 del 5-9 maggio 2003, la sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano N. 315/99 del 14 luglio 1999 e la sentenza dello stesso TRGA-Bolzano N. 200/2014 del 25 giugno 2014 nonché la rispettiva ordinanza N. 5296/2014 del Consiglio di Stato del 18 novembre 2014. In merito al requisito che la madre lingua dei docenti dovrebbe essere conforme alla lingua d'insegnamento, Vidoni (2013) osserva poi "come la pubblica amministrazione non possa indurre il cittadino a dichiarare il falso: non può, in altri termini, costringere un docente straniero a dichiararsi italiano o tedesco [...], costringere un docente plurilingue o mistilingue a scegliere una sola volta nella carriera la propria madre lingua italiana o tedesca, rinunciando non solo a prospettive di potenziale sviluppo di carriera, ma anche a profili della propria identità culturale. [...] Per i docenti, l'unico criterio di selezione dovrebbe essere quello della competenza, vale a dire l'effettiva dimostrata capacità di svolgere l'attività didattica e di relazione nella lingua d'insegnamento" (p. 138).

<sup>27</sup> Cfr. la citazione riportata in Stuppner 2009: 537-538.

<sup>28</sup> Cfr. la Sentenza 232/1991 della Corte Costituzionale (Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti) del 22-30 maggio 1991, pubblicata in G. U. il 5 giugno 1991, in cui la Corte Costituzionale dichiara "che non spetta allo Stato, se non previa intesa con la Provincia di Bolzano, fissare il calendario scolastico per il Conservatorio di musica "C. Monteverdi" in Bolzano, e in conseguenza annulla il decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 settembre 1990, nella parte in cui si applica

degli scrutini della scuola media annessa (nel 1994), sfociate in un palese voto di sfiducia contro il direttore da parte del collegio docenti. In un certo senso tutte queste polemiche possono essere viste come rispecchiare, mezzo secolo dopo, le paure di Mascagni di fronte ad un aumento dell'influenza provinciale sul Conservatorio statale. Se per Mascagni e ancora negli anni '80 si trattò di "coniugare il diritto all'insegnamento nella lingua materna con le esigenze di unità e unitarietà dell'istituto" (Bonell & Winkler 2010: 206) e con il fine di potersi avvalere di docenti strumentali di primo piano artistico, a metà degli anni '90 si trattò di arginare, ancora una volta, la "provincializzazione" dell'istituto, avvenuta, a seconda dell'analisi di Stuppner e a giudizio di alcuni docenti, per colpa della scuola media annessa al Conservatorio. Sarebbe infatti stata la presenza di una scuola media in seno Conservatorio ad aver "secondarizzato" l'istituto, permettendo all'amministrazione provinciale di rivendicare le sue competenze in materia di calendario scolastico e di insistere sull'insegnamento nella madrelingua degli allievi. La graduale soppressione della scuola media annessa al Conservatorio di Bolzano a decorrere dall'anno scolastico 1996/97, disposta con Decreto del Presidente della Giunta della Provincia autonomia di Bolzano 21 agosto 1996, n. 27/17.1, venne pertanto accolta, dal corpo docenti, con favore. Giusto in tempo per la riforma del 1999, da lì a poco la scuola media annessa al Conservatorio di Bolzano poteva dirsi cosa del passato. Infatti, un Istituto di alta formazione musicale di rango universitario con annessa una Scuola secondaria di primo grado avrebbe potuto apparire esser un costruito alquanto ibrido.

Nonostante tutte le polemiche interne, il Conservatorio rimase anche tutti questi anni '80 e '90 una ottima fucina di buoni talenti e continuò a tenere alta la sua reputazione (cfr. Stuppner 2009: 540-542). Gli anni '80 furono anche gli anni in cui si consolidò l'attività dell'Orchestra Haydn e in cui Bolzano divenne una delle tappe stabili delle grandi orchestre giovanili europee (*European Union Youth Orchestra* e *Gustav Mahler Jugendorchester*), capaci di eseguire anche opere sinfoniche per grandissimo organico e che fecero nascere, nei Bolzanini, l'interesse per la musica sinfonica di grandi dimensioni. Grazie alla *Bolzano Estate*, prima, e il *Bolzano Festival Bozen*, poi, concerti di queste orchestre sono diventate ormai parte stabile dell'offerta musicale estiva della città di Bolzano.

Dopo la breve direzione affidata a Vito Maria Brunetti (1996-1997) nel 1997 Vea Carpi venne eletta dal corpo docenti - la carica ormai era diventata elettiva - direttore del Conservatorio.<sup>29</sup>

---

al Conservatorio di musica "C. Monteverdi" in Bolzano". Con il D.lgs. 265/1992 venne però poi stabilito, all'art. 6, quanto segue: "Ferme restando le date di inizio e di termine dell'anno scolastico quali stabilite per tutti i conservatori di musica ai fini dei provvedimenti di stato giuridico del personale direttivo e docente, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce il calendario scolastico per il conservatorio di musica di Bolzano, previa intesa con il presidente della provincia autonoma. Se l'intesa non è raggiunta, il predetto calendario è stabilito dal Governo della Repubblica".

<sup>29</sup> Con l'inizio della direzione Carpi termina la trattazione del Conservatorio all'interno di Stuppner 2009 che copre, su 800 pagine, infatti "solo" i duecento anni della musica a Bolzano dal 1800 al 2000.

Spettò a Veà Carpi (rimasta alla direzione fino al 2008) e poi a Felix Resch (direttore per due mandati consecutivi durati dal 2008 al 2014; i mandati nel frattempo erano divenuti triennali e rinnovabili consecutivamente per al massimo una volta) a traghettare il Conservatorio attraverso la riforma sancita dalla Legge n. 508 del 1999. Dal 1 novembre 2014 esercita il mandato di direttore del Conservatorio di Bolzano il professore di composizione Heinrich Unterhofer. Il suo mandato triennale terminerà il 31 ottobre 2017, potrebbe però, in caso di sua ricandidatura e rielezione, essere rinnovato per un ulteriore mandato fino al 31 ottobre 2020.

## 1.2. CENNI STORICI SUI CONSERVATORI DI MUSICA IN ITALIA

Come ricorda Nausicaa Spirito (2012), è fino all'inizio del Seicento che si possono tracciare in dietro le origini dei Conservatori di musica italiani.<sup>30</sup> Trattasi però all'epoca di istituti di assistenza agli "orfanelli, trovatelli e poveri in genere", nei quali veniva anche impartita l'istruzione musicale "divenuta sempre più redditizia in quanto funzionale a soddisfare la grande committenza di esecuzioni corali e vocali al fine di animare i momenti dell'anno liturgico, ma anche le feste di Corte e nelle case nobiliari. [...] Fu solo nel primo decennio dell'Ottocento che in Italia si cominciarono a strutturare [...] istituti musicali di nuovo tipo [... il cui scopo] era la riorganizzazione dell'istruzione musicale su base nazionale con funzione professionalizzante, in una prospettiva pubblica e laica" (Spirito 2012: 1-2). Nascono così, dopo l'unificazione politica italiana, i Conservatori di Milano, di Napoli, di Palermo, di Parma, di Firenze e di Roma.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Maione (2005) ricorda che, "nonostante l'origine italiana, la denominazione «Conservatorio», come moderna istituzione di formazione musicale, è legata al tipo di istituto nato a Parigi nel 1795, il *Conservatoire National de Musique et de Déclamation*", il cui scopo fu "una riorganizzazione laica e pubblica dell'istruzione musicale su base nazionale con funzione professionalizzante" (pp. 1-2). Alla luce della valenza laica e anticlericale che ispirò poi anche in Italia all'inizio dell'Ottocento la fondazione di nuove istituzioni di formazione musicale, vale la pena ricordare la stessa vocazione laica, liberale e anticlericale che ispirò anche i *Bürger* fondatori, nel 1855, del *Musikverein* bolzanino, con il fine comune di sottrarre il monopolio musicale al mondo della chiesa.

Per un approfondimento delle origini storiche dei Conservatori italiani si rimanda ai rispettivi primi capitoli di Maione (2005) e di Spirito (2012) e alle letterature secondaria ivi riportata. Per quanto riguarda l'istituto bolzanino abbiamo già avuto modo di vedere come esso può tracciare le sue origini in dietro alle attività didattiche del privato *Musikverein*, la cui "scuola di musica" non ottenne però mai il riconoscimento pubblico di una "municipalizzazione". Fu solo dopo l'annessione del territorio di Bolzano allo Stato Italiano (nel 1920) che la scuola di musica del *Musikverein* venne trasformata in "Scuola Musicale Municipale" (nel 1926) e poi in "Liceo Musicale" (dall'anno scolastico 1927/28) che a suo volta ottenne il pareggiamento ai Regi Conservatori nel 1932 e, infine, la trasformazione in Regio Conservatorio nel 1939-40.

<sup>31</sup> Furono poi sempre solo questi gli unici sei Conservatori ai quali ancora il Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, *Ordinamento dell'istruzione artistica*, più di un secolo più tardi, riconobbe sovvenzioni statali nell'ambito della formazione artistica (cfr. Maione 2005: xii, nota 2). Giusto precisare, come fa Maione (2005), che "il primo istituto pubblico italiano non fu uno dei sei Conservatori citati, ma il Liceo Filarmonico di Bologna, istituito nel 1804, anche qui in clima napoleonico" (p. 5). L'istituto bolognese dovette però aspettare il 1942 per ottenere la "regificazione".

Mentre ancora nel 1923 gli istituti statizzati si limitano a sei, dagli ultimi anni del regime fascista il numero dei Conservatori aumenta: "nel 1942 erano diventati dodici con la statizzazione degli istituti pareggiati [...] delle città di Torino (1935), Cagliari (1939), Bolzano, Pesaro e Venezia (1940) e Bologna (1942). Nel secondo dopoguerra la crescita è continuata fino agli anni recenti fino ad arrivare [...] a una sessantina di istituti. A questi va ancora aggiunta una ventina di istituti musicali pareggiati sovvenzionati dagli enti locali, con gli stessi programmi di studio dei Conservatori e la medesima validità del titolo di studio rilasciato" (Maione 2005: 5). Oggigiorno dal sito del MIUR risultano 59 Conservatori di musica e 18 Istituti musicali pareggiati, per un totale di 77 "Istituti superiori di studi musicali" ai sensi della L. 508/1999. A questi si possono aggiungere altre 4 "Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (art.11 DPR 8.7.2005, n.212)" attive nel settore della musica nonché la prestigiosissima Accademia Nazionale di Santa Cecilia che già dal 1939 offre corsi di alto perfezionamento musicale. In tutto ci sono allora 81 enti che in Italia si



Nel 1808 il Conservatorio di Milano, istituito nel 1807 come Convitto napoleonico, emanò il *Primo regolamento degli studi pel Conservatorio* al quale fece seguito, nel 1862, un secondo regolamento. Il Conservatorio di Milano fu anche "il primo istituto statizzato del Regno d'Italia nel 1861" (Maione 2005: 3).

L'istituto di Milano emanò il "Primo regolamento degli studi pel Conservatorio" (1808), in cui diede origine a un indirizzo pratico, tecnico professionale degli studi musicali, ispirandosi direttamente all'ordinamento degli studi del "Conservatoire" parigino: questo indirizzo venne confermato da un secondo regolamento, nel 1862, che presentò un ordinamento articolato in: istruzione artistica primaria, ove erano impartite nozioni elementari di musica, letteratura musicale e istruzione letteraria primaria, nozioni intorno ai diritti e doveri dei cittadini; istruzione superiore, in cui avveniva il proseguimento dei corsi principali, e delle materie letterarie. Era previsto, inoltre, che ogni anno gli allievi dovessero sostenere un esame per ciascuna delle materie frequentate; la durata dei corsi variava da un minimo di sette anni (canto) a un massimo di dieci (composizione); tale impostazione, dopo la proclamazione del Regno d'Italia nel 1861, divenne l'impianto di riferimento per tutti gli altri istituti musicali italiani (Spirito 2012: 3).

Preme però aggiungere, anche alla luce di ciò che si dirà in seguito sulla dicotomia tra formazione tecnico-artistica e formazione culturale generale, il seguente commento di Maione (2005), quando questo rimarca che l'ordinamento milanese avrebbe sì ripreso quello parigino, "tralasciando però una parte più specificamente culturale a conclusione del processo di formazione, consistente nell'analisi dei rapporti tra musica e scienze fisiche, matematica, filosofia e letteratura; si diede così origine a un indirizzo fondamentalmente pratico, tecnico-professionale degli studi musicali, destinato a prevalere negli sviluppi futuri delle istituzioni" (p. 6).

Seguono, nel 1864, un primo congresso musicale italiano che si tenne a Napoli e, nel 1871, la convocazione di una prima commissione ministeriale del settore presieduta da Giuseppe Verdi.<sup>32</sup>

### **1.2.1. Dai primi regolamenti didattici del 1899 (R.D. 108/1899) alla prima "riforma" del 1930 (R.D. 1945/1930)**

Nel 1899 vennero poi definiti e approvati, con il Regio Decreto 2 marzo 1899, n. 108, *Programmi per gli esami di licenza e di magistero nei conservatori ed istituti musicali*, i primi ordinamenti didattici a livello nazionale, relativi alle seguenti scuole:

- |                 |                |                 |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 1. Composizione | 5. Arpa        | 9. Contrabbasso |
| 2. Canto        | 6. Violino     | 10. Flauto      |
| 3. Organo       | 7. Viola       | 11. Oboe        |
| 4. Pianoforte   | 8. Violoncello | 12. Clarinetto  |

---

occupano dell'alta formazione musicale. Giusto allora sottolineare che il Conservatorio di Bolzano fece già parte della prima dozzina.

<sup>32</sup> Cfr. Spirito (2012: 3-4) e Maione (2005: 6-7). Sempre in tema di formazione prevalentemente tecnica si può ricordare che a questo primo Congresso musicale italiano tenuto a Napoli nel 1864 si decise di affidare le materie letterarie a strutture esterne ai Conservatori.

13. Fagotto  
14. Corno

15. Tromba  
16. Trombone

17. Istrumentazione per  
banda.

Di fatto si trattò però solo di una lista dei vari programmi d'esame e non di veri e propri programmi didattici e pertanto i programmi interni erano completamente lasciati alla discrezionalità del singolo conservatorio e ne conseguiva un grado complessivo di preparazione degli studenti del tutto disomogeneo. Segue poi, nel 1908, centenario della fondazione del Conservatorio di Milano, un importante congresso musicale in cui già si chiese "ai convenuti di scegliere tra istituti eclettici o specializzati, uniformati o rispettosi delle proprie tradizioni, convitto o liceo, diplomi di licenza o magistero, e soprattutto tra Conservatorio unico o con più gradi e un livello universitario" (Maione 2005: 8). Nel 1912, la Legge 6 luglio 1912, n. 734, *Approvazione dei ruoli organici degli Istituti di belle arti e di musica*, elenca, all'art. 1, quali enti che oggi giorno passerebbero sotto il nome di "Istituti superiori di studi musicali", sempre i soli sei istituti già menzionati, ovvero i Conservatori di musica di Milano, Napoli, Palermo e Parma, l'Istituto musicale di Firenze e il Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma. Per il resto, la L. 734/1912 si limita a disporre "solo in riferimento al profilo della regolamentazione del rapporto d'impiego del personale dipendente, tralasciando invece quello strutturale, didattico e organizzativo" (Spirito 2012: 5).

Per trovare norme specifiche per i Conservatori di musica bisogna aspettare, dopo gli ordinamenti didattici del 1899, il Decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918 n. 1852, *Regolamento generale sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica*. I Conservatori vi appaiono come enti privi di autonomia, presieduti da un direttore considerato come un organo periferico del Ministero della pubblica istruzione, affiancato da un Collegio dei professori e da un Consiglio dell'istituto. Quali "corsi principali" impartiti presso i Conservatori di musica, l'art. 187 di questo D.lgt. 1852/1918 elenca i seguenti quattordici, suddivisi in "grado normale" e "grado superiore":

Corsi principali (art. 187)	Durata dell'intero corso	Durata del grado normale (art. 188)	Durata del grado superiore (art. 188)	Età minima / massima per essere ammessi (art. 204)
1. Composizione	9 anni	6 anni	3 anni	8 / 15
2. Canto	4 anni	3 anni	1 anno	16 / 21 (donne) 18 / 23 (uomini)
3. Organo	9 anni	7 anni	2 anni	8 / 12
4. Pianoforte	9 anni	7 anni	2 anni	8 / 12
5. Arpa	9 anni	7 anni	2 anni	8 / 12
6. Violino e Viola	9 anni	7 anni	2 anni	8 / 11
7. Violoncello	9 anni	7 anni	2 anni	8 / 12
8. Contrabbasso	7 anni	5 anni	2 anni	8 / 16
9. Flauto	6 anni	5 anni	1 anno	8 / 15
10. Oboe	6 anni	5 anni	1 anno	8 / 15
11. Clarinetto	6 anni	5 anni	1 anno	8 / 15
12. Fagotto	6 anni	5 anni	1 anno	8 / 15

13. Corno	6 anni	5 anni	1 anno	8 / 16
14. Tromba e Trombone	5 anni	4 anni	1 anno	8 / 16

Prima di essere ammessi ai corsi "principali" bisognava però di per sé aver frequentato e superato l'esame di primo anno del "corso fondamentale" (art. 213) in cui veniva impartito "l'insegnamento completo della teoria della musica, del solfeggio e della dettatura musicale" (art. 186). A ciò va poi aggiunto, prima dell'ammissione definitiva, anche un "periodo di esperimento" che "non può essere inferiore a due mesi né superiore a due anni" (art. 205). Per essere ammessi al corso fondamentale bisognava passare un esame di ammissione in cui si doveva dare "prova di attitudine alla musica" (art. 211). Per essere poi ammessi ad uno dei corsi principali, i candidati dovevano dimostrare "l'attitudine al ramo speciale cui vogliono dedicarsi" (art. 213). Nel corso degli studi bisognava sostenere un esame di promozione alla fine di ciascun anno scolastico ed era possibile, in caso di non superamento dell'esame di promozione, ripetere al massimo un solo anno del corso "normale" (artt. 217-218). Al termine del "grado normale" e del "grado superiore" si svolgevano esami di licenza e di diploma. Oltre alla frequenza del corso fondamentale e del corso principale, gli alunni dovevano anche frequentare, in base al corso principale seguito, corsi complementari obbligatori e facoltativi (art. 190) come pianoforte complementare, armonia, arte scenica, lingua italiana, storia e geografia, storia della musica, letteratura poetica e drammatica, letteratura italiana. Sono, infine, anche previsti "esercitazioni e saggi" di quartetto, di musica d'insieme con pianoforte, di musica d'insieme per strumenti a fiato, di orchestra, di coro (art. 234).

Il Regio Decreto 13 dicembre 1923, n. 3123, *Ordinamento dell'istruzione artistica*, al di là di esplicitare, all'art. 34, che i "regi conservatori di musica di Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Parma e Roma hanno per fine l'educazione musicale", introduce solo qualche novità nell'ambito dell'organizzazione dei Conservatori.

Al primo completo ordinamento statale del 1918 seguirono un lungo decennio di proposte di riforma e un ampio dibattito sugli studi musicali in Italia, culminati poi nella riforma dei programmi di studio sancita, nel 1930, con il Regio Decreto 11 dicembre 1930 n. 1945, *Norme per l'ordinamento dell'istruzione musicale ed approvazione dei nuovi programmi d'esame*. Alle iniziative per aggiornare i programmi di studio promosse dalla Direzione Generale per le Antichità e le Belle Arti del Ministero si affiancò un ampio dibattito pubblico, portato avanti da autorevoli riviste musicali dell'epoca e tramite alcuni importanti congressi musicali. Maione (2005: 22) fa risalire l'origine di questo dibattito alle reazioni suscitate dall'articolo *Conservatorio o Università musicale?* pubblicato da Giacomo Orefice, docente di composizione presso il Conservatorio di Milano, sul numero di luglio-dicembre 1918 dell'autorevole *Rivista musicale italiana* e in cui Orefice propose di trasformare i Conservatori in Università della musica dedicate allo studio della musica in quanto tale e non più allo studio di abilità tecniche-strumentali che servirebbero solo a chi intende fare della musica una professione.

La proposta di Orefice [...] costituiva un radicale ribaltamento delle regole che avevano prodotto l'istituzione-Conservatorio: non più scuola d'eccellenza, delle grandi tradizioni didattiche ottocentesche finalizzate al virtuosismo di una classe ben delimitata (o ai suoi valori fondanti per i meno dotati), comunque di "addetti ai lavori"; la sua era una richiesta - in questo estremamente moderna - di ridefinire il ruolo della musica nella mappa del sapere intellettuale, ponendola nell'ambito di una istruzione universitaria che favorisse il formarsi di una coscienza storico-estetica per il più largo numero di fruitori possibili (Maione 2005: 24).

Questa proposta trovò però la netta opposizione dei Conservatori stessi, *in primis* nella persona di Ildebrando Pizzetti, già direttore del Conservatorio di Firenze e poi, su nomina diretta da parte del Ministro Gentile, direttore del Conservatorio di Milano, importante interlocutore del Ministero della Pubblica Istruzione e persona di grande influenza per quanto riguarda le successive politiche della formazione musicale in Italia. Pizzetti si oppose veementemente all'idea di trasformare i Conservatori da "scuole formative" in "scuole di cultura musicale". Lo fece pubblicamente con una relazione letta in occasione del Primo Congresso Italiano di Musica di Torino nel 1921 e in cui evidenziava "tutti i pregi degli istituti governativi in merito all'impostazione formativa, liquidando genericamente le «pretese scuole di cultura musicale» di cui si faceva promotore Orefice" (Maione 2005: 25). Per Pizzetti i Conservatori dovrebbero, al contrario, diventare ancora più selettivi nella scelta degli studenti, ampliare i programmi dei corsi e quelli d'esame e dare, comunque, più importanza alla cultura generale degli studenti. Lo stesso Direttore generale per le Antichità e le Belle Arti, Arduino Colasanti, nel 1922 raccomandò, come riporta Maione (2005) di limitare la proliferazioni di cattedre aggiunte "per non trasformare i Conservatori da istituti di eccezione in scuole professionali" (p. 37).

C'è allora chi i Conservatori li volle come scuole *d'élite* di alta formazione, chi come scuole tecnico-professionali che preparano alla professione del musicista e chi come Università della musica, divulgatrici di una generale cultura musicale, tanto che nel 1925, anno del *Manifesto degli intellettuali fascisti*, il Ministro Fedele convocò gli "studi generali" del settore della formazione musicale ai fini di procedere ad una revisione dei programmi di studio risalenti al R.D. 108/1899.<sup>33</sup>

Altri musicisti avanzarono altre proposte, tra cui, in vista della riforma sancita quasi un secolo più tardi dalle Legge 508/1999, ci piace ancora menzionare quella di Luigi Forino, che lamentò una certa inutilità dei cosiddetti corsi complementari: sarebbero troppo elementari per essere di utilità artistica, ma comunque sufficientemente difficili per sottrarre tempo prezioso allo studio dello

---

<sup>33</sup> Cfr. Maione 2005: 37-39. Tra le proposte poi pervenute ci piace ricordare quella, fuori coro, dell'allora Direttore del Conservatorio di Parma, Guglielmo Zuelli, che non richiese programmi di studio più impegnativi, bensì piuttosto e con pieno fervore futurista chiese una loro semplificazione, affinché sia accelerata la realizzazione degli studenti e dell'intera nazione (cfr. Maione 2005: 40-41). Ai fini di dare una dimensione numerica a questo dibattito, ci pare importante ricordare, come fa sempre Maione (2005), che nel 1926 "risultavano attivati 180 insegnamenti - comprendendo anche quelli letterari - nei sei istituti statizzati: 24 cattedre a Firenze, 32 a Milano, 36 a Napoli, 26 a Palermo, 26 a Parma, 36 a Roma" (p. 46). Oggi invece, già il solo Conservatorio di Bolzano, ha 76 cattedre in pianta organica.

strumento principale, con la conseguenza che i diplomati conoscerebbero un po' di tutto, senza essere riusciti ad approfondire nulla in modo soddisfacente.<sup>34</sup>

Comunque l'unica cosa che il R.D. 1945/1930 recepì di quel variegato e decennale dibattito degli anni '20 fu la riformulazione dei programmi dei corsi, una riformulazione tra l'altro affidata praticamente *in toto* a rappresentanti del mondo dei Conservatori stessi, data la quasi assoluta autoreferenzialità del "sistema Conservatorio" nella composizione delle commissioni che hanno redatto, in seno al Ministero, questi programmi. Inoltre, passando dalle proposte delle commissioni del 1926 alla redazione definitiva dei programmi nel 1930, si assiste ad un passo indietro per quanto riguarda i gradi di difficoltà richiesti.<sup>35</sup>

Con i nuovi programmi del 1930 si è effettivamente definita una completa normativa per tutti gli esami, delle scuole principali e dei corsi complementari, che nei decenni ha reso possibile sul piano nazionale una maggiore omogeneità dei livelli di preparazione musicale e di diffusione di alcuni repertori. [...] Se si vuole rintracciare un aspetto sistematico in tutti i programmi d'esame del 1930, lo si può paradossalmente ritrovare nella mancanza di veri "programmi didattici" e nella conseguente necessità di specificare al massimo i repertori (comunque più impegnativi rispetto a quelli di "magistero" del 1899 [...]) con una disposizione di principio atta a favorire la massima selettività: quindi, composizioni piuttosto difficili e spesso in gran numero [...]. Si veniva così a sancire definitivamente una classe docente autoreferenziale e che alimenta propri duplicati, pur garantendo un notevole livello medio in termini di preparazione tecnica degli studenti (Maione 2005: 52-53).

I corsi stessi rimasero nella loro veste formale preesistente, senza che ebbe luogo una vera riforma degli ordinamenti didattici. Tutto ciò "porta facilmente a considerare che il probabile motivo determinante per cui ci si accontentò di un semplice rinnovamento dei programmi sia da ricercarsi nella più volte ribadita raccomandazione di non aggravare in alcun modo la spesa dello Stato", raccomandazione espressa dal Consiglio di Stato in una sua adunanza del 14 ottobre 1930, pochi mesi prima dalla emanazione del R.D. 1945/1930, pubblicato il 16 marzo 1931.<sup>36</sup>

Nel 1931 pertanto il R.D. 1945/1930 poco aggiunge, da un punto di vista formale, alle previsioni del D.Lgt. 1852/1918:

- Alla lista dei corsi (art. 1) viene aggiunta la Scuola di Chitarra (anche se poi non ne vengono definiti i programmi e la durata). I Corsi di Violino e viola e di Tromba e trombone vengono, rispettivamente, sdoppiati in una Scuola di Violino e una di Viola e in una Scuola di Tromba e una di Trombone. Viene prevista

---

<sup>34</sup> Cfr. Luigi Forino, *Come si studia nei conservatori di musica. Considerazioni e proposte*, Roma, Edizioni dell'Annuario Musicale 1930, riportato da Maione (2005) alle pp. 28-30. A margine vale la pena anche menzionare che in quegli anni uno studio "universitario" della musica non esisteva. Ricorda infatti sempre Maione (2005) che dovettero "passare diversi anni prima che un insegnamento musicale raggiungesse dignità universitaria: la prima cattedra di professore ordinario di storia della musica la ottenne Fausto Torrefranca, a Firenze, solo nel 1941, e fu revocata al suo pensionamento nel 1953" (p. 31).

<sup>35</sup> Cfr. il paragrafo *Le undici commissioni* in Maione (2005: 45-49), in cui viene rimarcato quanto l'indirizzo di fondo fosse stato "conservatore ed espressione largamente maggioritaria della classe dei musicisti dell'epoca" (p. 47).

<sup>36</sup> Maione 2005: 36.

l'istituzione di una Scuola di Direzione d'orchestra e di un ramo didattico per la Scuola di Canto. Fa la sua comparsa, però al di fuori del elenco delle varie scuole, un Diploma di Direzione/Strumentazione per banda (art. 8, c. 5).

- Il "corso fondamentale" di durata quadriennale di cui si doveva aver concluso con successo il primo anno per poter chiedere l'ammissione ai corsi principali viene trasformato nel corso di solfeggio, comune a tutte le scuole (art. 2).
- Al posto del grado normale e del grado superiore vengono introdotti il periodo inferiore e il periodo superiore e, per alcune scuole, anche un periodo medio (art. 3).
- I corsi complementari restano pressoché invariati.
- Vengono innalzate, seppur di poco, le età minime e massime per essere ammessi alle singole scuole e la durata di alcuni corsi.
- Il titolo di studio minimo per poter accedere ai corsi diventa la promozione alla quinta classe elementare.
- La Tabella A definisce la durata di ciascun corso e i requisiti di età richiesti per l'ammissione:

Scuole	Durata dell'intero corso	Durata di ciascun periodo di corso			Età minima / massima per essere ammessi al Corso inferiore
		Inf.	Medio	Sup.	
1. Composizione	10 anni	4	3	3	12 / 18 (al Corso medio)
2. Direzione d'orchestra	10 anni	4	3	3	12 / 22 (al Corso superiore)
3. Canto (ramo cantanti e ramo didattico)	5 anni	3	-	2	16 / 25 (donne) 18 / 26 (uomini)
4. Organo	10 anni	5	3	2	12 / 15 (per chi non possiede il compimento inf. di pf.)
5. Pianoforte	10 anni	5	3	2	9 / 15
6. Arpa	9 anni	7	-	2	9 / 16
7. Violino	10 anni	5	3	2	9 / 13
8. Viola	10 anni	5	3	2	9 / 14
9. Violoncello	10 anni	5	3	2	9 / 15
10. Contrabbasso	7 anni	5	-	2	11 / 20
11. Flauto	7 anni	5	-	2	11 / 20
12. Oboe	7 anni	5	-	2	11 / 20
13. Clarinetto	7 anni	5	-	2	11 / 20
14. Fagotto	7 anni	5	-	2	11 / 20
15. Corno	6 anni	4	-	2	11 / 20
16. Tromba	6 anni	4	-	2	11 / 20
17. Trombone	6 anni	4	-	2	11 / 20

- Nella Tabella B vengono delineate più chiaramente le durate dei rispettivi corsi complementari e il periodo in cui devono essere assolti.
- L'Allegato A definisce i programmi per i compimenti (inferiori e medi) e per l'esame di diploma delle singole scuole e "del corso di solfeggio, dei corsi complementari vari e degli esami di strumentazione per banda".

### 1.2.2. Dal 1930 alla riforma del 1999

L'impianto didattico risalente al 1918 e per poco modificato e integrato nel 1930 è rimasto, per sommi capi, invariato fino ad oggi. Praticamente è stata ampliata solo l'offerta formativa con l'aggiunta delle seguenti nuove Scuole:

- nel 1941 le Scuole di Composizione polifonica vocale, di Musica corale e direzione di coro (Regio Decreto 20 novembre 1941 n. 1425);
- nel 1969 la Scuola di Clavicembalo (C.M. 5 luglio 1969 n. 4545);
- nel 1977, presso il solo Conservatorio di Bolzano e ai sensi dell'art. 10 del DPR 116/1973, la Scuola di Musica sacra in lingua tedesca;<sup>37</sup>
- nel 1983 la Scuola di Strumenti a percussione (D.M. 15 novembre 1983);
- nel 1984 la Scuola di Sassofono e la Scuola di Chitarra, quest'ultima di per sé già menzionata nel 1930 (D.M. 8 febbraio 1984 e D.M. 6 settembre 1984);
- nel 1992 le Scuole di Basso tuba, Didattica della musica, Fisarmonica, Flauto dolce, Jazz, Liuto, Mandolino, Musica elettronica, Musica vocale da camera, Prepolifonia, Viola da gamba (D.M. 13 aprile 1992);
- nel 1993, presso il solo Conservatorio di Bolzano e sempre ai sensi dell'art. 10 del DPR 116/1973, la Scuola di Lied e Oratorio in lingua tedesca.<sup>38</sup>

A questi corsi "ordinari" si sono poi aggiunti, già a partire dal R.D. 7 gennaio 1926, n. 1852, *Disposizioni concernenti l'ordinamento dell'educazione artistica*, svariati corsi "straordinari", dato che questo R.D. 1852/1926 all'art. 17 prevedeva che il Ministero della pubblica istruzione promuovesse iniziative utili all'incremento delle arti, autorizzando di fatto l'istituzione di *corsi speciali* "come sorta di sperimentazione sul campo, in alcuni casi proseguita per decenni".<sup>39</sup> Tutto

---

<sup>37</sup> L'art. 10 del DPR del 20 gennaio 1973, n. 116, *Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano*, reca: "Nel Conservatorio di musica di Bolzano possono essere istituiti nuovi corsi di insegnamento, consoni alle tradizioni delle popolazioni locali, per il conseguimento di diplomi diversi da quelli stabiliti dall'ordinamento in vigore." Giusto ricordare che però che subito dalla sua fondazione il Conservatorio di Bolzano offrì un *corso straordinario* triennale di musica sacra in lingua italiana affidato al Prof. Mons. Celestino Eccher, al quale dal 1948/49 si affiancò una sezione in lingua tedesca affidata al Prof. Rudolf Oberpertinger (cfr. Stuppner (Ed.) 1990: 41). La Scuola di Musica sacra in lingua tedesca fu istituita con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano 14 dicembre 1977 n. 28, pubblicato sul B.U. n. 69 del 6 dicembre 1977.

<sup>38</sup> Decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano n. 1221/14.0 del 5.10.1993, pubblicato sul B.U. n. 56 del 16 novembre 1993.

<sup>39</sup> Maione 2005: 9. Grazie a questi "corsi straordinari", rileva Maione (2005), si riuscì a superare la distinzione tra strumenti "d'uso" e strumenti "classici" che ancora nel 1925 aveva portato una commissione composta da Ottorino Respighi, Giuseppe Mulè e Alberto Franchetti a respingere l'attivazione di corsi di chitarra e di mandolino, solo che poi per molti di questi corsi straordinari "furono necessari più decenni - addirittura l'anno 199[2] nel caso della didattica - per ottenere la trasformazione da 'corsi straordinari' in 'ordinari' e una conseguente regolamentazione definitiva con il riconoscimento della validità del titolo finale. Da questa vicenda dei corsi straordinari emerge una caratteristica singolarmente ricorrente nelle politiche italiane legate all'istruzione: le esigenze di rinnovamento dell'offerta didattica venivano fronteggiate non

sommato, l'offerta formativa dell'ordinamento tradizionale al suo culmine nel 1993 comprendeva i seguenti Corsi principali ordinamentali:

- |                                   |   |                                       |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Arpa                           | 14. Fagotto   | 26. Oboe                              |
| 2. Basso tuba                     | 15. Fisarmonica   | 27. Organo e composizione organistica |
| 3. Canto                          | 16. Flauto  | 28. Pianoforte                        |
| 4. Chitarra                       | 17. Flauto dolce  | 29. Prepolifonia                      |
| 5. Clarinetto                     | 18. Jazz  | 30. Sassofono                         |
| 6. Clavicembalo                   | 19. Lied e Oratorio in lingua tedesca ( <i>solo a Bolzano</i> ) | 31. Strumentazione per banda          |
| 7. Composizione                   | 20. Liuto   | 32. Strumenti a percussione           |
| 8. Composizione polifonica vocale | 21. Mandolino   | 33. Tromba                            |
| 9. Contrabbasso                   | 22. Musica corale   | 34. Trombone                          |
| 10. Corno                         | 23. Musica elettronica  | 35. Viola                             |
| 11. Didattica della musica        | 24. Musica sacra in lingua tedesca ( <i>solo a Bolzano</i> )    | 36. Viola da gamba                    |
| 12. Direzione d'orchestra         | 25. Musica vocale da camera                                     | 37. Violino                           |
| 13. Direzione di coro             |   | 38. Violoncello                       |

Da un punto di vista sostanziale, il R.D. n. 1945 del 1930 plasmò quei programmi di studio tutt'oggi vigenti, anche se dal 2010/11 solo per quegli (sempre di meno) studenti ancora iscritti ai corsi tradizionali ormai ad esaurimento. Pertanto, anche se la "riforma" del 1930 non riformò né l'istituzione Conservatorio, né i suoi ordinamenti didattici, essa riformulò in modo sostanziale i programmi di studio dei singoli corsi.

Rimase poi nel cassetto, per il sopravvento degli eventi bellici, un progetto di riforma del 1939 ad opera di Leonardo Severi, arrivato addirittura, rammenta Maione (2005), "allo stadio di bozze per un disegno di legge, già stampato dall'Istituto Poligrafico dello Stato per l'approvazione definitiva" e che voleva porre l'accento sugli insegnamenti di cultura generale in un'ottica di "critica all'ordinamento e ai programmi vigenti, visti come migliorabili in una logica di aggiornamento e integrazione che rimase sconosciuta nei decenni seguenti" (p. 74).

Oggi, l'ordinamento previgente la riforma della L. 508/1999, si applica ancora a quei (pochi) studenti ancora iscritti ai corsi "tradizionali", da considerarsi *ad esaurimento* dall'anno accademico 2010/11, anno in cui presso quasi tutti i Conservatori sono stati approvati i nuovi ordinamenti didattici dei Corsi accademici di 1° livello, divenuti, dopo alcuni anni in cui sono stati "sperimentali", "ordinamentali".<sup>40</sup>

---

con riforme organiche rispondenti alle mutate prospettive occupazionali e alle diverse richieste culturali, ma con soluzioni provvisorie che loro malgrado, con il passare del tempo, diventavano definitive" (p. 11).

<sup>40</sup> Presso il Conservatorio di Bolzano, nell'anno accademico 2015-2016, sono risultati iscritti ormai solo trentun studenti ai Corsi "tradizionali". Una ventina di questi dovrebbe concludere gli studi già entro l'a.a. 2016-2017. La restante decina, considerando l'anno di corso in cui si trova, la durata del rispettivo corso e il fatto, che nel periodo superiore degli studi non sono permesse ripetizioni, dovrebbe concludere gli studi entro i prossimi sei anni. Pertanto, presumibilmente nell'a.a.



È ovvio, che non era e non è facile, e forse nemmeno opportuno, disfarsi del tutto di una tradizione di insegnamento rimasta invariata praticamente per più di un secolo. Comunque il bisogno di una riforma era sentito, come presso tutti i conservatori italiani, anche presso il conservatorio di Bolzano, come dimostrano due interventi di Mario Mascagni e di Hubert Stuppner raccolti nel 1990 in occasione della *Festschrift* per i cinquant'anni del Conservatorio di Bolzano.<sup>41</sup> Mascagni avverte però da subito la stretta interdipendenza di una riforma dei conservatori e di una riforma dell'educazione musicale di base, a partire dalle scuole materne:

La riforma dell'attuale Conservatorio, infatti, in assenza di una vasta e consapevole educazione musicale di base che realizzi un approccio precoce con la comunicazione sonora, rimarrebbe un'acquisizione pressoché priva di significato e di reale portata culturale. E d'altro canto la rivendicazione di una presenza qualificate dell'educazione musicale nella scuola generale sarebbe una pura astrazione, se nell'ambito dell'istruzione musicale specialistica [offerta dai Conservatori] non si ponesse [nei Conservatori] l'obiettivo fondamentale della formazione a pieno titolo di musicisti professionalmente preparati nella didattica di base (Mascagni in Stuppner (Ed.) 1990: 81).

Forse è anche per questa sentita interdipendenza che, come è stato elencato poc'anzi, almeno nel 1992 venne istituita una Scuola di Didattica della musica presso i Conservatori (D.M. 13 aprile 1992).<sup>42</sup>

Stando a Mascagni, alla vigilia della riforma sancita poi dalla Legge 508/1999, i Conservatori si presentano come un scuola superata nei tempi in quanto "irrealisticamente e riduttivamente

---

2021-22, l'epoca dei corsi tradizionali presso il Conservatorio di Bolzano dovrebbe potersi considerare definitivamente conclusa.

<sup>41</sup> Cfr. Mario Mascagni, *La formazione musicale in Italia*, e Hubert Stuppner, *L'insegnamento musicale nella didattica tra cultura e pragmatismo*, entrambi in Stuppner (Ed.) 1990: 77-86 e 93-108.

<sup>42</sup> Una vera riforma della formazione degli insegnanti di educazione musicale e di strumento musicale dovette attendere il Decreto Ministeriale 28 settembre 2007, n. 137, con il quale vennero ridefiniti, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, i corsi ordinamentali di Didattica della Musica in corsi accademici biennali di secondo livello, finalizzati, appunto, alla formazione di docenti di educazione musicale (classe di concorso A31/A32) e di strumento (classe di concorso A77), nonché il successivo Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, con il quale venne ridefinita, ai sensi della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutta la formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. La regolamentazione del DM 249/2010 però è già di nuovo stata messa in discussione dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107 (in vulgo: "La buona scuola") che prevede una delega al Governo ai fini del riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria. Tale riordino dovrebbe essere adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di predetta legge, ovvero entro gennaio 2017. Nel frattempo, con Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, inerente la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, sono state ridefinite le classi di concorso, prevedendo adesso - per quanto di competenza dei Conservatori - non più le suddette classi A31/32 (educazione musicale) e A77 (strumento musicale), bensì le seguenti: A29 (Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado); A30 (Musica nella scuola secondaria di I grado); A53 (Storia della musica); A55 (Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado); A56 (Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado); A59 (Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza); A63 (Tecnologie musicali); A64 (Teoria, analisi e composizione).

unica". Trattasi di una scuola che uno inizia, indicativamente, in parallelo con l'inizio della sua frequenza della scuola media (la scuola secondaria di primo grado). Una scuola che prepara "operatori musicali a senso unico, secondo criteri di stretta professionalità, per l'appunto, strumentistica o vocalistica certamente anche di elevata qualificazione". Mascagni denuncia poi "il livello culturale generale dei Conservatori" in quanto "i diplomi dei Conservatori si conseguono con la scuola media inferiore". Quale modello riformato Mascagni propone, nel 1990, la seguente articolazione di una compiuta formazione musicale con finalità professionali:

- una formazione musicale di base grazie alla presenza di studi musicali specifici all'interno delle scuole primarie e secondarie di primo grado;
- un liceo musicale avente carattere professionalizzante;
- un istituto superiore di studi musicali di carattere universitario.<sup>43</sup>

Col denunciare il livello culturale generale dei Conservatori, Mascagni tocca un tasto tutt'oggi dolente e ben sintetizzato dal contributo di Hubert Stuppner, *L'insegnamento musicale nella didattica tra cultura e pragmatismo*,<sup>44</sup> in cui Stuppner parte proprio dal concetto di *cultura* quale nozione nevralgica attorno alla quale ruoterebbe il dibattito sulla collocazione delle discipline musicali nell'ambito della formazione, in generale, e, in particolare, degli ordinamenti scolastici (negli anni '90 nel secolo scorso) ovvero degli ordinamenti universitari (alla luce della riforma del 1999). La questione può essere esemplificata, un po' sbrigativamente forse, ponendo domanda: quanta cultura generale serve a uno specialista come lo è il musicista? E come definire "cultura generale"?

Senza voler e poter rispondere a questi profondi quesiti, si può comunque affermare che a tutt'oggi si assiste all'interno dei Conservatori e pur limitando il concetto di *cultura* a quello della "cultura *musicale* generale", a un continuo dibattito sul fatto che, per non sovraccaricare eccessivamente i piani di studio, se si vuole aumentare il livello di cultura musicale generale degli studenti (il che comporta un aumento delle ore da dedicarsi alla cultura musicale generale, del sapere, del "*knowing that*", della musica "come oggetto delle considerazioni ragionate del pensiero e della scienza"), si deve diminuire la loro specifica preparazione professionale (riducendo, infatti, le ore da dedicarsi allo studio dello strumento, del saper-fare, del *know-how*, della "musica intesa come prassi").<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Cfr. Mascagni in Stuppner (Ed.) 1990: 83-86. La terminologia è stata leggermente adattata da quella del 1990 a quella delle successive riforme scolastiche. La stessa piramide la ritroveremo dopo nella versione originaria del disegno legge C. 688 del 1996 presentato dall'onorevole Sbarbati come uno dei primi passi verso la Legge di riforma 508/1999.

<sup>44</sup> Cfr. Stuppner (Ed.) 1990: 93-124.

<sup>45</sup> Cfr. Stuppner (Ed.) 1990: 101. A questo dibattito si assiste, per esperienza personale confermata anche da professori di altri Conservatori, ogni qual volta si tratta di elaborare o modificare i piani di studi degli ordinamenti didattici dei corsi accademici offerti dai Conservatori. In queste occasioni, di norma, i docenti di strumento reclamano per le loro materie pratiche e mirate alla preparazione specifica del futuro musicista professionale, più spazio, mentre i docenti di cultura

A questo aporia Stuppner ne aggiunge poi un'altra, più profonda, che ruota intorno alla questione se si vuole educare *alla* musica oppure *attraverso* la musica. Nel primo caso si tratta di voler formare futuri musicisti professionisti, nel secondo si vuole soddisfare una generica domanda di musica a fini amatoriali il che, già nel 1990 e agli occhi di Stuppner, sarebbe "il compromesso più discutibile che gli attuali Conservatori italiani compiono". Questo compromesso continua ad esistere ancora, anzi, il problema si è acuitizzato nella discussione intorno ai cosiddetti corsi della fascia pre-accademica. Trattasi di corsi previsti dalla legge di riforma, quando questa sancisce che i Conservatori possono attivare, "fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore" (L. 508/1999, art. 2, c. 8, lett. d). A questi corsi si accede senza alcun requisito formale (viene svolto solo un esame attitudinale ovvero, per l'accesso diretto ad anni di corso superiori, un piccolo esame d'ammissione sullo strumento) e al loro termine non viene rilasciato alcun titolo di studio avente valore legale. Essi sono mirati a colmare la lacuna lasciata dalla soppressione dei tradizionali corsi di diploma e pertanto si rivolgono ad un'utenza, di regola, in età della scuole secondaria, cioè a quella fascia d'età che prima della riforma accedeva ai periodi inferiori e medi dei corsi offerti dai Conservatori. Trattasi, pertanto, di corsi che mirano alla preparazione musicale di allievi in età compresa, di regola, tra gli 11 e i 18 anni. La frequenza dei corsi pre-accademici dovrebbe permettere l'acquisizione di quelle competenze musicali richieste per l'ammissione ai corsi accademici ed offre pertanto un'alternativa oppure un'integrazione, nella more della riforma della formazione musicale di base, alla frequenza di una scuola media ad indirizzo musicale o di un liceo musicale. Non è nemmeno escluso un pubblico adulto che aspiri all'ammissione ai corsi accademici mancando però di adeguate competenze musicali. Non potendo verificare le vere intenzioni che uno ha nel frequentare questi corsi pre-accademici, essi si adattano però anche perfettamente a soddisfare la già menzionata generica domanda di musica a fini non-professionali. Voler soddisfare tale generica domanda è certamente lodevole ed, anzi, dovrebbe essere il compito di una repubblica che "promuove lo sviluppo della cultura" (Cost. art. 9). Ciò che invece è discutibile, è se soddisfare tale compito debba rientrare tra i fini istituzionali e la funzione pubblica di Istituti di alta formazione oppure se non sia piuttosto un compito da affidare all'ordinamento scolastico (tramite una intensificazione della formazione musicale di base già a partire dalle scuole materne e dalle scuole primarie, ma, soprattutto, tramite l'istituzione di scuole secondarie di primo e secondo grado ad indirizzo musicale ovvero di licei musicali veri e propri),

---

musicale generale reclamano l'importanza degli studi teorici e musicologici nell'accrescere il bagaglio culturale degli studenti, senza il quale questi diverrebbero, nella migliore delle ipotesi, degli esecutori perfetti nella tecnica ma senz'anima.

a scuole di musica civiche/municipali, all’iniziativa privata oppure, come lo è il lodevole caso in provincia di Bolzano, a scuole di musica provinciali.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> In provincia di Bolzano, in materia di formazione musicale di base, coesistono le Scuole di musica provinciali, alcune Scuole secondarie di primo grado con un indirizzo musicale, alcuni Licei con un percorso musicale (*Landesschwerpunkt Musik*) e i cosiddetti “Corsi pre-accademici” offerti dal Conservatorio a partire dal 2010/11, anno in cui i tradizionali Corsi di Diploma divennero “ad esaurimento” e non era più possibile chiederne l’ammissione *ex novo*. Manca invece un vero e proprio Liceo musicale, di per sé previsto all’art. 3 dalla Legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, *Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano*. Quando poi però si trattò di rinnovare, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge provinciale del 29 giugno 2000, n. 12, il piano di distribuzione delle istituzioni scolastiche per il periodo 2012/13-2016/17, le rispettive Delibere della Giunta provinciale del 12 marzo 2012, n. 353 (scuole in lingua italiana) e del 19 marzo 2012, n. 393 (scuole in lingua tedesca) non inclusero nei rispettivi elenchi un Liceo musicale vero e proprio bensì solo un Liceo delle scienze umane *con percorso musicale in autonomia provinciale* (in lingua italiana) e quattro Licei delle scienze umane/linguistici con *l’opzione provinciale musica* (in lingua tedesca). I rispettivi contenuti didattici erano già stati definiti con le Delibere della Giunta provinciale del 7 febbraio 2011, n. 145 (*Landesschwerpunkte in den deutschsprachigen Gymnasien und Fachoberschulen*) e del 14 febbraio 2011, n. 206 (*Autorizzazione dei percorsi in autonomia provinciale presso le scuole secondarie di secondo grado in lingua italiana a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012*). La decisione politica di non voler istituire, in Provincia di Bolzano, un Liceo musicale vero e proprio, all’epoca (2010/11) suscitò un piccolo, ma acceso dibattito, soprattutto nel momento in cui sembrava che pure gli indirizzi musicali non dovessero più trovare spazio all’interno del *Schulverteilungsplan* provinciale (cfr. *Die Neue Südtiroler Tageszeitung* dell’8 e del 15 ottobre 2010). In ogni caso, la politica provinciale ha, in generale, sempre prediletto, ricorda Vidoni (2013) “scelte che privilegiano la diffusione sul territorio delle scuole, [...] rifiutando scelte che prediligono la concentrazione delle scuole in poli” (p. 184). Forse anche in ciò sta la predilezione di cinque Licei (i quattro tedeschi a Merano, Bolzano, Bressanone e Brunico nonché l’italiano Liceo Pascoli a Bolzano) con percorso musicale in autonomia provinciale, al posto dell’istituzione di, per una semplice questione di numeri, probabilmente un unico Liceo musicale a Bolzano.

Gli Istituti provinciali per l’educazione musicale in lingua tedesca e ladina ed in lingua italiana, con una diffusione assai capillare di Scuole di musica su tutto il territorio provinciale, vennero istituiti, in Provincia di Bolzano, con Legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25. Ai sensi dell’art. 14, commi 3 e 6, della Legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15 (*Misure di razionalizzazione dei servizi provinciali*), con le delibere della Giunta provinciale n. 1253 del 27 agosto 2012 e n. 1555 del 22 ottobre 2012 (*Area Istruzione e formazione musicale in lingua tedesca e in lingua ladina*) e n. 1393 del 17 settembre 2012 (*Area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana*) i due predetti Istituti per l’educazione musicale provinciali vennero sciolti quali enti autonomi e le Scuole di musica vennero accorpate ai rispettivi Dipartimenti di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano all’interno dei quali formano adesso le Aree Scuole di musica.

In base al comma 5 dell’art. 1 della Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, *Obiettivi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione*, fanno parte integrante del sistema educativo provinciale di istruzione e formazione non solo le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado (il primo ciclo) nonché le scuole secondarie di secondo grado e gli istituti per la formazione professionale (il secondo ciclo), bensì anche le predette Scuole di musica degli ex-Istituti di educazione musicale, adesso Aree Scuole di musica. Pertanto le Scuole primarie possono definire, “ai sensi dell’art. 18 delle legge provinciale n. 5/2008, le opportune forme di collaborazione con le scuole di musica per la promozione dell’insegnamento dello strumento e dell’educazione musicale. In riferimento all’implementazione della quota facoltativa opzionale, le istituzioni scolastiche possono adottare le misure necessarie e promuovere gli accordi che consentano alle alunne e agli alunni interessati di scegliere e vedersi riconosciuto come credito scolastico, l’insegnamento delle scuole di musica provinciali” (Vidoni 2013: 226).

Sempre in ambito di formazione musicale di base e a prescindere da possibili progetti di potenziamento musicale eventualmente attivati, in autonomia, dagli istituti scolastici attingendo al monte ore loro riservato, stando alle indicazioni provinciali per la definizione dei curricula nelle varie scuole possiamo notare che l’orario settimanale presso le *scuole*

Il contesto culturale nel quale si colloca la riforma dei Conservatori italiani può allora essere descritto come una *duplice aporia* da risolvere: da un lato quella (1) tra vocazione professionalizzante (educare alla musica) e vocazione culturale (educare attraverso la musica) e, dall'altro, (2) tra teoria (la musica oggetto di studio del pensiero scientifico) e prassi (il mestiere del musicista come specializzazione tecnico-artistica).

Considerato che dopo la riforma uno dei requisiti per accedere ai Corsi per il conseguimento del Diploma accademico presso i Conservatori è, salvo casi eccezionali, il possesso del Diploma di scuola secondaria superiore, è chiaro che chi aspira ad una formazione professionalizzante in discipline musicali presso i Conservatori riformati dovrà andare a scuola al di là degli anni dell'obbligo scolastico. Si pone allora l'ulteriore quesito, al quale non daremo risposta, se sia auspicabile offrire la formazione scolastica generale e quella specialistica-musicale all'interno di un'unica struttura didattica oppure se sia meglio il cosiddetto doppio binario.<sup>47</sup>

Nel voler riformare i Conservatori non si dovrebbe prescindere da un'analisi della loro storia istituzionale, avverte Stuppner (1990: 104-105). Possiamo allora, alla luce di quanto già

---

*primarie* prevede un'ora di Musica, presso le *scuole secondarie di primo grado* due ore di Musica, mentre presso quelle con *corsi ad indirizzo musicale* alle sempre due ore di Musica si aggiungono un'ora di Strumento musicale e un'ulteriore ora di Musica di insieme. Presso i *Licei* con l'opzione provinciale (*Landesschwerpunkt*) Musica l'orario settimanale prevede indicativamente sei ore di formazione musicale suddivise su varie materie di cui la metà di carattere teorico (Storia della musica, Teoria, analisi e composizione) e l'altra metà di carattere pratico-esecutivo (Esecuzione e interpretazione, Musica di insieme). Presso un *Liceo musicale* vero e proprio le ore da dedicarsi alla musica sarebbero, stando alle indicazioni ministeriali, il doppio, ovvero circa 12 ore settimanali.

<sup>47</sup> In passato, per accedere al Diploma di Conservatorio, era sufficiente aver concluso la scuola dell'obbligo (licenza elementare). Con l'estensione dell'obbligo scolastico alle medie sono poi stati introdotti le cosiddette scuole medie annesse ai Conservatori. Ormai l'obbligo scolastico è stato esteso ulteriormente fino a comprendere il primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado, arrivando a complessivamente 10 annualità di formazione scolastica obbligatoria. Da quando, inoltre, è diventato requisito formale per l'accesso ai corsi accademici conservatoriali il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità) è diventato pressante il quesito che Stuppner si era già posto nel 1990, ovvero: "la specificità dello studio musicale sopporta la simbiosi, in unica struttura didattica, di due indirizzi, quello tecnico-artistico e quello culturale" (Stuppner (Ed.) 1990: 100)? Tradotto in termini odierni e in considerazione del fatto che gli esami di ammissione ai corsi accademici richiedono (o, almeno, dovrebbero richiedere) già un discreto bagaglio tecnico-musicale paragonabile a circa sette anni di studi musicali pregressi, si pone la domanda: l'istituzione delle cosiddette scuole medie ad indirizzo musicale (SMIM) e di licei musicali sono la soluzione migliore alla formazione musicale di base oppure sarebbe e meglio, come avviene nei cinque Paesi paragonati da Stuppner nel 1990 (Germania, Francia, Gran Bretagna, Belgio e Olanda), optare per un regime doppio o almeno pluralistico? Certamente in termini di oneri temporali, organizzativi e logistici, la soluzione di un liceo musicale che offre sia la formazione generale che la formazione specialistico-musicale sembra auspicabile. Ma lo è anche in termini tecnico-musicali?

In caso di auspicabilità del doppio binario, rendere ordinamentali i cosiddetti Corsi pre-accademici potrebbe essere una soluzione, si tratterebbe però, ad avviso di chi scrive, staccarli dai Conservatori trasformati in Istituti di alta formazione musicale. Altrimenti sarebbe come se un'Università dovrebbe occuparsi anche di quella formazione generale che sbocca nel conseguimento del Diploma di scuola secondaria di secondo grado che è *conditio sine qua non* per potersi iscrivere ad un'Università.

affermato, tenere fermo che, a prescindere dall'intermezzo costituito dalle scuole medie annesse ai Conservatori (un intermezzo durato a Bolzano comunque dal 1963/64 al 1998/99, ma che riguardava solo le prime tre annualità delle fino a dieci previste dai corsi di diploma conservatoriale), in Italia vigeva il doppio binario: la formazione generale veniva offerta presso le scuole, la formazione musicale presso i Conservatori. Inoltre, la formazione musicale in Italia veniva vista come una formazione tecnico-professionale indirizzata alla prassi artistica (al sapere) piuttosto che all'approfondimento scientifico-estetico della musica (un approfondimento lasciato alle facoltà/dipartimenti di musicologia presso le Università).

Roselli (2015), egli stesso professore di chitarra presso il Conservatorio di Mantova, dove, dal 2010 al 2013, ha anche svolto l'incarico di direttore, riassume in otto punti i tratti distintivi dell'ordinamento previgente la riforma del 1999 ma comunque a tutt'oggi non ancora del tutto esaurito, di cui riportiamo i primi tre:

1. al centro del sistema è collocata la figura del docente della materia principale, cui viene di fatto riconosciuta la facoltà di sovrintendere in modo esclusivo alla formazione del proprio allievo;
2. viene fornita una formazione tecnico-professionale non distratta da attività di carattere speculativo;
3. la formazione culturale in settori extramusicali è assai ridotta [...] (pp. 52-53).

Un'analisi alquanto analoga la ritroviamo già venticinque anni prima nel saggio di Stuppner:

Nei paesi latini l'estetica ha seguito tendenzialmente vie separate, lasciando alla prassi della musica una propria autonoma impostazione e ispirazione. Per questo la cultura universitaria per molto tempo è sembrata non volersi interessare ai problemi della musica e la musica in quanto prassi è parsa avulsa dalla cultura generale, relegando sé stessa in un limbo di puro digitalismo strumentale [...] (Stuppner 1990: 105).

In questo limbo di "digitalismo strumentale" sarebbe poi nata, secondo Stuppner, la frustrazione di chi "si accorge di non essere considerato alla pari con filosofi, letterati e uomini di cultura" (*ibid.*). Meno drasticamente e aulicamente si potrebbe anche, alla luce del poi, sostenere che in un'Europa sempre più unita e al seguito del cosiddetto processo di Bologna era semplicemente giunto il tempo di riformare i Conservatori e i titoli di studio che rilasciavano anche al fine di coronare anni e anni di formazione musicale con un titolo di studio riconoscibile a livello europeo e spendibile anche al di fuori dalle anguste sale di concerto nelle quali tutt'oggi vige comunque un criterio alquanto diverso da quello del livello del titolo di studio che si possiede, ovvero quello della qualità artistica che si è in grado di esibire e del plauso del pubblico che si è in grado di suscitare tramite la propria maestria artistica.

## 2. LA LEGGE DI RIFORMA 21 dicembre 1999, n. 508.

Il 4 gennaio 2000 venne pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, *Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*. La sua approvazione e promulgazione è stata naturalmente preceduta da un lungo iter parlamentare che cade in pieno negli anni '90, caratterizzati da profonde riforme della pubblica amministrazione:

Nel corso degli anni Novanta l'intero sistema amministrativo italiano venne investito da misure di riforme e modernizzazione. Si trattò di un processo di cambiamento che doveva riguardare i settori più rilevanti dell'amministrazione, sia sotto il profilo della sua organizzazione, sia sotto quelle delle regole della sua azione: dall'organizzazione amministrativa, al personale, alla finanza pubblica, al procedimento amministrativo, alla tutela giurisdizionale ed al processo, non vi fu settore che doveva rimanere identico a se stesso (Vidoni 2013: 197).

Gli anni '90, basta ricordare il Trattato di Maastricht sull'Unione Europea entrato in vigore il 1 gennaio 1993, furono anche caratterizzati da profondi progressi nell'integrazione europea che coinvolse, con la *Convenzione di Lisbona* e il *Processo di Bologna*, anche il mondo della formazione e dell'istruzione universitaria.<sup>48</sup> Giunse così finalmente il tempo anche per una, da tanto tempo discussa e attesa, riforma dei Conservatori.

---

<sup>48</sup> La *Convenzione sul Riconoscimento delle Qualifiche di Istruzione Superiore nella Regione Europea* (in breve *Convenzione di Lisbona*) fu firmata a Lisbona l'11 aprile 1997 ed è stata ratificata dall'Italia con la Legge 148/2002. Il testo della Convenzione di Lisbona in lingua inglese, corredato da una traduzione in lingua italiana, nonché la legge italiana di ratifica sono pubblicati nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2002.

Alla sottoscrizione della Convenzione di Lisbona seguì, il 19 giugno 1999, la *Dichiarazione di Bologna*, ovvero una dichiarazione congiunta dei Ministri Europei dell'Istruzione Superiore intervenuti in un convegno a Bologna sullo *Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore*. Questa dichiarazione innescò il cosiddetto *Processo di Bologna*, il cui obiettivo ultimo è, appunto, la creazione di uno Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (EHEA - *European Higher Education Area*) che promuova la mobilità, accresca l'occupabilità, attragga studenti e docenti dall'Europa e da altre parti del mondo, e sia competitivo a livello internazionale. I mezzi per raggiungere tale obiettivo sono il sostegno a una maggiore comparabilità e compatibilità tra i diversi sistemi e le diverse istituzioni di Istruzione Superiore in Europa. Il Processo di Bologna è noto soprattutto per l'obiettivo di strutturare l'Istruzione Superiore in tre cicli (primo, secondo e terzo ciclo), così da far convergere formalmente strutture europee di Istruzione Superiore molto differenziate, e allinearle a standard internazionali. I Ministri dell'Istruzione dei Paesi partecipanti al Processo di Bologna hanno poi adottato un *Quadro generale dei Titoli dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore* articolato in tre cicli e hanno trovato un accordo circa l'opportunità di sviluppare quadri nazionali dei titoli compatibili con tale Quadro generale (cfr. [www.processodibologna.it](http://www.processodibologna.it)). Per quanto riguarda i Conservatori si trattò, appunto, dell'istituzione dei Corsi accademici di 1° livello di durata triennale (180 crediti formativi), di Corsi accademici di 2° livello, di durata biennale (120 crediti formativi), e della previsione di Corsi accademici di formazione alla ricerca, l'equivalente dei Dottarti di ricerca universitari (cfr. [www.quadrodeititoli.it](http://www.quadrodeititoli.it)).

## 2.1. L'ITER DI APPROVAZIONE DELLA LEGGE 508/1999

### 2.1.1. I precedenti disegni di legge presentati durante l'XI e la XII Legislatura

Roselli (2015) fissa l'origine dell'iter parlamentare della L. 508/1999 "al 13 dicembre 1994, quando la Commissione Cultura della Camera, riunitasi in sede referente, inizia l'esame di varie proposte di legge" (p. 59), tra cui il disegno di legge C. 1111 presentato il 3 agosto 1994 dall'onorevole Sgarbi e altri (tra questi l'on. Sbarbati che poi tragherà la materia alla successiva legislazione).<sup>49</sup> Siamo all'interno della XII legislatura e nella presentazione del disegno di legge viene accennato subito al fatto che questo disegno di legge si rifarebbe alle varie proposte già presentate sia alla Camera che al Senato nell'arco dell'XI legislatura. Sarebbe pertanto facile anticipare ulteriormente l'origine della L. 508/1999 e vale la pena menzionare, quale frutto della precedente XI legislatura, almeno i seguenti tre disegni di legge:

- C. 555 presentato il 30 aprile 1992 dagli on. Carelli e Armellini: Misure urgenti per il riordino e la valorizzazione delle accademie e dei conservatori di musica,
- S. 529 presentato il 31 luglio 1992 dall'on. Nocchi e altri: Norme generali e di delega per il riordinamento degli studi musicali nella scuola statale di ogni ordine e grado per l'adeguamento dei relativi titoli di studio all'ordinamento europeo,
- S. 1006 presentato il 25 febbraio 1993 dall'on. Zoso e altri: Riordino dei conservatori di musica.

Quando poi però nella presentazione al primo di questi tre disegni di legge, l'atto C. 555/1992, viene a sua volta affermato che "nel 1992 [...] il legislatore può comunque avvalersi dell'esperienza accumulata in sede legislativa nel corso di un dibattito oramai quasi trentennale (il primo progetto di riforma, a firma del Ministro Gui, fu presentato al Senato nel 1964), esperienza alla quale si può aggiungere quella maturata in ambito culturale, nel corso di numerosi convegni dedicati dal mondo accademico al problema della riforma" si capisce che forse voler tracciare in dietro le origini di questa legge rischia di non essere produttivo in quanto si scopre che il mondo della formazione musicale è stato oggetto di disegni di riforma forse da sempre. Vale allora la pena ricordare nuovamente che già nel 1908, in occasione di quell'importante congresso musicale svoltosi al Conservatorio di Milano già ricordato nel paragrafo 1.2, si discusse sull'inquadramento

---

<sup>49</sup> C. 1111/1994, Sgarbi e altri, Delega al governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei conservatori di musica.

Utilissimo per l'individuazione dei tanti disegni di legge e di altri lavori preparatori che hanno preceduto la Legge 508/1999 è il sito: <http://www.arpnet.it/animus/riforma>.

I vari testi dei disegni di legge sono consultabili in veste informale su predetto sito e possono essere scaricati, in versione formale, dai rispettivi siti dei due rami del Parlamento: <http://storia.camera.it> (per quanto riguarda la Camera dei Deputati) e <http://www.senato.it> (per quanto riguarda il Senato della Repubblica), tramite i quali si accede anche agli archivi dei resoconti delle sedute delle rispettive Commissioni parlamentari permanenti.



dei Conservatori e sulla "scelta tra Conservatorio unico o con più gradi e un livello universitario" (Spirito 2012: 4, c.vo mio).

Il problema della riforma dei Conservatori sembra allora essersi trascinato da una legislatura all'altra. Sicuramente l'iter parlamentare, prima, e l'attuazione effettiva della Legge di riforma, poi, non sono stati facilitati dalla forte *discontinuità legislativa* e la ancora più forte *discontinuità governativa* che vige in Italia. Prendendo come buona la data del 13 dicembre 1994 proposta da Roselli come punto di partenza, all'interno della XII legislatura, del lungo iter parlamentare che ha portato all'emanazione della Legge 508/1999, non si può che notare che solo dal 1994 ad oggi si sono susseguite sei Legislature con, dato di discontinuità ben più significativo, la successione di ben tredici diversi Governi.<sup>50</sup> Infatti, l'iter legislativo del disegno legge S. 1111/1994 (Sgarbi e altri) si arresta col termine della XII legislatura avvenuto, nonostante la legislatura fosse iniziata solo nel 1994, nel 1996.

Ritorniamo però ancora alle tre proposte di legge dell'XI legislatura menzionate. Il Disegno di legge C. 555, d'iniziativa dei deputati Carelli e Armellini, presentato il 30 aprile 1992, richiamandosi, nella presentazione, al dettato costituzionale dell'art. 33, rimarca che le legittime aspirazioni dei Conservatori (e degli altri istituti oggi ricompresi nel settore AFAM) rimarrebbero bloccate causa l'arretratezza storica delle norme legislative che li governerebbero. Inoltre, negli ultimi trent'anni nessun progetto di legge mirato ad una riforma dei conservatori, nemmeno quelli di iniziativa governativa, avrebbe concluso il suo iter, distanziando sempre di più i conservatori italiani, in quanto non ancora giuridicamente inquadrati come veri e propri istituti superiori, dagli istituti preposti in altri Paesi europei all'educazione musicale al più alto livello. Viene pertanto proposto, tra l'altro, (art. 1) di dotare i conservatori, quali istituti di alta cultura, di personalità giuridica e di autonomia didattica, scientifica, finanziaria e amministrativa, con potestà di darsi propri statuti e di adottare regolamenti interni; di specificare i concorsi e le abilitazioni professionali alle quali sarà possibile accedere con i diplomi rilasciati dai conservatori; di istituire, presso il Ministero della pubblica istruzione, un Consiglio nazionale dell'arte quale organo consultivo e un'apposita Direzione generale; di introdurre l'elettività della carica, di durata triennale e rinnovabile, di Direttore del Conservatorio. Per quanto riguarda il personale (art. 2) viene proposta - però sempre ancora all'interno del comparto scuola - l'istituzione di un apposito sotto-comparto dell'arte.

---

<sup>50</sup> XII Legislatura (15 aprile 1994-8 maggio 1996) con i Governi Berlusconi I e Dini, XIII Legislatura (9 maggio 1996-29 maggio 2001) con i Governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II e Amato II, XIV Legislatura (30 maggio 2001-27 aprile 2006) con i Governi Berlusconi II e Berlusconi III, XV Legislatura (28 aprile 2006-28 aprile 2008) con il Governo Prodi II, XVI Legislatura (29 aprile 2008-14 marzo 2013) con i Governi Berlusconi IV e Monti, XVII Legislatura, in corso, uscita dalle elezioni del 24-25 febbraio 2013, con i Governi Letta e, dal 22 febbraio 2014, con l'attuale Governo Renzi.

Il Disegno di legge S. 529, d'iniziativa dei senatori Nocchi e altri, presentato il 31 luglio 1992, richiamandosi, come d'altronde quello precedente, all'integrazione europea che avverrà nel 1993 con il Trattato di Maastricht, mira sempre a dare più valore agli studi musicali, proponendo addirittura una riordino degli stessi a partire dalla formazione scolastica primaria. La proposta si rifà al modello piramidale già menzionato: (a) scuole primarie e scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale,<sup>51</sup> (b) scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo musicale, (c) istituto superiore di musica a livello universitario. Volendo dare infatti più valore agli studi musicali all'interno della formazione scolastica, viene naturale elevare i Conservatori a Istituti superiori post-secondari liberati "da incombenze educative primarie".

Alla luce della dicotomia tra formazione tecnico-professionale e formazione culturale generale, di cui abbiamo avuto modo di parlare, salta inoltre agli occhi la seguente analisi proposta dai senatori Nocchi e altri nella presentazione del loro disegno di legge quale spiegazione del motivo della scarsa importanza che verrebbe attribuita, in generale, agli studi musicali in Italia:

C'è intanto e soprattutto un motivo storico culturale, grave, che ha comportato effetti non solo in questo campo, collegati alla scissione dell'unità del sapere, della cultura, avvenuta nella seconda metà dell'800, che ha rotto l'equilibrio che aveva permesso alla musica di essere considerata - alla pari delle altre scienze, della fisica, della geometria - come un punto di riferimento della formazione intellettuale e culturale. La scissione specialistica ha rotto questa unità, ha espulso la musica dal circuito culturale generale e l'ha relegata ai margini, appunto, come oggetto di studio specialistico, separato dal resto delle cognizioni culturali generali ed esterna agli itinerari formativi di ciascuna persona [...] (S. 529/1992: 3).

Arrivando poi al dispositivo della proposta, preme menzionare: l'idea di istituire (la terminologia è stata tacitamente aggiornata) almeno un, liceo musicale per provincia, anche tramite la trasformazione di quei conservatori in licei musicali che non saranno trasformati in "Istituti superiori di musica" (art. 5, lettera d) e l'istituzione, appunto, di Istituti superiori di musica presso i quali conseguire titoli di studio di I, II o III livello universitario (art. 6). Lo stato giuridico dei docenti di questi "nuovi" Istituti superiori dovrebbe essere quello dei professori associati delle Università (art. 6, lettera f). Che questa pesante e incisiva proposta di riforma non avrebbe potuto realizzarsi a costi zero, viene sottolineato molto onestamente dai Senatori stessi nella loro presentazione del disegno legge:

Per quanto attiene agli oneri finanziari che il riordino degli studi musicali, così come noi lo abbiamo pensato, comporterà per il bilancio dello Stato, sappiamo che saranno non pochi coloro che, di fronte ad una nuova spesa inerente a questo settore, richiameranno il fatto che siamo in tempi di tagli alla spesa pubblica (S. 529/1992: 8).

---

<sup>51</sup> Interessante la proposta che per quanto riguarda l'insegnamento dello strumento musicale andrebbe previsto un raccordo tra gli ultimi due anni della scuole elementare e il triennio della scuola media in modo che lo stesso docente di strumento possa accompagnare l'allievo per tutto questo quinquennio (cfr. S. 529/1992: 6).

Passiamo all'ultima proposta di legge dell'XI legislatura che prenderemo in considerazione, il Disegno di legge S. 1006, d'iniziativa dei senatori Zoso e altri, presentato il 25 febbraio 1993 con il seguente *incipit*:

La riforma dei conservatori è uno di quei temi di dibattito politico in ambito scolastico che si trascina di legislatura in legislatura senza trovare uno sbocco positivo. [...] Di riforma, però, l'istruzione artistica del nostro Paese ha assolutamente bisogno, dato che la legislazione che la governa è fortemente datata (S. 1006/1993: 4).

Viene poi richiamata la cosiddetta *atipicità dei conservatori*:

Il Conservatorio [...] è istituzione del tutto atipica, sia per quanto riguarda l'insegnamento che vi viene impartito, sia per l'età degli allievi che lo frequentano, sia per il rapporto con altri tipi di scuola. [...] Due sono le questioni che vanno a questo punto chiarite. La prima: il rapporto tra istruzione e formazione. Non vi è dubbio che senza un'adeguata formazione culturale, l'apprendimento musicale, la tecnica esecutoria sono prive di respiro e per così dire senza anima. Ma è del pari vero che il talento musicale si manifesta e va coltivato indipendentemente dai tempi e dalle tappe dell'evoluzione culturale dell'individuo. Nell'apprendimento della tecnica strumentale, infatti, è spesso opportuno intervenire a prescindere dal momento in cui si potrà affiancare alla tecnicità nell'uso dello strumento l'adeguata formazione culturale. Anzi spesso, se si lascia trascorrere invano il momento opportuno, che può essere assai anticipato, si rischia di non poter più intervenire più avanti con gli stessi risultati o addirittura con risultati validi. È il grande tema dell'apprendimento precoce dell'uso dello strumento. [...] Il secondo punto è il seguente: se inseriamo il conservatorio all'interno della normali strutture scolastiche, con i loro ritmi e le loro scansioni, perdiamo quella flessibilità che è [...] una grande ricchezza del cosiddetto modello latino (S. 1006/1993: 4).

Abbiamo riportato questo lungo passo in quanto descrive perfettamente i punti di un dibattito tutt'oggi acceso e sul quale avremo modo di tornare. La soluzione all'epoca proposta fu la seguente: non spezzare, come di fatto proposero i due disegni di legge appena visti, il tradizionale conservatorio in due, "con una parte del tutto secondarizzata e rigida e una parte «universitaria»", bensì ipotizzare "un secondo grado dentro alcuni degli attuali conservatori" al quale si accederà esibendo sia il diploma del grado inferiore che un diploma di maturità, al termine del quale si consegnerà un diploma superiore di conservatorio equiparata al diploma di laurea e i cui docenti saranno scelti con procedura ricalcata su quella dei docenti universitari (cfr. S. 1006/1993: 5). Giusto far notare anche che, contrariamente agli altri analoghi disegni di legge che prevedono l'elettività della carica del direttore e il passaggio della competenze sui conservatori dal Ministero della pubblica istruzione al Ministero dell'università, il presente propone un direttore di ruolo individuato tramite concorso e di mantenere la competenza sui conservatori presso il Ministero della pubblica istruzione, istituendo però in seno a tale ministero un consiglio nazionale dell'istruzione artistica superiore, un'apposita direzione generale e un apposito comparto ai fini della contrattazione collettiva.

Passando al dispositivo del disegno legge S. 1006/1993 (Zoso e altri), questo prevedrebbe, tra l'altro, di dotare i conservatori di personalità giuridica e di autonomia didattica, finanziaria, scientifica e amministrativa (art. 1), in linea con le altre proposte finora viste; un piano di

razionalizzazione della distribuzione territoriale dei Conservatori (art. 2); i seguenti quattro organi: il direttore, la giunta esecutiva (presieduta dal direttore e composta dai capi dei dipartimenti), il consiglio del conservatorio (composto dal direttore e da rappresentanti dei docenti, del personale non docente, degli allievi e dei genitori degli allievi) e il collegio dei docenti (art. 3), dettando così norme molto più di dettaglio che non le altre proposte finora viste; un direttore di ruolo nominato dal ministro in seguito a specifico concorso (art. 4), laddove le altre proposte avevano prevista l'elettività della carica; un rafforzamento del ruolo del direttore amministrativo (art. 5); l'istituzione dei dipartimenti (art. 9); l'istituzione, appunto, di corsi superiori specializzati con appositi professori ai quali è attribuito il trattamento economico solito dei professori associati delle università (art. 11). Si tratta pertanto di un disegno di legge molto articolato che in alcuni aspetti nodali si discosta dagli altri con i quali condivide comunque l'esigenza di prevedere un livello "universitario" per la formazione musicale. Tutta la discussione legislativa cessa però con il termine anticipato dell'XI legislatura il 14 aprile 1994.

Partendo con l'atto C. 1111/1994 (Sgarbi e altri) già menzionato, della successiva XII legislatura prenderemo brevemente in esame i seguenti quattro disegni di legge:

- C. 1111 presentato il 2 agosto 1994 dall'on. Sgarbi e altri: Delega al governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei conservatori di musica,
- S. 1246 presentato il 20 dicembre 1994 dai senatori Serra e altri: Delega al governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica,
- C. 2029 presentato il 14 febbraio 1995 dall'on. Bracci Marinai e altri: Istituzione degli Istituti superiori per gli studi musicali. Nuovo ordinamento dell'istruzione musicale,
- C. 2223 presentato il 14 marzo 1995 dall'on. Sbarbati: Norme per il riordino e la valorizzazione dei Conservatori di musica.

Il Disegno di legge C. 1111, d'iniziativa dei deputati Sgarbi e altri, presentato il 3 agosto 1994, si presenta, affermando di tener conto di tutte le proposte e disegni di legge presentati nella XI legislatura sia al Senato della Repubblica che alla Camera dei deputati. Si tratterebbe di dare dignità agli studi e spendibilità ai titoli artistici, collocandoli al livello superiore della formazione, e di porre fine alla cosiddetta "secondarizzazione" della formazione musicale che invece starebbe avvenendo, già dal 1962, anche per colpa delle "scuole medie annesse" ai Conservatori.

Alla luce di quanto diremo più giù sul passaggio delle competenze sui conservatori dal Ministero della pubblica istruzione al Ministero dell'università e della ricerca e della marginalità numerica di un settore dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) inglobato nel settore universitario, diventa interessante leggere il seguente avvertimento, espresso nella presentazione alla proposta di legge C. 1111 già nel 1994:

Occorre però [dato che la proposta prevede di *delegare al Governo* la riforma dei conservatori] che sia prevista la possibilità di incardinamento in un Ministero, il cui livello faccia riferimento inequivoco all'articolo

33 della Costituzione e nel quale non solo sia affermata, ma anche garantita l'autonomia dell'area artistica nei confronti della marginalità, rispetto «ai grandi numeri», siano quelli della pubblica istruzione oggi, come quelli dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, domani (C. 1111/1994: 2-3).

In questo spirito viene poi proposto (art. 1) di trasferire le competenze sui conservatori (e su tutti gli altri enti del settore AFAM) al Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, sotto il coordinamento di una apposita Direzione generale delle arti. Come già nel disegno legge C. 555/1992, i Conservatori andrebbero dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, finanziaria e contabile; viene poi esplicitamente sottolineato (art. 2) il loro "*rango di istituti superiori di livello universitario*, ai sensi dell'ordinamento autonomo della università e degli enti di ricerca di cui al titolo II della legge 9 maggio 1989, n. 168" e, di pari passo, vengono poi previsti "due livelli di diploma per i diversi indirizzi, ovvero il diploma universitario, al termine di un triennio, e la *laurea* al termine di un corso completo di studi" (c.vi miei). Sempre dall'atto C. 555/1992 viene poi ripreso il tema del valore legale e della spendibilità dei titoli di studio e dell'elettività del direttore. Per quanto concerne poi gli organi di governo, la proposta sarebbe di rimandare alla normativa universitaria vigente. Andrebbe poi prevista (art. 8) l'istituzione di scuole medie e superiori ad indirizzo musicale, con programmi ispirati ai corsi di compimento inferiore dei Conservatori.

A questo disegno legge si affianca, nell'altro ramo del Parlamento, il disegno legge S. 1246, d'iniziativa dei senatori Serra e altri, presentato il 20 dicembre 1994, per molti versi testualmente identico alla proposta C. 1111/1994 (Sgarbi e altri) e che rimarca, ad integrazione europea ormai avvenuta il 1993 con l'entrata in vigore del Trattato di Maastricht, che dopo l'avvento del mercato unico esiterebbe la concreta possibilità che, a parità di *curricula*, i titoli di studio artistici conseguiti in altri Paesi europei debbano essere riconosciuti in Italia, grazie agli ordinamenti in vigore presso gli altri Paesi, al livello di una laurea, mentre i titoli di studio artistici italiani risulterebbe di difficile riconoscimento all'estero per colpa dell'atipico ordinamento vigente in Italia in materia di studi artistici. Gli obiettivi da raggiungere sarebbero pertanto "(1) l'equiparazione giuridica delle istituzioni di alta cultura artistica al contesto europeo; la pari dignità e spendibilità dei titoli artistici [...]; (2) la formazione, per l'istruzione musicale, di una rete sul territorio nazionale che consenta di reclutare le attitudini musicali non soltanto su di un'area ristretta attorno ai Conservatori di musica" (S. 1246/1994: 2-3).

Anche il disegno legge C. 2029, d'iniziativa dei deputati Bracci Marinai e altri, presentato il 14 febbraio 1995, non si discosta molto, nella sostanza, dalla proposte precedenti, anche se, più simile in questo al Disegno di legge S. 529/1993 d'iniziativa dei senatori Nocchi e altri, prevede un articolato riordino di tutto il sistema dell'istruzione musicale, a partire, appunto, già da un potenziamento della formazione musicale di base.

Partendo dal presupposto che la musica non debba [...] essere oggetto di studi settoriali, perché ciascun sapere non può che concorrere insieme agli altri alla costruzione di un percorso formativo unitario, la proposta di legge indica nella scuola il luogo più idoneo a realizzare contestualmente una solida cultura di base e una

competenza musicale strutturata per gradi successivi, in relazione alla evoluzione della personalità dello studente (S. 2029/1995: 3).

Non si vuole pertanto né solo "allungare temporalmente" alcuni corsi all'interno di alcune delle strutture esistenti (come invece parrebbe aver voluto fare il disegno legge S. 1006/1993 presentato, nella legislatura precedente da Zoso e atri), né semplicemente cambiare la denominazione agli attuali Conservatori. Piuttosto si vorrebbe istituire, praticamente *ex novo*, Istituti superiori per gli studi musicali (ISSM), da correlare alle Università e da sottoporre al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché adeguare gli indirizzi musicali presso le Scuole primarie e secondarie, compito da affidare al Ministero della pubblica istruzione. All'interno degli ISSM andrebbero offerti i seguenti indirizzi: (i) pratica strumentale e vocale, differenziata per generi, forme e stili; (ii) ricerca compositiva e musicologica; (iii) formazione pedagogico-didattica sia degli insegnanti presso le scuole che per altri profili professionali; (iv) musica applicata e nuove tecnologie; (v) organizzazione e produzione musicale. Per quanto attiene all'eventuale trasformazione dei preesistenti Conservatori in questi "nuovi" ISSM, viene proposto quanto segue:

Tutti gli attuali conservatori statali e pareggiati potranno optare per il nuovo regime, ma il passaggio al nuovo ordinamento sarà determinato da appositi piani triennali di sviluppo e qualificazione, attraverso i quali il Ministro, dopo che avrà valutato l'esistenza degli idonei requisiti presso i conservatori che lo richiedono, stabilirà il numero e l'ubicazione degli ISSM, assicurando comunque un'equa distribuzione territoriale degli stessi [...] (C. 2029/1995: 2).

Passando al dispositivo, molto più dettagliato della gran parte delle analoghe proposte di legge, preme far notare che questo prevedrebbe, per quanto ci consta per la prima volta, la definizione di settori scientifico-disciplinari di pertinenza degli ISSM, eventualmente in aggiunta a quelli vigenti per le università e ai quali ci si riferirebbe ai fini concorsuali e di inquadramento del personale docente il cui stato giuridico ed economico andrebbe derivato da quello del personale docente delle università (art. 4). Molto dettagliato anche l'art. 7 sull'autonomia statutaria e regolamentare che prevedrebbe i seguenti tre organi centrali di governo di durata triennale: (i) il direttore, (ii) il consiglio accademico, (iii) il consiglio di amministrazione, laddove il direttore presiederebbe entrambi i consigli, il che sarebbe stato, qualora questa disposizione avesse trovato ingresso nella L. 508/1999, un forte segnale di stampo universitario, dato che l'Università la possiamo infatti considerare come un ente monocratico che trova il proprio vertice unico nella figura del Magnifico Rettore che presiede sia il Senato Accademico che, di norma, il Consiglio di Amministrazione.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> I Conservatori post-riforma si troveranno, al contrario, ad essere degli enti "bicefali" con un Direttore (didattico-artistico) a presiedere il Consiglio Accademico e un Presidente, che assume anche la rappresentanza legale dell'ente, a presiedere il Consiglio di Amministrazione.

Passiamo poi all'atto C. 2223, d'iniziativa della deputata Sbarbati, presentato il 14 marzo 1995. Giusto ricordare che la stessa Sbarbati in data 13 dicembre 1994 funse da presidente relatore quando la VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) si occupò per la prima volta, in sede referente, dell'esame abbinato di quattro proposte di legge, tra cui quella C. 1111/1993 (Sgarbi e altri, di cui la Sbarbati era comunque co-firmataria) vista poc'anzi. Nel corso dei lavori della VII Commissione permanente, poi anche il disegno di legge C. 2223/1995 della Sbarbati sarà abbinato agli altri e sarà la stessa Sbarbati, in veste di relatrice,<sup>53</sup> a presentare in data 13 settembre 1995 alla VII Commissione permanente un Testo unificato, frutto del lavoro di un comitato ristretto, dei predetti tre disegni di legge nonché di altri nove assegnati alla stessa commissione ed inerenti gli altri settori della formazione artistica.<sup>54</sup>

Prima di passare ad una breve analisi del predetto testo unificato elaborato da una comitato ristretto in seno alla VII Commissione, vediamo brevemente l'atto C. 2223/1995 nella sua forma originaria. Nella presentazione la Sbarbati rimarca che il contesto storico sarebbe ideale ad una riforma dei conservatori in quanto sarebbe in corso un riordinamento di tutto il settore della scuola secondaria superiore, che prevede la prolungazione dell'obbligo scolastico di un ulteriore biennio. In parallelo viaggerebbe a pieno ritmo la prospettiva dell'autonomia delle scuole.<sup>55</sup> Sarebbe pertanto opportuno un riordino *ad hoc* dell'istruzione musicale, un riordino che va però strettamente coordinato con gli altri provvedimenti. La proposta contempla pertanto la ormai nota struttura piramidale con studi musicali offerta in tre fasce:

---

<sup>53</sup> La figura del *Relatore* risulta così definita nel glossario del Senato: "È il senatore o il deputato (di solito della maggioranza, ma non sempre) delegato, dal Presidente della Commissione, a studiare un disegno di legge (o altro documento) e a riferire alla Commissione. Il relatore è una sorta di regista politico del dibattito, che esprime il suo parere (in realtà, quello della maggioranza) su tutti gli emendamenti presentati, analogamente al rappresentante del Governo. Al termine dell'esame in Commissione, poi, questa designa un relatore - salvo eccezioni, si tratta di solito del medesimo relatore alla Commissione - perché riferisca all'Assemblea, oralmente o mediante la stesura e la presentazione di una relazione di maggioranza, sul testo approvato" ([https://www.senato.it/3563?glossario=18&glossario\\_iniziale=R](https://www.senato.it/3563?glossario=18&glossario_iniziale=R)).

<sup>54</sup> Cfr. il Resoconto della seduta della VII Commissione di mercoledì 13 settembre 1995: pp. 96-100 per quanto attiene al verbale e pp. 102-107 per quanto riguarda l'allegato testo unificato.

<sup>55</sup> Il 1° comma dell'art. 4 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, *Interventi correttivi di finanza pubblica*, avrebbe nel frattempo infatti previsto di dotare le scuole di ogni ordine e grado nonché le istituzioni di alta cultura di cui all'articolo 33 della Costituzione quali, in particolare, i Conservatori di musica, di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, in attuazione dei principi di autonomia e di decentramento e pluralismo dell'offerta formativa di cui agli artt. 5 e 33 della Costituzione. Anche il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, *Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*, attribuì a tutti gli istituti di istruzione artistica e pertanto anche ai Conservatori personalità giuridica e autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e di sviluppo. Inoltre equiparò però i Conservatori sostanzialmente ad istituti di istruzione secondaria. Non varando però mai i previsti regolamenti attuativi, il primo Governo Berlusconi disattese tali previsioni che per la loro attuazione dovettero aspettare la Legge 15 marzo 1997, n. 59, *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa*, la cosiddetta Riforma Bassanini (cfr. Vidoni 2013: 68-69, e Spirito 2012: 13-15).

- una fascia orientativa e propedeutica all'interno della scuola media,
- una fascia centrale all'intero del sistema della scuola secondaria di secondo grado,
- una fascia di alta formazione affidata a "Istituti superiori di musica", dotati della più ampia autonomia e vocati alla formazione dei docenti di educazione musicale e di strumento musicale della scuola secondaria, alla preparazione di musicisti professionisti e alla ricerca artistica, scientifica e tecnica in materia musicale (cfr. C. 2223/1995: art. 1).

Di questi Istituti superiori di musica ne dovrebbero essere istituiti almeno uno in ciascuna regione ed essi avrebbero dovuto sostituirsi agli attuali Conservatori che avrebbero dovuto essere soppressi (art. 1, c. 2). I fini istituzionali di questi "Istituti superiori di musica" dovrebbero essere (i) la formazione professionale e didattica dei docenti di strumento ed educazione musicale nelle scuole secondarie, (ii) la preparazione professionale a tutte le professioni musicali, dal musicista al direttore d'orchestra, dal compositore allo storico o critico musicale, (iii) la ricerca artistica, scientifica e tecnica in ambito musicale (art. 2). La forma giuridica di questi nuovi enti dovrebbe essere quella di "istituti di istruzione superiore, dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare" (art. 3).

Come già accennato, tutti questi disegni di legge vennero assegnati alla VII Commissione permanente della Camera dove trovarono un trattamento abbinato assieme anche ad altre proposte inerenti altri settori sempre dell'alta formazione artistica quali le Accademie di belle arti, di danza, di arte drammatica nonché gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA). Il 13 settembre 1995, sotto la presidenza del Presidente della Commissione Vittorio Sgarbi, continuò, in sede referente, l'esame delle proposte e Luciana Sbarbati, quale relatore, relazionò quanto segue:

Tutte queste proposte sono state esaminate, confrontate, valutate al fine di trovare punti di contatto e un indirizzo procedurale che tenesse conto di due obiettivi fondamentali: la delega al Governo e la collocazione [...] dei Conservatori [...] in ambito universitario dando così seguito a quanto si era sancito con l'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 che ha conferito, con i limiti e le procedure da definire con appositi decreti legislativi, personalità giuridica, autonomia finanziaria, didattica e di ricerca e sviluppo alle scuole di ogni ordine e grado, nonché alle istituzioni di alta cultura di cui all'articolo 33 della Costituzione.

[... I punti chiave emersi sarebbero:] la delega al Governo ad emanare uno o più decreti per attuare la riforma dell'Accademie e dei Conservatori con una serie di precise indicazioni; il passaggio delle Accademie, dei Conservatori, degli ISIA ecc., al Ministero dell'università con ampia autonomia statutaria e di regolamento; l'istituzione di due livelli di diploma di laurea dopo 3 o 5 anni con possibilità di corsi di perfezionamento, di specializzazione e dottorato di ricerca, inserimento di periodi di esperienze professionali o di addestramento per tutta la durata degli studi, riconoscimento della validità del valore legale dei titoli di studio ai fini dell'esercizio della libera professione; previsione dei piani triennali di sviluppo; elettività dei direttori dei Conservatori ed Accademie; adeguamento alla normativa universitaria; istituzione di un referente nazionale nel Consiglio nazionale dell'arte con competenze analoghe al CUN; riorganizzazione dei gradi inferiori e intermedi degli studi musicali con le scuole medie e i licei musicali che restano alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione [...].

[La Sbarbati s]i sofferma in particolare sul problema dell'assetto del personale attualmente dipendente, in ordine al quale tutti i gruppi si sono dichiarati contrari ad un passaggio *ope legis* a livello universitario: molti



di tali insegnanti, infatti, non hanno il diploma di scuola secondaria superiore, anzi molti non hanno neanche la licenza della scuola media inferiore. È necessario, quindi, individuare una formula che apra la possibilità di tale passaggio, evitando però l'automatismo (Resoconto stenografico della seduta del 13 settembre 1995 della VII Commissione della Camera dei deputati: pp. 97-98).

Al termine dell'esame, rinviato ad altra seduta, viene concordato di svolgere anche delle audizioni di docenti. Il Testo unificato (allegato al resoconto della seduta del 13 settembre 1995, pp. 102-107) prevede, tra l'altro:

- (art. 1) una delega al Governo per la riforma dei Conservatori e delle Accademie, etc.;
- (art. 2) l'istituzione di un Consiglio nazionale delle arti (CNdA);
- (art. 3) l'istituzione di un Istituto superiore della arti (ISdA) per regione al quale afferiscono tutti i Conservatori, Accademie e ISIA - mantenendo la propria denominazione - etc. con sede in quella regione e in possesso dei requisiti da stabilirsi in un apposito piano triennale di sviluppo;
- (art. 5) il rilascio, da parte di questi ISdA di diplomi universitari e di lauree aventi valore legale, però riservati a studenti iscritti e frequentanti;
- (art. 6) di proporre ad ogni ISdA un Rettore preposto a ciascun ISdA e un Direttore alle specifiche articolazioni interne di ogni ISdA e di disciplinare gli organi di governo degli ISdA stando alla normativa vigente per le università;
- (art. 7) di mettere gradualmente a concorso tutte le cattedre, reclutando personale da inquadrare nei ruoli universitari; previo giudizio di idoneità i docenti già in servizio potranno essere inquadrati nei ruoli degli ISdA; chi dei docenti già in servizio non sarà inquadrato nei ruoli degli ISdA, sarà messo in un ruolo a esaurimento ovvero potrà passare nei ruoli della scuola secondaria superiore;
- (art. 9) di riordinare gli studi musicali non universitari presso (a) scuole medie ad indirizzo musicale, sopprimendo le scuole medie annesse ai Conservatori, e (b) Conservatori di base di durata quinquennale che contemplino, oltre alla formazione musicale, anche le materie dell'area comune dell'istruzione secondaria di secondo grado, e che conferiscano, al termine degli studi, una maturità musicale che dia accesso tutte le facoltà universitarie e a tutti gli ISdA.

Col termine della XII legislatura l'8 maggio 1996 però anche questi lavori si arrenano. Arriviamo così alla XIII legislatura (9 maggio 1996 - 29 maggio 2001), in cui sarà (finalmente) promulgata, dopo ulteriori 3 anni e mezzo di iter legislativo, la Legge 508/1999 di riforma dei Conservatori.

### **2.1.2. Dal disegno di legge C. 688 all'approvazione della L. 508/1999: la prima lettura alla Camera dei deputati**

Un giorno dopo l'inizio della XIII legislatura, il 10 maggio 1996, la deputata Sbarbati, rieletta, presenta (o forse meglio: ri-presenta) alla Camera dei Deputati la proposta di legge C. 688: *Norme per il riordinamento degli studi musicali*. Tranne che per il titolo, il testo è identico a quello presentato dalla stessa Sbarbati durante la precedente legislatura come atto C. 2223/1995: *Norme per il riordino e la valorizzazione dei Conservatori di musica*.

Cinque giorni dopo, il 15 maggio 1996, i deputati Sbarbati, Burani Procaccini, Gasperoni, Pistone, Lenti, Duca, De Murtas, Sgarbi, Galdelli, Bracco, Brugger, Giacco, Pozza Tasca, Aprea e Volpini presentano poi la proposta di legge C. 829: *Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e del Centro sperimentale di cinematografia e istituzione di un Istituto superiore delle arti in ogni regione*. Trattasi, questa volta, di un testo quasi identico, tranne quale integrazione, al Testo unificato elaborato sempre nell'ambito della precedente legislatura dal comitato ristretto della VII Commissione permanente e allegato al resoconto della seduta del 13 settembre 1995.

Per quanto riguarda allora gli atti C. 688/1996 e C. 829/1996 rinviando a quanto riportato poc'anzi trattando degli atti C. 2223/1995 (Sbarbati) e del Testo unificato (relatrice sempre la Sbarbati).

Furono, inoltre, presentati i seguenti ulteriori disegni di legge:

- C. 1343, d'iniziativa dei deputati Rodeghiero, Alborghetti, Apolloni, Bagliani, Ballaman, Balocchi, Bianchi Clerici, Ce', Faustinelli, Frigerio, Martinelli, Santandrea, Stefani e Vascon, presentato il 30 maggio 1996: Norme per il riordino e la valorizzazione delle accademie di belle arti,
- C. 1397, d'iniziativa della deputata Burani Procaccini, presentato il 4 giugno 1996: Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica,
- C. 1998, d'iniziativa della deputata Napoli, presentato il 25 luglio 1996: Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, dei Conservatori di musica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e del Centro sperimentale di cinematografia.

Il primo, riguardante esclusivamente le Accademie di belle arti, può non interessarci in questa sede. Gli altri due riprendono nuovamente quasi testualmente alcune parti del Testo unificato, già ricordato ed esposto, redatto durante la precedente legislatura. Nonostante la discontinuità legislativa che abbiamo rimarcato, grazie alla rielezione di alcuni deputati, è stato comunque possibile mantenere un certa continuità dei lavori parlamentari e il lavoro svolto nelle precedenti legislature non è stato del tutto invano.

Il 31 luglio 1996 la VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati inizia, in sede referente, intanto l'esame delle seguenti due proposte: <sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Ecco, anche quale anticipazione dell'esposizione seguente, il resoconto ufficiale fornito dell'*iter* dei lavori preparatori alla L. 508/1999, dopo la presentazione dell'atto C. 688 da parte dell'on. Sbarbati alla Camera dei deputati il 10 maggio 1996:

Assegnato alla VII commissione (Cultura), *in sede referente*, l'8 agosto 1996, con pareri delle commissioni I, V, VIII, XI. Esaminato dalla VII commissione, *in sede referente*, [il 31 luglio 1996;] il 18 settembre 1996; il 16, 22 gennaio 1997; il 5, 6, 11 febbraio 1997; il 4, 5, 19 marzo 1997; il 3, 8, 9 aprile 1997; il 29 luglio 1997; il 24 settembre 1997.

- C. 829, d'iniziativa dei deputati Sbarbati e altri, presentata il 15 maggio 1996: Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e del Centro sperimentale di cinematografia e istituzione di un Istituto superiore delle arti in ogni regione,
- C. 1397, d'iniziativa della deputata Burani Procaccini, presentata il 4 giugno 1996: Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica.

In sostanza, la relatrice Sbarbati, ricordando i lavori già svolti dalla stessa Commissione nella precedente legislatura, espone il Testo unificato già redatto allora, ripreso dalle due proposte in esame, e chiede, da subito, la costituzione di un comitato ristretto, richiesta però per il momento non accolta in quanto ci sarebbero, come ricorda il Presidente Giovanni Castellani, numerosi deputati di prima nomina e perché non sarebbero presenti tutti i rappresentanti dei gruppi politici.

L'esame riprende il 18 settembre 1996 e all'esame delle due proposte di cui qui sopra viene, adesso, abbinato anche l'esame della seguente ulteriore proposta di legge:

- C. 688, d'iniziativa della deputata Sbarbati, presentata il 10 maggio 1996: Norme per il riordinamento degli studi musicali.

La Commissione, inoltre, questa volta delibera la costituzione di un comitato ristretto.

L'esame delle proposte, alle quali sono state abbinate le ulteriori due C. 1343 (Rodeghiero e altri) e C. 1998 (Napoli), riprende il 16 gennaio 1997. Nel frattempo il comitato ristretto, con la partecipazione del Governo in veste del Sottosegretario di Stato Giuseppe Tognon, ha elaborato

---

Assegnato nuovamente alla VII commissione, *in sede legislativa*, il 28 ottobre 1997. Esaminato dalla VII commissione, *in sede legislativa*, il 29 ottobre 1997 ed approvato il 5 novembre 1997 in un testo unico con atti n. 829 (on. Sbarbati ed altri); n. 1343 (on. Rodeghiero ed altri); n. 1397 (on. Burani Procaccini); n. 1998 (on. Napoli).

Senato della Repubblica (atto n. 2881): Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), *in sede referente*, il 18 novembre 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª e parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 7ª commissione, *in sede referente*, il 10, 17, 24, 26 marzo 1998; [l'8 luglio 1998;] il 29 luglio 1998; il 24, 29 settembre 1998; il 17, 24 febbraio 1999; il 6 aprile 1999; l'11, 12, 19, 25 maggio 1999.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, *in sede deliberante*, il 6 luglio 1999. Esaminato dalla 7ª commissione, *in sede deliberante*, ed approvato, con modificazioni, il 14 luglio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 688/B): Assegnato alla VII commissione (Cultura), *in sede referente*, il 23 luglio 1999, con pareri delle commissioni I, V, VIII, XI e parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla VII commissione, *in sede referente*, il 29 luglio 1999; il 14, 22 settembre 1999; il 20 ottobre 1999.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, *in sede legislativa*, il 21 ottobre 1999. Esaminato dalla VII commissione, *in sede legislativa*, il 26, 27, 28 ottobre 1999 ed approvato, con modificazioni, il 10 novembre 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 2881/B): Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), *in sede deliberante*, il 19 novembre 1999, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalla 7ª commissione il 30 novembre 1999; il 1º dicembre 1999 ed approvato il 2 dicembre 1999.

un Testo unificato (allegato al Resoconto del 16 gennaio 1997), adottato dalla Commissione come testo base. In proposito la relatrice Sbarbati fa presente:

il testo predisposto è stato affinato e migliorato rispetto al lavoro svolto nel corso della passata legislatura, anche grazie all'apporto dei deputati che allora non vi avevano preso parte e del cui contributo si è realmente tenuto conto. Il testo unificato risponde agli obiettivi che il Comitato ristretto si era prefissato, primo tra tutti quello di elevare al rango universitario gli studi in oggetto, nonché quello di trovare adeguata soluzione al problema relativo al personale che fino ad oggi ha lavorato nel settore, per il quale si è raggiunto un valido compromesso attraverso la previsione di un ruolo ad esaurimento e verifiche triennali" (VII Commissione della Camera, resoconto della seduta del 16 gennaio 1997: p. 93).

Il testo unificato è sempre volto a delegare al Governo la riforma delle Accademie e dei Conservatori di musica, provvedendo al passaggio di tali istituti dal Ministero della pubblica istruzione a quello dell'Università. I suoi dettagli vengono poi esposti dalla relatrice Sbarbati nell'ambito della seduta del 22 gennaio 1997 come segue:

- passaggio al Ministero dell'università e della ricerca scientifica, con una gradualità garantita da piani strategici di sviluppo triennali;
- istituzione del Consiglio Nazionale delle Arti (CNDA);
- esigenza di istituire Istituti superiori delle arti (ISDA), almeno uno in ogni regione, poiché non viene ritenuto possibile un inserimento *tout court* delle Accademie e dei Conservatori nel settore universitario;
- riordinamento degli studi musicali e coreutici non universitari;
- viene poi sottolineato come la questione dell'inquadramento del personale docente debba essere approfondita.

Quando poi riprende l'esame del testo unificato nelle sedute successive del 5 e del 6 febbraio 1997 esplose, per così dire, il dibattito politico. L'on. Rodeghiero (Lega Nord) è tra i primi ad esprimere perplessità sull'istituzione di Istituti superiori delle arti, sia perché accorperebbero discipline artistiche con esigenze diverse, sia per quanto riguarda la previsione di istituirli nella misura di un istituto per regione (una previsione che risulterebbe "eccessiva per alcune regioni e riduttiva per altre"). Inoltre, si dice critico sulla prassi della delega al Governo, che lascerebbe troppi margini di discrezionalità al Governo privando il Parlamento delle sue prerogative (cfr. p. 63 del resoconto del 6 febbraio 1997).

Ciò che però accende maggiormente il dibattito lo sono le proposte emendative del Governo in veste delle parole del Sottosegretario di Stato Giuseppe Tognon il quale, come gli rimarcano poi trasversalmente gli onorevoli Sbarbati (gruppo maggioritario) e Napoli (gruppo di opposizione), avendo attivamente partecipato alla stesura del testo unificato da parte del comitato ristretto avrebbe potuto presentare le osservazioni del Governo già in quella sede. In *primis*, rimarca il Sottosegretario, si tratterebbe di chiarire se si vuole una legge in quanto tale oppure una legge delega, però al momento conviverebbero questi due impianti legislativi diversi. Inoltre il Governo e il Ministro Berlinguer valuteranno "con preoccupazione alcuni passaggi del testo in esame, e

ciò al fine di garantirne il coordinamento con il disegno di riordino complessivo dell'istruzione superiore" (p. 64 del resoconto del 6 febbraio 1997).

L'11 febbraio 1997 prosegue l'esame e, ricordando le repliche presentate dal rappresentante del Governo la seduta precedente, viene proposto di non adottare più lo strumento della delega per quanto attiene alla riforma dei Conservatori e delle Accademie, di mantenerlo invece per quanto attiene al riordino degli studi musicali e coreutici non universitari. In tale senso il comitato ristretto redige un nuovo Testo unificato - adottato poi dalla Commissione - che non prevede più una delega al Governo bensì richiama le finalità della legge.

Il 4, il 5 e il 19 marzo, il 3, l'8 e 9 aprile 1997 vengono discussi numerosi emendamenti. I dibattiti più lunghi e articolati riguardano il valore che si intende voler dare al Diploma di Conservatorio (art. 6) e la posizione giuridica e il reclutamento dei docenti (art. 8).<sup>57</sup> Finita la discussione degli emendamenti, al termine della seduta del 9 aprile 1997 viene proposto di richiedere il trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa al fine di accelerare l'iter di approvazione.

Il 29 luglio 1997 si svolge però una ulteriore seduta *in sede referente*, in quanto in Commissione bilancio il rappresentante del Governo avrebbe sollevato alcune ulteriori perplessità per rispondere alle quali si sarebbero resi necessari ulteriori emendamenti miranti ad un rinvio del riordinamento degli studi musicali e coreutici non universitari all'approvazione di un apposito provvedimento sul riordino dei cicli scolastici (Art. 10). L'emendamento viene, infine, accolto, quanto, in data 24 settembre 1997, uno ulteriore inerente la copertura finanziaria (art. 12).

Il 29 ottobre 1997 inizia, *in sede legislativa*, la discussione sulle linee generali del nuovo testo unificato, dal quale sono scomparse, in vista di un prossimo riordino dei cicli scolastici, le disposizioni inerenti la formazione musicale a livello scolastico. Inoltre dalla previsione di una delega al Governo si è passati a una legge vera e propria. Sono rimaste invece le previsioni del conseguimento di un diploma di laurea, del passaggio al Ministero dell'università e dell'istituzione di un Consiglio nazionale della Arti (CNDA).

Il 5 novembre 1997 si passa alla discussione di ulteriori emendamenti tra cui (emendamento 11.01 a firma di Detomas, Brugger, Caveri) l'inserimento, approvato, del seguente ulteriore articolo:

Art. 11-bis. (*Disposizioni per la Regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e Bolzano*). 1. Il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è delegato alla Regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano che provvederanno secondo specifiche norme di attuazione, da emanare secondo quanto è stabilito dai rispettivi statuti d'autonomia.

---

<sup>57</sup> Al valore del Diploma tradizionale di Conservatorio viene dedicato l'intera seduta del 3 aprile 1997. Molti esprimono infatti la loro contrarietà al decretare l'equipollenza *tout court* del diploma conservatoriale tradizionale a un diploma di laurea che consenta l'accesso ai livelli dirigenziali della pubblica amministrazione.

Scompare, inoltre, dal testo e dal titolo qualsiasi riferimento al "Centro sperimentale di cinematografia". Infine, la Commissione approva con votazione nominale finale il testo dal titolo (modificato) *Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*, rinnovando l'intenzione del legislatore di voler riordinare non solo il settore dell'alta formazione *musicale*, ma tutti i settori dell'alta formazione artistica comprendente belle arti (arti visive e figurative: pittura, scultura, grafica, decorazione, scenografia, etc. nonché restauro), danza, arte drammatica, comunicazione industriale, design e, appunto, musica.

### **2.1.3. La seconda lettura al Senato della Repubblica (S. 2881)**

Il disegno di legge approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati (meglio: dalla sua sola VII Commissione in sede legislativa) viene trasmesso dal Presidente della Camera dei Deputati alla Presidenza del Senato il 12 novembre 1997 dove assume il n. S. 2881. L'esame in VII Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica inizia il 10 marzo 1998 con Luigi Maria Lombardi Satriani in veste di relatore, il quale riporta oltre "a forme di consenso a volte perfino entusiastico" anche "alcune vivissime preoccupazioni", come, per esempio:

- [un] possibile equivoco derivante dalla dizione «di grado universitario», riferita agli istituti in cui confluiranno le Accademie e i Conservatori. Un'interpretazione meccanica di tale dizione potrebbe infatti far intendere che il disegno di legge equipari gli ISDA, immediatamente ed automaticamente, alle facoltà universitarie. Sotto questo profilo, il disegno di legge appare tuttavia in qualche modo contraddittorio, dal momento che le forme di equiparazione in esso previste appaiono in alcuni casi immediate e, in altri, più gradualmente;
- [il fatto che il] Consiglio nazionale delle arti (CNDA) [...] a differenza del Consiglio universitario nazionale (CUN), è un mero organo di consulenza, di nomina ministeriale. In nessun modo, esso può essere pertanto equiparato ad un organo di autogoverno elettivo quale quello vigente nell'ordinamento universitario;
- [la] configurazione dei direttori delle articolazioni interne, dal momento che non è chiaro se essi corrispondano alla figura dei presidi di facoltà o a quella dei direttori di dipartimento.

(Cfr. Resoconto sommario delle sedute del 10 marzo 1998).

Durante le seguenti sedute alla perplessità già segnalate se ne aggiungono altre, come:

- un approccio troppo semplicistico che tratterebbe indistintamente tutti i settori dell'arte;
- il fatto che la previsione numerica degli ISDA non corrisponderebbe alle reali esigenze del territorio;
- il reclutamento dei docenti;
- una penalizzazione degli istituti che già «di grado universitario» lo sono, in quanto il provvedimento non istituirebbe una nuova fascia universitaria, ma promuoverebbe gli attuali istituti in facoltà universitarie;
- la trasformazione in istituti di rango universitario di soli alcuni conservatori a danno di altri;

- che senza una adeguata riforma della formazione artistica di base una riforma dell'alta formazione artistica cadrebbe nel vuoto;
- la mancanza di seri sbocchi professionali.

Succedo così, come commenta anche Spirito (2012: 16), che nonostante l'approvazione unanime del testo da parte della Commissione della Camera, presso il Senato si pare un lungo dibattito che durerà due anni e il cui esito, come si vedrà, sarà una profonda modifica del testo della Camera. Finita infatti la discussione generale, il 26 marzo 1998 viene deliberata la costituzione di un comitato ristretto, poi nuovamente disciolto di fronte alla richiesta di un Gruppo dell'opposizione di rimessione dell'esame in sede plenaria. Tale richiesta viene poi motivata il 29 luglio 1998, tra l'altro, dal fatto che il relatore Lombardo Satriani avrebbe "sottoposto al Comitato ristretto una propria bozza di testo che stravolgeva completamente quello pervenuto dalla Camera dei deputati". Il comitato ristretto riuscì comunque, informa sempre il 29 luglio 1998 il relatore Lombardi Satriani, a tenere sette sedute dedicate ad audizioni e altre tre sedute dedicate all'esame di del testo unificato predisposto. Ai fini di "evitare una estenuante *navette* del provvedimento fra i due rami del Parlamento" il relatore informa poi di aver avviato proficui contatti con la Camera dei deputati. Sempre il 29 luglio 1998, il senatore Franco Asciutti riferisce "le indicazioni fornite dal rappresentante del Governo in sede ristretta: da una parte il pieno sostegno all'*iter* del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati; dall'altra, la collocazione delle accademie e dei conservatori ad un livello pari, ma non necessariamente coincidente, a quello universitario, sì da far ritenere opportuna la sopravvivenza del Consiglio nazionale delle arti (CNDA)".

Il 24 settembre 1998 riprende l'esame in sede plenaria e il relatore Lombardi Satriani presenta un Testo unificato, allegato al rendiconto sommario della seduta.<sup>58</sup> La nuova proposta avrebbe "l'intento di preservare lo spirito animatore del disegno di legge approvato dalla Camera, apportando tuttavia significativi miglioramenti".

Viene riconosciuto il livello universitario agli istituti da riformare e viene previsto il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM). Sono però poi previsti, al posto degli unitari ISDA previsti dal disegno legge della Camera, due diversi titoli: uno dedicato ad Accademie di belle arti, d'arte drammatica e agli ISIA, riordinati in *Istituti superiori di livello universitario*; il secondo invece dedicato ai Conservatori di musica, all'Accademia nazionale di danza e agli Istituti musicali pareggiati, riordinati in *Istituti di livello universitario ad ordinamento speciale*, denominati "Istituti superiori di studi coreutici e musicali" e che si distinguono dagli istituti di cui al primo titolo per la *copresenza di corsi di formazione di base*.

In materia di personale docente viene previsto quanto segue:

---

<sup>58</sup> Per comodità si riporta il LINK diretto (consultato l'ultima volta il 30.08.2016) al resoconto sommario:  
<http://www.senato.it/Web/13LavoriNewV.nsf/All/B6A24A0E60B2B5A841256689005ECC80?OpenDocument>

[II] conferimento degli insegnamenti mediante contratti di diritto privato, i quali possono avere durata annuale o pluriennale e sono rinnovabili. I requisiti per accedere a tali contratti sono disciplinati con decreto ministeriale, con l'intento di valorizzare l'esperienza professionale e didattica acquisita. Per quanto riguarda il personale docente di ruolo già in servizio, è previsto un inquadramento in appositi ruoli ad esaurimento presso l'istituzione di appartenenza, secondo un rapporto di lavoro disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale universitario, in una autonoma area.

Inoltre sarebbe poi prevista, prosegue sempre il relatore, la costituzione di "Politecnici della Arti" quali "centri di eccellenza, determinati con decreto ministeriale secondo criteri selettivi che non dovrebbero alimentare vane proliferazioni territoriali".

La successiva seduta del 29 settembre 1998 si apre con la duplice proposta di adottare il Testo unificato predisposto dal relatore quale testo base per il prosieguo dell'esame e di condurre l'esame non più in sede referente bensì in sede deliberante (legislativa). Dato che emerge una certa contrarietà ad assumere quale testo base il Testo unificato predisposto dal relatore piuttosto che il Disegno legge già approvato all'unanimità (dalla maggioranza assieme all'opposizione) presso la Camera dei deputati, la decisione sulle due proposte viene rinviata alla prossima seduta che di fatto si terrà poi solo il 17 febbraio 1999.

Il 17 febbraio 1999 il senatore Franco Ascutti (all'epoca del gruppo di Forza Italia) rinnova il suo auspicio che la maggioranza (all'epoca di centrosinistra) opti ad adottare quale testo base il disegno di legge S. 2881 prevenuto dalla Camera, "in caso contrario, l'opposizione non potrebbe non prendere atto della volontà della maggioranza di non approvare la riforma". Infine, il 24 febbraio 1999 il Presidente della Commissione Adriano Ossicini "pone ai voti la proposta del relatore di assumere quale testo base il testo da lui proposto. Risultando parità di voti, la proposta è respinta. Il Presidente pone quindi ai voti la proposta [...] di assumere quale testo base il disegno di legge n. 2881, approvato dalla Camera dei deputati. La proposta è approvata".

Il 6 aprile 1999 riprende l'esame del disegno legge S. 2881 prevenuto dalla Camera e assunto, dopo un dibattito in Commissione durato più di un anno, come testo base. Le vesti del relatore passano dal senatore Lombardi Satriani al senatore Franco Ascutti, da sempre favorevole ad assumere come testo base il testo approvato dalla Camera. Vengono discussi i primi emendamenti miranti "a collocare le Accademie e i Conservatori in un comparto particolare di alta formazione artistica e musicale ad ordinamento speciale, separato e distinto da quello universitario". Nelle successive sedute dell'11, del 12 e del 19 maggio 1999 vengono presentati ulteriori emendamenti miranti, tra l'altro, ad eliminare ogni riferimento alle "istituzioni universitarie" che avrebbe "ingenerato una tale dinamica di aspettative, tutte destinate a non essere corrisposte, da far ritenere preferibile espungerlo". Compare, pertanto, per una delle prima volte la denominazione di "diplomi *accademic*" per i titoli di studio rilasciati dalle istituzioni AFAM, allorché questi andranno comunque equiparati a titoli di studio universitari. Molto tempo viene dedicato alla questione del valore dei titoli di studio, dello stato giuridico e del trattamento economico dei docenti e del loro reclutamento. Emerge, in generale, una tendenza a voler tenere



il mondo AFAM nettamente distinto dal mondo universitario.<sup>59</sup> Una tendenza poi denunciata dal senatore Italo Marri quale “completo stravolgimento” del testo della Camera. Egli però, in nome del suo Gruppo di Alleanza nazionale, si esprime comunque favorevole ai rispettivi emendamenti.

Il 25 maggio 1999 viene poi deliberato il trasferimento dell’esame in sede deliberante (legislativa). L’esame *in sede deliberante* inizia e termina, in presenza anche del Ministro dell’università Zecchino, il 14 luglio 1999. In quella sede il senatore Ascutti presenta, tra l’altro l’emendamento 8.1, approvato, che modifica l’art. 8, approvato così come modificato. Trattasi di una modifica dell’articolo 8 (*Disposizioni per la regione Valle d’Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano*) che da

1. Alla regione Valle d’Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano è *delegato* il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge nei rispettivi territori, da realizzarsi secondo specifiche norme di attuazione in conformità a quanto stabilito dai rispettivi Statuti di autonomia

diventa:

1. Nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, il perseguimento delle finalità della presente legge è *realizzato* nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.<sup>60</sup>

Arrivati così all’approvazione *con modificazioni* del testo pervenuto dalla Camera, il 20 luglio 1999 il Presidente del Senato ritrasmette il testo alla Camera dei Deputati.

#### **2.1.4. La terza lettura alla Camera dei deputati (C. 688-B)**

La terza lettura, sotto la sigla C. 688-B, in Commissione della Camera inizia il 29 luglio 1999. La relatrice Sbarbati osserva che, nonostante le numerose modifiche apportate dal Senato,

---

<sup>59</sup> Cfr. il “maxiemendamento” 2.100 Ascutti, Lombardi Satriani, votato, comunque all’unanimità, il 12 maggio 1999.

<sup>60</sup> Essendo stato trasferito l’esame dalla sede referente alle sede deliberante, oltre ai resoconti somari adesso sono reperibili anche i resoconti stenografici delle sedute della VII Commissione permanente del Senato. Tra questi, vedasi *111° Resoconto stenografico della seduta di mercoledì 14 luglio 1999 (pomeridiana)*, p. 13. Trattasi, nella modifica, di una sottile differenza con notevoli conseguenze, dovendo adesso attendere che il D.lgs. 245/2006 *delegasse* alla Provincia autonoma di Bolzano le competenze amministrative statali inerenti il Conservatorio di Bolzano. Però già nella versione originaria non si sarebbe trattato, in considerazione dello specifico rinvio ad apposite norme di attuazione, di una delega immediata. L’art. 17 dello Statuto di per sé concederebbe l’attribuzione, con legge dello Stato, alla Provincia di Bolzano di potestà anche in materie non ricomprese tra quelle elencate nello Statuto. Pertanto la delega avrebbe potuto avvenire anche direttamente. Anzi, si avrebbe potuto fin da subito attribuire, con legge dello Stato 508/1999, alla Provincia la potestà di emanare norme sul Conservatorio. Ancora di più alla luce del fatto che solo qualche anno prima la L. 127/1997, art. 121, con riferimento proprio al suddetto art. 17 dello Statuto, ha attribuito alla provincia autonoma di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia edilizia universitaria e di finanziamento alla futura Libera Università di Bolzano, di cui questa stessa legge 127/1997 gettò le fondamenta, prevedendo, all’art. 120 e in deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, l’istituzione di una università non statale nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, promossa o gestita da enti e da privati.

l'impianto complessivo del progetto di legge sarebbe rimasto invariato, riconoscendo il livello universitario delle accademie dei conservatori, garantendo loro autonomia rispetto alle università, prevedendo disposizioni sul valore legale dei titoli di studio, prevedendo il passaggio di competenze tra il Ministero della pubblica istruzione e quello dell'università. Inoltre, adesso sarebbe previsto un apposito comparto di contrattazione, una previsione invece a suo tempo non accettata dal Governo durante il l'esame presso la Camera. Quando poi però l'esame procede il 14 settembre 1999, la deputata Angela Napoli rivela che il Senato, sopprimendo gli Istituti superiori delle arti (ISDA), avrebbe "completamente stravolto" il lavoro della Camera, anche se, come poi rimarca la deputata Valentina Aprea, si è probabilmente trattato dell'unica mediazione possibile in quel ramo del Parlamento (cfr. *Resoconto del 14 settembre 1999*: p. 77). Anche il deputato Fabrizio Bracco rivendica un maggiore sistematicità del testo originario, dato che quello del Senato adesso rinvierebbe la definizione del sistema successivi regolamenti. Replica il Sottosegretario di Stato Guerzoni non condividendo le critiche esposte: la legge stabilirebbe chiaramente principi e criteri direttivi delle riforma e l'istituzione di un apposito comparto di contrattazione sarebbe necessaria anche al fine di garantire la specificità del settore, che non deve essere completamente assimilato all'istruzione universitaria. Inoltre, i vari regolamento andranno comunque sottoposti al vaglio parlamentare. Ai fini di velocizzare l'approvazione della riforma, nella seduta successiva del 22 settembre 1999, la relatrice e il rappresentante invitano i deputati, che infine convengono, a ritirare gli emendamenti da questi presentati. Approvati così tutti gli articoli del testo modificato dal Senato, la relatrice propone di richiedere il trasferimento dell'esame dalla sede referente alla sede legislativa, richiesta poi deliberata dalla Commissione in occasione delle successiva seduta del 20 ottobre 1999.

Il 26 ottobre 1999 inizia l'esame *in sede legislativa*. Vengono nuovamente rimarcate alcune perplessità in relazione al testo così come modificato dal Senato, tra cui la disciplina del personale e il rapporto tra docenti dei conservatori e docenti universitari. Si concorda che trattasi di un "faticoso compromesso tra le diverse posizioni che apparivano inconciliabili" (Valentina Aprea), di un "difficile punto di equilibrio" (Sottosegretario di Stato Antonio Cuffaro). Il 27 ottobre 1999 inizia la discussione degli emendamenti presentati. Tanto la relatrice Sbarbati che il Sottosegretario Luciano Guerzoni, ribadendo l'urgenza dell'approvazione definitiva del testo, chiedono il ritiro degli emendamenti. Replica la deputata Angela Napoli, dando lettura della relazione tecnica presentata dal Governo alla Commissione bilancio e nella quale si riconosce che il testo approvato dalla Camera avrebbe introdotto una sostanziale parificazione delle accademie e dei conservatori agli istituti universitari, mentre il testo modificato dal Senato, avrebbe stabilito un comparto autonomo, che non comporterà aumenti di spesa per il personale. Il 28 ottobre 1999, per la terza giornata successiva, prosegue la discussione degli emendamenti, alcuni approvati. Il 10 novembre 1999 vengono approvati alcuni ulteriori emendamenti. Infine, dopo le dichiarazioni di voto, la relatrice Sbarbati, esprimendo soddisfazione per la prossima approvazione di una riforma attesa, rimarca che il risultato finale, che lascerebbe alcune

perplexità, presenterebbe comunque numerosi risvolti positivi: la relazione tecnica del Governo - alla quale aveva fatto cenno la deputata Napoli - non dovrebbe avere valenza di fronte alla chiarezza del testo normativo, che parlerebbe chiaramente di un "sistema di alta formazione e specializzazione" inquadrato nel sistema terziario dell'istruzione.

Con votazione nominale finale il progetto di legge viene poi approvato *come modificato dagli emendamenti* approvati. Pertanto il testo modificato viene ri-trasmesso al Senato dove, in quarta lettura, assume la sigla S. 2881-B.

#### **2.1.5. L'approvazione definitiva, in quarta lettura, al Senato e la promulgazione della L. 508/1999**

L'esame, da subito *in sede deliberante* dato che si tratta, adesso, di esprimersi esclusivamente sulle modifiche apportate dalla Camera e non sul testo intero, in Commissione del Senato inizia il 30 novembre 1999, relatore nuovamente il senatore Ascutti che illustra brevemente le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento. La più significativa sarebbe un'integrazione riguardante lo stato giuridico dei docenti e che mira a far salve le graduatorie dei concorsi a cattedra: gli incarichi di insegnamento potranno essere attribuiti con contratto quinquennale solo una volta esaurite queste graduatorie. Inoltre verrebbe dato più peso al parere parlamentare nel procedimento di emanazione dei decreti attuativi. Il relatore invita quindi la Commissione ad una approvazione del testo modificato dalla Camera senza ulteriori modificazioni.

L'esame riprende poi la giornata seguente, l'1 dicembre 1999, e alcuni senatori manifestano la propria perplessità sul testo in esame, rimarcando, *in primis* il senatore Lombardi Satriani, che se "la Commissione cultura dell'altro ramo ha ritenuto di modificare ulteriormente il testo, anche la Commissione istruzione del Senato ben potrebbe introdurre ora quegli ulteriori miglioramenti che ritenesse opportuni. [...] Non vi è motivo infatti perché debba toccare al Senato di considerare «blindato» un testo modificato dall'altro ramo del Parlamento, visto che proprio quest'ultimo è venuto meno ad un preciso impegno politico in tal senso".

L'esame riprende l'ulteriore giorno seguente, il 2 dicembre 1999. Vengono dichiarati inammissibili numerosi emendamenti in quanto relativi a parti non modificate dalla Camera o privi di correlazione con le parti modificate dalla Camera. Vengono poi presentati numerosi ordini del giorno, invece accolti, ai fini di impegnare il Governo su alcuni aspetti non definiti nel testo in esame. Ritirati ovvero decaduti, per assenza del proponente, altri emendamenti, la Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei

deputati.<sup>61</sup> Lo stesso Asciutti, riporta Roselli (2015), nel 2010 illustra, in occasione di un convegno tenutosi presso il Conservatorio di Venezia, nel modo seguente le fasi conclusive che portarono all'approvazione del testo:

I diversi gruppi parlamentari sono divisi al proprio interno fra favorevoli e contrari. L'opposizione al testo della riforma [...] viene anche da uffici di primo piano del Ministero [...]. [Asciutti] ricorda come, sul parere da esprimere sul provvedimento in esame, secondo i calcoli preventivi, la maggioranza dei contrari sarebbe prevalso per un voto. Per far passare il disegno di legge era quindi necessario confidare in un cambiamento di scenario pressoché insperato. Cambiamento che si realizza grazie a un blitz - il termine è del sen. Asciutti - orchestrato dallo stesso relatore: il disegno di legge viene messo in votazione esattamente nel momento in cui uno dei componenti che aveva manifestato parere contrario si trovava fuori dall'aula per motivi di carattere personale (p. 60).

Il 4 gennaio 2000 il testo divenuto la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La L. 508/1999 entra in vigore il 19 gennaio 2000.

Si è realizzata così, sempre nelle parole di Roselli (2015), "un'autentica rivoluzione istituzionale e culturale", in merito alla quale vale comunque tenere presente quanto la "stessa scelta di affidare a una Commissione parlamentare, e non invece all'Assemblea, il potere di esercitare la funzione legislativa serve a ricordarci che tutto sommato il comparto dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM d'ora in avanti) costituisce veramente un settore di nicchia che non merita un interesse tanto ampio" (pp. 60-61).

---

<sup>61</sup> Sul sito del Senato sono reperibili sia i resoconti sommari che, trattandosi di un esame *in sede deliberante*, anche i rispettivi *Resoconti stenografici* n. 123, 124 e 125, rispettivamente delle sedute del 30 novembre e del 1 e del 2 dicembre 1999 della 7ª Commissione permanente del Senato.

<b>Confronto tra le tre versioni dei testi.</b>		
Laddove il testo non ha subito modifiche, le rispettive colonne sono state unificate.		
Testo approvato in 1ª lettura il 05.11.1997 dalla VII Commissione della Camera e trasmesso al Senato (Atto S. 2881).	Testo approvato, con modifiche, in 2ª lettura il 14.07.1999 dalla VII Commissione del Senato e ritrasmesso alla Camera (Atto C. 688-B).	Testo approvato, con ulteriori modifiche, in 3ª lettura il 10.11.1999 dalla VII Commissione della Camera e ritrasmesso al Senato. Lì viene approvato, senza ulteriori modifiche, in 4ª lettura il 02.12.1999.
<p>Art. 1. <i>Finalità della legge.</i> L'articolo 1 indica la tipologia di istituti di istruzione artistica cui è rivolta la legge: tra questi, non solo i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, ma anche le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, quella di arte drammatica e gli Istituti superiori per l'industria artistica.</p>		
<p>Art. 2. <i>Istituti superiori delle arti.</i> L'articolo 2 stabilisce che i suddetti istituti confluiscono, se in possesso di determinati requisiti da stabilirsi con apposito decreto, mantenendo ciascuno la propria denominazione, in istituti di istruzione superiore di grado universitario, denominati Istituti superiori delle arti (ISDA). In ogni regione dovrebbe essere istituito almeno uno di questi ISDA, dotato di personalità giuridica e di autonomia statutaria, amministrativa, didattica, scientifica, finanziaria e contabile.</p>	<p>Art. 2. <i>Alta formazione e specializzazione artistica e musicale.</i> Viene soppresso il riferimento all'istituzioni di appositi Istituti superiori delle arti. Tutti gli istituti di cui all'art. 1 costituiscono, quali istituti di alta cultura che ai sensi dell'art. 33 della Costituzione hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi, "il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale". I Conservatori, l'Accademia di danza e gli Istituti musicali pareggiato dovrebbero essere trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici.</p> <p>Questi istituti rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Dovranno essere dichiarati le equipollenze tra i titoli di studio suddetti e i titoli di studio universitari, al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi.</p>	<p><i>Identico</i> tranne che</p> <p>(i) per una sostanziale modifica del comma 6 che tratta del reclutamento dei docenti e della loro posizione giuridica;</p> <p>(ii) per la previsione, nell'emanazione dei regolamenti di attuazione, dell'acquisizione anche di pareri parlamentari;</p> <p>(iii) per una previsione di una abrogazione esplicita di norme incompatibili.</p>

	<p>Incarichi di insegnamento saranno conferiti con contratti di durata al massimo quinquennale, rinnovabili. Il personale già in servizio a tempo indeterminato sarà inquadrato in appositi ruoli ad esaurimento.</p> <p>Viene poi demandato ad una serie di regolamenti, da emanarsi sulla base specifici principi elencati.</p>	
<p>Art. 3. <i>Consiglio nazionale delle arti.</i> L'articolo 3 attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il compito di istituire un organo consultivo denominato Consiglio nazionale delle arti (CNDA).</p>	<p>Art. 3. <i>Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.</i> Viene costituito, presso il MIUR, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) per formulare pareri prescritti e proposte.</p>	<p>Identico tranne che per la previsione, nella definizione del CNAM, dell'acquisizione anche di pareri parlamentari.</p>
<p>Art. 4. <i>Modalità di istituzione degli ISDA.</i> L'articolo 4 reca le modalità di istituzione degli ISDA e di passaggio dal Ministero della pubblica istruzione al Ministero dell'università. Vengono poi prefigurate apposite procedure per la graduale trasformazione dei corsi tradizionali in corsi di grado universitario.</p>	Soppresso	
<p>Art. 5. <i>Ordinamento didattico.</i> Agli ISDA si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore ed essi rilasciano diplomi universitari di primo livello e diplomi di laurea in discipline musicali, dello spettacolo e artistiche, articolati in più indirizzi; inoltre istituisco corsi di specializzazione, di perfezionamento e di dottorato di ricerca. Il CNDA esercita sugli ISDA quelle funzioni che il CUN esercita sulle università- In caso di corsi congiunti, queste funzioni saranno esercitate congiuntamente dal CNDA e dal CUN. I diplomi universitari e i diplomi di laurea rilasciati dagli ISDA hanno valore legale e saranno definite apposite norme in materia di ammissione ai pubblici concorsi.</p>	Soppresso	
<p>Art. 6. <i>Equipollenza dei diplomi.</i> I Diplomi conseguiti anteriormente alla riforma saranno equiparati ai diplomi di laurea ai soli fini dell'accesso all'insegnamento e, purché sia stato conseguito anche il diploma di scuola secondaria di secondo</p>	<p>Art. 4 <i>Validità dei diplomi.</i> I Diplomi conseguiti anteriormente alla riforma mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione. Per chi in possesso dei predetti diplomi possiede il diploma di scuola secondaria superiore saranno istituiti corsi integrativi al fine del conseguimento dei diplomi accademici di cui all'art. 2.</p>	

grado, ai soli fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.	
Art. 7. <i>Organi di governo.</i> Rettori, preposti agli Istituti stessi, e direttori (affiancati da organi di gestione analoghi a quelli previsti per le facoltà universitarie), preposti alle rispettive articolazioni interne.	Soppresso
Art. 8. <i>Personale docente e non docente.</i> L'articolo 8 detta norme, transitorie e a regime, sul personale degli ISDA. Chi già servizio sarà inquadrato in ruoli ad esaurimento. A regime saranno definite apposite procedure concorsuali analoghe a quelle delle università e lo stato giuridico e quello economico sarà definito con riferimento a quello del personale docente universitario.	Soppresso
Art. 9. <i>Raccordo tra istruzione secondaria artistica e ISDA.</i> Per il raccordo tra l'istruzione impartita negli ISDA e l'istruzione artistica impartita nel sistema scolastico, è prevista una apposita commissione di cui possono avvalersi il Ministro dell'università e il Ministro della pubblica istruzione.	Soppresso
Art. 10. <i>Riordinamento degli studi musicali e coreutici non universitari.</i> Questo viene demandato al riordino complessivo dei cicli scolastici.	Soppresso
Art. 11 <i>Edilizia.</i> Agli ISDA si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria.	Art. 5. <i>Edilizia.</i> Alle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria.
	Art. 6. <i>Diritto allo studio.</i> Rinvio alle apposite disposizioni vigenti (Legge 2 dicembre 1991, n. 390).
	Art. 7. <i>Norma transitoria e finale.</i> Facoltà, per gli studenti, di passaggio da un ordinamento all'altro.
Art. 12. <i>Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano.</i> Viene prevista la delega alle Province autonome del perseguimento delle finalità della legge.	Art. 8. <i>Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano.</i> Non si parla più di delega, bensì solo di rispetto degli statuti di autonomia nel perseguimento delle finalità della legge.
Art. 13. <i>Norme finanziarie.</i> Norme di copertura finanziaria, a carico degli accantonamenti di competenza del Ministero della pubblica istruzione.	Art. 9. <i>Norme finanziarie.</i> Norme di copertura finanziaria.

## **2.2. DALLA LEGGE ALLA SUA ATTUAZIONE**

### **2.2.1. Problemi di discontinuità amministrativa e di numeri**

Fatta la Legge 508/1999, si tratta di attuarla, oltretutto in considerazione del fatto che moltissimi aspetti della riforma vengono demandati a successivi regolamenti di delegificazione. Però la piena attuazione della L. 508/1999 non può che dirsi, ormai a diciassette anni dalla sua emanazione, ancora lontana. Parte in causa di questo ritardo sono certamente una forte discontinuità legislativa, governativa e amministrativa, alle quali si è già in parte accennati, che certo non facilitano la piena attuazione di una legge. Infatti, mentre il Conservatorio pre-riforma entrava nella sfera di competenza del Ministero della pubblica istruzione, con la riforma è passato sotto il Ministero dell'università e della ricerca, fermo restando le fasi di accorpamento, scorporamento e rinnovato accorpamento dei due predetti dicasteri. Mentre, infatti, dal 1947 al 2001 e, di nuovo, dal 2006 al 2008 sono coesistiti parallelamente il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, dal 2001 al 2006 e, di nuovo, dal 2008 ad oggi questi due dicasteri sono stati accorpati nell'attuale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). Però giusto a cavallo della loro riforma, i Conservatori si trovavano divisi tra il Ministero della pubblica istruzione, dal quale provengono, e il Ministero dell'università e della ricerca, al quale aspirano.<sup>62</sup> Grazie all'accorpamento dei due dicasteri nel 2001 questa situazione dei Conservatori "servi di due padroni" cessa. E quando poi dal 2006 al 2008 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato nuovamente scorporato da quello della pubblica istruzione, il passaggio delle competenze dal Ministero della pubblica istruzione al Ministero dell'università e della ricerca si era ormai palesato.

Nel solo periodo di gestazione della L. 508/1999, cioè dal 1994 al 2000, si sono succeduti tre Ministri della pubblica istruzione: Francesco D'Onofrio, Giancarlo Lombardi e Luigi Berlinguer (dal 1996 al 1998 Berlinguer è anche Ministro dell'università e della ricerca, senza tuttavia unificare i due dicasteri). Appena emanata la legge, a Berlinguer succede Tullio De Mauro.

A cavallo della riforma troviamo poi quale Ministro dell'università e della ricerca Ortensio Zecchino, che affianca pertanto prima Berlinguer e poi De Mauro nel traghettare i Conservatori da un dicastero all'altro.

Nel 2001, con Letizia Moratti nominata Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assistiamo poi all'accorpamento dei due dicasteri. Dopo la Moratti il dicastero venne nuovamente scorporato con Fabio Mussi nominato Ministro dell'università e della ricerca e Giuseppe Fioroni Ministro della pubblica istruzione. Dopo Mussi i due dicasteri vennero nuovamente accorpati e si

---

<sup>62</sup> Il primo atto ministeriale post Legge 508/1999 - il Decreto Interministeriale 9 marzo 2000, *Istituzione di un gruppo di lavoro interministeriale per lo svolgimento dei compiti concernenti l'attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508 sulla riforma delle Accademie e dei Conservatori* - reca infatti la firma congiunta dell'allora Ministro della pubblica istruzione Berlinguer e dell'allora Ministro dell'università e della ricerca Zecchino.



susseguirono i seguenti quattro Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Mariastella Gelmini, Francesco Profumo, Maria Chiara Carrozza e l'attuale ministro Stefania Giannini.

Complessivamente, nel periodo che va dal 1994 al 2016 più che una decina di diversi ministri sono stati investiti, tra l'altro, delle competenze riguardanti i Conservatori di musica. E anche se ci limitiamo alla effettiva data di pubblicazione della Legge 508/1999, ovvero il 4 gennaio 2000, la sua attuazione risulta, sempre fino al 2016, comunque già affidata ad almeno nove ministri diversi.

Per un quadro riassuntivo e sinottico del susseguirsi di Legislature, Governi e Ministri vedasi la seguente tabella in cui nella colonna a destra sono inserite cronologicamente anche alcune delle norme legislative del settore.

Legislature e Governi della Repubblica Italiana dal 1994 ad oggi:					
Legislatura Durata	Governo	Durata	Pubblica Istruzione	Università e ricerca	NORMATIVA
<b>XII</b> 15 aprile 1994 - 8 maggio 1996	Berlusconi I	10 maggio 1994 - 17 gennaio 1995	Francesco D'Onofrio	Stefano Podestà	D.lgs. 297/1994, TU istruzione.
	Dini	17 gennaio 1995 - 17 maggio 1996	Giancarlo Lombardi	Giorgio Salvini	
<b>XIII</b> 9 maggio 1996 - 29 maggio 2001	Prodi I	17 maggio 1996 - 21 ottobre 1998	Luigi Berlinguer	Luigi Berlinguer	L. 127/1997, art. 17, c. 120-127 (LUB).
	D'Alema I	21 ottobre 1998 - 22 dicembre 1999		Ortensio Zecchino (fino al 2 febbraio 2001)	
	D'Alema II	22 dicembre 1999 - 25 aprile 2000	Tullio De Mauro		L. 508/1999, Riforma AFAM.
	Amato II	25 aprile 2000 - 11 giugno 2001			
<b>XIV</b> 30 maggio 2001 - 27 aprile 2006	Berlusconi II	11 giugno 2001 - 23 aprile 2005	Letizia Moratti		L. 268/2002, Misure urgenti. DPR 132/2003, Autonomia AFAM. DPR 212/2005, Ordinamenti AFAM. DM 236/2005, CNAM
	Berlusconi III	23 aprile 2005 - 17 maggio 2006			
<b>XV</b> 28 aprile 2006 - 28 aprile 2008	Prodi II	17 maggio 2006 - 8 maggio 2008	Giuseppe Fioroni	Fabio Mussi	D.lgs. 245/2006, Norma di attuazione.
<b>XVI</b> 29 aprile 2008 - 14 marzo 2013	Berlusconi IV	8 maggio 2008 - 16 novembre 2011	Mariastella Gelmini		DM 90/2009, Settori artistico-disciplinari. DM 124/2009, Ord. corsi acc. 1° liv. DM 154/2009, Rapporto ore-crediti formativi. L. 191/2009, Finanziaria 2010 (Accordo MI). DM 249/2010, Formazione Docenti.
	Monti	16 novembre 2011 28 aprile 2013	Francesco Profumo		L. 228/2012, Finanziaria 2013, art. 1, c. 102-107, Titoli di studio. DM 119 e 120 del 2013, Modifiche ai DM 90 e 124 del 2009
<b>XVII</b> 15 marzo 2013 - <i>in corso</i>	Letta	28 aprile 2013 - 22 febbraio 2014	Maria Chiara Carrozza		
	Renzi	22 febbraio 2014 <i>- in carica</i>	Stefania Giannini		L. 107/2015, "La Buona Scuola" L. 21/2016, "Mille proroghe".

A questa discontinuità amministrativa ministeriale si contrappose, certamente dal 2001 al 2013, una fortissima continuità amministrativa a livello dirigenziale. I poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento nei confronti dei Conservatori che la legge conferisce al Ministro dell'università e della ricerca vennero, dopo un breve periodo di assestamento, in cui l'attuazione della riforma venne affidata a un apposito gruppo di lavoro interministeriale presieduto dal Sottosegretario di Stato prof. Luciano Guerzoni e poi ad una informale sezione "Alta formazione artistica e musicale" (AFAM) in seno al MIUR, affidati alla appositamente costituita Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (in seguito D.G. AFAM) con in capo il Direttore generale dott. Giorgio Bruno Civello. A proposito della figura di Civello potrebbe certamente venire in mente il seguente detto: "L'apparato della pubblica amministrazione è forte e stabile. La carovana dei politici invece passa".<sup>63</sup> È praticamente dall'emanazione della legge di riforma e dal passaggio dei Conservatori dal Ministero della pubblica istruzione al Ministero dell'Università e della ricerca, all'epoca separati, che Civello risulta incaricato, una volta confermato a luglio 2000 Direttore del Servizio centrale per gli affari generali e il sistema informativo e statistico del Ministero dell'università e della ricerca, occuparsi del neo costituito settore AFAM. Quando inizialmente lo fu il già menzionato apposito gruppo di lavoro per l'attuazione della riforma (istituito con Decreto interministeriale del 9 marzo 2000) ad occuparsi del settore AFAM e mentre i primissimi atti inerenti l'AFAM recarono le firme o direttamente del Ministero Ortensio Zecchino,<sup>64</sup> oppure del Sottosegretario di Stato prof. Luciano Guerzoni o del Dirigente dott. Remo Di Lisio,<sup>65</sup> gli ultimi due entrambi membri del suddetto gruppo di lavoro interministeriale, già a partire dal 2001 i più importanti provvedimenti in materia AFAM iniziano a recare la firma del Dirigente generale dott. Giorgio Bruno Civello, anche se costui solo a gennaio 2004 inizierà formalmente a ricoprire la carica di Direttore generale della neo istituita D.G. AFAM. Questa D.G. AFAM venne, infatti, formalmente istituita solo con il D.P.R. 319/2003, dopo l'accorpamento del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica, avuto luogo nel 2001 sotto il Governo Berlusconi II e con Letizia Moratti Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> Engelbert Schaller, ex-Direttore delle Ripartizione Personale della Provincia autonoma di Bolzano, riporta così le parole di quello che egli ricorda essere un professore universitario svizzero: "*Der Block der Verwaltung ist stark und nachhaltig. Die Karawane der Politiker zieht vorbei*" (cfr. Schaller 2015: 232).

<sup>64</sup> Vedasi, quale uno dei primi provvedimenti ministeriali post riforma, il Decreto Ministeriale 31 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2001 n. 86, *Modalità di svolgimento delle elezioni del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale provvisorio ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 508/1999*.

<sup>65</sup> Vedasi la nota prot. n. AF/T/181/2000 del 22 settembre 2000, inerente richieste di sperimentazione, e la successiva nota prot: n. AF/S/11/2001 del 9 gennaio 2001, inerente sempre criteri e procedure attuative per sperimentazioni didattiche richieste dalle singole istituzioni in base alla L. 508/1999.

<sup>66</sup> La D.G. AFAM è stata una delle cinque direzioni generali del Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'art. 7 del predetto Decreto del Presidente della

Civello occupò questa carica dirigenziale fino alla sua collocazione a riposo, avvenuta con il 28 dicembre 2013. Però nemmeno questo grande momento di continuità servì a dare piena attuazione ad una riforma così complessa che il suo compimento non può certo dirsi dipendere dalle mani di un unico dirigente ministeriale, per quanto la sua figura abbia costituito per più di un decennio un elemento di forte continuità.

Infine però, poco dopo il collocamento a riposo di Civello, la "sua" Direzione generale venne abolita con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, che, assieme al successivo Decreto Ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014, ha riordinato l'intera struttura organizzativa del MIUR.<sup>67</sup> Per capire quanto questa riorganizzazione del MIUR abbia introdotto un ulteriore elemento di discontinuità, basta confrontare come si presenta la struttura organizzativa del Dipartimento del MIUR dedicato alla Formazione superiore prima e dopo il DPCM 98/2014 e il DM 753/2014:

Prima	Dopo	
Dipartimento per l'università, l' <b>alta formazione artistica, musicale e coreutica</b> e per la ricerca	Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca	
4 Direzioni generali: (1) D.G. per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario <b>(2) D.G. per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica</b> (3) D.G. per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca (4) D.G. per l'internazionalizzazione della ricerca	3 Direzioni generali: (1) D.G. per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore (2) D.G. per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca (3) D.G. per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore	
<b>D.G. per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica,</b>	D.G. per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione	D.G. per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, con 7

Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, *Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. Il comma 5 dell'art. 7 del DPR 319/2003 reca: "5. La direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica svolge i compiti relativi a: finanziamento, programmazione e sviluppo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; promozione e sviluppo dell'autonomia del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; vigilanza delle relative istituzioni; sviluppo dell'offerta formativa e della produzione artistica; raccordo con il sistema scolastico e universitario, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni; rapporto con il CNAM per gli atti di competenza. Nell'ambito della direzione è istituito il servizio di segreteria al CNAM".

67 Cfr. anche l'articolo, seppur di tono abbastanza polemico, di Sergio Rizzo, "Conservatori, 6mila docenti con otto studenti l'uno", apparso il 14 novembre 2013 sul *Corriere della sera.it*, [http://www.corriere.it/scuola/13\\_novembre\\_14/conservatori-6mila-docenti-otto-studenti-l-uno-ca9bc03a-4d03-11e3-9a7d-4e5fc30b1355.shtml](http://www.corriere.it/scuola/13_novembre_14/conservatori-6mila-docenti-otto-studenti-l-uno-ca9bc03a-4d03-11e3-9a7d-4e5fc30b1355.shtml), e quello di Valentina Santarpia, "Spending review al Miur: poltrone in bilico", apparso il 17 novembre 2013 sempre sul *Corriere della sera.it*, [http://www.corriere.it/scuola/13\\_novembre\\_16/miur-ministero-spending-review-riorganizzazione-15805434-4ea4-11e3-80a5-bffb044a7c4e.shtml](http://www.corriere.it/scuola/13_novembre_16/miur-ministero-spending-review-riorganizzazione-15805434-4ea4-11e3-80a5-bffb044a7c4e.shtml).

con 5 Uffici dedicati esclusivamente all'AFAM:	superiore, con 6 Uffici, di cui uno solo uno - l'ufficio VI - dedicato esclusivamente all'AFAM:	uffici, di cui uno solo - l'ufficio IV - dedicato esclusivamente all'AFAM:
<p>UFFICIO I - Affari economici e generali</p> <p>UFFICIO II - Ordinamenti didattici</p> <p>UFFICIO III - Statuti, organi accademici e personale</p> <p>UFFICIO IV - Programmazione, sviluppo e valutazione del sistema</p> <p>UFFICIO V - Ricerca, produzione artistica e formazione finalizzata</p>	<p>UFFICIO I - Assetti istituzionali</p> <p>UFFICIO II - Programmazione e valutazione</p> <p>UFFICIO III - Finanziamento della Formazione superiore</p> <p>UFFICIO IV - Audit delle istituzioni della Formazione superiore</p> <p>UFFICIO V - Coordinamento e gestione dello stato giuridico dei docenti universitari</p> <p><b>UFFICIO VI - Reclutamento e carriere del personale delle istituzioni AFAM</b></p>	<p>UFFICIO I - Affari generali e coordinamento</p> <p>UFFICIO II - Studenti e interventi per il diritto allo studio</p> <p>UFFICIO III - Offerta formativa, ordinamenti e regolamenti didattici universitari</p> <p><b>UFFICIO IV - Offerta formativa, ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio AFAM</b></p> <p>UFFICIO V - Internazionalizzazione della Formazione superiore</p> <p>UFFICIO VI - Esami di Stato, formazione continua e dottorati di ricerca</p> <p>UFFICIO VII - Scuole di specializzazione</p>
<p>Descrizione analitica dei compiti di alcuni degli uffici delle suddette Direzioni generali presso il MIUR:  D.G. per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (<i>abolita con DPCM 98/2014</i>):</p> <p>UFFICIO I - Affari economici e generali</p> <p>Raccolta, classificazione e diffusione della normativa e della documentazione di interesse della Direzione. Rilevazione dei fabbisogni, elaborazione del piano acquisti e logistica della Direzione. Analisi dei flussi di spesa e del fabbisogno delle Istituzioni e assegnazione delle relative risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico. Vigilanza e verifiche amministrativo-contabili. Approvazione dei Regolamenti di organizzazione, finanza e contabilità. Controllo di gestione.</p> <p>UFFICIO II - Ordinamenti didattici</p> <p>Ordinamenti didattici, obiettivi e crediti formativi. Approvazione dei regolamenti didattici delle Istituzioni. Accredimento delle Istituzioni non statali al rilascio di titoli aventi valore legale. Analisi, aggiornamento e gestione della banca dati dell'offerta formativa delle Istituzioni. Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero. Definizione delle equipollenze dei titoli di studio accademico ai fini dell'accesso al pubblico impiego. Attività volta all'attuazione del diritto allo studio. Raccordo con il sistema scolastico e universitario per la realizzazione di percorsi integrati con il sistema produttivo e delle professioni. Istituzione e funzionamento dei corsi di studio per la formazione degli insegnanti della Scuola e relativa programmazione degli accessi. Sostegno alle iniziative di cooperazione internazionale ed alla attuazione degli accordi intergovernativi di cooperazione culturale del settore. Iniziative in materia di formazione e mobilità e attuazione delle iniziative correlate all'armonizzazione con il sistema europeo. Raccordo con il Ministero degli affari esteri per la divulgazione di bandi di concorso a livello internazionale.</p> <p>UFFICIO III - Statuti, organi accademici e personale</p> <p>Attività istruttoria per l'approvazione degli Statuti e delle modifiche statutarie e dei regolamenti di organizzazione degli uffici delle Istituzioni. Attività istruttoria per la nomina dei Presidenti e dei Direttori. Istruttoria per la designazione dei rappresentanti del Ministero negli organi statutari. Stato giuridico del personale docente, tecnico e amministrativo. Procedure di reclutamento e di mobilità. Contenzioso di competenza della Direzione generale, relativamente alle controversie di lavoro del personale delle</p>		

Istituzioni AFAM e procedimenti disciplinari relativi al medesimo personale. Stato matricolare, riconoscimento cause di servizio, pensioni privilegiate, equo indennizzo del personale delle Istituzioni. Rapporti con le Organizzazioni sindacali del settore. Promozione e sviluppo dell'autonomia del sistema.

**UFFICIO IV - Programmazione, sviluppo e valutazione del sistema**

Programmazione, promozione e sviluppo del sistema artistico, musicale e coreutico. Statalizzazione degli Istituti musicali. Verifica standard e requisiti di qualificazione delle Istituzioni e di idoneità delle sedi. Interventi in materia di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature e dotazioni strumentali. Monitoraggio delle risorse assegnate per l'edilizia e per il perseguimento degli obiettivi programmati. Sostegno, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e musicale anche in raccordo con il Ministero per i beni e le attività culturali. Rapporti e accordi di programma con Enti locali. Analisi e monitoraggio delle iniziative per la valutazione del sistema e rapporti con i Nuclei di valutazione.

**UFFICIO V - Ricerca, produzione artistica e formazione finalizzata**

Formazione alla ricerca in campo artistico, musicale, coreutico. Sostegno ai progetti di ricerca. Promozione delle iniziative per il perfezionamento, l'aggiornamento professionale e l'educazione permanente. Promozione, incentivazione e valorizzazione della produzione artistica e rapporti con la SIAE. Promozione e sostegno di manifestazioni ed eventi artistici e musicali anche mediante accordi con il Ministero per i beni e le attività culturali. Riconoscimento di fondazioni e associazioni finalizzate anche al sostegno e al supporto delle attività delle Istituzioni. Costituzione, segreteria e supporto del CNAM. Supporto a commissioni e gruppi di lavoro.

**D.G. per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore (istituita con DPCM 98/2014):**

**UFFICIO I - Assetti istituzionali**

Supporto all'attività di coordinamento normativo nelle materie di competenza della Direzione. Controllo statuti e regolamenti generali delle Istituzioni della formazione superiore (università, istituzioni AFAM) e dei soggetti riconosciuti a vario titolo dal Ministero (fondazioni universitarie, consorzi, etc.). Istruttoria della nomina dei rappresentanti ministeriali presso università e presso soggetti riconosciuti a vario titolo dal Ministero. Coordinamento dei progetti trasversali di competenza della Direzione. Rapporti con le organizzazioni sindacali del settore AFAM. Rapporti con le regioni e il mondo imprenditoriale nei settori di competenza.

**UFFICIO II - Programmazione e valutazione**

Istituzione e accreditamento delle Istituzioni della Formazione superiore operanti sul territorio nazionale. Programmazione pluriennale degli obiettivi del sistema della Formazione superiore e relativa valutazione. Elaborazione dei criteri per l'efficiente allocazione delle risorse alle istituzioni della Formazione superiore. Gestione delle attività di competenza della Direzione nei rapporti con l'ANVUR e con i nuclei di valutazione. Predisposizione e verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma con le istituzioni della Formazione superiore.

**UFFICIO III - Finanziamento della Formazione superiore**

Coordinamento in materia di bilancio e rapporti con la Corte dei conti e con il Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di competenza. Definizione dei provvedimenti di assegnazione dei finanziamenti ministeriali alle istituzioni della Formazione superiore e ai consorzi. Programmazione e controllo del fabbisogno e dei flussi finanziari delle istituzioni della Formazione superiore. Supporto alla Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università. Esame delle problematiche relative al trattamento economico del personale universitario. Coordinamento delle attività dei rappresentanti del Ministero nei collegi dei revisori dei conti per gli ambiti di competenza.

**UFFICIO IV - Audit delle istituzioni della Formazione superiore**

Controllo regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità. Monitoraggio situazioni di bilancio e connesse procedure di verifica amministrativo-contabile. Programmi operativi nazionali (PON) per l'alta

formazione cofinanziati dai fondi comunitari e dal fondo aree sottoutilizzate (FAS). Programmazione, monitoraggio e gestione degli interventi relativi ai finanziamenti in conto capitale, inclusa l'edilizia.

*[UFFICIO V - Coordinamento e gestione dello stato giuridico dei docenti universitari]*

**UFFICIO VI - Reclutamento e carriere del personale delle istituzioni AFAM**

Indirizzo, coordinamento, attuazione e monitoraggio della corretta applicazione delle norme relative allo stato giuridico, incluse la mobilità e la materia disciplinare, e al trattamento economico del personale AFAM. Procedure relative alla programmazione e al reclutamento del personale AFAM. Stato matricolare, riconoscimento cause di servizio, pensioni privilegiate, equo indennizzo del personale delle istituzioni AFAM.

**D.G. per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore (istituita con DPCM 98/2014):**

**UFFICIO I - Affari generali e coordinamento**

Coordinamento dei progetti trasversali di competenza della Direzione anche in relazione alle esigenze del Dipartimento e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Promozione, incentivazione e valorizzazione della produzione artistica e rapporti con la SIAE, programmi e premi specifici del sistema AFAM, incluso il Premio nazionale delle arti. Supporto tecnico, contabile e amministrativo allo svolgimento delle funzioni e delle attività del CUN, del CNSU e del CNAM. Pareri alle richieste di patrocinio provenienti da soggetti esterni. Coordinamento della normativa di settore.

*[UFFICIO II - Studenti e interventi per il diritto allo studio]*

*[UFFICIO III - Offerta formativa, ordinamenti e regolamenti didattici universitari]*

**UFFICIO IV - Offerta formativa, ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio AFAM**

Regolamenti didattici, ordinamenti didattici, offerta formativa e procedure di accreditamento dei corsi di studio AFAM. Procedure di equiparazione, riconoscimento ed equipollenza dei titoli di studio AFAM e delle carriere degli studenti. Formazione continua, permanente e ricorrente degli insegnanti nelle classi di competenza delle istituzioni. Formazione alla ricerca in campo artistico, musicale e coreutico.

**UFFICIO V - Internazionalizzazione della Formazione superiore**

Internazionalizzazione del sistema della Formazione superiore e monitoraggio della normazione europea a riguardo, curandone la divulgazione agli uffici della direzione competenti per materia. Integrazione delle autonomie delle istituzioni della Formazione superiore nello spazio europeo della Formazione superiore. Riferimento nazionale per l'attuazione e il coordinamento del processo di Bologna nell'ambito delle istituzioni della Formazione superiore. Programmi di cooperazione internazionale e di mobilità. Rappresentanza italiana in materia di istruzione universitaria e di alta formazione nelle sedi internazionali e dell'Unione europea. Iniziative di promozione internazionale dell'offerta formativa degli istituti della Formazione superiore. Rapporti con gli organismi dell'Unione europea, con il Ministero degli affari esteri e con le Agenzie nazionali nelle materie di competenza relative all'internazionalizzazione del sistema della Formazione superiore. Interventi per l'attuazione degli accordi intergovernativi di cooperazione culturale tra l'Italia e i Paesi esteri. Monitoraggio delle iniziative relative alla costituzione delle università binazionali. Formazione transnazionale e attuazione della Convenzione di Lisbona.

*[UFFICIO VI - Esami di Stato, formazione continua e dottorati di ricerca]*

*[UFFICIO VII - Scuole di specializzazione]*

Prima del riordino degli uffici ministeriali praticamente qualsiasi questione riguardante il mondo dell'alta formazione musicale risultava accentrata sotto un'unica direzione generale, con a capo Civello. Adesso invece i diversi aspetti gestionali inerenti i Conservatori di musica risultano suddivisi su due Direzioni generali e, all'intero di queste, su complessivamente nove uffici, di cui solo due dedicati esclusivamente al mondo AFAM.

Questo nuovo assetto organizzativo, da un lato, non lascia più dubbi al fatto che il mondo dell'alta formazione musicale fa parte a pieno titolo - accanto alle Università - del cosiddetto sistema della formazione superiore. Dall'altro, mentre prima gli interlocutori erano un dirigente generale e i suoi al massimo cinque direttori d'ufficio, adesso gli interlocutori sono diventati due dirigenti generali con solo due direttori d'ufficio investiti esclusivamente di competenze inerenti il modo dell'alta formazione musicale, mentre gli anche fino a sette altri direttori d'ufficio risultano investiti di compiti comuni sia al mondo universitario che al mondo AFAM.

Il problema che questo assetto organizzativo però provoca può essere analizzato come un banale problema di numeri: il mondo AFAM, accanto a quello delle Università, rischia di scomparire. Il mondo AFAM è infatti composto (dati risalenti al 2013-14) da ca. 57.000 studenti e ca. 12.000 docenti.<sup>68</sup> Quello delle Università risulta invece composta da ca. 1.650.000 studenti e ca. 55.000 docenti (dati risalenti sempre al 2013-14).<sup>69</sup> Solo il 3,3% della popolazione complessiva appartenete al mondo della formazione superiore (Università e istituti AFAM messi assieme), di cui si occupano le due menzionate Direzioni generali presso il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca presso il MIUR, appartiene pertanto propriamente al mondo AFAM.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Dati presi dal documento del MIUR, *Chiamata alle arti. L'investimento che l'Italia deve fare nella formazione di artisti e musicisti*, "frutto del lavoro comune del cantiere sull'AFAM, istituito nell'ottobre 2014 su impulso del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Stefania Giannini" ([http://www.afam.miur.it/media/34384/chiamata\\_alle\\_arti.pdf](http://www.afam.miur.it/media/34384/chiamata_alle_arti.pdf), p. 49). In totale, nel 2013-2014, risultano iscritti ca. 85.000 studenti presso gli enti che formano l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM): Accademie di Belle arti (23.300 studenti), Accademia nazionale di Danza (379), l'Accademia nazionale di Arte drammatica (145), Conservatori di musica (42.207), Istituti superiori di studi musicali (6.632), Istituti superiori di Industrie artistiche (923) ed altri enti riconosciuti (presso i quali risultano iscritti complessivamente altri 11.554 studenti). Di questi ca. 85.000 iscritti, però più di 28.000 risultano essere iscritti alla cosiddetta fascia pre-accademica, attiva quasi esclusivamente presso i Conservatori e presso gli Istituti musicali pareggiati. Ciò comporta che dei quasi 49.000 studenti iscritti ai Conservatori e agli Istituti musicali pareggiati, solo poco più di 21.000 risultano essere studenti "accademici". Dei complessivamente quasi 12.000 docenti appartenenti al settore AFAM, 8.000 insegnano invece presso i Conservatori o gli Istituti pareggiati (dati sempre riferiti al 2013-14).

<sup>69</sup> Vedasi le banche dati reperibili sul sito dell'Ufficio statistica del MIUR: <http://statistica.miur.it>. Recentemente i numeri dei Conservatori sono stati riportati, dati del 2015, come fonte, anche da *La Stampa* del 29 agosto 2016 che nell'articolo di Sandro Cappelletto "Conservatori, un'eccellenza italiana al tramonto. Ottantuno istituti e un riforma rimasta incompiuta dal 1999" parla di 49.458 iscritti e di 7.829 docenti, di cui 5.979 in organico e gli altri 1.850 a contratto. Tra le 81 sedi che rilasciano titoli accademici troviamo i 59 Conservatori statali, i 18 Istituti musicali pareggiati ed altri 4 Istituti accreditati.

<sup>70</sup> E se si rappresenta solo il 3,3% è difficile ottenere ascolto. D'altro canto non si capisce perché, trattandosi appunto solo del 3,3% della popolazione della formazione superiore, non gli si lasci più autonomia e non gli si dia più fiducia. Che paura può fare il 3,3% alla "maggioranza"? Perché tanta opposizione, vista anche in sede dell'esame del testo della riforma soprattutto presso la VII Commissione del Senato, dal mondo delle università nei confronti della riforma degli istituti AFAM? Non possiamo, in questa sede, che lasciare alla speculazione l'approfondimento di questi interrogativi. Se da un lato si può comprendere come un numero così piccolo di studenti e docenti, tra l'altro attivi nell'elitario settore della musica soprattutto classica, non sia in grado di ottenere, presso cittadini, media, politici ed amministrazione centrale



## 2.2.2. Il nuovo contesto normativo dei Conservatori e i primi due decreti attuativi della L. 508/1999

La L. 508/1999 qualifica espressamente i Conservatori quali "Istituti di alta cultura" ai quali l'art. 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, benché *nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato*. A proposito Spirito (2012) commenta che la normativa delinea un sistema in cui tra le leggi dello Stato e gli ordinamenti degli Istituti di alta cultura non dovrebbe esserci spazio per altre fonti subordinate (cfr. pp. 18-19).

La legge n. 508/1999, procedendo all'inquadramento dei Conservatori nell'ambito degli "istituti di alta cultura", sembra aver riconosciuto che i compiti di formazione e di ricerca artistica abbiano da sempre costituito il fondamento e lo scopo istituzionale di questi enti, ed ha assegnato a loro le garanzie di autonomia e di indipendenza che la legge ordinaria aveva già riconosciuto alle università in ragione dei medesimi compiti da essi svolti: la legge riformatrice, infatti, gli ha attribuito compiti tipicamente universitari nel settore artistico, qualificandoli "sedi primarie di alta formazione di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale" svolgenti "correlate attività di produzione [cfr. l'art. 2, c. 4, della L. 508/1999] [...]" (Spirito 2012: 22-23).

I Conservatori si dovrebbero configurare non più come un sorta di enti periferici dell'amministrazione centrale dello Stato (del MIUR), non più come "organi tecnici" statali, bensì come enti universitari dotati di autonomia funzionale. I Conservatori sarebbero pertanto titolari di una funzioni pubblica, allo svolgimento della quale dovrebbero concorrere *assieme* all'amministrazione centrale dello Stato.<sup>71</sup>

La L. 508/1999 attribuisce al MIUR (c. 3, art. 2) i poteri di programmazione, di indirizzo e di coordinamento nei confronti dei Conservatori. Inoltre, il c. 7 del medesimo art. 2 affida l'effettiva attuazione della riforma a successivi regolamenti di delegificazione, vincolati da una serie di principi e criteri direttivi, da emanarsi su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), organo consultivo e propositivo previsto all'art. 3 della L. 508/1999,<sup>72</sup> e le competenti commissioni parlamentari. Al comma 7 dell'art. 2 si legge infatti:

---

dello Stato, lo stesso livello d'ascolto e d'attenzione che questi riservano al mondo universitario, risulta molto più difficile comprendere quella che non può che essere considerata quasi una sorta di gelosia del mondo universitario rispetto al mondo AFAM, come se il mondo universitario avesse paura che il mondo AFAM gli potesse sottrarre un qualche monopolio formativo gelosamente custodito.

<sup>71</sup> Cfr. Spirito 2012: 22-24, La nuova configurazione giuridica dei Conservatori.

<sup>72</sup> Importante a questo punto sottolineare che il CNAM, organo consultivo del MIUR previsto all'art. 3 della L. 508/1999 per esprimere pareri "a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 2, [...]; b) sui regolamenti didattici degli istituti; c) sul reclutamento del personale docente; d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico" e pertanto un organo tecnico preposto alla supervisione dell'intera area dell'alta formazione artistica e musicale, di fatto dal 13 febbraio 2013 ha cessato la propria attività in quanto organo scaduto e

7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,<sup>73</sup> su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimo dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:

- a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
- b) i requisiti di idoneità delle sedi;
- c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2 [cioè le modalità della *trasformazione* dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e degli Istituti musicali pareggiati in *Istituti superiori di studi musicali e coreutici*];
- d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
- e) le procedure di reclutamento del personale;
- f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
- g) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;
- h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, [...] per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi;

---

non più ricostituito. Vedasi a proposito il verbale n. 59 della seduta del 13 febbraio 2013 e la mozione *ivi* riportata alle pp. 14-16, scaricabile al seguente indirizzo web: [http://www.cnam.it/media/19504/ve\\_2013\\_02\\_13\\_n059.pdf](http://www.cnam.it/media/19504/ve_2013_02_13_n059.pdf)

Il CNAM, nei primi anni del suo funzionamento e in sede di prima applicazione, è stato composto ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della L. 508/1999. Il decreto ministeriale che entro un anno dalla data di entrata in vigore della L. 508/1999 avrebbe dovuto disciplinare composizione, elezione e funzionamento del CNAM si è fatto attendere per più di cinque anni: trattasi del D.M. 16 settembre 2005, n. 236, *Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale*.

Dopo un periodo di stallo, iniziato a febbraio 2013 e durato più di due anni, la Legge 13 luglio 2015, n.107, detta "*La Buona Scuola*", all'comma 27 dell'art. 1 ha poi previsto quanto segue: "27. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci".

Con il Decreto del Capo Dipartimento del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca presso il MIUR del 19 ottobre 2015, n. 2326, *Nomina commissione esperti per la valutazione degli ordinamenti didattici*, è stata poi di fatto istituita una nuova commissione per esprimere pareri, originariamente riservati al CNAM, almeno in merito a proposte di attivazione, da parte dei Conservatori, di corsi accademici di 1° livello.

<sup>73</sup> L'art. 17, comma 2 della L. 400/1988, *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*, reca: "Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".

i) la valutazione dell'attività delle istituzioni [...].<sup>74</sup>

Di fatto questa previsione attribuisce al Governo (al MIUR) il compito di disegnare, tramite regolamenti di delegificazione, fino nel dettaglio il campo d'azione dei Conservatori. Ciò può allora sembrare compromettere la prerogativa autonomistica dei Conservatori. Presso le Università, infatti, "è unicamente la legge a dover fissare nella normativa primaria i principi e le regole idonei a garantire l'autonomia delle istituzioni, mentre la disciplina regolamentare definisce solo le norme di dettaglio (dalle quali non dipende sicuramente l'ampiezza dell'autonomia" (Spirito 2012: 26).

Comunque la stessa Spirito (2012) poi avverte, in merito alla riserva di legge di cui al comma 6 dell'art. 33 della Costituzione, che la Corte Costituzionale avrebbe già affermato, con riferimento all'autonomia delle Università, quanto "l'attività normativa secondaria possa, nel caso di specie, legittimamente essere chiamata dalla legge ad integrarne i contenuti sostanziali per gli aspetti della materia richiedenti disposizioni unitarie, non rientranti quindi nella responsabilità delle singole istituzioni" (p. 28).<sup>75</sup> Inoltre, in occasione di un lamentato eccessivo potere di intervento da parte del MIUR nei confronti dei Conservatori, anche il TAR del Lazio ha già avuto modo di concludere che, "sebbene la riforma del 1999 abbia distaccato i Conservatori dal settore dell'istruzione secondaria o post-secondaria, elevandoli allo stesso livello di dignità della istituzioni universitarie, tuttavia essa non li ha inclusi *sic et simpliciter* nel sistema universitario" (Spirito 2012: 29).<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Il Consiglio di Stato nei pareri 39/2001 e 1381/2002, ricorda Spirito (2012), avrebbe "evidenziato la necessità di procedere all'attuazione della riforma attraverso l'emanazione di un unico testo regolamentare" (p. 27), affinché il procedimento di produzione normativa si realizzi in modo armonico. Comunque non si può ormai che costatare che questo parere del Consiglio di Stato non ha avuto molto ascolto, essendo fino ad oggi stato emanato solo il DPR 132/2003 inerente l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa e il DPR 212/2005 inerente gli ordinamenti didattici delle istituzioni AFAM, cioè i regolamenti previsti alle lettere *f*) ed *h*) sempre del comma 7 dell'art. 2 della L. 508/1999.

L'opportunità di redigere un unico testo regolamentare venne poi ribadita, dal Consiglio di Stato, anche in occasione dei lavori preparatori al DPR 212/2005. In quell'occasione presso le competenti Commissioni parlamentari venne, inoltre, "registrato il parere del Consiglio di Stato, che ha deplorato la scelta del Ministero di un diffuso rinvio a decreti ministeriali, non in linea con il dettato della legge n. 508, soprattutto con riferimento alla disciplina delle specifiche materie rimandate ad atti regolamentari dalla stessa legge n. 508" (cfr. il *Parere accolto dalla commissione sull'atto n. 393* allegato al Resoconto sommario n. 327 del 29 settembre 2004 della 7ª Commissione del Senato).

<sup>75</sup> Cfr. la Sentenza della Corte cost. n. 383 del 27 novembre 1998.

<sup>76</sup> Cfr. la sentenza del TAR del Lazio, sez. III, n. 12055 del 22 ottobre 2004. Inoltre, lo stesso art. 3 della Costituzione impone di tener conto delle peculiarità degli oggetti da disciplinare. Infine, riporta sempre Spirito (2012) in nota, anche "la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare, con riferimento all'autonomia prevista dall'art. 33 della Costituzione, che non si tratta di una autonomia piena e assoluta ma di una autonomia che lo Stato può accordare in termini più o meno larghi, sulla base di un suo apprezzamento discrezionale, che, tuttavia, non sia irrazionale" (Sentenza Corte cost. n. 145 del 14 maggio 1985).

### 2.2.2.1. Il Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa (D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132)

Dei regolamenti ministeriali previsti all'art. 2, c. 7, della L. 508/1999 per disciplinare molteplici aspetti della riforma, ad oggi ne sono stati emanati solo i seguenti due:

- nel 2003, il Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa (DPR 28 febbraio 2003, n. 132) e,
- nel 2005, il Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici (DPR 8 luglio 2005, n. 212).<sup>77</sup>

L'emanazione di entrambi i predetti DPR 132/2003 e DPR 212/2005 venne preceduta, come previsto al c. 7 dell'art. 2 della L. 508/1999, da un esame presso le competenti commissioni parlamentari.<sup>78</sup> L'esame dello *Schema di regolamento in materia di autonomia delle istituzioni di*

---

<sup>77</sup> Il fatto che molti aspetti dall'attuazione della riforma sarebbero demandati a regolamenti ministeriali genererebbe, rimarca sempre Spirito (2012), "una netta differenza con l'esercizio dell'autonomia statutaria dell'università, i cui criteri e principi direttivi sono stati fissati mediante una legge statale, gerarchicamente superiore nonché garante di maggiore democraticità e trasparenza rispetto alla fonte regolamentare [...]. Inoltre, a differenza delle università, l'operatività dell'autonomia statutaria dei Conservatori è subordinata all'emanazione dei regolamenti attuativi e, solo in un secondo momento, a quella degli statuti degli enti stessi" (pp. 35-36).

<sup>78</sup> Ci limitiamo, per quanto riguarda il DPR 132/2003, ad un veloce resoconto delle sole sedute delle Commissioni parlamentari citate anche nel preambolo dello stesso DPR 132/2003. Trattasi, per quanto riguarda l'esame dell'atto del Governo *Schema di regolamento in materia di autonomia delle istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508*, presso la VII Commissione della Camera, delle sedute del 2 e del 3 agosto 2001 e, per quanto riguarda l'esame dell'atto n. 106 del Governo, *Nuovo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508*, presso la 7ª Commissione del Senato, delle sedute dell'11, (e del 20) giugno 2002 e del 3 luglio 2002.

Sempre nel preambolo al DPR 132/2003 viene rimarcato il fatto che i pareri delle due commissioni parlamentari sarebbero, tra loro, discordanti. Inoltre, viene richiamata la volontà di volersi conformare alle indicazioni del Consiglio di Stato. Dai resoconti delle sedute delle rispettive commissioni parlamentari si può evincere quanto le indicazioni del Consiglio di Stato accolte siano quelle inerenti la previsione della figura di un presidente accanto a quella di un direttore tra gli organi necessari delle istituzioni, una previsione non condivisa né dal CNAM, né dalla 7ª Commissioni del Senato e non ancora contenuta in una prima versione del testo sul quale si era già espressa, precedentemente, la VII Commissione della Camera. Contrastando, in ciò, con il suo collega, Franco Ascutti, presso la Commissione del Senato, il relatore presso la VII Commissione della Camera, Paolo Santulli, ritenne, appunto, opportuno *non* concentrare in un unico organo, nella figura del direttore, eletto tra il personale docente, funzioni eterogenee, come invece accadrebbe, se si attribuisse al direttore la rappresentanza legale dell'ente e la sovrintendenza sia all'amministrazione patrimoniale e contabile, sia all'andamento didattico-scientifico dell'ente (cfr. p. 29, colonna a sinistra, del sommario della seduta del 2 agosto 2001 della VII Commissione della Camera).

Non pare, invece, che il Governo si sia conformato alle indicazioni del Consiglio di Stato in quei punti in cui il Consiglio di Stato ha sollecitato (i) di far precedere il regolamento sulla *trasformazione* al regolamento sull'*autonomia* (di fatto, nemmeno ad oggi il regolamento sulla *trasformazione* è stato emanato) e (ii) di approntare, al termine della spedita emanazione di tutti i regolamenti (pare che il MIUR a suo tempo ne avesse previsti al massimo cinque), un testo regolamentare unitario.

*cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508* presso la VII Commissione della Camera iniziò già il 2 agosto 2001, segno che inizialmente il Governo, di per sé, non tardò nel voler dare attuazione alla L. 508/1999. Dal sommario della seduta si apprende però, altresì, l'intenzione del Governo (dall'11 giugno 2001 trattasi del Governo Berlusconi II, con Letizia Moratti a capo del MIUR) di ritirare una richiesta di parere parlamentare su un ulteriore schema di regolamento che avrebbe dovuto disciplinare la *trasformazione*, di cui al c. 2 dell'art. 2 della L. 508/1999, dei conservatori, dell'Accademia nazionale di danza e degli istituti musicali pareggiati *in Istituti superiori di studi musicali e coreutici*. Il sottosegretario Guido Possa motiva il ritiro di questo schema rimarcando che l'emanazione dello schema di regolamento in materia di autonomia delle accademie, dei conservatori e degli istituti musicali sarebbe funzionale all'avvio dell'anno scolastico, lo schema di regolamento concernente la trasformazione delle predette istituzioni non risponderebbe invece a tale esigenza immediata e, inoltre, il testo necessiterebbe di talune modifiche.<sup>79</sup>

Dalla discussione seguente emerge chiaramente quanto la maggioranza, dal 30 maggio 2001 di centro-destra, consideri l'eredità della L. 508/1999, lasciata dalla precedente legislatura a maggioranza di centro-sinistra, un'eredità "discutibile", per usare l'espressione del Deputato di Forza Italia Fabio Garagnani. Il relatore Paolo Santulli sottolinea poi, della L. 508/1999, il fatto che essa abbia posto i conservatori e le accademie in una posizione di adiacenza rispetto agli atenei, distinguendoli però rigorosamente da questi. Del contenuto dello schema di regolamento rimarca che questo attribuirebbe al direttore, eletto tra il personale docente, la rappresentanza legale dell'ente, posizionandolo così sia al vertice dell'amministrazione patrimoniale e contabile, sia dell'andamento didattico-scientifico. A tale riguardo, il relatore Paolo Santulli "riterrrebbe opportuno rivedere tali previsioni che concentrano in un unico organo funzioni eterogenee".<sup>80</sup> L'esame del regolamento riprende poi il giorno seguente, il 3 agosto 2001, in cui viene infine espresso, a maggioranza, parere favorevole, con quale proposta di modifica, non senza che prima però emergano ulteriori *distinguo* tra maggioranza e minoranza. La deputata Giovanna Grignaffini (Democratici di sinistra) rimarca il suo sconcerto di fronte al ritiro, da parte del Governo, dello schema di regolamento inerente la trasformazione e sottolinea che le accademie ed i conservatori attenderebbero da molti anni la piena attuazione del dettato costituzionale, sottolineando quanto segue:

il processo di riforma si è ispirato al riconoscimento di un carattere di autonomia e di specificità, rispetto al mondo universitario, delle accademie e dei conservatori derivante dalla sperimentazione pratica e tecnica che li contraddistingue. A tale scopo è stato costituito presso il Ministero il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) che ha funzioni di organo consultivo del ministero stesso relativamente all'attività delle accademie e dei conservatori, mentre non è stato attribuito il potere di indirizzo al Consiglio universitario nazionale (CUN). Sottolinea, inoltre, che è stata prevista la possibilità di definire percorsi formativi integrati con il sistema universitario e ciò al fine di dar vita ad operazioni di interscambio

---

<sup>79</sup> Cfr. p. 27 del sommario della seduta del 2 agosto 2001 della VII Commissione della Camera.

<sup>80</sup> Cfr. p. 29 del sommario della seduta del 2 agosto 2001 della VII Commissione della Camera.

fra i due sistemi. La riforma, quindi, ha previsto un modello di autonomia interrelata con il sistema universitario. Dal 1999, però, sono intervenute delle novità: in particolare è stata varata la riforma dell'università con la conseguente apertura di corsi e aree che finiranno per occupare il potenziale bacino di utenza delle accademie e dei conservatori. Il ritiro della richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto in materia di trasformazione delle accademie e dei conservatori appare, quindi, particolarmente grave: poiché, infatti, le università si stanno «accademizzando», ritardare il provvedimento sulla trasformazione significa condannare ad un «canale morituro» l'intero sistema delle accademie e dei conservatori. In tale quadro, infatti, le accademie ed i conservatori si avviano a diventare un canale secondario e non competitivo rispetto al sistema universitario.<sup>81</sup>

Reso, il 3 agosto 2001, il parere favorevole della VII Commissione della Camera, l'esame dello schema di regolamento presso la 7<sup>a</sup> Commissione del Senato riprende a partire dal 12 giugno 2002, presidente-relatore nuovamente il senatore Asciutti, al quale si deve, in un certo senso, l'approvazione del testo della L. 508/1999 durante la precedente legislatura. Dalle parole del senatore Asciutti riportate nel resoconto sommario della 89<sup>a</sup> seduta della 7<sup>a</sup> Commissione del Senato del 12 giugno 2002, si capisce che pure lo schema di regolamento già approvato dalla Commissione della Camera il 3 agosto 2001 venne, in seguito, ritirato dal Governo.<sup>82</sup> Dalle parole di Asciutti, di cui riportiamo pertanto uno stralcio molto esteso, si capisce meglio la ratio che fa tardare l'effettiva *trasformazione* dei Conservatori nonché le perplessità che fin dall'inizio ha generato l'introduzione del "doppio vertice" direttore - presidente:

Il Presidente relatore prende quindi atto della ripresentazione alle Camere del regolamento in materia di autonomia, cui il Governo ha voluto dare la precedenza ritenendo preferibile, per la trasformazione dei Conservatori e dell'Accademia nazionale di danza in Istituti musicali e coreutici, attendere la definizione della riforma scolastica, onde evitare che la trasformazione delle suddette istituzioni (che attualmente gestiscono anche la formazione musicale e coreutica di base) in centri di alta formazione vada a discapito della formazione di base. [...]

In particolare, il nuovo regolamento [...] distingue, al vertice delle istituzioni di alta formazione, la figura del direttore da quella del presidente. Lo schema di regolamento originariamente presentato l'anno scorso prevedeva esclusivamente la figura del direttore, benché il Consiglio di Stato si fosse espresso in favore della

---

<sup>81</sup> Cfr. pp. 8-9 del sommario della seduta del 3 agosto 2001 della VII Commissione della Camera. Verso il termine dell'esame dello schema del regolamento sull'autonomia presso la VII Commissione della Camera in data 3 agosto 2001, il Sottosegretario Guido Possa "ribadisce che lo schema di regolamento sulla trasformazione verrà ripresentato dopo la pausa estiva dei lavori parlamentari e che gli altri tre schemi di regolamento saranno presentati entro il mese di ottobre [2001], in conformità alle indicazioni contenute nel piano di massima richiesto dal Consiglio di Stato" (p. 11 del sommario della rispettiva seduta). Ad oggi [2016] però solo due regolamenti - quelli dei D.P.R. 132/2003 e 212/2005 - hanno visto la luce del sole.

<sup>82</sup> Giusto anche ricordare, come fa Asciutti, il nuovo assetto ordinamentale conseguente alla Legge costituzionale n. 3 del 2001, che comunque non demanda alle Regioni la potestà legislativa in materia di istituti di alta cultura: "sebbene le Accademie e i Conservatori non siano compresi né fra le materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato né fra quelle rimesse alla legislazione concorrente, non può darsi una potestà legislativa regionale in quanto l'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione reca il diritto delle istituzioni di alta cultura, università ed accademie, a darsi ordinamenti autonomi nei soli limiti posti dalle leggi dello Stato" (cfr. il resoconto sommario della 89<sup>a</sup> seduta della 7<sup>a</sup> Commissione del Senato del 12 giugno 2002).

distinzione fra le funzioni di direttore e quelle di presidente. Nella rielaborazione dello schema di regolamento, il Ministero ha pertanto previsto tale distinzione, su cui si è tuttavia espresso in senso nettamente contrario il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM). Il Ministero ha quindi proposto una soluzione di compromesso, che prevedeva la figura del presidente come meramente eventuale, registrando il parere sostanzialmente favorevole del CNAM. Successivamente, il Governo ha tuttavia segnalato la necessità di reintrodurre la figura del presidente quale organo necessario delle istituzioni di alta formazione e pertanto il testo ora presentato dal Ministero alle Camere risulta modificato in tal senso.

Il Presidente [...] riferisce che sono stati auditi i sindacati [...] e che essi sono risultati concordi nell'affermare che la figura del presidente, nominato dal Ministro fra personalità della cultura, dell'arte o della musica ovvero fra soggetti di comprovata esperienza, contrasta con i principi di autonomia e confligge con le competenze del direttore.

Sul nuovo schema di regolamento ha infine reso le proprie osservazioni la Commissione affari costituzionali, rilevando positivamente la separazione fra le funzioni amministrative e quelle artistiche-didattiche e disciplinari. Ha tuttavia segnalato che la prevista nomina del presidente da parte del Ministro può porsi in contrasto con il principio dell'autonomia statutaria delle istituzioni di alta cultura sancito dall'articolo 33, ultimo comma della Costituzione, sollecitando pertanto una riflessione sull'opportunità di riformulare l'articolo 5.

Il Presidente relatore riferisce infine del parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) sul nuovo schema di regolamento, osservando che anche tale organismo ha manifestato forti perplessità sulla nomina del presidente da parte del Ministro, in quanto in contrasto con i principi di autonomia. [...] Inoltre, la nomina del presidente del consiglio di amministrazione fra personalità della cultura, dell'arte o della musica ovvero fra soggetti di comprovata esperienza, rischia di creare una sovrapposizione di ruoli con il direttore, scelto fra i docenti. In tal senso, sarebbe preferibile consentire la nomina alla presidenza di personalità anche estranee al settore.<sup>83</sup>

Il dibattito seguente ruota soprattutto intorno all'opportunità, o meno, di affiancare alla figura del direttore anche quelle di un presidente e se richiamare espressioni quali "senato dei professori" e "rettore" anziché "consiglio dei professori" e "direttore". Infine, nel parere favorevole condizionato con osservazioni, predisposto dal relatore Ascutti e accolto, a maggioranza, dalla commissione, il 3 luglio 2002, si leggerà poi quanto segue:

[R]ilevato che il nuovo schema di decreto si discosta da quello precedente sotto alcuni significativi profili, fra cui anzitutto l'attribuzione della presidenza del consiglio di amministrazione ad un soggetto diverso dal direttore e di nomina ministeriale, che da un lato contrasta con i principi di autonomia sanciti dall'articolo 33, sesto comma, della Costituzione e ribaditi dalla legge di riforma n. 508 del 1999 e, dall'altro, si discosta dal modello universitario cui invece tendeva la stessa legge n. 508, esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

1. l'attribuzione della presidenza del consiglio di amministrazione al direttore dell'istituzione, a tutela della sua autonomia;
2. l'introduzione, fra gli organi necessari delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, di un collegio dei professori, composto da tutti i docenti, con il compito di eleggere i propri rappresentanti nel consiglio

---

<sup>83</sup> Cfr. il Resoconto sommario della 89ª seduta della 7ª Commissione del Senato del 12 giugno 2002.

accademico e nel consiglio di amministrazione, nonché di ratificare le linee programmatiche stabilite dal consiglio accademico sulle attività didattiche e scientifiche.<sup>84</sup>

Come poi però diventerà palese con l'art. 4 del DPR 132/2003, la prima di queste condizioni sarà disattesa in quanto il regolamento prevede, tra gli organi necessari, appunto, la figura di un presidente accanto a quella del direttore.

Con il DPR 132/2003 vennero gettate le basi per l'esercizio, da parte delle istituzioni AFAM, dell'*autonomia statutaria* (art. 2), tramite l'adozione dei rispettivi statuti di autonomia.<sup>85</sup>

Il DPR 132/2003 gettò, inoltre, le basi per l'esercizio, da parte delle istituzioni AFAM, dell'*autonomia regolamentare* (art. 3), che prevede, in particolare, l'emanazione del *regolamento didattico* che disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative, in conformità ai criteri generali fissati da quell'ulteriore regolamento previsto alla lettera *h*), c. 7, art. 2 della L. 508/1999, che però venne emanato solo dopo ulteriori due anni (trattasi, appunto, del DPR 212/2005). E anche dopo l'emanazione del DPR 212/2005, gli unici schemi di regolamento didattico e di ordinamenti didattici di fatto emananti dal MIUR riguardano i soli Corsi accademici di 1° livello. Per gli *ordinamenti didattici* si dovette attendere, infatti, il DM del 30 settembre 2009, n. 124, e, per uno *schema di regolamento didattico*, le linee guida approvate dal CNAM in data 9 febbraio 2010 e trasmesse ai Conservatori dalla D.G. AFAM con nota prot. 1261 del 5 marzo 2010.<sup>86</sup>

Inoltre, l'esercizio dell'autonomia regolamentare prevede l'emanazione, da parte dei Conservatori, del *Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità*.<sup>87</sup>

---

<sup>84</sup> Cfr. il Resoconto sommario della 97ª seduta della 7ª Commissione del Senato del 3 luglio 2002.

<sup>85</sup> Per quanto riguarda il Conservatorio di Bolzano, il suo *Statuto di autonomia* venne deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 settembre 2003. Dopo il recepimento dei rilievi formulati da parte dal Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica, lo Statuto venne poi approvato, acquisiti i pareri adesso favorevoli del Ministero dell'economia e della finanza e del Dipartimento della funzione pubblica, tramite decreto del 16 novembre 2004, n. 374, della D.G.-AFAM.

Successive modifiche allo *Statuto di autonomia del Conservatorio di Bolzano* sono in seguito poi state approvate, ai sensi del successivo D.lgs. 245/2006, dalla Giunta della Provincia autonoma di Bolzano in data 14 luglio 2008, 26 aprile 2010 e 20 dicembre 2010. La versione attualmente vigente dello Statuto risulta quella pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 9/I-II del 1 marzo 2011.

<sup>86</sup> Per quanto riguarda il Conservatorio di Bolzano, il suo *Regolamento didattico dei Corsi di diploma accademico di 1° livello* fu deliberato dal Consiglio Accademico il 22 giugno 2010 e successivamente approvato, ai sensi del D.lgs. 245/2006 e dopo l'acquisizione del parere favorevole del CNAM, reso in data 27 luglio 2010, dalla Giunta della Provincia autonoma di Bolzano con deliberazione n. 1785 dell'8 novembre 2010.

<sup>87</sup> Sempre per quanto riguarda il Conservatorio di Bolzano, il suo *Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità* fu approvato dalla Giunta della Provincia autonoma di Bolzano con deliberazione n. 2387 del 28 settembre 2009.



Ritornando ancora brevemente all'articolato del DPR 132/2003, preme riportare gli organi necessari dei Conservatori previsti all'art. 4, recepito *in toto* dall'art. 9 dello Statuto del Conservatorio di Bolzano.<sup>88</sup>

Art. 4. - Organi

1. Sono organi necessari delle istituzioni:

- a) il presidente;
- b) il direttore;
- c) il consiglio di amministrazione;

---

<sup>88</sup> Tra questi organi, quello della figura del presidente (art. 5 del DPR 132/2003) è stata ampiamente discussa durante le rispettive sedute delle Commissioni parlamentari. Il presidente è il rappresentante legale dell'istituzione, fatti salvi i casi di collaborazioni e attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione, in cui la rappresentanza legale è invece affidata al direttore, (art. 6, c. 1, del DPR 132/2003). La figura del presidente nella versione originaria del DPR 132/2003 e contrariamente a quanto suggerito dalle Commissioni parlamentari risultava poi essere di stretta ispirazione ministeriale in quanto era il Ministro a sottoporre al Consiglio Accademico, ai fini della designazione del presidente da nominarsi dallo stesso Ministro, una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale. Nella successiva e vigente versione del DPR 132/2003, come modificato dal DPR 31 ottobre 2006, n. 295, recante, appunto, disposizioni correttive e integrative al DPR 132/2003 in materia di modalità di nomina dei presidenti delle istituzioni artistiche e musicali, divenute necessarie in seguito alla decisione del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, del 17 maggio 2005, n. 4923, con la quale è stato annullato l'articolo 5 del DPR 132/2003 proprio nella parte riguardante le modalità di nomina del presidente, adesso è invece previsto quanto segue: "Il presidente è nominato dal Ministro *entro una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico*, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, *nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale*" (art. 5, c. 2, c.vi miei). La versione annullata invece recava: "Il presidente è nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal consiglio accademico *entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro*" (art. 5, c. 2, c.vi miei).

Preme ricordare nuovamente quanto presso le Università (statali) non sia prevista tra gli organi necessari degli atenei, almeno non dopo la cosiddetta riforma Gelmini (L. 240/2010), la figura di un Presidente accanto a quella del Rettore e che la rappresentanza legale degli atenei risulta interamente affidata ai loro rispettivi Rettori che presiedendo non solo il Senato accademico ma, di norma, anche il Consiglio di amministrazione. Diverso però il caso della Libera Università di Bolzano il cui Statuto ascrive la rappresentanza legale dell'istituzione ad un Presidente (art. 7) nominato dal Consiglio dell'Università "tra quattro membri nominati dalla Provincia Autonoma di Bolzano tra persone esperte nell'ambito della scienza, della cultura, della tecnica, dell'economia, delle attività sanitarie e sociali o della vita pubblica, di cui almeno uno per ciascuno dei tre gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino" (art. 5, c. 2 e c. 1, lett. *b* dello *Statuto della Libera università di Bolzano*, la cui più recente versione risulta essere quella approvata con Delibera della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano del 28 giugno 2016, n. 705). Al Rettore, nominato anch'esso dal Consiglio dell'Università sentito il Senato accademico, spetta invece presiedere il Senato accademico (cfr. art. 9, c. 1 e c. 2, lett. *a* del predetto *Statuto*). Ritroviamo pertanto presso la Libera Università di Bolzano lo stesso "doppio vertice" Presidente - Rettore/Direttore che troviamo presso i Conservatori, però con una figura presidenziale di fatto molto più forte che quella dei presidenti dei Conservatori il cui incarico è, inoltre, diventato onorifico. Per quanto riguarda i Conservatori, a proposito "si è parlato di 'assetto bicefalo di vertice', costituito da una parte dal Presidente, di nomina esterna, ministeriale [ovvero provinciale, del caso del Conservatorio di Bolzano], e dall'altra [dal] Direttore artistico, docente espressione del corpo accademico. [...] Secondo alcuni, tale struttura risponderebbe all'esigenza di contemperare e conciliare due diverse, ma non per questo antitetiche, proiezioni dell'istituzione: una rivolta verso l'esterno, anche nell'ottica di un'interazione con soggetti esterni finalizzata all'acquisizione di risorse; l'altra, più rivolta alla sua specifica missione di produzione e trasmissione culturale" (Spirito 2012: 102).

- d) il consiglio accademico;
- e) il collegio del revisori;
- f) il nucleo di valutazione;
- g) il collegio dei professori;
- h) la consulta degli studenti.

I successivi artt. 5-12 del DPR 132/2003 disciplinano più nel dettaglio i suddetti otto organi. Lo Statuto del Conservatorio recepisce queste indicazioni negli artt. 10-16, non prevedendo un apposito articolo per la disciplina del Collegio dei revisori.

L'art. 13 del DPR 132/2003 prevede poi un apposito *regolamento per disciplinare l'organizzazione degli uffici* cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione. Alle rispettive strutture amministrative risulta preposta un direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'istituzione.<sup>89</sup>

Ricordando il ruolo preminente assegnato dalla L. 508/1999 al MIUR, quanto emerso durante la precedente trattazione dei lavori delle commissioni parlamentari, nonché il DPR 132/2003 appena esposto, emerge il seguente quadro di una *governance* complessiva dei Conservatori. Gli uffici ministeriali, con a capo, attualmente, il Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, prof. Marco Mancini, di fatto finiscono a ricoprire una posizione gerarchicamente superiore rispetto a quella dei singoli Conservatori, dato che al Dipartimento sono affidate le generali funzioni di coordinamento, direzione e controllo, di indirizzo, vigilanza e coordinamento, di monitoraggio, nonché di normazione generale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Lo stesso di per sé varrebbe anche per le Università, però l'autonomia universitaria e le forme di autogoverno universitario risultano molto meglio definite e assicurate

---

<sup>89</sup> Per quanto riguarda il *Regolamento di organizzazione della struttura amministrativa del Conservatorio "Claudio Monteverdi" di Bolzano*, questo risulta approvato, sempre dalla Giunta provinciale, in data 24 gennaio 2011. Stando a quanto reso durante la conferenza stampa del Presidente della Giunta Durnwalder del 24.01.2011 poteva sembrare che si trattò di una sostanziale riorganizzazione dei servizi e di una razionalizzazione degli uffici e degli incarichi direttoriali. Di fatto però si trattò della sola approvazione, appunto, del *Regolamento di organizzazione della struttura amministrativa del Conservatorio "Claudio Monteverdi" di Bolzano*, senza conseguenza alcuna né sull'effettivo organigramma né sulla pianta organica del personale amministrativo in servizio presso il Conservatorio di Bolzano. Ciò nonostante nel resoconto della conferenza stampa su quanto deliberato dalla Giunta provinciale si legge quanto segue: "Dalla Giunta: nuova organizzazione del Conservatorio 'Monteverdi'. La Giunta provinciale ha approvato la proposta di riorganizzazione presentata dal Consiglio del Conservatorio Monteverdi di Bolzano: previste 4 unità organizzative sotto l'ombrello di un'unica direzione. Con il passaggio di competenze dallo Stato alla Provincia e di funzioni delegate connesse con l'Accordo di Milano, la Giunta ha avviato anche un processo di riorganizzazione del Conservatorio Monteverdi. La proposta di snellimento della struttura del massimo istituto musicale, approvata oggi, prevede per il futuro una direzione unica, cui fanno capo quattro unità organizzative: personale, amministrazione, ricerca, didattica" (cfr. [http://www.provincia.bz.it/news/it/news.asp?news\\_action=4&news\\_article\\_id=349913](http://www.provincia.bz.it/news/it/news.asp?news_action=4&news_article_id=349913)). "Landeshauptmann Durnwalder: 'Künftig wird es nicht mehr mehrere Direktionen wie bisher geben, sondern ein einziges Direktorium, das aus vier Einheiten besteht'. Die einzelnen Direktionseinheiten werden die Bereiche Personal, Didaktik, Forschung bzw. Verwaltung beinhalten" (cfr. [www.provinz.bz.it/news/de/news.asp?news\\_action=4&news\\_article\\_id=34990](http://www.provinz.bz.it/news/de/news.asp?news_action=4&news_article_id=34990)).

nelle rispettive leggi rispetto all'autonomia e alle forme di autogoverno dei Conservatori. Inoltre, presso le Università esiste, quale organo necessario dell'ente, la figura di un Direttore generale, che riveste una qualifica altrettanto dirigenziale di quella dei direttori generali ministeriali. Nulla di analogo è previsto invece per i Conservatori, il cui Direttore amministrativo riveste una qualifica meramente direttoriale con competenze in materia dei servizi amministrativi ed economici, ma senza veri poteri gerarchici e funzionali come lo sono invece quelli dei dirigenti.<sup>90</sup> In capo all'amministrazione dei Conservatori troviamo pertanto, rimarca Spirito (2012) "non una figura dirigenziale, bensì unicamente direttiva (cioè il direttore amministrativo)" (p. 34).

Se poi aggiungiamo che il Presidente del Consiglio di amministrazione, nel caso del Conservatorio di Bolzano, di nomina provinciale su una terna proposta dal Consiglio accademico del Conservatorio stesso, in seguito all'art. 6 del Decreto legge 78/2010, convertito con la L. 122/2010, non riceve più alcun compenso, essendo la carica diventata onorifica,<sup>91</sup> si capisce che in un eventuale scontro dialettico con dirigenti ministeriali (ai quali, nel caso del Conservatorio di Bolzano, possiamo anche aggiungere quelli provinciali), ai Conservatori viene a mancare una vera controparte il che, sempre ad avviso di Spirito (2012), costituirebbe "un grave pericolo nei confronti dell'autonomia delle Istituzioni AFAM sotto il profilo dell'organizzazione e della gestione amministrativa, la quale, diversamente dal modello universitario, appare ricadere interamente sotto il potere ministeriale" (p. 34), al quale si aggiunge, sempre nel caso del Conservatorio di Bolzano, anche il potere provinciale. Alla già ingenerata influenza governativa si affianca così, dal lato dei Conservatori, pure una certa debolezza sul versante amministrativo e organizzativo.

#### **2.2.2.2. Il Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici (D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212)**

Successivamente al DPR 132/2003 venne emanato, con il DPR 212/2005, quale ad oggi unico ulteriore regolamento, il *Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti*

---

<sup>90</sup> Cfr. Spirito (2012: 33-34). Per quanto riguarda gli organi necessari, lo Statuto del Conservatorio di Bolzano ne prevede, all'art. 9, i seguenti: il presidente, il direttore, il consiglio di amministrazione, il consiglio accademico, il collegio dei revisori, il nucleo di valutazione, il collegio dei professori e la consulta degli studenti. Il Direttore amministrativo, benché partecipi con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione (art. 12, comma 5), risulta meramente preposto alla struttura amministrativa (art. 19, comma 1), senza essere un organo dell'istituzione. Sulla figura del Direttore generale delle Università cfr. i contributi raccolti in Mainardi, Piccardo & Periti (2013) nonché Lanza (2014: 92-94).

<sup>91</sup> Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*, all'art. 6, comma 2, convertito in legge con la L. 122/2010, reca: "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di trenta euro a seduta giornaliera".

*didattici*. Anche questa volta, come nel caso dell'esame presso le commissioni parlamentari dello schema per il regolamento precedente, dai resoconti dei lavori delle commissioni è possibile ricostruire il dibattito politico che fece da sfondo all'attuazione della riforma dei Conservatori.

L'esame del rispettivo atto del Governo n. 393, Schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di ordinamenti didattici, requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi e programmazione e sviluppo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, presso le rispettive Commissioni della Camera e del Senato si svolse praticamente in parallelo: la Commissione del Senato iniziò l'esame in data 21 luglio 2004, quella della Camera in data 29 luglio 2004. Entrambe terminarono l'esame in data 29 settembre 2004, esprimendo, a maggioranza, parere favorevole con alcune osservazioni e condizioni. Già dal titolo si evince che l'intento originario del Governo pare essere stato di respiro molto più ampio rispetto al testo che poi fu effettivamente vagliato con il DPR 212/2005 che trattò di fatto esclusivamente degli ordinamenti didattici. Ciò si evince anche dalle esposizioni generali che del testo all'esame delle Commissioni offrono i rispettivi relatori, Franco Asciutti per quanto riguarda il Senato e Paolo Santulli per quanto riguarda la Camera.

Nel rammentare che, con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è stato emanato il primo regolamento attuativo, recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, [Asciutti] dà atto al Ministero di aver voluto raggruppare in un unico schema di decreto, ora sottoposto all'esame parlamentare, i restanti regolamenti, secondo le indicazioni offerte dal Consiglio di Stato in occasione dell'emanazione del primo regolamento. Al riguardo, il Presidente relatore riferisce peraltro che il Consiglio di Stato richiederebbe, in quest'occasione, che il Ministero procedesse all'emanazione di un unico atto, comprensivo anche delle norme in materia di autonomia statutaria e regolamentare. Il Ministero si riserva invece di procedervi successivamente pur delineando già l'impianto sistematico complessivo, che risulterebbe articolato in quattro Titoli (Titolo I, relativo all'autonomia statutaria e regolamentare; Titolo II, relativo agli ordinamenti e servizi didattici; Titolo III, relativo alla programmazione, sviluppo e valutazione, nonché ai requisiti di idoneità delle sedi; Titolo IV, relativo al regolamento e ai requisiti di idoneità dei docenti).<sup>92</sup>

Anche confrontando la relazione di Santulli (a partire dall'ultimo capoverso a p. 124 del sommario della seduta del 29 luglio 2004 della VII Commissione della Camera) con il testo del DPR 212/2005 poi effettivamente emanato, si evince che tutta una parte del testo volta originariamente a disciplinare la programmazione, lo sviluppo e la valutazione del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, fu poi stralciata dal testo del regolamento emanato. La parte stralciata avrebbe dovuto determinare i criteri generali e le linee guida "per il funzionamento del sistema dell'alta formazione artistica e musicale con particolare riferimento agli obiettivi e alle risorse finanziarie da destinare al fabbisogno di personale docente e non docente, alla costituzione di nuove istituzioni e di centri di eccellenza, sulla base di programmi triennali, aggiornabili annualmente, sottoposti alla valutazione del Ministero dell'istruzione, dell'università

---

<sup>92</sup> Cfr. il terzo capoverso della rispettiva parte del Resoconto sommario della seduta n. 317 del 21 luglio 2004 della 7ª Commissione del Senato.

e della ricerca".<sup>93</sup> In particolare, era stata prevista la costituzione di un Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario che avrebbe dovuto definire parametri e standard di riferimento per l'idoneità delle sedi e delle dotazioni delle istituzioni e la disciplina del personale docente. L'attuale personale avrebbe dovuto essere posto in un ruolo ad esaurimento e si avrebbe dovuto definire i requisiti di idoneità dei nuovi docenti con le relative modalità di assunzione. Pertanto l'intenzione originaria del Governo pare essere stata emanare non solo il regolamento sugli ordinamenti didattici di cui alla lettera *h*), c. 7, art. 2 della L. 508/1999, ma, congiuntamente, almeno anche il regolamento sui requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi e sulla programmazione e lo sviluppo dell'alta formazione artistica e musicale.<sup>94</sup>

Soffermandoci sulla discussione intorno a quelle parti del testo esaminate dalle commissioni e poi effettivamente entrate nel DPR 212/2005, possiamo far notare come parte del dibattito politico ruotò, nuovamente, attorno al grado di assimilazione del mondo AFAM a quello universitario:

[Nella sua relazione, Asciutti] ricorda anzitutto che la legge n. 508 del 1999 ha inteso trasformare le istituzioni di alta formazione artistica e musicale, fino ad allora disciplinate alla stregua di istituti di istruzione secondaria dal Testo unico delle leggi sulla scuola e poste sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, in istituti di istruzione superiore, di pari livello e dignità - ancorché distinti e diversi - rispetto alle università. In tal modo, si è inteso effettuare una scelta diversa rispetto a quella adottata in occasione del riordino degli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF) che sono stati trasformati in facoltà universitarie; si è infatti istituito un settore autonomo, di pari livello e dignità rispetto alle università, che consentisse tuttavia di mantenere e valorizzare le specificità del settore.<sup>95</sup>

In questo spirito di non totale assimilazione del mondo AFAM a quello universitario, Asciutti condivide poi la scelta del Governo di non recepire una proposta del CNAM mirante ad una piena corrispondenza tra l'ordinamento AFAM e quello universitario, sotto il profilo sia delle denominazioni che della disciplina dei titoli di studio e dello stato giuridico del personale docente.

Anche Santulli nella sua relazione ricorda come il legislatore della riforma abbia innalzato il livello delle istituzioni coinvolte, prevedendo un nuovo settore dell'istruzione superiore artistica, di pari livello e dignità rispetto alle università, ma comunque distinto e diverso da queste. "Di conseguenza la relativa disciplina, pur ispirandosi al modello universitario, è stata definita in

---

<sup>93</sup> Cfr. pp. 124-125 del Sommario della seduta del 29 luglio 2004 della VII Commissione della Camera.

<sup>94</sup> L'intenzione iniziale del Governo pare allora essere stata quella di accorpate in un unico testo regolamentare la disciplina dei seguenti aspetti di cui sempre all'elenco del c. 7 dell'art. 2 della L. 508/1999: dei requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti (lett. *a*), dei requisiti di idoneità delle sedi (lett. *b*); delle procedure, dei tempi e delle modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore (lett. *g*); dei criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi (lett. *h*).

<sup>95</sup> Cfr. il primo capoverso della rispettiva parte del Resoconto sommario della seduta n. 317 del 21 luglio 2004 della 7<sup>a</sup> Commissione del Senato.

relazione alle specificità del settore, nel quale assume rilievo essenziale la valenza formativa dei laboratori e il forte rapporto personale tra il maestro e l'allievo".<sup>96</sup> Lo schema proposto ripropone pertanto in parte il contenuto del *Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei* (D.M. 3 novembre 1999, n. 509), sottolineando così l'ispirazione al modello universitario, introducendo però anche alcuni correttivi:

Si ricorda in proposito che il provvedimento sopracitato ha posto le basi per la riorganizzazione dei percorsi universitari (cosiddetto 3+2) attualmente entrata a regime, avviata a suo tempo dall'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997 (cosiddetta «legge Bassanini 1»). Il sistema universitario è comunque al momento oggetto di ulteriore ridefinizione attraverso la modifica di alcuni contenuti del decreto ministeriale n. 509 del 1999; il relativo provvedimento è in corso di emanazione dopo l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti.<sup>97</sup>

Sempre dal resoconto che Santulli offre poi anche di un precedente parere già reso dal CNAM sullo schema di regolamento, si evince quanto il Ministero non abbia accolto quelle osservazioni del CNAM che, a parere del Ministero, avrebbero sostanzialmente mirato a trasformare le istituzioni in esame in facoltà universitarie, ovvero le previsioni (i) che per le Istituzioni di alta formazione venga prevista la stessa denominazione dei titoli e dei corsi universitari e (ii) che per il loro personale docente vengano previste, come per l'università, specifiche figure all'interno del ruolo:

Con riferimento alla prima osservazione non accolta, la scelta viene motivata nella relazione [del MIUR] dal fatto che la legge n. 508 del 1999 prevede espressamente che le istituzioni di alta formazione rilasciano «specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale» (articolo 2, comma 5).

Con riferimento alla seconda osservazione, la relazione precisa, da una parte, che il rapporto tra docenti e studenti, fondato sulla relazione personale maestro-allievo e su molte ore di laboratorio o pratica guidata è sostanzialmente diverso dalla relazione che si instaura con lo studente nella lezione *ex cathedra* del professore universitario e, dall'altra, che non prevedendo la legge n. 508 del 1999 alcuna equiparazione, l'eventuale istituzione di un unico ruolo per tutto il personale docente, all'interno del quale operare differenziazioni analoghe a quelle previste per i docenti universitari, richiederebbe uno specifico intervento legislativo volto a modificare la legge 508.<sup>98</sup>

Altro elemento ricorrente è la problematica della rimessione dell'attuazione della riforma a successivi provvedimenti regolamentari e la mancanza di appositi finanziamenti. Ricorda infatti sempre Santulli:

---

<sup>96</sup> Cfr. p. 123 del Sommario della seduta del 29 luglio 2004 della VII Commissione della Camera.

<sup>97</sup> Cfr. p. 124 del Sommario della seduta del 29 luglio 2004 della VII Commissione della Camera. Per quanto riguarda il regolamento delle università, trattasi del successivo D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, sostitutivo del menzionato D.M. 3 novembre 1999, n. 509.

<sup>98</sup> Cfr. pp. 125-126 del Sommario della seduta del 29 luglio 2004 della VII Commissione della Camera.

la legge n. 508 del 1999 ha trasformato le accademie e i conservatori in istituzioni di alta formazione, rimettendo l'attuazione della riforma a successivi regolamenti, senza però averne stabilito le coperture necessarie. Per la difficile situazione della finanza pubblica si è finora rimediato solo in parte a queste carenze della legge n. 508. Questo però non ha indotto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a procrastinare l'*iter* attuativo della riforma, nella convinzione, da un lato, che almeno l'inizio del percorso potesse avvenire sulla base delle attuali risorse, e, d'altro lato, che occorresse prioritariamente definire l'assetto ordinamentale e organizzativo del nuovo sistema così da avere un quadro certo delle esigenze di finanziamento.<sup>99</sup>

Sia il CNAM che il Consiglio di Stato avrebbero espresso una certa perplessità sul fatto del massiccio rinvio a successivi regolamenti e a successivi decreti ministeriali, un rinvio che parrebbe limitare, nelle parole di Santulli, "l'autonomia delle istituzioni, che risulterebbe al contrario maggiormente garantita dalla definizione preventiva di norme regolamentari generali, senza rinvii a successivi provvedimenti amministrativi".<sup>100</sup>

L'esame dello schema riprende presso le Commissioni di entrambi i rami del Parlamento dopo la pausa estiva, il 14 settembre 2004 e con alcune audizioni informali dei rappresentanti del CNAM, degli studenti delle accademie di belle arti e delle organizzazioni sindacali per quanto riguarda la Camera e il 22 settembre 2004 per quanto riguarda il Senato.

In occasione della seduta del 15 settembre 2004 presso la Camera interviene il Sottosegretario di Stato Stefano Caldoro, annunciando l'intenzione del Governo di stralciare dal presente schema alcune disposizioni, ritenendo invece quelle relative agli ordinamenti didattici sufficientemente completi da poter essere varati immediatamente, "anche per fornire il necessario quadro di riferimento alle Istituzioni AFAM già dotate di autonomia per aggiornare e arricchire i propri programmi che sono fermi agli anni '30".<sup>101</sup> Caldoro rende poi noto l'impegno del Governo di definire, "entro brevissimo termine", la disciplina della quasi totalità dei restanti aspetti della riforma rimasti ancora irrisolti. La stessa intenzione Caldoro la conferma poi il 22 settembre 2004 anche presso la Commissione del Senato. In tale occasione lamenta, in generale, la "complessità e difficoltà del compito affidato al Governo dalla legge di riforma n. 508 del 21 dicembre 1999, che consiste nella realizzazione di un nuovo settore di istruzione superiore di cruciale importanza

---

<sup>99</sup> Cfr. p. 123 del Sommario della seduta del 29 luglio 2004 della VII Commissione della Camera.

<sup>100</sup> Cfr. p. 126 del Sommario della seduta del 29 luglio 2004 della VII Commissione della Camera. Dello stesso tenore, nell'altro ramo del Parlamento, Asciutti quando dà conto "del parere espresso sul provvedimento dal Consiglio di Stato, che ha anzitutto deplorato la scelta del Ministero di un diffuso rinvio a decreti ministeriali, non in linea con il dettato della legge n. 508. Nel disegnare la riforma delle istituzioni, la legge non prevede infatti il rinvio ad atti privi di valenza regolamentare. Al contrario, essa valorizza l'autonomia delle istituzioni che appare assai più garantita dalla definizione di norme regolamentari generali che dal rinvio a successivi provvedimenti amministrativi. Pur consapevole dei vantaggi legati allo strumento del decreto ministeriale non regolamentare, il Consiglio di Stato ha quindi invitato il Governo a verificare con attenzione se il ricorso a tale strumento sia sempre necessario" (cfr. il quintultimo capoverso della rispettiva parte del Resoconto sommario della seduta n. 317 del 21 luglio 2004 della 7ª Commissione del Senato).

<sup>101</sup> Cfr. p. 68, colonna a sinistra, del Sommario della seduta del 15 settembre 2004 della VII Commissione della Camera.

tramite la sola fonte regolamentare e in assenza, tra l'altro, di risorse *ad hoc*. Sottolinea quindi che, nel porre mano ai regolamenti, il Governo si è dovuto fare carico anche delle problematiche organizzative e di gestione, in quanto tuttora permangono le regole previgenti. Inoltre, il Governo ha dovuto affrontare il problema delle sedi delle istituzioni, il cui onere la legge n. 508 del 1999 ha sottratto alle Province senza prevedere una copertura sostitutiva, e il finanziamento del contratto del personale".<sup>102</sup>

Presso la Commissione della Camera il 22 settembre 2004 e in occasione dell'illustrazione, da parte del relatore Santulli, di una riformulata sua proposta di parer favorevole con osservazioni, in linea con le osservazioni già formulate dal CNAM e dal Consiglio di Stato, il Deputato Giovanni Lollo (Democratici di sinistra-Ulivo) annuncia che il suo gruppo esprimerà voto contrario, considerando il testo comunque inadeguato a dare una soluzione definitiva ai gravi problemi del settore, la cui riforma, incompiuta, risulterebbe affidata al un "susseguirsi di provvedimenti emergenziali e non risolutivi":

La proposta di parere del relatore, pur rappresentando un significativo miglioramento rispetto al testo presentato dal Governo, non appare sufficiente per rispondere alla persistente esigenza di ribadire la pari dignità ed insieme la specificità di questo settore rispetto al mondo dell'università. Il parere non dà risposta a tre questioni di fondamentale importanza: [1] la necessità di destinare al settore nuovi ed adeguati investimenti, al fine di garantire il dovuto riconoscimento della sua importanza nel panorama culturale italiano; [2] quella di confermarne e rafforzarne l'autonomia e la pari dignità rispetto alle università; [3] quella di introdurre una compiuta disciplina del dottorato di ricerca.<sup>103</sup>

L'esame dello schema di regolamento si conclude, presso entrambe le commissioni, il 29 settembre 2004. Presso la Camera, il Sottosegretario di Stato Stefano Caldoro ribadisce l'intenzione del Governo di "stralciare" tutta quella parte dello schema non attinente agli ordinamenti didattici, intenzione fortemente contestata dai rappresentanti dei gruppi dell'opposizione in quanto così il regolamento non affronterebbe più la problematica della definizione dello *status* del personale operante all'interno delle istituzioni AFAM. Inoltre, dai banchi dell'opposizione, viene ribadita l'opportunità di adottare denominazioni identiche a quelle adottate per il sistema universitario, anche per "garantire, attraverso la prospettata assimilazione della nomenclatura dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni AFAM e dalle università, un effettivo riconoscimento della pari dignità di tali settori e una concreta tutela degli studenti di queste istituzioni".<sup>104</sup> Senza accogliere queste proposte dell'opposizione, la Commissione infine approva, a maggioranza, la proposta di parere del relatore, come modificata nel corso della seduta.

---

<sup>102</sup> Cfr. il secondo capoverso della rispettiva parte del Resoconto sommario della seduta n. 324 del 22 settembre 2004 della 7ª Commissione del Senato.

<sup>103</sup> Cfr. p. 60, colonna a destra, del Sommario della seduta del 22 settembre 2004 della VII Commissione della Camera.

<sup>104</sup> Cfr. p. 37, colonna a sinistra, del Sommario della seduta del 29 settembre 2004 della VII Commissione della Camera.



Simile la discussione presso il Senato, dove per dichiarazione di voto contrario, interviene la senatrice Vittoria Franco (DS-U), la quale stigmatizza la scelta del Governo, poi recepita nello schema di parere, di procedere allo stralcio di tutte quelle parti del testo non strettamente connesse agli ordinamenti didattici. Facendo così, rimarca la senatrice Franco, il Ministero rinvierebbe ulteriormente l'attuazione della riforma, attesa da ben cinque anni. Si associa la senatrice Soliani (Mar-DL-U) giudicando anch'essa negativamente la scelta del Governo di procedere allo stralcio di tutte le parti non connesse agli ordinamenti didattici. Il Governo non avrebbe, a suo avviso, affrontato la questione con coraggio ed avrebbe pertanto formulato uno schema di regolamento che ella definisce frutto di un parto immaturo. Nonostante ciò, a maggioranza, la Commissione approva infine lo schema di parere favorevole con condizioni approntate dal presidente-relatore Ascutti e in cui vengono giudicati positivamente:

lo scopo di allineare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale a quello universitario, in linea con i principi di fondo con la legge n. 508, procedendo tuttavia con maggiore prudenza e gradualità, al fine di evitare gli errori commessi con la riforma universitaria, attualmente oggetto di parziale ripensamento,

la scelta del Governo di non procedere ad una piena corrispondenza con l'ordinamento universitario, sotto il profilo sia delle denominazioni che della disciplina dei titoli di studio e dello stato giuridico del personale docente, essendo indispensabile mantenere al sistema la sua specificità, [...]

[viene, inoltre, osservato] preliminarmente che [...] non appare perseguibile la pur condivisibile scelta di raggruppare in un unico schema di decreto i regolamenti ancora in attesa di emanazione. Mentre la disciplina degli ordinamenti didattici appare infatti sostanzialmente matura, sì da essere stata opportunamente articolata nel Capo II dello schema sottoposto all'esame parlamentare, senza registrare significative critiche dal Consiglio di Stato, la disciplina della programmazione, sviluppo e valutazione del sistema è stata invece articolata con un sistematico rinvio ad atti di normazione secondaria, che ha incontrato la ferma opposizione del Consiglio di Stato. Non va infatti dimenticato che, nel disegnare la riforma delle istituzioni, la legge n. 508 non prevede alcun rinvio ad atti privi di valenza regolamentare. Al contrario, essa valorizza l'autonomia delle istituzioni che appare assai più garantita dalla definizione di norme regolamentari generali che dal rinvio a successivi provvedimenti amministrativi. Pur con grande rammarico, la Commissione ritiene quindi inevitabile disgiungere la disciplina degli ordinamenti didattici da quella della programmazione, impegnando peraltro il Governo alla tempestiva presentazione di uno schema di regolamento concernente la programmazione.<sup>105</sup>

Acquisiti così, oltre ai pareri del CNAM, già reso il 14 aprile 2003, del Consiglio di Stato, già resi l'8 marzo 2004 e il 17 maggio 2004, anche i pareri delle competenti Commissioni parlamentari resi il 29 settembre 2004, l'emanazione del testo definitivo si fa attendere comunque ulteriormente fino all'8 luglio 2005. Solo da lì in poi si può allora parlare di *autonomia didattica* delle istituzioni AFAM, un'autonomia didattica comunque nei limiti della L. 508/1999, del

---

<sup>105</sup> Cfr. la rispettiva parte del Resoconto sommario della seduta n. 327 del 29 settembre 2004 della 7ª Commissione del Senato e il testo intero del parere accolto dalla commissione allegato al resoconto.

medesimo DPR 212/2005 e dei conseguenti decreti ministeriali di cui, in particolare, agli artt. 6 e 9 del DPR 212/2005. Fino ad oggi, in materia, sono stati emananti i seguenti decreti ministeriali:

- D.M. 3 luglio 2009, n. 90 - Settori artistico-disciplinari dei Conservatori di Musica; integrato dal D.M. 20 febbraio 2013, n. 119.
- D.M. 30 settembre 2009, n. 124 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di Musica; integrato dal D.M. 20 febbraio 2013, n. 120.
- D.M. 12 novembre 2009, n. 154 - Applicazione art. 6, comma 3, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

Inoltre, il c. 4 dell'art. 5 del DPR 212/2005 prevede che, "fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), che disciplina i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, *i corsi di secondo livello, i corsi di specializzazione e i corsi di formazione alla ricerca sono attivati esclusivamente in via sperimentale*, su proposta delle istituzioni, con decreto del Ministro che verifica gli obiettivi formativi e l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il CNAM" (c.vo mio).<sup>106</sup> Pertanto con il DPR 212/2005 il MIUR non ha nemmeno normato tutti gli aspetti di cui alla lettera h) del c. 7 dell'art. 2 della L. 508/1999, ricordando piuttosto il rinvio, operato dalla L. 508/1999, a successivi regolamenti per quanto attiene ai criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi nonché, aggiungiamo per completezza, per quanto attiene ai criteri generali per la programmazione degli accessi.

Si è già detto come il DPR 212/2005 si sia ispirato alla corrispondente normativa universitaria, in particolare al DM 3 novembre 1999, sostituito poi dal DM 22 ottobre 2004, n. 270. Come le Università, i Conservatori possono darsi, nei limiti richiamati, che sono però assai più rigidi che quelli in essere per le università, rinnovati ordinamenti didattici attraverso propri regolamenti di recepimento, comunque, di norma, approvati dal MIUR, acquisito il parere del CNAM. A proposito Spirito (2012) commenta, "che l'attuazione della riforma degli ordinamenti didattici dei Conservatori sia affidata sostanzialmente alle cure del MIUR e solo in minima parte all'autonomia scientifica, artistica, culturale ed educativa di tali istituti" (p. 78), il che genererebbe "lo svuotamento di ogni specificità locale, la quale, invece, potrebbe innescare un circuito 'virtuoso' di concorrenza e di competizione tra le istituzioni, primo passo per il loro risanamento e progresso" (p. 81).

### **2.2.3. Nota a margine sul valore dei titoli di studio rilasciati dai Conservatori**

I Diplomi conseguiti secondo il previgente ordinamento, benché mantenendo il loro valore originario e ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione, inizialmente risultarono, nel nuovo sistema, di rango inferiore rispetto ai nuovi Diplomi accademici di 1° livello,

---

<sup>106</sup> Per richieste di attivazione, in via sperimentale, di Corsi accademici di 2° livello vedasi ancora oggi il precedente D.M. 8 gennaio 2004, n. 1, *Diploma di secondo livello nei Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati*.

in quanto la stessa L. 508/1999, al comma 3 dell'art. 4, *Validità dei diplomi*, aveva originariamente previsto, previa emanazione del apposito regolamento di cui alla lett. h), c. 7, art. 2 della L. 508/1999, l'istituzione di appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, riservati a coloro in possesso del Diploma "tradizionale" e del Diploma di scuola secondaria superiore, ai fini del conseguimento del Diploma accademico di 1° livello.

In seguito, l'art. 4 venne però completamente novellato dall'art. 6 della Legge 22 novembre 2002, n. 268, e adesso al comma 3 dell'art. 4 della L. 508/1999 si legge che i possessori dei Diplomi conseguiti secondo il previgente ordinamento sono ammessi, direttamente e senza ulteriori corsi integrativi, sempre purché in possesso di Diploma di scuola secondaria di secondo grado, ai corsi di Diploma accademico di 2° livello. Inoltre, all'art. 4, è stato inserito un nuovo comma 3-bis:

3. I possessori dei diplomi [del previgente ordinamento ...] sono ammessi, [...] purché in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello [...], nonché ai corsi di laurea specialistica e ai master di primo livello presso le Università. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi [del previgente ordinamento ...] sono altresì valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le Università.

3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi [del previgente ordinamento ...] conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

In merito intervenne poi anche il Dipartimento della funzione pubblica che in un nota circolare UPPA n. 09/08 del 31 gennaio 2008 richiamò, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, l'equiparazione dei diplomi del previgente ordinamento, congiuntamente al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, alla lauree di cui al DM 509/1999. Da questa equiparazione il Dipartimento della funzione pubblica fece poi discendere una più generale equiparazione tra i diplomi del previgente ordinamento, i diplomi accademici di 1° livello e le lauree, scrivendo:

La finalità perseguita dal legislatore appare quella di salvaguardare il valore dei titoli di studio conseguiti antecedentemente alla legge n. 508 del 1999 equiparandoli automaticamente ai diplomi accademici previsti dalla legge di riforma per i quali l'equivalenza con quelli universitari è sancita dal disposto dell'articolo 2, comma 5 della medesima legge. [...] può ritenere che i diplomi accademici di I livello [...] abbiano il medesimo valore dei diplomi del previgente ordinamento, atteso che entrambi consentono, tra l'altro, l'accesso ai corsi di secondo livello, di specializzazione e ai master.

Ulteriormente in seguito, la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, *Legge di stabilità 2013*, al comma 107 dell'art. 1, decretò poi addirittura l'immediata equipollenza dei Diplomi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della stessa L. 228/2012 e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, con i Diplomi accademici di 2° livello. Infine, la Legge 25 febbraio 2016, n. 21, *"Mille proroghe"*, art. 10-ter, prorogò al 31 dicembre 2017 il termine ultimo ai fini dell'equipollenza dei Diplomi del previgente ordinamento ai Diplomi accademici di 2° livello.

Si può pertanto sostenere che il valore dei Diplomi tradizionali venne man mano aumentato, in un certo senso svalutando il valore dei Diplomi accademici del nuovo ordinamento, in quanto molti studenti che, dopo aver già conseguito il Diploma tradizionale, conseguirono il Diploma accademico di 2° livello, in seguito alla Legge di stabilità 2013 finirono col chiedersi perché aver conseguito un ulteriore titoli di studio di fronte al fatto che adesso il loro titolo di studio originario è finito ad essere equipollente a quello ulteriore conseguito dopo almeno ulteriori due anni di studi impegnativi. Possono invece esultare tutti quelli che non fecero la scelta di cornare il tradizionale percorso che porta al Diploma di Conservatorio con un ulteriore percorso almeno biennale che porta al Diploma accademico di 2° livello.

Questa successiva "svalutazione" dei nuovi titoli accademici ebbe però serie conseguenze per coloro che, già iscritti al "vecchio" ordinamento", optarono, a suo tempo, per il "nuovo" ordinamento, ovvero per il passaggio dal tradizione Corso di Diploma al Corso accademico di 1° livello. Di norma, un passaggio del genere era possibile solo per coloro che erano già in possesso del Diploma di scuola secondaria superiore e del Compimento inferiore oppure, nel caso dei corsi decennali, del Compimento medio del Conservatorio. Pertanto il Diploma tradizionale, con molta probabilità, lo avrebbe raggiunto in un lasso di tempo uguale a quello che poi di fatto dovettero impiegare per conseguire il Diploma accademico di 1° livello. In più, i piani di studio dei Corsi accademici di 1° livello prevedono molte più attività formative dei vecchi piani di studio che alla materia principale affiancano, nei primi tre anni di studio, i soli corsi di Solfeggio e, in alcuni casi, di Pianoforte complementare e di Coro, e, negli anni di studio successivi, i soli corsi di Storia della musica e di Teoria dell'armonia, oltre che qualche attività di Musica d'insieme e Orchestra. In breve, chi optò per il nuovo ordinamento finì ad impegnarsi in un percorso di studi più impegnativo per poi ottenere un titolo di studio di livello inferiore di quello che, stando alla Legge di stabilità 2013, avrebbe ottenuto se questa opzione non la avesse fatta.

Possiamo comunque dire che in seguito ai commi 102-107 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2013 (L. 228/2012), così come modificati dall'art. 10-ter della L. 21/2016, e ai soli fini dell'accesso ai pubblici concorsi, valgono, adesso, le seguenti equipollenze:

Diploma accademico di 1° livello = Laurea classe L-3.

Diploma del previgente ordinamento (conseguito entro il 31.12.2017), congiunto a un Diploma di scuola secondaria superiore = Diploma accademico di 2° livello = Laurea magistrale Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali).

Non resta che presumere che dopo il 31 dicembre 2017 e ai sensi del novellato art. 4 della L. 508/1999, i Diplomi del previgente ordinamento torneranno ad essere equipollenti, se congiunti a un Diploma di scuola secondaria superiore, a un Diploma accademico di 1° livello e ad una Laurea di cui ai regolamenti previsti dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509.

Più chiara è la situazione per i Diplomi accademici del "nuovo" ordinamento, che rientrano, quali titoli del terzo ciclo della formazione, il ciclo dell'istruzione superiore, a pieno titolo nel Quadro

dei titoli per lo spazio europeo dell'istruzione superiore. All'interno di questo *Qualifications framework for the European higher education area* previsto dal Processo di Bologna si distinguono in titoli, appunto, di 1° livello (*Bachelor*), di 2° livello (*Master*) e di 3° livello (*PhD*). Le dizioni inglesi riportate fra parentesi vanno comunque lette con molta cautela per una molteplicità di motivi. Tra questi spicca il fatto che a tutt'oggi solo i Corsi per il conseguimento dei Diplomi accademici di 1° livello previsti ai DM 124/2009 e DM 120/2013, emanati ai sensi del DPR 212/2005, sono ordinamentali, mentre per tutti gli altri corsi continua la ormai lunghissima fase di sperimentazione che, per quanto riguarda i Corsi accademici di 2° livello, iniziò con il DM 8 gennaio 2004, n. 1. Nonostante il comma 105 dell'art. 1 della L. 228/2012 (*Legge di stabilità 2013*) avesse previsto che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa L. 228/2012 si sarebbe dovuta concludere la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di 2° livello, a tutt'oggi non sono stati emanati i rispettivi ordinamenti didattici. E per quanto riguarda poi il 3° ciclo dell'istruzione superiore, quello dei Dottorati di ricerca, del *PhD* appunto, presso nessun Conservatorio a tutt'oggi risulta attivato alcun Corso di Diploma accademico di formazione alla ricerca, di per sé già previsto al comma 5 dell'art. 2 della L. 508/1999. Inoltre, mentre ai principali tre titoli di studio rilasciati della Università, i diplomi di *Laurea*, di *Laurea magistrale* e di *Dottorato di ricerca*, sono commisurate le qualifiche accademiche di *Dottore*, di *Dottore magistrale* e di *Dottore di ricerca*, nulla di analogo è stato previsto dal legislatore per coloro che conseguono i titoli di studio rilasciati dai Conservatori. Mentre ad un laureato viene conferita la qualifica accademica di dottore, un diplomato accademico di 1° livello non potrà vantarsi di nessun grado accademico. Tutto ciò può sembrare solo un problema di facciata e di forma, essendo in sostanza garantita, a livello europeo, l'equipollenza e l'equiparabilità dei titoli di studio universitari e di quelli rilasciati dalle istituzioni AFAM, però, appunto, in uno spazio di istruzione superiore sempre più europeo anche il potersi vantare, dopo il conseguimento del titolo di studio, anche del grado di *Bachelor of arts (B.A.)* ovvero di *Bachelor of music (B.Mus.)* può costituire, per gli studenti, un elemento discriminante nella scelta dell'istituzione - europea - presso la quale voler studiare.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> Trattasi di una questione forse non troppo sentita in Italia, dove non risulta nemmeno percepita una gran differenza tra un "dott.", un "dott.mag." e un "dott.ric.". La questione può però acquisire rilevanza in un contesto territoriale con un più stretto contatto con altre realtà europee, come il caso della provincia di Bolzano vicina all'Austria, presso le quali la differenza tra un "B.A.", un "M.A." e un "Ph.D./Dr." invece risulta assai percepita e in cui, nella vita pubblica, la qualifica accademica eventualmente posseduta da una persona può assumere molta rilevanza. Tutt'altra questione è poi l'utilizzo, spesso incontrato sul territorio della Provincia di Bolzano, dell'abbreviazione "Dr." come una sorta di traduzione in tedesco dell'abbreviazione italiana "dott.". Questo utilizzo misconosce, intenzionalmente o meno, il fatto che la qualifica "Dr." in ambito tedesco di per sé spetterebbe solo a colei o colui chi ha concluso un dottorato di ricerca, mentre la qualifica "dott.", in ambito italiano, è ormai acquisibile con la laurea triennale di primo livello. Un vero malcostume diventa poi l'uso di "Dr." da parte di chi in Austria ha conseguito la qualifica "Mag.", facendosi poi riconoscere in Italia come una Laurea (magistrale) e quindi come un "dott. (mag.)" per poi ri-tradurre questo "dott. (mag.)" con "Dr.". Insomma, come passare dal "Mag./M.A." al "Dr./Ph.D." senza alcuna *Promotion* (ted.).

### 2.3. ASPETTI DELLA L. 508/1999 NON ANCORA ATTUATI

Si è già ampiamente detto che fino ad oggi furono emanati, tra tutti i regolamenti previsti al c. 7 dell'art. 2 della L. 508/1999, solo due decreti attuativi: quello sull'autonomia statutaria e regolamentare del 2003 e quello sugli ordinamenti didattici del 2005, che a loro volta rinviano ad una mole di ulteriori decreti ministeriali, molti dei quali a loro volta in attesa di emanazione.<sup>108</sup>

In primis, a mio avviso, andrebbe finalmente e seriamente affrontato il tema della qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti (lett. *a*) con la collegata tematica dello *status* dei docenti, delle procedure del loro reclutamento (lett. *e*) e di un loro eventuale trasferimento dallo Stato alle singole istituzioni.<sup>109</sup>

Per quanto riguarda il Conservatorio di Bolzano, può non interessare la disciplina statale dei requisiti delle idoneità delle sedi (lett. *b*), in quanto questa risulta delegata, in forza dei commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.lgs. 245/2006, alla Provincia autonoma di Bolzano.

Andrebbe poi affrontato, in blocco, tutta la tematica intorno ai percorsi formativi offerti, soprattutto in materia di corsi accademici di formazione alla ricerca (l'equivalente dei dottorati di ricerca), e alla messa ad ordinamento di quelli già autorizzati in via sperimentale, soprattutto quelli di secondo livello (lett. *g* e *h*).

Rimane sospesa quasi in una sorta di limbo la tematica della *trasformazione* dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e degli Istituti musicali pareggiati in *Istituti superiori di studi musicali e coreutici* (lett. *c*). La previsione che debba essere un apposito regolamento a dover sancire questa trasformazione potrebbe infatti portare alla conclusione che, in mancanza di un tale regolamento, la trasformazione non possa dirsi (ancora) conclusa. Se l'art. 1 della L. 508/1999, però, sancisce che i Conservatori di musica, quali istituzioni di alta cultura cui la Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, sono inseriti nel sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, cosa dovrebbe aggiungere al loro status una trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici? O forse trattasi di un rimasuglio degli Istituti superiori delle arti ormai limitato al solo mondo delle musica e della danza, mentre le belle arti, l'industria artistica e l'arte drammatica sono sfuggite all'accorpamento?

Il nocciolo della questione forse risiede nel fatto che la legge di riforma ha previsto la possibilità, per i soli Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati, di "attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme del riordino del settore, corsi

---

<sup>108</sup> Basti ricordare che, nonostante il c. 105 dell'art. 1 della L. 228/2012 (*Legge di stabilità 2013*) avesse previsto che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa L. 228/2012 - cioè praticamente entro l'anno 2013 - si sarebbe dovuta concludere la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di 2° livello, a tutt'oggi non sono stati emanati, con decreto ministeriale, i rispettivi ordinamenti didattici.

<sup>109</sup> Cfr. il c. 11, dell'art. 1 del D.lgs. 245/2006: "Fino al trasferimento presso le istituzioni [...], il personale docente in servizio presso il Conservatorio Statale di Musica di Bolzano, rimane alle dipendenze dello Stato".

di formazione musicale e coreutica di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore" (lett. *d*, c. 8, art. 2 della L. 508/1999). Tutti i Conservatori, infatti, hanno in seguito alla messa ad ordinamento dei Corsi accademici di 1° livello e della conseguente impossibilità di effettuare nuove ammissioni ai Corsi del previgente ordinamento, ormai "ad esaurimento", istituito i cosiddetti Corsi pre-accademici, rivolti alla formazione musicale di base di allievi in un'età a partire da quella in cui si frequenta la scuola media, cioè a partire da un'età di ca. undici-dodici anni. Di fatto, però, questa possibilità di istituire corsi di formazione musicale di base avrebbe dovuto essere prevista in uno degli appositi regolamenti di cui al c. 7 dell'art. 2 della L. 508/1999. In assenza di un tale regolamento, l'istituzione dei Corsi pre-accademici presso i Conservatori può lasciare un po' perplessi. Tale perplessità è possibile riscontrarla anche nelle parole del senatore Asciutti in occasione dell'esame, presso la 7ª Commissione del Senato, dello schema del regolamento per l'autonomia delle istituzioni AFAM. Il 12 giugno 2002 Asciutti infatti rimarca, di fronte al ritiro del Governo di uno schema di regolamento, appunto sulla trasformazione, come il Governo pare voler attendere, "per la trasformazione dei Conservatori e dell'Accademia nazionale di danza in Istituti musicali e coreutici, [...] la definizione della riforma scolastica, onde evitare che la trasformazione delle suddette istituzioni (che attualmente gestiscono anche la formazione musicale e coreutica di base) in centri di alta formazione vada a discapito della formazione di base".

Stando al parere n. 39/2001 del Consiglio di Stato (cfr. Spirito 2012: 27-28), la trasformazione di cui al comma 2 dell'art. 2 della L. 508/1999 dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e degli Istituti musicali pareggiati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, per il tramite di un apposito regolamento, parrebbe essere stata *conditio sine qua non* per il conferimento dell'autonomia statutaria ai Conservatori. Il MIUR, però, nel predisporre lo schema di decreto che diventerà il DPR 132/2003, ha di fatto rinviato questa trasformazione al previo conferimento dei poteri di autonomia.

La questione è stata sollevata anche dal deputato Andrea Colasio in occasione della discussione, presso la VII Commissione della Camera, sempre dello schema di regolamento sull'autonomia, ricordando che "mentre secondo il parere del CNAM dovrebbe essere consentito alle accademie e ai conservatori l'esercizio del potere statutario prima della relativa trasformazione, secondo il parere del Consiglio di Stato l'esercizio del potere statutario di tali istituti è subordinato alla loro trasformazione" (p. 9 del sommario della seduta del 3 agosto 2001 della VII Commissione della Camera).

La nozione di "trasformazione" assume però importanza specifica per il Conservatorio di Bolzano in quanto il comma 12 dell'unico articolo del D.lgs. 245/2006, inerente norme di attuazione dello statuto in materia di conservatori di musica in provincia di Bolzano, prevede che "[l]e disposizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265, [*Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica*

*di Bolzano]* continuano ad applicarsi *fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di trasformazione* del Conservatorio di musica «Claudio Monteverdi» di Bolzano in istituto superiore di studi musicali” (c.vo mio). È stato sostenuto che tale trasformazione avrebbe avuto luogo, implicitamente, nel 2004 con l’approvazione dello Statuto di autonomia del Conservatorio di Bolzano con Decreto della Direzione generale AFAM n. 374 del 16 novembre 2004. Allora però non si capisce come mai nel 2006 il D.lgs. 245/2006 non sancisca, per così dire “a trasformazione avvenuta”, semplicemente la decadenza del D.lgs. 265/1992. Inoltre, ancora nel 2009, la Corte Costituzionale ebbe modo di occuparsi del D.lgs. 265/1992 (cfr. la Sentenza della Corte Costituzionale n. 132 del 4 maggio 2009), il che lascia presumere che la Corte Costituzionale non considerò, occupandosene, decaduta la norma e che pertanto la trasformazione del Conservatorio di Bolzano in Istituto superiore di studi musicali non avrebbe ancora avuto luogo, dato che altrimenti, *ex* comma 12 dell’unico articolo del D.lgs. 245/2006, tutto il D.lgs. 265/1992 sarebbe già stato decaduto. Pertanto pare del tutto lecito sostenere che la trasformazione debba avvenire tramite un formale provvedimento, recante una data di entrata in vigore. Detto tutto ciò, resta il quesito se i Conservatori sono o non sono stati trasformati in “Istituti superiori di studi musicali e coreutici”. Se non sono stati trasformati, dato che non risulta alcun esplicito provvedimento di trasformazione, in che modo ciò modificherebbe il loro status acquisito con la L. 508/1999?

La questione della trasformazione tornò brevemente sull’agenda anche in occasione dell’esame del successivo schema di regolamento destinato a diventare poi, in parte, il DPR 212/2005. Dal resoconto sommario della seduta del 21 luglio 2004 della 7ª Commissione del Senato, presidente-relatore sempre Franco Asciutti, si apprende infatti che una iniziale versione dello schema di regolamento avrebbe previsto un articolo in cui la trasformazione dei conservatori, degli istituti musicali pareggiati e dell’Accademia nazionale di danza sarebbe stata subordinata all’approvazione, con decreto ministeriale, di specifici progetti di riforma, in considerazione del fatto che tali istituzioni attualmente gestiscono anche la formazione musicale e coreutica di base. Tutte le istituzioni richiamate dalla legge n. 508 sarebbero però state trasformate, rimarca Asciutti, ad opera della L. 508/1999 stessa. Il Ministero, sulla base di una richiesta del CNAM, avrebbe pertanto convenuto di sopprimere questo apposito articolo, inserendo piuttosto fra le norme transitorie la previsione che le summenzionate istituzioni mantengano i corsi di base, disciplinandoli in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore, fino a quando con decreto del Ministro sarà disposta la cessazione dei predetti corsi in relazione all’attivazione della formazione musicale e coreutica di base nell’ambito dell’istruzione primaria e secondaria. Tale previsione è stata poi di fatto prevista al c. 4 dell’art. 12 del DPR 212/2005.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> Di equal tenore il Sommario della seduta del 29 luglio 2004 della VII Commissione della Camera, p. 125.



### 3. L'ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE MUSICALE "CLAUDIO MONTEVERDI" DI BOLZANO

La riforma sancita dalla L. 508/1999 approdò al Conservatorio di Bolzano con l'approvazione del suo Statuto di autonomia con Decreto n. 374 della D.G.-AFAM del 16 novembre 2004.<sup>111</sup> Il Conservatorio di Bolzano attivò i suoi primi Corsi accademici *sperimentali* di 2° livello a partire dall'anno accademico 2004-2005, segnatamente da gennaio 2005.<sup>112</sup> Seguì, con l'anno accademico 2007-2008, l'attivazione dei primi Corsi accademici *sperimentali* di 1° livello.<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> La versione originaria dello Statuto venne pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 04/I-II del 25 gennaio 2005. Ai sensi del successivo D.lgs. 245/2006, successive modifiche allo *Statuto di autonomia del Conservatorio di Bolzano* sono approvate dalla Giunta della Provincia autonoma di Bolzano. Ciò avvenne, ad oggi, in data 14 luglio 2008 (B.U. n. 33/I-II del 12 agosto 2008, Suppl. n. 1), 26 aprile e 20 dicembre 2010 (B.U. n. 9/I-II del 1 marzo 2011) e 29 agosto 2011 (B.U. n. 39/I-II del 27 settembre 2011).

<sup>112</sup> Con nota della D.G.-AFAM n. prot. 196 del 16 gennaio 2006 il Conservatorio di Bolzano venne autorizzato ad attivare, già dall'a.a. 2005/2006, i Corsi accademici *sperimentali* di secondo livello in Discipline musicali ad indirizzo tecnologico e in Discipline musicali ad indirizzo interpretativo-compositivo in Viola, Violoncello, Violino, Contrabbasso, Arpa, Chitarra, Canto, Clavicembalo, Flauto dolce, Composizione, Flauto, Oboe, Clarinetto, Fagotto, Corno, Tromba, Trombone, Organo, Percussioni e in Pianoforte.

A questi ventuno Corsi accademici sperimentali di 2° livello si aggiunsero poi, con l'a.a. 2011/2012, quelli in Basso tuba, Lied e oratorio in lingua tedesca e in Musica sacra in lingua tedesca (cfr. Deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano del 10 ottobre 2011, n. 1516).

Con l'a.a. 2012/2013, i Corsi accademici *sperimentali* attivati presso il Conservatorio di Bolzano divennero poi venticinque con l'attivazione di quello in Saxofono (cfr. Deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano del 27 dicembre 2012, n. 1987).

<sup>113</sup> Con nota della D.G.-AFAM n. prot. 7678 del 6 dicembre 2006 il Conservatorio di Bolzano venne autorizzato ad attivare, già dall'a.a. 2006/2007, i Corsi accademici *sperimentali* di primo livello in Arpa, Canto, Chitarra, Clavicembalo, Composizione, Corno, Flauto dolce, Flauto, Clarinetto, Oboe, Fagotto, Organo, Strumenti a percussione, Pianoforte, Tromba, Trombone, Violino, Viola, Violoncello e in Contrabbasso. Tale autorizzazione venne poi successivamente ratificata, ai sensi del D.lgs. 245/2006, con Deliberazione del 5 febbraio 2007, n. 295, della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano. Gli stessi venti corsi accademici *sperimentali* di primo livello vennero poi riordinati ai sensi del DM 124/2009 e il loro riordino, a partire dell'a.a. 2010/2011, in Corsi *ordinamentali* venne approvato, prima, con DM del 22 settembre 2010, n. 191, e, poi, con Deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano del 25 ottobre 2010, n. 1734. Contestualmente il Conservatorio di Bolzano venne anche autorizzato alla nuova attivazione di ulteriori tre Corsi accademici *ordinamentali* di 1° livello in Basso tuba, Musica elettronica e in Strumentazione per orchestra di fiati, quest'ultimo frutto anche di un'apposita intesa tra il Conservatorio e il *Verband Südtiroler Musikkapellen* e già auspicato anche all'art. 6 della Deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano del 15 dicembre 2008, n. 4707, *Approvazione del progetto concernente la formazione musicale in Alto Adige*, di cui anche più avanti.

Con l'a.a. 2011/2012 seguì poi il riordino dei Corsi straordinari di Musica sacra in lingua tedesca (istituito nel 1977) e di Lied e oratorio in lingua tedesca (istituito nel 1993) istituiti in base all'art. 10 del DPR 116/1973 ovvero del DPR 89/1983 (art. poi abrogato dal c. 13 dell'art. 1 del D.lgs. 245/2006), in rispettivi Corsi accademici di 1° livello (cfr. Deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano del 10 ottobre 2011, n. 1515) e la nuova attivazione del Corso accademico di 1° livello in Didattica della musica sia in lingua tedesca che in lingua italiana (cfr. Deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano del 17 ottobre 2011, n. 1555).

L'allora direttrice Veà Carpi dimostrò un accoglimento molto cauto delle opportunità e delle sfide poste dalla legge di riforma, tardando, in un certo senso, l'attivazione di nuove sperimentazioni fino all'approvazione dello Statuto. Vista anche l'incertezza che segnò, in tutto il Paese, queste sperimentazioni, forse, alla luce del poi, il suo atteggiamento fu quello giusto. Continuando a puntare ancora per molti anni dopo l'entrata in vigore della legge di riforma sull'ordinamento "previgente" puntò su corsi comunque "ordinamentali" e legalmente validi a tutti gli effetti di fronte a corsi *sperimentali* avvolti, soprattutto nei primi anni e visto il forte ritardo nell'effettiva attuazione delle L. 508/1999, da molti momenti di incertezza. Basti ricordare, come fatto precedentemente, le incertezze intorno al valore legale dei titoli di studio rilasciati dagli istituti AFAM: il fatto che quelli dell'ordinamento previgente sono stati contemplati, prima, come equivalenti a quelli (nuovi) di 1° livello e, poi, come equipollenti a quelli di 2° livello ha certamente comportato una sorta di "svalutazione" del valore legale dei titoli del nuovo ordinamento.

Inoltre, le previsioni dell'art. 8 della L. 508/1999, secondo il quale, nella Provincia autonoma di Bolzano, il perseguimento delle finalità della legge di riforma dovrà essere realizzato nel rispetto dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, congiuntamente al comma 15 dell'art. 19 dello Statuto di autonomia che prevede che "per l'eventuale istituzione di università nel Trentino-Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della regione e della provincia interessata", tardò a dispiegare i suoi effetti. Anzi, i rapporti tra Roma e Bolzano nel 2004 proprio in merito al Conservatorio di Bolzano risultano essere stati gelidi, come si può evincere dal resoconto della conferenza stampa del 22 novembre 2004 che l'allora Presidente della Provincia di Bolzano, Luis Durnwalder, tenne sulle decisioni della Giunta provinciale di quel giorno:

Il passaggio di competenze relative al Conservatorio Monteverdi dallo Stato alla Provincia, non ancora avvenuto, e gli eventuali sviluppi, [...] sono i temi al centro della seduta della Giunta provinciale di lunedì 22 novembre. [...]

---

A questi ormai ventisei Corsi accademici di 1° livello con l'a.a. 2012/2013 si aggiunse poi, quale ventisettesimo, il Corso accademico di 1° livello in Saxofono (cfr. Deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano del 27 dicembre 2012, n. 1987).

A completare il quadro dell'offerta formativa del Conservatorio di Bolzano giusto ricordare anche la presenza di un Master di 1° livello in Quartetto d'archi (cfr. la nota della D.G.-AFAM n. prot. 3870 del 09 giugno 2006), nonché la presenza di due Dipartimenti di Didattica della musica rispettivamente in lingua tedesca e in lingua italiana, da sempre preposti alla Scuola di Didattica della musica riordinata, prima con il DM 137/2007 e poi con il DM 249/2010, in Corsi accademici di 2° livello ad indirizzo didattico per la formazione dei docenti di educazione musicale (classe di concorso 31/A e 32/A) e di strumento musicale (classe di concorso 77/A). A partire dal parere favorevole del CNAM, reso il 13 gennaio 2012, sul proposto riordino dei rispettivi piani di studio (cfr. nota della D.G.-AFAM n. prot. 681 del 25 gennaio 2012) questi corsi vengono attivati qualora sussista, a livello provinciale, un rispettivo fabbisogno di posti di studio segnalato dalle rispettive Intendenze scolastiche italiana e tedesca (per l'approvazione dei piani di studio e per l'avvio dei corsi nell'a.a. 2013/2014 si veda la Deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano del 17 giugno 2013, n. 920).

La Giunta provinciale ha incaricato l'assessore Otto Saurer di comunicare alla presidenza del Consiglio dei Ministri la contrarietà della Provincia di Bolzano in merito alla trasformazione del Conservatorio "Claudio Monteverdi" di Bolzano in un'università statale. Qualora il Consiglio dei ministri non esamini la norma di attuazione elaborata da tempo dalla Commissione dei Sei che prevede il passaggio di competenze per quanto attiene il conservatorio dallo Stato alla Provincia, la Giunta avrebbe l'intenzione di aprire già con il prossimo anno accademico una sezione di indirizzo musicale presso la facoltà di scienze della formazione della Libera Università di Bolzano a Bressanone. Come ha posto in evidenza il presidente della Provincia Durnwalder lo Stato può decidere quello che vuole anche di mantenere il Conservatorio e di dar vita ad un'Università musicale per Trento e Bolzano. Qualora optasse per il trasferimento delle competenze alla Provincia, allora si potrebbe pensare a creare sinergie con la struttura universitaria bolzanina.<sup>114</sup>

### 3.1. LA PRIMA NORMA DI ATTUAZIONE DEL 1992 (D.LGS. 265/1992)

Abbiamo già avuto modo di ricordare come il rapporto tra il Conservatorio di musica di Bolzano e la città e la provincia in cui si trova non è sempre stato facile. Dalla politica locale per molti anni il Conservatorio *statale* di musica "Claudio Monteverdi" venne visto un po' come un corpo estraneo, se non proprio un baluardo dell'italianità almeno un dominio soprattutto del gruppo linguistico italiano. Quando la politica locale si occupò del Conservatorio, lo fece *in primis* per rivendicare il diritto degli alunni all'insegnamento nella propria madrelingua di cui già all'art. 15

---

<sup>114</sup> Cfr. [http://www.provincia.bz.it/news/it/news.asp?news\\_action=4&news\\_article\\_id=88887](http://www.provincia.bz.it/news/it/news.asp?news_action=4&news_article_id=88887). Riportiamo anche la versione tedesca, ancora più colorata; cfr. [http://www.provinz.bz.it/news/de/news.asp?news\\_action=4&news\\_article\\_id=88899](http://www.provinz.bz.it/news/de/news.asp?news_action=4&news_article_id=88899):

Aus der Sitzung der Landesregierung vom 22. November 2004 - Konservatorium zum Land?

Die Südtiroler Landesregierung hat sich heute gegen die Aufstufung des Bozner Konservatoriums in eine staatliche Universitätseinrichtung ausgesprochen, nachdem Rom von Bozen das vorgesehene Gutachten beantragt [hatte]. Vielmehr hat die Landesregierung beanstandet, dass die von der Sechser Kommission bereits verabschiedete Durchführungsbestimmung über den Übergang des Konservatoriums vom Staat zum Land noch nie vom Ministerratspräsidium behandelt worden sei.

Seit Jahren wird über einen Übergang des Bozner Musikkonservatoriums „Claudio Monteverdi“ zum Land gesprochen. Der Entwurf einer Durchführungsbestimmung, die diesen Übergang regeln sollte, ist von der Sechser Kommission bereits genehmigt, aber vom Ministerratspräsidium nie behandelt worden. Daher stieß es der Landesregierung auch sauer auf, als sie heute über den Übergang des Konservatoriums zu einer universitären Einrichtung zu befinden hatte. Bekanntlich sieht ein Staatsgesetz die Umwandlung der Konservatorien in universitäre Einrichtungen vor. „Wir lassen uns nicht länger pflanzen“, meint der Landeshauptmann, es sei ein Nonsens, das Konservatorium in eine staatliche Universität umzuwandeln und dann in einem 470.000-Einwohner-Land neben einer Freien Universität noch eine staatliche zu betreiben. Das Gutachten der Landesregierung fiel negativ aus. Gleichzeitig wurde beschlossen, in einem Schreiben an das zuständige Ministerium auf eine Entscheidung über einen möglichen Übergang des Konservatoriums zum Land zu drängen. „Sollte Rom die Sache weiterhin auf die lange Bank schieben, so werden wir eine eigene Musikrichtung an der Fakultät für Bildungswissenschaften der Freien Universität Bozen einrichten. Der Staat kann dann mit seinem Bozner Konservatorium machen was er will. Er kann es schließen oder als universitäre Gemeinschaftseinrichtung mit Trient führen“, so der Landeshauptmann.

dello Statuto speciale del 1948, anche all'eventuale costo di sacrificare l'unità e l'unitarietà dell'istituto, di per sé pensate come garante dell'alta qualità artistica dell'insegnamento ivi impartito, a favore di un eventuale sdoppiamento dell'istituto in una sezione tedesca e una italiana. Abbiamo già riportato le parole con le quali Stuppner (2009: 522) criticò il fatto che, a quanto risulta, non furono mai seriamente cercate delle vie percorribili ai fini di permettere il reclutamento di docenti di madrelingua tedesca dall'estero germanofono e che, di conseguenza, il bacino dal quale eventualmente reclutare docenti di madrelingua tedesca di fatto si ridusse al territorio della provincia di Bolzano stessa, fatta eccezione per alcuni casi di docenti di nazionalità italiana provenienti da fuori provincia ma di "madrelingua tedesca".<sup>115</sup> Inoltre, le rigide procedure statali previste per il reclutamento del personale docente non facilitarono né allora, né facilitano adesso, il reclutamento di docenti di nazionalità estera.<sup>116</sup> La questione su come garantire il rispetto dell'art. 19 dello Statuto speciale garantendo comunque l'unitarietà dell'istituto trovò una sua trattazione solo nel 1992 con il D.lgs. 265/1992.<sup>117</sup> Alla luce della previsione di cui al comma 12 del successivo D.lgs. 245/2006,<sup>118</sup> ovvero che le disposizioni di cui al D.lgs. 265/1992 continueranno ad applicarsi solo *fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di trasformazione* del Conservatorio di Bolzano in Istituto superiore di studi musicali, parti del D.lgs. 265/1992 vennero in seguito recepite nello Statuto del Conservatorio grazie ad una modifica dello stesso ai fini di garantirne la sopravvivenza anche dopo l'eventuale trasformazione.

Il D.lgs. 265/1992 stabilì, tra l'altro, che tutti i docenti, ad eccezione di quelli di alcune discipline specifiche appositamente elencate, devono essere in grado, nei limiti di quanto occorrente all'insegnamento della loro disciplina, di usare sia la lingua italiana che quella tedesca. La loro

---

<sup>115</sup> Precedentemente si è già avuto modo di segnalarle, quanto la dichiarazione di madrelingua sia una "dichiarazione di scienza", rilasciata dall'interessato sotto la propria responsabilità (cfr. anche Vidoni 2013: 137-138). L'unico modo per scovare eventuali "false dichiarazioni" sarebbe allora un procedimento del direttore dell'istituto atto a verificare se il docente dichiaratosi di madrelingua tedesca ovvero italiana sia effettivamente in grado di impartire lezioni in tedesco ovvero in italiano o meno.

<sup>116</sup> E pure adesso, che il D.lgs. 245/2006 reca, al c. 8, la previsione che il Conservatorio possa, nella misura massima del trenta per cento della dotazione organica del corpo docenti, conferire contratti a tempo determinato a docenti e ricercatori che rivestono presso università o istituzioni di alta cultura in campo artistico e musicale straniere qualifiche analoghe a quelle considerate dall'ordinamento nazionale, il reclutamento di personale docente di nazionalità estera risulta difficile se non ultimo anche per sensibili differenze nella retribuzione, in Italia spesso di livello inferiore rispetto al livello previsto per analoghe qualifiche presso altri Paesi dell'Unione Europea. Per risolvere questo impasse si dovrà probabilmente attendere il prospettato trasferimento al Conservatorio, di cui al c. 11 del medesimo D.lgs. 245/2006, del personale docente al momento ancora alle dipendenze dello Stato.

<sup>117</sup> Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265, Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano.

<sup>118</sup> Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245, Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di accademia di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati in provincia di Bolzano.

conoscenza delle lingue italiana e tedesca è accertata mediante un colloquio di fronte ad una apposita commissione di quattro componenti (art. 1, c. 2 & art. 2, c. 3). L'insegnamento delle discipline specificatamente elencate, invece, è impartito in lingua italiana e in lingua tedesca da parte di docenti rispettivamente di madre lingua italiana e di madre lingua tedesca, in classi disgiunte formate annualmente sulla base delle richieste degli allievi (art. 1 c. 1 e art. 2 c. 1).<sup>119</sup> Venne, inoltre, previsto che il direttore del Conservatorio di Bolzano debba essere in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al DPR 752/1976 e che il vicedirettore debba essere un docente di madre lingua diversa da quella del direttore (art. 4). Vennero, inoltre, previste norme sulla composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti e sulla formazione del bilancio (art. 5), norme sulla determinazione del calendario scolastico (art. 6) e venne ribadito che il personale non docente continua ad essere fornito dalla Provincia autonoma di Bolzano (art. 7). Per tutto quanto non diversamente disposto dal presente D.lgs. 265/1992, venne ribadita l'applicazione anche al Conservatorio di Bolzano delle disposizioni legislative e amministrative da osservarsi per tutti gli altri conservatori, fermo restando quanto già disposto dall'art. 10 del DPR 116/1973, cioè che presso il Conservatorio di Bolzano possono essere istituiti nuovi corsi di insegnamento, consoni alle tradizioni delle popolazioni locali, per il conseguimento di diplomi diversi da quelli prevista dall'ordinamento nazionale (art. 9, commi 1-2). Per quanto riguardava invece la Scuola media a suo tempo annessa al Conservatorio di Bolzano, venne ribadita l'applicazione delle norme di attuazione dello statuto speciale in materia di funzionamento delle scuole medie della provincia di Bolzano (art. 9, c. 3).

Il Conservatorio, secondo la norma di attuazione del 1992 continua ad essere sostanzialmente regolato da norme statali, fatta eccezione per le specifiche norme che adesso regolano l'insegnamento in lingua tedesca e per il rinvio alle norme provinciali che si applicano alla scuola media ad esso annessa. Ciò potrebbe sorprendere in considerazione del fatto che di per sé già in forza dell'art. 12 dello Statuto speciale del 1948 la Provincia avrebbe potuto pretendere competenze in materia del Conservatorio di Bolzano. L'art. 12 dello Statuto del 1948 (art. 9 n. 2 dello Statuto del 1972) attribuì alla Provincia autonoma di Bolzano la potestà di emanare, nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, norme legislative in ambito, tra l'altro, di *istruzione*

---

<sup>119</sup> Trattasi, originariamente, delle materie di 1. Cultura musicale generale, 2. Storia della musica e storia ed estetica musicale, 3. Teoria, solfeggio e dettato musicale, 4. Pianoforte complementare, 5. Letteratura poetica e drammatica, 6. Letterature italiana e tedesca, 7. Arte scenica, 8. Organo complementare e canto gregoriano, 9. Accompagnatore al pianoforte, 10. Musica sacra. Inoltre, all'art. 4, c. 2, si legge che presso il Conservatorio di Bolzano prestano servizio due docenti di madre lingua diversa con funzioni di bibliotecario.

All'art. 6, c. 2, della versione vigente dello Statuto del Conservatorio (B.U. n. 39/I-II del 27 settembre 2011), il rispettivo elenco è stato aggiornato nel modo seguente: 1. Teoria dell'armonia e analisi, 2. Storia della musica, 3. Teoria, ritmica e percezione musicale, 4. Pratica e lettura pianistica, 5. Poesia per musica e drammaturgia musicale, 6. Teoria e tecnica dell'interpretazione scenica, 7. Accompagnamento pianistico, 8. Direzione di coro e repertorio corale per Didattica della musica (DdM), 9. Elementi di composizione per DdM, 10. Pedagogia musicale per DdM, 11. Pratica della lettura vocale e pianistica per DdM, 12. Storia della musica per DdM, 13. Bibliografia e Biblioteconomia musicale.

*artistica*.<sup>120</sup> Abbiamo però anche già avuto modo di ricordare quanto vennero ritardate le norme di attuazione del primo Statuto del 1948. Di fatto, le prime norme di attuazione in materia di istruzione e formazione si fecero attendere fino al varo del "secondo" Statuto del 1972 e poi, specificatamente, fino al varo del DPR 116/1973 sulle *Norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico*.<sup>121</sup> Anche questo DPR in merito al Conservatorio contenne esclusivamente l'art. 10 che prevedeva la già menzionata possibilità di istituire nuovi corsi di diploma consoni alle tradizioni locali.<sup>122</sup>

Per quanto riguarda il personale amministrativo del Conservatorio di Bolzano, questo risulta alle dipendenze della Provincia di Bolzano già a partire dalla Legge provinciale del 29 aprile 1975, n. 22, inerente l'istituzione degli uffici scolastici provinciali di cui all'art. 29 del DPR 116/1973. Il passaggio del personale amministrativo degli enti scolastici alle dipendenze della Provincia è infatti esplicitamente previsto al comma 9 dell'art. 19 dello Statuto ed è desumibile dal comma 1 dell'art. 16 dello Statuto che prevede la cosiddetta "potestà amministrativa corrispondente", per cui in tutti i settori in cui alla Provincia è attribuita una potestà legislativa, ad essa viene attribuito l'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative.

Pertanto la Provincia di Bolzano avrebbe potuto, in forza della cosiddetta potestà legislativa concorrente/secondaria che può esercitare nei limiti di cui agli artt. 5 e 9 dello Statuto speciale, emanare proprie disposizioni normative con le quali influire sulla vita e sulla gestione del Conservatorio di Bolzano.<sup>123</sup> Di fatto, però, prima della legge di riforma la Provincia si è limitata al passaggio alle sue dipendenze del personale amministrativo, all'istituzione dei due menzionati corsi straordinari di Musica sacra e di Lied e oratorio in lingua tedesca e a quanto disposto, appunto, nella specifica norma di attuazione di cui al D.lgs. 265/1992. Motivo di ciò potrebbe

---

<sup>120</sup> Ancora nel *Testo unico sull'istruzione* di cui al D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, *Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*, all'art. 206, *Istituti di istruzione artistica*, si legge: "1. L'istruzione artistica è impartita: a) negli istituti d'arte, b) nei licei artistici, c) negli istituti superiori di istruzione artistica, intendendosi in essi compresi le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori di musica e le accademie nazionali di arte drammatica e di danza". Però mentre istituti d'arte e licei artistici risultano sottoposti alla vigilanza dei provveditorati agli studi e solo per il loro tramite alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, i conservatori e gli altri istituti superiori di istruzione artistica risultano sottoposti direttamente alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione (cfr. art. 206, c. 2).

<sup>121</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, *Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano*.

<sup>122</sup> La Provincia si avvale di questa possibilità solo nel 1977, per l'istituzione del Corso di Musica sacra, nel 1993, per l'istituzione del Corso di Lied e oratorio, e, nel 2000, per l'istituzione dei Corsi di Direzione di coro e di Direzione di banda (cfr. il Decreto del Presidente della Giunta provinciale 8 settembre 2000, n. 35, *Istituzione del corso di "direzione di coro" e del corso di "direzione di banda"*). I fatti questi ultimi due però, a riforma ormai sancita dalla L. 508/1999, non furono mai concretamente attivati, anche in mancanza, come ha riportato l'allora Direttrice Veà Carpi, di candidati idonei (comunicazione personale).

<sup>123</sup> Cfr. anche Spirito 2012: 62-65.

essere aver considerato il Conservatorio un dominio soprattutto del gruppo linguistico italiano. Inoltre, ma ciò vale per tutti i Conservatori italiani, il Conservatorio è sì un istituto di *istruzione artistica* - e in materia di istruzione artistica la Provincia di Bolzano possiederebbe, appunto, potestà legislativa concorrente, però è sempre stato un *istituto* molto *sui generis*, né scuola secondaria a tutti gli effetti, ma nemmeno università, un istituto dedicato al mondo elitario della musica classica e, per quanto riguarda Bolzano, con pochissime centinaia di studenti. Forse anche tutto ciò, assieme al non riuscire ad inquadrare il Conservatorio nelle previsioni di cui alle norme di attuazione sugli ordinamenti *scolastici* proprio in quanto un ente non inquadrabile *sic et simpliciter* tra le scuole secondarie, ha fatto sì che il Conservatorio rimase al margine delle priorità della politica locale, fatta eccezione per le pressioni esercitate dalla politica per quanto riguardava il rispetto del diritto degli alunni all'insegnamento nella loro madrelingua. A ciò si aggiunge, ogni qualvolta la Provincia intraprese una qualche iniziativa in merito ad un passaggio alle sue dipendenze del personale docente, un forte scetticismo a tal riguardo da parte del corpo docenti del Conservatorio, un scetticismo analogo a quello già dimostrato dal personale docente delle scuole primarie e secondarie.

### **3.2. LA SECONDA NORMA DI ATTUAZIONE DEL 2006 (D.LGS. 245/2006)**

Molto di ciò è destinato a cambiare con la legge di riforma e la successiva norma di attuazione contenuta nel D.lgs. 245/2006. Inoltre, da quando nel 1989 Luis Durnwalder succedette a Silvius Magnago come *Landeshauptmann*, anche il contesto storico, culturale e sociale era ormai cambiato. Giunsero così, lentamente, al tramonto gli anni dell'assessore Anton Zelger, anni improntati ad una netta divisione tra i due gruppi etnici e linguistici, una divisione in cui il Conservatorio costituiti, per il fatto stesso di essere frequentato da alunni di tutti e due i gruppi linguistici, una forte anomalia.

L'art. 8 della L. 508/1999 prevede che il perseguimento delle sue finalità dovrà essere, in Provincia di Bolzano, realizzato *nel rispetto dello Statuto* di autonomia e delle relative norme di attuazione.<sup>124</sup> La specifica norma di attuazione arrivò nel 2006 con il già ricordato D.lgs. 245/2006.<sup>125</sup> Al c. 1 è previsto che al Conservatorio di Bolzano si applicano le disposizioni di cui alla L. 508/1999 e dei regolamenti di cui all'art. 2 c. 7 della stessa legge con l'osservanza della presente norma di attuazione. Viene pertanto praticamente affermata la piena applicabilità, al

---

<sup>124</sup> Una prima versione di questo articolo, come è già stato ricordato, aveva previsto la *delega* alla Provincia del perseguimento delle finalità della L. 508/1999, sempre da realizzarsi secondo specifiche norme di attuazione *in conformità* a quanto stabilito dallo Statuto di autonomia.

<sup>125</sup> Il Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245, *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di accademia di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati in provincia di Bolzano*, consiste in un unico articolo, composto da tredici commi. In seguito ci si riferirà pertanto sempre solo ai commi, tralasciando l'indicazione dell'articolo.

Conservatorio di Bolzano, di tutta la specifica normativa statale, inclusi tutti i regolamenti dei quali, come è stato ricordato, solo due ad oggi sono stati effettivamente emananti. Alla luce di ciò, si crede di poter sostenere che la versione originaria dell'art. 8 della L. 508/1999, poi modificata su proposta del Senatore Ascutti, dalla Commissione del Senato in data 14 luglio 1999, sarebbe stata più favorevole alla Provincia di Bolzano prevedendo di *delegare* ad essa il perseguimento delle finalità delle L. 508/1999 nel suo territorio da realizzarsi secondo specifiche norme di attuazione.

Comunque sia, il successivo c. 2 del D.lgs. 245/2006 prevede, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto speciale, la *delega delle competenze amministrative* statali, comprese quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, alla Provincia di Bolzano che le esercita previa acquisizione, ove previsto, del parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), a tal fine integrato dal direttore del Conservatorio.

Il c. 3 prevede poi un'*intesa* tra il MIUR e la Provincia di Bolzano per quanto riguarda gli atti di programmazione che prevedono la trasformazione del Conservatorio di Bolzano in Istituto superiore degli studi musicali. Una identica intesa è poi prevista nel caso dell'eventuale istituzione di nuove istituzioni AFAM in provincia di Bolzano e nel caso dell'eventuale autorizzazione, ad enti e privati, con sede in provincia di Bolzano, a rilasciare titoli con valore legale previsti dalla L. 508/1999.

Il c. 4 delega alla Provincia la verifica, per quanto riguarda il Conservatorio di Bolzano, dell'adeguatezza delle risorse finanziarie, di docenza, di locali, di attrezzature e strumentazioni, in conformità ai criteri elaborati per le istituzioni AFAM dal Comitato per la valutazione del sistema universitario della cui collaborazione la Provincia può avvalersi.<sup>126</sup>

Il c. 5 attribuisce alla Provincia potestà legislativa concorrente/secondaria in materia di finanziamento del Conservatorio e in materia della rispettiva edilizia, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari.

Il c. 6 prevede un'intesa tra il MIUR e la Provincia per quanto riguarda la determinazione annuale dei contributi statali al Conservatorio.<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup> Non risulta che tali criteri siano mai stati elaborati. Comunque sia, con il cosiddetto *Accordo di Milano*, recepito nella Legge 23 dicembre 2009, n. 191, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)*, la Provincia di Bolzano si è assunta l'intero finanziamento, inclusa la retribuzione del personale docente statale, del Conservatorio di Bolzano. Il c. 123 dell'art. 2 della L. 191/2009 infatti reca: "La provincia autonoma di Bolzano [...] assume [...] i costi di funzionamento del conservatorio "Claudio Monteverdi" di Bolzano [...]". Concretamente, la Provincia riversa allo Stato quanto da questo anticipato in materia di retribuzione del personale docente e versa al Conservatorio l'importo del finanziamento che questo altrimenti avrebbe ricevuto dal MIUR.

<sup>127</sup> Con l'*Accordo di Milano*, la Provincia si è assunta direttamente l'onere di questi contributi statali, il cui ammontare viene comunque annualmente stabilito d'intesa con il MIUR tenendo appunto conto dei parametri utilizzati per il finanziamento delle analoghe istituzioni operanti nel restante territorio nazionale.



Il c. 7 prevede che l'ordinamento del Conservatorio sia improntato ad una didattica plurilingue e garantisca, oltre all'utilizzo delle lingue italiana e tedesca, quello di altre lingue straniere secondo modalità da stabilirsi con i regolamenti didattici che possono contemplare l'utilizzo disgiunto delle lingue predette.

Il c. 8 prevede che il Conservatorio possa conferire contratti a tempo determinato a docenti e ricercatori che rivestono presso università o istituzioni di alta cultura in campo artistico e musicale straniere qualifiche analoghe a quelle considerate dall'ordinamento nazionale. Questa facoltà di nomina può essere esercitata nella misura massima del trenta per cento della dotazione organica del corpo docenti.

Il c. 9 prevede la collaborazione del Conservatorio in ambito di insegnamento, di ricerca e di produzione artistica con altre università, centri di ricerca ed istituti di alta formazione musicale, anche estere, prevedendo anche corsi integrati e programmi di ricerca congiunti. Ai sensi del successivo c. 10, rispettivi accordi di collaborazione, per diventare attuativi, devono essere comunicati al MIUR.

Il c. 11 ribadisce la permanenza del personale docente del Conservatorio alle dipendenze dello Stato, fino al suo trasferimento al Conservatorio. Non viene specificato come questo eventuale trasferimento possa aver luogo.

Il c. 12 ribadisce la validità delle disposizioni di cui alla precedente norma di attuazione di cui al D.lgs. 265/1992 fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di *trasformazione* del Conservatorio di Bolzano in *Istituto superiore di studi musicali*. Abbiamo già avuto modo di sottolineare la problematicità di tale previsione alla luce del fatto che ad oggi non è stato emanato il specifico regolamento che, ai sensi della lett. c), del c. 7 dell'art. 2 della L. 508/1999 avrebbe dovuto disciplinare le modalità di trasformazione dei Conservatori in Istituti superiori di studi musicali e alla luce del successivo indirizzo, secondo il quale tutte le istituzioni richiamate dalla L. 508/1999 sarebbero state trasformate ad opera della legge stessa.

Il finale c. 13 abroga l'art. 10 del DPR 89/1983 che aveva previsto la più volte richiamata possibilità di istituire, nel Conservatorio di Bolzano, nuovi corsi consoni alle tradizioni locali.

### **3.3. IL RECEPIMENTO DEL D.LGS. 245/2006**

Il D.lgs. 245/2006 cadde nel periodo storico-politico che vide l'Assessore Otto Saurer a capo del Dipartimento istruzione e formazione in lingua tedesca, competente anche in materia di Conservatorio e di Università. Per un quadro sinottico sulle Giunte provinciali dal 1989, anno in cui Luis Durnwalder succedette a Silvius Magnago quale *Landeshauptmann*, ad oggi, con particolare riferimento ai rispettivi Dipartimenti per la cultura e per l'istruzione e la formazione italiani e tedeschi, nonché per una collocazione storica della normativa qui trattata, vedasi la tabella seguente:

Giunte della Provincia autonoma di Bolzano dal 1989 ad oggi:								
Legis. / durata carica giunta	Presidente	Scuola ITAL.	Cultura ITAL.	Cultura TED.	Scuola TED.	Formazione universitaria	NORMATIVA	
<b>X</b> 17.03.1989- 10.02.1994	Luis Durnwalder	Remo Ferretti (fino al 15.02.1993) Alessandro Pellegrini (dal 16.02.1993)		Bruno Hosp			L.P. 18/1993, Scuola superiore di Sanità.	
<b>XI</b> 11.02.1994- 03.02.1999		Luigi Cigolla		Bruno Hosp			L.P. 13/1995, Accademia Design. L. 127/1997, LUB.	
<b>XII</b> 04.02.1999- 17.12.2003		Luisa Gnecchi	Luigi Cigolla	Bruno Hosp	Sabina Kasslatter Mur			L. 508/1999
<b>XIII</b> 18.12.2003- 17.12.2008		Luisa Gnecchi (fino al 09.07.2008) Francesco Comina (dal 10.07.2008)	Luigi Cigolla	Sabina Kasslatter Mur	Otto Saurer			D.D. 374/2004, Statuto Cons.bz D.lgs. 245/2006 Delibera 5/2007 Delibera 4707/2008.
<b>XIV</b> 18.12.2008- 08.01.2014		Christian Tommasini		Sabina Kasslatter Mur				L. 191/2009, <i>Accordo di Milano.</i> Delibera 143/2011 L.P. 11/2010, 2° ciclo istruzione L.P. 15/2011, Contratto integrat. L.P. 22/2012, Coordinamento LUB-Cons.bz
<b>XV</b> in corso	Arno Kompatscher	Christian Tommasini		Philipp Achammer		AK <sup>128</sup>		

<sup>128</sup> AK=Arno Kompatscher. Con il trasferimento delle competenze in materia di università e ricerca scientifica dalla Ripartizione 40 (che da *Diritto allo studio, università e ricerca scientifica* diventa *Diritto allo studio*) alla Ripartizione 34 (che da *Innovazione, ricerca, sviluppo e cooperative* diventa *Innovazione, ricerca e università*), le competenze in materia di università e ricerca scientifica sono state assunte dal Dipartimento *Economia, Innovazione e Europa* a cui fa capo il Presidente della giunta stesso, Arno Kompatscher. Termina così una lunga prassi che volle le competenze in materie di formazione universitaria assegnate all'assessore a capo dell'ambito istruzione e formazione tedesca, ambito al quale spesso venne accorpato anche quello della cultura tedesca.

Il D.lgs. 245/2006 cadde sicuramente in un contesto culturale abbastanza favorevole agli futuri sviluppi del Conservatorio quale Istituto di alta formazione musicale, anche in considerazione del fatto che, nel 2006, erano ormai passati quasi dieci anni dalla Legge 127/1997 che consentì l'istituzione di una università non statale a Bolzano, ovvero della Libera Università di Bolzano che poté inaugurare il suo primo anno accademico in data 10 novembre 1998.<sup>129</sup> Pochi anni prima erano stati inoltre istituiti, sempre a Bolzano, una Scuola superiore di Sanità e una Scuola superiore di Design.<sup>130</sup> Quest'ultima fu poi trasformata nell'Accademia di Design di Bolzano

---

<sup>129</sup> La Legge 15 maggio 1997, n. 127, *Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*, ai commi 120-126 dell'art. 17 gettò infatti le basi per la successiva istituzione della Libera Università di Bolzano. La volontà di istituire una Università in Provincia di Bolzano appare ufficialmente sull'agenda politica locale per una delle prime volta in occasione della *Regierungserklärung* del 3 febbraio 1994 di Luis Durnwalder (cfr. il Resoconto integrale della seduta n. 3 del 3 febbraio 1994 del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano, pp. 22-23, 47-48: <http://www.consiglio-bz.org/it/banche-dati-raccolte/verbali-resoconti-integrali.asp>). Si trattò del 2° mandato di Durnwalder e dell'XI legislatura del Consiglio provinciale.

Alla luce anche di un certo parallelismo con il testo del D.lgs. 245/2006, si riportano alcuni lunghi stralci della L. 127/1997: "120. In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni e integrazioni, è consentita l'istituzione di una università non statale nel territorio [...] della provincia autonoma di Bolzano [...]. L'autorizzazione [...] al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale, è concessa con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa [...] con la provincia autonoma di Bolzano [...]. I contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche sono determinati annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa [...] con la provincia autonoma di Bolzano [...], nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio previsto per le università non statali [...]. Le funzioni amministrative, relative [... all'ateneo] di cui al presente comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa [...] con la provincia autonoma di Bolzano [...].

121. Ai sensi dell'articolo 17 [...dello] Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, [...] è attribuita alla provincia autonoma di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di finanziamento all'ateneo di cui al comma 120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari. A seguito dell'emanazione delle predette norme la provincia eserciterà le relative funzioni amministrative. [...]

125. I competenti organi [... dell'ateneo istituito nella provincia autonoma di Bolzano] possono disporre la nomina a professore di prima fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che rivestano presso università straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste dall'ordinamento universitario italiano, nella misura massima [...] del [... settanta] per cento delle rispettive dotazioni organiche [...]; tali misure possono essere ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica."

<sup>130</sup> La Scuola provinciale superiore di Sanità venne prevista dalla Legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18, e poi istituita con il Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 1996, n. 47, *Regolamento per la disciplina della costituzione e del funzionamento della scuola superiore di sanità*. La Scuola provinciale superiore di design venne invece prevista con la Legge provinciale 13 novembre 1995, n. 25, e poi istituita con il Decreto del Presidente della Giunta provinciale 12 maggio 1997, n. 17, *Regolamento di attuazione della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 25, e successive modifiche, concernente l'istituzione della Scuola superiore di design*. Iniziò la propria attività didattica nel mese di novembre 1998.

(ADB).<sup>131</sup> Sfruttando le opportunità, offerte dal DM 3 novembre 1999, n. 509, si decise in seguito di istituire presso la Libera Università di Bolzano una vera e propria Facoltà di Arti e Design. Nel momento in cui questa iniziò, con l'a.a. 2002/2003, la propria attività didattica, assorbendo, in parte, gli studenti e i docenti dell'Accademia di design, quest'ultima cessò, per deliberazione del suo Consiglio di amministrazione, la propria attività. Alle luce di questo precedente sviluppo dell'Accademia di Design di Bolzano da una Scuola superiore professionale verso una Facoltà universitaria, appare allora anche meno fuorviante la già ricordata proposta provocatoria di Luis Durnwalder, nel 2004, di istituire una sezione musicale presso la Facoltà di Scienze della formazione della Libera Università di Bolzano.

Il Conservatorio di Bolzano finisce così ad inserirsi in un contesto culturale e sociale molto più aperto verso l'istruzione superiore che non qualche decennio prima. Il D.lgs. 245/2006 venne accolto, in primis dall'Assessore Otto Saurer, con un certo entusiasmo, come dimostrano le prime deliberazioni approvate dalla Giunta provinciale su sua iniziativa. Innanzitutto, venne consolidata la dotazione organica dell'personale amministrativo ed ausiliario messo a disposizione del Conservatorio in 21 unità a tempo pieno.<sup>132</sup> Tale numero venne poi confermato anche con la deliberazione successiva n. 5/2007, con la quale venne approvato un *Catalogo di misure da attuare per il passaggio delle competenze statali alla Provincia*. Venne, inoltre, deciso di inoltrare al competente Ministero, per garantire la certezza del diritto, una apposita nota in cui delineare l'assunzione delle competenze statali da parte della Provincia di Bolzano.<sup>133</sup> Tra i punti discussi nel catalogo che in seguito trovarono una qualche attuazione preme ricordare i seguenti. Primo, si auspicò che il finanziamento statale al Conservatorio potesse essere devoluto allo stesso dall'amministrazione provinciale, previo un conferimento con destinazione del finanziamento dallo Stato alla Provincia. Tale questione è stata di fatto diventata obsoleta in quanto la Provincia con il cosiddetto l'Accordo di Milano (cfr. L. 191/2009, art. 2, c. 123) si assunse, in cambio di altre garanzie da parte dello Stato, tutti i costi di funzionamento statali del Conservatorio.<sup>134</sup> In

---

<sup>131</sup> Cfr. il Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 novembre 1999, n. 61, *Regolamento di attuazione della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 25, e successive modifiche, concernente l'approvazione dello statuto dell'Accademia di design*.

<sup>132</sup> Cfr. la Deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano del 27 novembre 2006, n. 4274, *Approvazione di nuovi criteri per l'assegnazione del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario dell'amministrazione delle scuole a carattere statale nonché delle scuole professionali provinciali e delle scuole della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica*, punto 9.

<sup>133</sup> Cfr. la Deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano dell'8 gennaio 2007, n. 5, *Conservatorio musicale "Claudio Monteverdi" - catalogo di misure da attuare per il passaggio delle competenze statali alla Provincia*, nonché la seguente Lettera di ricognizione del 4 luglio 2007, n. prot. CP/32.07.50/171451, del Presidente della Provincia alla D.G.-AFAM.

<sup>134</sup> Sull'Accordo di Milano, in generale, cfr. Peterlini & Rosini 2015: 142-145. Per quanto riguarda poi, nello specifico, i costi di funzionamento statali del Conservatorio, questi risultano quantificati, dal 2010 in poi, in ca. 5.000.000 € annui, riferiti agli stipendi del personale docente (ca. 4.700.000 € annui) e alla contribuzione ai costi di funzionamento (ca.

tal modo dal 2010 cessarono flussi finanziari tra l'amministrazione centrale e il Conservatorio, fermo restando gli stipendi del personale docente a tutt'oggi erogati per il tramite della Direzione provinciale del tesoro.

L'auspicato contratto integrativo per il personale docente, altro punto, è stato di fatto messo in atto a partire dall'anno accademico 2011/2012.<sup>135</sup> Il personale docente è comunque rimasto alle dipendenze dello Stato ed è regolato da apposito contratto collettivo nazionale. In tal modo a tutt'oggi rimane in sospenso l'auspicato passaggio del personale docente alle competenze del Conservatorio stesso di cui anche al comma 11 del D.lgs. 245/2006. Infine, terzo punto, è stato rivisto e in parte adeguato alle nuove esigenze l'ammontare del finanziamento accessorio a carico della Provincia sia per quanto riguarda le ordinarie spese di funzionamento didattico-amministrativo, nonché anche per spese di investimento in conto capitale.<sup>136</sup>

---

170.000 € annui). Cfr., per esempio, la più recente Deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano del 15 dicembre 2015, n. 1430, *Accordo di Milano - Concorso della Provincia autonoma di Bolzano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà, mediante un contributo finanziario di 100 milioni di euro per l'anno 2015*, nonché, per la suddivisione dell'importo, la Deliberazione del 9 settembre 2013, n. 1319, *Assunzione da parte della Provincia Autonoma di Bolzano degli oneri del personale e dei costi di funzionamento relativi al Conservatorio "Claudio Monteverdi" di Bolzano per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 2, comma 123, legge n. 191/09 (€4.870.000,00-27225.00-15069)*.

<sup>135</sup> Cfr. l'art. 15 della Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, *Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)*, che reca: " (1) La Giunta provinciale, al fine di favorire il coordinamento e l'integrazione delle attività amministrative, didattiche e scientifiche tra la Libera Università degli studi di Bolzano ed il Conservatorio di musica "Claudio Monteverdi" in un'ottica di razionalizzazione e ottimizzazione dei costi complessivi e di un sostanziale abbattimento delle spese di tipo strutturale, è autorizzata a mettere a disposizione del Conservatorio di Musica, a far tempo dall'anno accademico in corso, le risorse finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva integrativa per il personale docente e per il direttore del Conservatorio in connessione alle maggiori ed aggiuntive prestazioni legate alle finalità predette e derivanti da tale contrattazione. (2) Ai fini di cui al comma 1 per l'anno finanziario 2012 è autorizzata a carico del bilancio provinciale (UPB 31100) la spesa di 1,5 milioni di euro, per l'anno 2012, e di 1,5 milioni annui per gli esercizi 2013 e 2014".

Per quanto riguarda poi l'attuazione del contratto integrativo si veda la Deliberazioni della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano del 30 gennaio 2012, n. 153, *Conservatorio di musica "Claudio Monteverdi" - finanziamento del contratto collettivo integrativo provinciale docente*.

<sup>136</sup> Cfr. le più recenti Deliberazioni della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano del 24 giugno 2014, n. 742, e del 16 giugno 2015, n. 711, in materia di assegnazione di fondi al Conservatorio "Claudio Monteverdi" di Bolzano" ai sensi della Legge provinciale del 30 novembre 2004, n. 9, *Diritto allo studio universitario*. Nel 2014 e nel 2015 sono così stati assegnati al Conservatorio ca. 450.000 € annui.

Da tutto ciò emerge un costo di funzionamento complessivo del Conservatorio, a carico del bilancio provinciale, pari a ca. 6,8 milioni annui, in cui sono compresi gli stipendi per il personale docente, non però gli stipendi per il personale amministrativo e ausiliario alle dipendenze della Provincia autonoma di Bolzano e pertanto retribuito direttamente dalla Provincia stessa. Non sono, inoltre, comprese le spese per la manutenzione e la gestione dell'immobile sede del Conservatorio, passato, nel 2010 dalla proprietà del Comune di Bolzano alla proprietà della Provincia autonoma di Bolzano (cfr. anche la recente Deliberazione del 9 giugno 2015, n. 656, inerente la da tanti anni attesa ristrutturazione dell'immobile sede del Conservatorio).

Venne poi anche istituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del mondo scolastico di tutti e tre i gruppi linguistici, degli Istituti per l'educazione musicale, della Libera Università di Bolzano, della competente Ripartizione provinciale e del Conservatorio. Il gruppo di lavoro venne incaricato di chiarire l'integrazione istituzionale del Conservatorio nel mondo della musica e della formazione e istruzione altoatesino. Frutto del lavoro di questo gruppo di lavoro fu poi un *Progetto per la formazione musicale in Alto Adige* approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 4707/2008.<sup>137</sup> Come già fece il comma 4 dell'art. 12 del DPR 212/2005, una delle questioni toccate fu come soddisfare la domanda di formazione musicale di base nelle more dell'attivazione della stessa nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria. Fu considerato opportuno dislocare la formazione musicale di base dal Conservatorio alle Scuole primarie e secondarie e agli Istituti per l'educazione musicale al fine di lasciare al Conservatorio come obiettivo primario l'alta formazione musicale secondo standard internazionali rendendolo di conseguenza appetibile anche per studenti provenienti da fuori provincia. Oltre a prevedere una più stretta collaborazione tra il Conservatorio e gli Istituti musicali, da un lato, e il Conservatorio e Scuole superiori ad indirizzo musicale, dall'altro, al fine di offrire una adeguata preparazione all'eventuale successiva frequenza dei Corsi accademici del Conservatorio, venne, all'epoca, delineata pure l'ipotesi di istituire un Liceo musicale in lingua tedesca e uno in lingua italiana oppure l'istituzione di un Liceo musicale unitario per i tre gruppi linguistici, nel rispetto dei principi di cui all'art. 19 dello Statuto speciale.

In particolare era prevista, presso gli Istituti musicali e fermo restando la loro vocazione primaria di provvedere alla formazione musicale amatoriale su larga scala, l'istituzione di un corso straordinario propedeutico all'ammissione ai Corsi accademici e rivolto a un bacino d'utenza fra gli otto e i sedici anni d'età. Sfruttando la presenza capillare sul territorio delle Scuole di musica degli Istituti musicali in tal modo dovrebbe essere possibile riconoscere i talenti precocemente, incentivandoli a livello periferico sotto forma di un'adeguata offerta formativa decentrata. Alla frequenza di questo corso straordinario presso gli Istituti musicali doveva seguire un corso al massimo biennale e rivolto ad un utenza fra i sedici e i diciotto anni d'età direttamente presso il Conservatorio e con un programma corrispondente ai programmi degli esami di ammissione ai Corsi accademici presso il Conservatorio ed analoghe istituzioni europee di alta formazione musicale.

---

<sup>137</sup> Cfr. Deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano del 15 dicembre 2008, n. 4707, *Approvazione del progetto concernente la formazione musicale in Alto Adige*. Già nel 2011 la deliberazione n. 4707/2008 venne però revocata con l'art. 3 della Deliberazione del 7 febbraio 2011, n. 143, *Istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina - riordinamento delle tasse scolastiche ed adeguamenti alla legge finanziaria provinciale 2011*, in quanto in contrasto con le modifiche normative nel frattempo sopraggiunte in ambito scolastico ad opera delle Leggi provinciali n. 11/2010, *Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano*, e n. 15/2010, *Legge finanziaria provinciale 2011*, che integrò gli Istituti per l'educazione musicale, a partire dall'anno scolastico 2012/2013, nei rispettivi Dipartimenti Istruzione e formazione.

Per quanto riguardava le Scuole secondarie di primo e secondo grado, veniva rimarcata l'esigenza di garantire presso di esse un'offerta formativa musicale la più ampia possibile che preveda anche un'incentivazione musicale individuale per singoli studenti, preparandoli ad un'eventuale ammissione ai Corsi accademici del Conservatorio.

L'auspicata cooperazione tra il Conservatorio e la Libera Università di Bolzano venne in seguito concretamente realizzata, soprattutto dopo lo stanziamento di un apposito fondo, sia in ambito dei servizi sia in ambito dell'offerta formativa.<sup>138</sup>

Nel *Progetto concernente la formazione musicale in Alto Adige* possiamo allora notare un accoglimento iniziale, da parte della Provincia, quasi entusiastico del passaggio delle competenze amministrative inerenti il Conservatorio di Bolzano dallo Stato alla Provincia autonoma. In molte questioni toccate dal *Progetto* ritroviamo proprio alcuni dei nodi nevralgici della discussione decennale che ha circondato la riforma dei Conservatori e che abbiamo anche riscontrato nei resoconti delle sedute delle Commissioni parlamentari impegnate nell'redigere il testo della L. 508/1999. Grazie alla sue competenze, la Provincia autonoma di Bolzano avrebbe anche tutte le prerogative per apportare eventuali correttivi alla riforma del Conservatorio, una riforma che non può, per avere successo, che essere inserita in un più ampio contesto di una riforma più generale di tutti i livelli della formazione musicale. La Provincia autonoma di Bolzano possiede, per quanto di interesse in questa sede, potestà legislativa primaria in ambito di scuola dell'infanzia, di istruzione e formazione professionale, di assistenza scolastica, di diritto allo studio e di edilizia

---

<sup>138</sup> Cfr. l'art. 15, comma 2, della Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12, che inserì il seguente art. 19/bis alla Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, *Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (Legge finanziaria 2013)*: "Art. 19/bis (Sviluppo, consolidamento e coordinamento delle strutture didattiche ed amministrative della Libera Università di Bolzano e delle strutture di alta formazione). (1) Al fine di garantire lo sviluppo, il consolidamento e il coordinamento delle strutture didattiche ed amministrative della Libera Università di Bolzano, del Conservatorio "Claudio Monteverdi" nonché dello Studio Teologico Accademico Bressanone, nell'ambito degli stanziamenti della funzione/obiettivo 04 istruzione sono destinate al finanziamento delle convenzioni programmatico-finanziarie tra la Giunta provinciale e la Libera Università di Bolzano, del Conservatorio „Claudio Monteverdi" e dello Studio Teologico Accademico di Bressanone gli importi di seguito specificati: 60 milioni di euro per l'anno 2014, 70 milioni di euro per l'anno 2015 e 80 milioni di euro per l'anno 2016".

Il rispettivo *Accordo quadro* di collaborazione tra la Libera Università di Bolzano, il Conservatorio e lo Studio teologico accademico di Bressanone, con l'obiettivo di costituire una rete per attività formative e di ricerca e per la condivisione di servizi, venne poi siglato in data 7 aprile 2014.

Comunque già poco dopo l'attivazione dei primi Corsi accademici presso il Conservatorio, il Conservatorio ha iniziato una cooperazione con l'Università per quanto riguardava l'estensione anche agli studenti "universitari" del Conservatorio dei servizi del Centro linguistico e della Mensa universitari. A partire dal 2012 ai aggiunse poi una sempre più stretta cooperazione in ambito dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, messi a disposizione dell'*ICT-Centre* dell'Università anche al Conservatorio. Seguì poi una collaborazione in ambito bibliotecario che sfociò nel "trasloco" della biblioteca del Conservatorio nei locali della biblioteca universitaria. Più recentemente ancora, si è poi intensificata anche una cooperazione in ambito didattico, sia all'interno dello *Studium generale* che all'interno dei vari percorsi abilitanti all'insegnamento e per la formazione dei docenti.

scolastica, nonché potestà legislativa concorrente in ambito di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, di organi collegiali territoriali e di gestione e di autonomia funzionale degli istituti scolastici.<sup>139</sup> Nello specifico, vanno richiamati i già menzionati DPR 116/1973 e 89/1983 inerenti norme di attuazione dello statuto speciale in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.<sup>140</sup> Alla luce anche dei più recenti sviluppi (cfr. comma 189 della L. 107/2015), la Provincia autonoma di Bolzano sta attualmente puntando all'assunzione della competenza legislativa primaria piena in ambito dell'istruzione scolastica (la cosiddetta *volle Bildungshoheit*).<sup>141</sup> Questa aspirazione si inserisce nel lungo percorso iniziato con l'art. 15<sup>(1948)</sup> /

---

<sup>139</sup> Cfr. artt. 8 e 9 dello Statuto speciale.

<sup>140</sup> DPR 20 gennaio 1973, n. 116, *Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano*, e DPR 10 febbraio 1983, n. 89, *Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano*. Dopo il D.lgs. 24 luglio 1996, n. 434, e il D.lgs. 19 novembre 2003, n. 349, recanti entrambi modifiche ed integrazioni al DPR 89/1983, ha assunto ancora maggiore rilievo la potestà legislativa delegata/attribuita alla Provincia in ambito di ordinamento scolastico e in ambito dei provvedimenti in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante. Di fatto si può ormai affermare con le parole di Vidoni (2013) che "praticamente all[a] Provinc[ia] è attribuita l'intera potestà legislativa concernente l'istruzione pubblica con la sola esclusione dell'istruzione universitaria" (p. 114). Si può ormai completare questa affermazione sottolineando quanto la Legge 13 luglio 2015, n. 107, *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*, detta *La Buona Scuola*, abbia delegato alla Provincia pure la formazione degli insegnanti delle scuole operanti nel territorio provinciale. Il comma 189 dell'unico articolo della L. 107/2015 reca infatti: "189. In attuazione dell'articolo 19 [... dello Statuto speciale], la provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'università ed il conservatorio di musica che hanno sede nella provincia stessa, disciplina la formazione disciplinare e pedagogico-didattica degli insegnanti delle scuole funzionanti nella provincia autonoma di Bolzano di ogni ordine e grado dei tre gruppi linguistici, anche nelle materie artistiche, nonché le modalità e i contenuti delle relative prove di accesso nel rispetto di quelli minimi previsti a livello nazionale, con possibilità di discostarsi dalla tempistica nazionale, svolgendole anche in lingua tedesca e ladina, ove necessario, e basandosi sui programmi di insegnamento sviluppati ed in vigore nella provincia autonoma stessa". A proposito della formazione degli insegnanti di strumento musicale si veda, per esempio, le recenti Delibere della Giunta provinciale 26 maggio 2015, n. 615, *Attivazione di corsi accademici per la formazione iniziale dei docenti della classe di concorso A077 - Strumento musicale*, nonché 25 ottobre 2016, n. 1144, *Conservatorio di musica "Claudio Monteverdi" - Nuova edizione, nell'anno accademico 2016-2017, del Corso accademico di secondo livello ad indirizzo didattico per la formazione dei docenti di strumento musicale (classe di concorso ex 77/A - nuova A-56)*.

<sup>141</sup> Comunque già prima della L. 107/2015 si poteva affermare quanto segue: "Le modifiche introdotte dai decreti legislativi 24 luglio 1996, n. 434 e 19 novembre 2003, n. 345, hanno, a Statuto invariato, in termini significativi riformato l'articolo 19 dello Statuto per quanto riguarda gli assi stessi portanti dell'ordinamento scolastico provinciale, valorizzando l'autonomia verticale, nel rispetto dell'autonomia orizzontale costituzionalmente garantita delle istituzioni scolastiche: i programmi d'insegnamento e d'esame, ovvero l'opportunità di plasmare le indicazioni provinciali per la definizione dei curricula secondo la peculiarità e gli specifici obiettivi formativi del territorio; lo stato giuridico del personale insegnante tale da renderlo funzionale al perseguimento degli obiettivi dell'ordinamento scolastico e formativo; la struttura e la natura dell'amministrazione scolastica a supporto del governo della scuola dell'autonomia. *I presupposti e i profili giuridici ed ordinamentali sono dati: spetta ai responsabili dell'azione legislativa ed esecutiva adottare gli opportuni provvedimenti per migliorare il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione per adeguarlo alle nuove sfide della società e*



19<sup>(1972)</sup> dello Statuto speciale che, con le relative norme di attuazione, ha stabilito quale principio cardine in materia di tutela delle minoranze linguistiche il diritto degli alunni e delle alunne all'insegnamento nella propria madrelingua da parte di docenti per i quali la rispettiva lingua d'insegnamento sia quella materna. A ciò poi fece seguito anche l'attribuzione alla Provincia autonoma di Bolzano della competenza di predisporre programmi di insegnamento propri e di individuare, per ciascun gruppo linguistico, i percorsi didattici ritenuti più idonei per rispondere alle esigenze culturali e linguistiche dei rispettivi gruppi medesimi (cfr. art. 9 del D.P.R. 89/1983). In questo solco si inserì, appunto, anche l'art. 10 - poi abrogato dal D.lgs. 245/2006 - prima del DPR 116/1973 e poi del DPR 89/1983 che prevede la possibilità, per il Conservatorio di Bolzano di istituire i cosiddetti corsi consoni alle tradizioni locali. Con la L. 107/2015 si è poi rafforzato il principio che ai futuri insegnanti vada garantita la possibilità della formazione iniziale disciplinare e pedagogico-didattica nella rispettiva madrelingua e che la loro formazione, presso la Libera Università di Bolzano e presso il Conservatorio di Bolzano comprenda attività formative che riguardino lo specifico contesto culturale del territorio della Provincia di Bolzano. Di riflesso anche ai due enti preposti all'abilitazione dei futuri insegnanti andava garantita, almeno nello specifico settore della formazione degli insegnanti, una maggiore autonomia rispetto a quella garantita alle analoghe istituzioni di istruzione superiore sul resto del territorio nazionale. L'art. 19 dello Statuto speciale finisce così ad influire non solo sul mondo dell'istruzione scolastica ma anche su quello dell'istruzione superiore. La L. 107/2015 ha infatti attribuito, almeno per quanto concerne l'ambito della formazione degli insegnanti, ambito di competenza dell'Università e del Conservatori, la rispettiva potestà regolamentare alla Provincia autonoma di Bolzano.

Possiamo pertanto passare dall'affermazione di Vidoni (2013: 114), secondo il quale alla Provincia risulterebbe attribuita praticamente l'intera potestà legislativa concernente l'istruzione pubblica con la sola esclusione dell'istruzione universitaria, all'affermazione che ora, seppure limitatamente al segmento dell'istruzione universitaria che concerne la formazione degli insegnanti, alla Provincia è attribuita anche la potestà legislativa concernente l'istruzione universitaria.

Sempre all'art. 19 dello Statuto speciale, il cui completamento logico diventa l'attribuzione alla Provincia anche delle competenze concernenti la formazione a livello universitario degli insegnanti che poi andranno ad insegnare presso le scuole dell'autonomia provinciale, possiamo così vedere il seme che portò alla nascita, sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano, anche di apposite strutture universitarie alle quali affidare la formazione degli insegnanti soprattutto delle scuole con lingua di insegnamento tedesca e ladina presso le quali gli alunni della rispettiva lingua possono esercitare il loro diritto - di rango costituzionale - di ricevere lezioni da docenti della loro stessa madrelingua. Questo fu uno dei motivi che portò al disegno politico,

---

*dell'economia globalizzate e fornire a ciascun alunno e a ciascuna alunna le risorse più adeguate per il proprio successo formativo'* (Vidoni 2013: 171-172, c.vo mio).

espresso per una delle prime volte dal Presidente della Provincia Durnwalder in occasione del suo discorso programmatico tenuto ad inizio del suo secondo mandato in data 3 febbraio 1994, di potenziare verso l'alto, cioè in senso universitario, l'efficiente sistema formativo già in essere sul territorio.<sup>142</sup> Tale disegno trovò poi la sua realizzazione nell'istituzione, resa possibile dalla L. 127/1997, della Libera Università di Bolzano con la sua Facoltà di Scienze della formazione.

---

<sup>142</sup> Cfr. il già menzionato discorso programmatico di Durnwalder riportato nel *Resoconto integrale della seduta n. 3 del 3 febbraio 1994 del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano*, pp. 22-23 (ted.), 47-48 (ital.): <http://www.consiglio-bz.org/it/banche-dati-raccolte/verbali-resoconti-integrali.asp>.

## 4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: OPPORTUNITÀ E SFIDE PER IL CONSERVATORIO DI BOLZANO

### 4.1. *Strenghts*

Il Conservatorio di Bolzano, grazie al D.lgs. 245/2006 e al più generale contesto legislativo autonomistico in cui questa norma di attuazione si inserisce, nonché semplicemente grazie al contesto socio-culturale, storico e territoriale in cui si trova, avrebbe, si proverà a delineare, tutte le risorse per sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla legge di riforma del 1999.

Recapitoliamo brevemente alcuni dei punti di forza che una sorta di *SWOT-Analysis* rileva a favore del Conservatorio di Bolzano.<sup>143</sup>

- Il Conservatorio di Bolzano si trova in una terra prosperosa che segna il confine tra le due grandi culture musicali dell'area italiana e dell'area tedesca e pertanto potrebbe attrarre giovani studenti interessati specialmente a entrambe queste due importanti tradizioni musicali;
- offre, praticamente da sempre e non solo dal D.lgs. 265/1992, corsi di studio sia in lingua tedesca che in lingua italiana e pertanto è capace di rivolgersi ad un utenza proveniente da più sfondi linguistici quanto ad un utenza interessata, oltre che allo studio della musica, all'acquisizione dell'una, dell'altra o di entrambe queste lingue;
- può vantare una lunga tradizione (basti ricordare che, regificato nel 1939, è uno dei primi dodici Conservatori italiani e affonda le proprie origini già nel locale *Musikverein* fondato nel 1855) e la tradizione, nel mondo della musica classica, riveste sempre una certa aurea di attrazione;
- anche se l'offerta musicale e culturale di Bolzano ovviamente non è paragonabile a quella di una Vienna, Milano o Berlino, la città di Bolzano offre, comunque, per le sue dimensioni, un ricco contesto musicale essendo sede dell'Orchestra Haydn, sede del Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni, sede dei corsi estivi dell'Accademia Mahler voluta e fondata da Claudio Abbado, sede per le prove e tappa delle tournée delle due grandi orchestra giovanili europee (EUYO e GMJO), sede del cartellone della storica *Società dei Concerti di Bolzano*, nonché sede di moltissime ulteriori attività musicali e culturali come quelle promosse dal *Festival di musica contemporanea*, da *Transart* come dallo stesso *Museion* - il museo di arte moderna e contemporanea di Bolzano;
- sul territorio è presente una rete capillare di scuole di musica provinciali con la loro orchestra sinfonica giovanile;
- la provincia di Bolzano può poi vantare attive federazioni delle bande musicali e dei cori, il tutto a favore di una elevatissima diffusione sul territorio della pratica musicale amatoriale che spesso tocca vette di elevata qualità e pertanto il Conservatorio potrebbe configurarsi come apice di una base piramidale dedicata alla formazione musicale di base, già esistente sul territorio;
- la Provincia autonoma di Bolzano, con le sue opere e i suoi provvedimenti in ambito di diritto allo studio universitario e di edilizia universitaria, nonché con le sue competenze legislative in ambito culturale e della formazione e dell'istruzione, offre una cornice normativa grazie alla quale anche il contesto legislativo non

---

<sup>143</sup> SWOT = *Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats*. Per l'utilizzo di una *SWOT-Analysis* nel settore pubblico cfr., p.es., il capitolo *Strategic Management in the Public Sector* in Bovaird & Loeffler (eds.) (2009). Per una *SWOT-Analysis* come primario ingrediente di un piano strategico per una organizzazione non-profit cfr. Patterson & Radtke (2009: 43-53).

può che considerarsi favorevole allo sviluppo di istituzioni di alta cultura presenti sul suo territorio (basti pensare alla volontà politica trasfusi poi in atti legislativi che hanno portato all'istituzione, in deroga alla programmazione nazionale, di un'università sul territorio provinciale).

## 4.2. *Weaknesses*

A questi punti di forza si affianca, però, una serie di criticità radicate non tanto nello specifico del Conservatorio di Bolzano, quanto piuttosto nella riforma e nel generale sistema della formazione musicale italiano. Alcune di queste criticità dovrebbero, ormai, essere emerse nelle pagine precedenti. Sicuramente una delle principali criticità sta nel fatto che, in mancanza a tutt'oggi di molti dei decreti attuativi previsti dalla L. 508/1999, non si può che constatare che a distanza di più di quindici anni dal suo inizio la riforma per molti aspetti è ancora incompiuta. Abbiamo poi già avuto modo di vedere che l'approvazione della legge non era largamente condivisa né a livello dell'esecutivo né a livello parlamentare. A ciò fece poi eco, all'interno delle istituzioni interessate dalla riforma, come analizza Spirito (2012), "il prevalere di una logica corporativa su una filosofia di innovazione" (p. 185).<sup>144</sup> Tutti questi fattori non facilitano la piena attuazione della riforma.

---

<sup>144</sup> Abbiamo già avuto modo di sottolineare i bassi numeri del settore AFAM se rapportati agli elevati numeri delle Università. Se però adesso, al contrario, rapportiamo il numero degli Istituti di alta formazione musicale operanti in Italia, cioè ottantuno (81) tra Conservatori, Istituti musicali pareggiati ed enti autorizzati dal Ministero a rilasciare titoli di studio AFAM aventi valore legale, al numero di istituzioni di pari livello operanti in altri Paesi dell'Unione Europea (p.es. 24 *Musikhochschulen* in Germania e solo 5 *Universitäten für Musik* in senso stretto in Austria), si potrebbe anche sostenere che il numero in Italia sia troppo elevato. Una logica conseguenza, di per sé paventata nella originaria e già discussa proposta di legge C. 688 d'iniziativa della deputata Sbarbati presentata il 10 maggio 1996, di questo paragone sarebbe allora se non già la soppressione almeno la trasformazione in una sorta di Licei musicali (cioè la temuta "secondarizzazione" dei Conservatori) di almeno alcuni di questi 81 Conservatori, Istituti pareggiati, etc. Quasi naturale però allora che di fronte a questa prospettiva prevalga, all'interno degli enti interessati, una logica corporativa alla quale fa poi eco, a livello di politica locale, anche un certo campanilismo (basti pensare alle pressioni di alcuni politici locali a vedersi "statizzato" il "loro" Istituto musicale pareggiato).

Dato che ciò che in termini di formazione musicale accade in Germania e in Austria costituisce un naturale termine di paragone per il Conservatorio di Bolzano, sito al confine tra l'area culturale italiana e quella tedesca, vale la pena accennare brevemente ad altri aspetti dei rispettivi sistemi della formazione musicale. In Germania le 24 *Musikhochschulen* in senso stretto risultano associate liberamente in una conferenza dei rettori delle *Deutschen Musikhochschulen*, a sua volta parte della *Hochschulrektorenkonferenz* (HRK) che comprende i rettori di tutte le 268 *Universitäten*, *Technische Hochschulen*, *Fachhochschulen*, *Pädagogische Hochschulen*, *Kunsthochschulen*, *Musikhochschulen*, *Philosophisch-Theologische Hochschulen*, etc. della Repubblica Federale Tedesca. Sembra pertanto molto meno problematico, che in Italia, il rapporto tra l'istruzione superiore musicale e l'istruzione universitaria. In Austria, poi, accanto alle sole cinque *Universitäten für Musik* in senso stretto, il *Mozarteum Salzburg*, la *Kunstuniversität Graz*, la *Universität für Musik und darstellende Kunst Wien* nonché, a questi parificati, la *Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien* e la *Anton Bruckner Privatuniversität Linz*, ci sono altri cinque pubblici *Landeskonservatorien* a Eisenstadt (Burgenland), Klagenfurt (Kärnten), Graz (Steiermark), Innsbruck (Tirol) e Feldkirch (Vorarlberg), nonché un cospicuo numero di altri enti che si occupano della formazione musicale anche a livello terziario. Sussiste però una sottile, ma significativa differenza tra le *Universitäten für Musik* che ricadono a tutti gli effetti sotto l'*Universitätsgesetz* del 2002 e i *Landeskonservatorien*: solo le Università della musica conferiscono al termine degli studi i rispettivi gradi accademici

Ogni riforma, infatti, non sarebbe tale se non introducesse cambiamenti. E ogni cambiamento prospettato può creare nelle persone che ne saranno colpite aspettative positive o negative, speranze ma anche paure, emozioni che vanno gestite affinché il cambiamento possa produrre risultati positivi. Se le parti coinvolte nel processo di riforma (dal legislatore all'esecutivo, dal personale docente agli studenti), però, non sono convinte della riforma stessa, questa farà fatica a decollare e a produrre gli effetti desiderati, a maggior ragione se non è stato chiaramente delineato quali sono gli effetti che dovrebbe produrre.<sup>145</sup>

Uno dei grandi nodi insoluti della riforma, individuato da Spirito (2012) nelle sue conclusioni (cfr. pp. 185-188), è la scelta di fondo della riforma che privilegia, per quanto riguarda i Corsi di studio offerti, l'approfondimento culturale a scapito di una seria preparazione professionale al mestiere del musicista. Altri problemi sono la mancanza di coordinamento con l'istruzione musicale di base, la mancanza di una riformulazione dell'organigramma del personale docente sulla falsariga dell'articolazione in più fasce funzionali, propria invece delle Università (ricercatore-professore associato-professore ordinario), e una mancanza di chiare indicazioni in merito alla prefigurazione della direzione e della *governance* dei Conservatori. Roselli (2015) ravvisa poi un'ulteriore problema in alcuni comportamenti dei docenti stessi dei Conservatori, che si sarebbero trovati proiettati in un mondo nuovo, rivoluzionario, in cui sarebbero entrati "spesso con abitudini professionali e atteggiamenti culturali inconciliabili con la [nuova] cornice istituzionale" (p. 116-117), problema che influisce direttamente sulla *governance* delle istituzioni, in quanto gli stessi docenti si trovano, poi, a far parte degli organi di auto-governo delle loro istituzioni.<sup>146</sup>

---

(*Bachelor, Master, PhD*) mentre i Conservatori, benché offrano, inoltre limitatamente al 1° ciclo della formazione terziaria, percorsi di studio paragonabili nei contenuti e nella forma a quelli offerti dalle università, non sono autorizzati al rilascio del grado accademico di *Bachelor of arts* (BA), se non in convenzione con, appunto, una delle predette università.

<sup>145</sup> Si sta alludendo alla totale assenza, a mio avviso, di un *change management* che invece avrebbe forse dovuto accompagnare la riforma. Per la nozione di *change management* cfr., p.es., il capitolo *Change Management and Human Resource Management* in Kramar & Syed (eds.) (2012). "[L]'introduzione di novità in ambito normativo", commenta Roselli (2015), "tanto più se si tratta di novità così radicali, mette a nudo i contorni del sistema che si va a modificare, rende trasparenti i limiti di ordine concettuale e operativo che ne avevano caratterizzato l'applicazione" (p. 116).

<sup>146</sup> Alcuni di questi docenti risulterebbero, nella quasi cupa analisi di Roselli (2015), "privi non solo di qualsiasi conoscenza della complicata e rinnovata normativa, ma, neppure troppo sporadicamente, delle più elementari regole di comportamento da rispettare in un contesto istituzionale. Carenze comprensibili: un'esperienza in incarichi di questo tipo era di fatto impossibile accumularla nel VO [= Vecchio Ordinamento, ovvero l'ordinamento previgente la riforma], il tipo di formazione tradizionalmente votata a una cura della propria individualità, dentro un contesto in cui mancavano le occasioni di confronto su temi di rilevanza per la vita dell'istituto in sedi appropriate costituite con organi di rappresentanza, era per propria natura poco conciliabile con l'articolazione del rinnovato modello istituzionale. Pertanto, non è affatto infrequente trovare consiglieri che iniziano il lavoro collegato al loro incarico senza conoscere gli ambiti di competenza dell'organo in cui sono stati chiamati a operare" (p. 123). Volendo, parte del problema intorno alla presunta inadeguatezza della *governance* dei Conservatori potrebbe di nuovo essere analizzato come un problema di numeri: alla luce del fatto che la pianta organica del personale docente di un Conservatorio e di gran lunga meno numerosa della pianta organica dei ricercatori e dei professori di un'Università, il bacino tra i quali eleggere il Direttore, i membri del

Al problema della non ancora attuata riforma dell'organigramma, delle modalità del reclutamento e dello status del personale docente si affianca la mancata revisione della pianta organica e dell'organigramma del personale non-docente, amministrativo e ausiliario, dei Conservatori. A ciò fa seguito, come lamenta Roselli (2015), una certa difficoltà degli uffici di segreteria "nel seguire con la dovuta regolarità e completezza le numerose e complicate operazioni previste dalla rinnovata offerta formativa e dalle disposizioni normative ad essa collegate. [...] Gli organici di segreteria sono quasi sempre numericamente gli stessi che erano in servizio nel 1999, mentre gli adempimenti si sono moltiplicati in maniera esponenziale" (p. 126).<sup>147</sup>

---

Consiglio Accademico e i rappresentanti dei docenti in senso al Consiglio di amministrazione risulta assai più ristretto dal bacino dal quale possono attingere gli atenei quando di tratta di eleggere i componenti dei loro organi ai auto-governo. Di ciò soffre l'auto-governo dei Conservatori: "la ricca variegata e non sempre coerente normativa succedutasi dopo il 1999, unita al maggior carico di autodeterminazione regolamentativa richiesto, esige sicuramente un personale all'altezza del compito. Affidare il futuro della istituzioni a scelte mal ponderate, prive di lungimiranza, inconsapevoli dell'insieme delle possibili ricadute nel breve, medio e lungo periodo, costituisce obiettivo motivo di preoccupazione per il sistema. [...] Se il sistema non trova il modo di liberarsi da questi più o meno diffusi episodi di inadeguatezza culturale, il doveroso impegno a rinvigorire la propria credibilità e di parlare con voce forte e autorevole anche a una classe politica inerte e disattenta appare indebolito in partenza" (Roselli 2015: 123-124). Rapportato al Conservatorio di Bolzano, con la sua pianta organica di 76 docenti di cui solo circa l'80% dotato dell'elettorato passivo riservato ai docenti con contratto a tempo indeterminato e con un certa anzianità di servizio, il problema diventa quello di trovare, tra questi docenti, un Direttore, sei membri del Consiglio accademico, due rappresentanti dei docenti in seno al Consiglio di amministrazione e uno in seno al Nucleo di valutazione. Di fatto, almeno volendo evitare un eccessivo cumulo di cariche, quasi un docente su sei dovrebbe non solo essere disposto a dedicarsi alla vita istituzionale e al governo della sua istituzione, ma dovrebbe anche possedere quelle conoscenze e qualità reputate necessarie per poter contribuire con responsabilità e cognizione di causa all'auto-governo di un Istituto di Alta Cultura.

<sup>147</sup> Per esemplificare questo aumento esponenziale basti ricordare che attualmente coesistono almeno quattro "livelli" di corsi di studio diversi: (i) i corsi dell'ordinamento previgente (ad esaurimento), (ii) i corsi accademici di 1° livello, (iii) i corsi accademici di 2° livello e (iv) i cosiddetti corsi pre-accademici. Uno studente dell'ordinamento previgente nell'arco, per fare un esempio, di tutto il corso decennale di violino - uno dei più impegnativi - doveva frequentare 3 annualità di solfeggio, 3 annualità di pianoforte complementare, 2 annualità di storia della musica, 2 annualità di teoria dell'armonia, 2 annualità di quartetto, con sempre rispettivamente un esame finale detto "licenza", e 10 annualità di violino con un esame detto "compimento inferiore" al termine del quinto corso, un secondo esame detto "compimento medio" al termine dell'ottavo corso e poi, a conclusione degli studi, l'esame di diploma al termine del decimo corso. A ciò si aggiungeva, in base ai regolamenti interni, qualche annualità di esercitazioni corali, di esercitazioni orchestrali e di musica da camera, però senza esame di licenza. Praticamente nell'arco di dieci anni le singole attività formative da seguire (considerando ogni annualità di una stessa disciplina come una singola attività formativa) ammontavano a poco più di ventotto e con solo otto esami (di licenza, di compimento e di diploma). Il che fa in media nemmeno tre discipline all'anno e nemmeno un esame all'anno. Nel nuovo ordinamento il piano di studi di un Corso accademico di 1° livello prevede, presso il Conservatorio di Bolzano, in media 35 attività formative spalmate sull'arco del triennio con una ventina di esami. Il che fa in media quasi dodici discipline e sette esami all'anno. Confrontando i piani di studio del vecchio ordinamento con quelli del nuovo ordinamento si comprende come, se tutti gli studenti fossero del nuovo ordinamento, il lavoro medio degli uffici di segreteria passerebbe *come minimo* dal dover amministrare tre discipline e un esame per studente all'anno a dodici discipline (quattro volte tante) e sette esami (sette volte tanti) per studente all'anno. Mentre però la media di sette esami per studente all'anno la si può confermare sia per i Corsi accademici di 1° che per quelli di 2° livello e pertanto il numero complessivo degli esami da registrare dipenderà dal numero complessivo degli studenti, il coesistere dei

Il problema più sentito pare però essere quello del reclutamento e della scelta del personale docente, tanto che questo aspetto rischia di mettere in crisi l'obiettivo della riforma, cioè l'innalzamento del livello della formazione musicale. Se, infatti, partiamo dall'assunto che uno dei principali *output* del Conservatorio è il conferimento dei diplomi agli studenti, l'*outcome* dovrebbero consistere in futuri musicisti in grado di trovare un impiego nel loro settore. Una delle variabili più importanti nella produzione di questo *outcome* sono i docenti di questi studenti. Questa variabile sfugge, però, al controllo del Conservatorio, tanto che a volte si può assistere a direttori snervati di fronte al fatto che il DPR 132/2003 gli abbia attribuito la responsabilità dell'andamento didattico, scientifico e artistico dell'istituzione, senza però permettergli di influire direttamente su una delle variabili più importanti nel gestire questo andamento: il corpo docenti.

Uno dei punti su cui l'impianto normativo è sicuramente più inefficace rispetto agli obiettivi previsti dalla riforma è quello relativo al reclutamento e alla scelta dei docenti. [...] Nel momento in cui la legge 508 entra in vigore, con l'esplicita richiesta di innalzamento della qualità nella formazione musicale [...], le modalità del personale docente devono essere conseguenti e consentire alle istituzioni di poter avvalersi dell'opera di docenti in grado non solo di attirare l'interesse degli studenti [...], ma anche di mantenere un livello di qualità della didattica costante e in proficuo continuo aggiornamento (Roselli 2015: 142).

Ciò a cui invece si assiste sono sterili procedure di reclutamento basate su titoli artistici e di servizio, senza svolgere, ormai da anni, una seria procedura concorsuale che comunque non è in grado di garantire che un grande interprete sia anche un bravo docente. Per quanto riguarda, invece, i docenti già di ruolo si assiste a procedure di mobilità basate quasi esclusivamente su criteri quantitativi quali gli anni di servizio in modo che non è tanto il Conservatorio a scegliersi il docente ma il docente a scegliersi il Conservatorio. I docenti a tempo determinato, anche se meritevoli, possono ogni anno essere scavalcati da docenti a tempo indeterminato che chiedono il trasferimento. Non esiste sistema di valutazione e misurazione della performance dei docenti il cui stipendio aumenta in base ad automatici scatti di anzianità. Nel mondo dei Conservatori, in cui molto si basa sul rendimento in occasione di singole ed irripetibili *performance* pubbliche, non esiste una *performance related pay* per legare al Conservatorio un docente meritevole che altrimenti dovrà trovare altre motivazioni per preferire una sede piuttosto che un'altra.<sup>148</sup>

---

suddetti almeno quattro "livelli" di corsi di studio fa aumentare ulteriormente e sempre esponenzialmente il numero complessivo delle discipline che invece dovranno essere amministrate, dato che questo numero dipendere da quanti studenti saranno iscritti in quale annualità di quale corso di studi. Assumendo la sola coesistenza dei corsi di 1° e di 2° livello, il numero di discipline da amministrare annualmente raddoppia immediatamente...

<sup>148</sup> Sulle difficoltà di introdurre, nel settore pubblico, nuovi schemi di assunzioni e di promozioni basati più su aspetti qualitativi che quantitativi come l'anzianità di servizio cfr. il capitolo 4.5 *Trajectories in personnel management* in Pollitt & Bouckaert (2011). Sul *Reward Management* cfr., p.es., l'omonimo capitolo in Kramar & Syed (eds.) (2012).

### 4.3. *Opportunities*

L'opportunità maggiore per il Conservatorio di Bolzano, tale da porlo quasi in una posizione di vantaggio strategico rispetto agli altri Conservatori italiani non regolati anche da norme speciali, risiede chiaramente nelle opportunità offertegli dal D.lgs. 245/2006 e dal generale contesto legislativo autonomistico in cui questa stessa norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/*Südtirol* si inserisce. Abbiamo già accennato all'analisi di Vidoni (2013) per cui alla Provincia autonoma di Bolzano risulta attribuita praticamente l'intera potestà legislativa concernente l'istruzione pubblica comprendente, in seguito alla L. 107/2015 (*La Buona Scuola*), pure quel segmento dell'istruzione universitaria rivolta alla formazione dei docenti che entreranno in servizio nelle scuole funzionanti nella provincia autonoma di Bolzano, formazione che, in base alle classi di concorso, è di competenza della Libera Università di Bolzano o del Conservatorio di Bolzano.

Lo stesso fatto che il personale non-docente del Conservatorio di Bolzano, già a partire dalle norme di attuazione del 1975, passò alla Provincia autonoma di Bolzano che possiede competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto (art. 8, punto 1 dello Statuto speciale) dovrebbe facilitare una revisione della rispettiva pianta organica e del rispettivo organigramma per fare fronte con maggiore facilità al carico amministrativo aggiuntivo creatosi in seguito all'introduzione del nuovo ordinamento di cui poc'anzi. Va aggiunto, altresì, che le norme provinciali sul bilinguismo e la didattica plurilingue offerta dal Conservatorio di Bolzano generano una serie di compiti aggiuntivi rispetto agli altri Conservatori che, per fare un esempio, non devono redigere gli atti di rilevanza anche esterna in due lingue né tradurre in tedesco gran parte della rispettiva normativa statale.

La previsione, contenuta nel c. 8 del D.lgs. 245/2006, di poter conferire, nella misura massima del trenta per cento della dotazione organica del corpo docenti, contratti a tempo determinato a docenti e ricercatori che rivestono presso università o istituzioni di alta cultura in campo artistico e musicale straniere qualifiche analoghe a quelle considerate dall'ordinamento nazionale, dovrebbe facilitare, almeno nella misura del 30%, di influire più direttamente sulla scelta e sul reclutamento del personale docente. Ovvio che questa previsione cela anche dei rischi (*threats*) in quanto due canali distinti di reclutamento possono sempre generare scontento da parte di chi da uno dei due canali si vede escluso.<sup>149</sup> Inoltre, affinché tale previsione possa andare seriamente

---

<sup>149</sup> Si veda, p.es., il Comunicato unitario delle quattro maggiori sigle sindacali del comparto AFAM in seguito ad un incontro avuto con il Ministero in data 22 giugno 2015 e in cui i sindacati lamentano, in merito alla "delicata questione del conferimento degli incarichi di insegnamento presso il Conservatorio di Bolzano in relazione alla disposizione dell'articolo 1 comma 8 del D.Lgs. n. 245/2006" che l'interpretazione che starebbe dando il Direttore del Conservatorio di Bolzano a questa previsione sarebbe quella di "sottrarre alle graduatorie nazionali AFAM una corrispondente quota di posti". Ciò, a detta dei sindacati, non dovrebbe essere assolutamente consentito e, in tal senso, chiedono un intervento del Ministero affinché questo "chiarisca che tale facoltà va rivolta al conferimento di incarichi in aggiunta alla dotazione organica di diritto poiché la norma non ha, di certo, intenzione di ledere i diritti degli aventi titolo né di limitare l'offerta formativa



nella direzione dell'“indirizzo internazionale dell'offerta didattica e della produzione artistica”, in essa auspicato, anche i livelli stipendiali offerti ai docenti andrebbero adeguati ai livelli medi vigenti in analoghe istituzioni di alta cultura europee. Come si evince dai bandi per il conferimento di incarichi in base al D.lgs. 245/2006 pubblicati sul sito del Conservatorio di Bolzano, al momento, il livello stipendiale offerto per un contratto annuale si aggira attorno ai 25.000 € lordi.

La Provincia autonoma di Bolzano ha certamente una ormai consolidata esperienza nel trasferire alle sue dipendenze categorie di personale precedentemente alle dipendenze dello Stato.<sup>150</sup> Un forse audace suggerimento potrebbe essere, quindi, quello di provare ad ottenere il trasferimento del personale docente dallo Stato al Conservatorio, per il tramite di un previo formale trasferimento del personale docente dalle dipendenze dello Stato alle dipendenze della Provincia. Il D.lgs. 245/2006, nel caso si condividesse questa linea di intervento, ha però ancora esplicitamente previsto, al c. 11, la rimanenza fino al trasferimento presso il Conservatorio, del personale docente alle dipendenze dello Stato. Non resta che presumere che il regolamento in materia di reclutamento del personale docente di cui alla lett. e) del c. 7 dell'art. 2 della L. 508/1999 dovrebbe poi prevedere questo trasferimento, già da molto tempo avvenuto per quanto riguarda gli atenei universitari.<sup>151</sup> Alla luce del fatto che, dalla L. 191/2009 (la Finanziaria 2010 in cui è stato recepito il cosiddetto *Accordo di Milano*) in poi, i costi di funzionamento del Conservatorio di Bolzano, compreso gli stipendi del personale docente, sono di fatto a carico della Provincia autonoma di Bolzano, può anche sorprendere che la Provincia non abbia già provato a far valere, di fronte allo Stato, il principio “maggiori oneri = maggiori competenze”.

Per quanto riguarda il problema del (mancato) raccordo tra i Conservatorio e le istituzioni scolastiche e la formazione musicale di base, come sottolineato sia dalla Spirito (2012) che da Roselli (2015), e più volte emerso durante la discussione del testo della riforma presso le competenti Commissioni parlamentari nonché, come si è avuto modo di vedere, *in auge* dagli inizi del secolare dibattito intorno a quale veste dovrebbe assumere la formazione musicale, divisa tra vocazione tecnico-professionale e culturale, la Provincia autonoma di Bolzano, grazie alla sua potestà legislativa in ambito di istruzione e formazione, sarebbe perfettamente equipaggiata per conseguire una soluzione. Un tentativo è stato fatto dall'assessore Otto Saurer mettendo intorno allo stesso tavolo tutti i principali attori in ambito di formazione musicale

---

dell'istituzione. Pertanto tutti i posti vacanti e disponibili, sia per il ruolo che per supplenze, all'interno della predetta dotazione vanno assegnati agli aventi titolo delle graduatorie nazionali [...] e, in subordine, alle graduatorie d'istituto” (cfr. [http://www.universita.cisl.it/carlo/documenti/COMUNICATO\\_UNITARIO\\_INCONTRO\\_22-6-2015.pdf](http://www.universita.cisl.it/carlo/documenti/COMUNICATO_UNITARIO_INCONTRO_22-6-2015.pdf)).

<sup>150</sup> Si è anche però accennato al fatto come il personale docente delle scuole si sia, in passato, opposto al passaggio dallo Stato alla Provincia e che a tutt'oggi esso risulta, anche se oramai quasi solo formalmente, alle dipendenze dello Stato.

<sup>151</sup> Sullo stato giuridico e sulle modalità del reclutamento del personale docente delle Università e l'esercizio delle rispettive funzioni, delegate a partire dal 1993 dal Ministero alle singole Università, si veda l'apposito capitolo in Lanza (2014: 266-296).

(Intendenze scolastiche, Istituti per l'educazione musicali, Università e Conservatorio) con l'incarico di sviluppare un *Concetto globale per la formazione musicale* in Alto Adige, poi approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 4707/2008, ma revocato, come abbiamo visto, con deliberazione n. 143/2011. Il progetto - esposto nel paragrafo 3.3 - c'era; è poi venuta meno la volontà politica di attuarlo.<sup>152</sup> Comunque nulla vieta che la Provincia autonoma di Bolzano non sviluppi un'integrata piramide formativa che parte da un potenziamento dell'educazione musicale precoce già all'interno delle scuole materne (in materia della quali, ai sensi dell'art. 8, punto 26, dello Statuto speciale la Provincia ha potestà legislativa primaria), per poi proseguire con un potenziamento della formazione musicale all'età scolare, affidato in sinergia alle Scuole di musica provinciali e alla Scuole primarie e secondarie di primo grado, un potenziamento che poi potrebbero trovare, per i più motivati e talentosi, il suo completamento presso un Liceo musicale vero e proprio, capace di preparare adeguatamente ad un eventuale ammissione ai corsi dell'alta formazione musicale come impartiti presso i Conservatori, le *Musikhochschulen*, le *Universitäten für Musik*, le *Academies of Music*, o qual'altra denominazione i vari Paesi dell'Unione Europea o nel resto del mondo avranno dato ai loro istituti di istruzione superiore musicale di livello universitario.<sup>153</sup>

---

<sup>152</sup> A livello nazionale il sistema delle scuole venne fortemente ridisegnato dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53, *Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*, nota come "Riforma Moratti" e dai seguenti sei Decreti legislativi (i D.lgs. 59 e 286 del 2004 e i D.lgs. 76, 77, 226 e 227 del 2005). In particolare il D.lgs. 226/2005, riguardante il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, venne poi fortemente modificato dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, e dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché dai relativi regolamenti attuativi.

In Provincia di Bolzano la *Riforma Moratti* venne recepita in prima istanza con alcune modifiche alla precedente Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, in attesa di un unitario ed organico ridisegno del sistema della scuola provinciale. La fase transitoria durò poi fino alla Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, inerente la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, e alla Legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, inerente il secondo ciclo di istruzione e formazione.

In base al comma 5 dell'art. 1 della Legge provinciale 5/2008 fanno parte del sistema educativo provinciale non solo le scuole dell'infanzia, le scuole primaria e secondaria di primo grado (il primo ciclo) nonché la scuola secondaria di secondo grado e gli istituti di formazione professionale (il secondo ciclo), bensì anche le scuole di musica degli istituti di educazione musicale di cui alla Legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25. Quest'ultima previsione, ricorda Vidoni (2013: 212), suscitò riserve e polemiche. In base all'art. 14 della Legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, i predetti istituti per l'educazione musicale vennero poi sciolti quali enti autonomi e le loro funzioni vennero assunte dalle nuove "Aree Scuole di musica" in seno alle rispettive Intendenze scolastiche dell'amministrazione provinciale. A proposito Vidoni (2013) rileva quanto segue: "La promozione e la gestione diretta di iniziative ed attività di insegnamento da parte di strutture dell'Amministrazione provinciali, quali le Intendenze scolastiche che dovrebbero viceversa concorrere al governo del sistema, introducono elementi di confusione di ruoli che non favoriscono la trasparenza dell'azione amministrativa e interferiscono nell'esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche" (p. 212).

<sup>153</sup> L'art. 21 della Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, introdotto dall'art. 25 della Legge provinciale 28 luglio 2003, n. 12, già prevede che per l'insegnamento di strumento musicale le scuole di ogni ordine e grado possano avvalersi di docenti degli istituti musicali di cui alla Legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25. Il vigente contratto di comparto per il personale docente degli istituti musicali prevede poi che questi debbano possedere la stessa abilitazione prescritta per

Anzi, le possibilità di intervento che l'autonomia speciale offre, alla Provincia autonoma di Bolzano, in materia del sistema e dell'ordinamento scolastico sono maggiori che non quelle offerte dal D.lgs. 245/2006 in materia del Conservatorio e dei suoi ordinamenti didattici, in quanto ai commi 1, 2 e 3 del predetto decreto è previsto che al Conservatorio di Bolzano si applicano comunque tutte le disposizioni della L. 508/1999 e dei regolamenti ivi previsti (la maggior parte dei quali, ripetiamolo ancora, a tutt'oggi non emanati), che, ove previsto, va comunque acquisito il parere del CNAM (organo non più ricostituito, ricordiamolo, da febbraio 2013) e che gli atti di programmazione della trasformazione del Conservatorio di Bolzano in un Istituto superiore degli studi musicali devono essere adottati d'intesa tra la Provincia e il Ministero.<sup>154</sup>

Di più ampia portata sarebbe allora, forse, stata la previsione, inserita durante l'esame, presso la Commissione della Camera dei deputati, del testo che diverrà la L. 508/1999, *di delegare alla Provincia autonoma di Bolzano il perseguimento delle finalità della legge di riforma*, da realizzarsi secondo specifiche norme di attuazione. Abbiamo però anche già ricordato come durante il successivo esame del testo presso la Commissione del Senato il rispettivo trovò poi una diversa formulazione definitiva, che non parla più di delegare alla Provincia il perseguimento delle finalità della legge di riforma, bensì che nella Provincia autonoma di Bolzano il perseguimento delle finalità della legge sia semplicemente *realizzato nel rispetto dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione* (cfr. L. 508/1999, art. 8).

---

l'assunzione presso la scuole a carattere statale, ovvero l'abilitazione per l'insegnamento di uno strumento musicale presso le scuole secondarie di primo e secondo grado, abilitazione conseguibile presso il Conservatorio al termine degli appositi percorsi formativi che adesso, grazie alla L. 107/2015, la Provincia autonoma di Bolzano può regolare, d'intesa con il Conservatorio, per conto proprio. Quasi la chiusura di un circolo virtuoso, verrebbe da dire: docenti formati presso il Conservatorio preparano gli alunni all'ammissione al Conservatorio che potrebbe (finalmente) dedicarsi esclusivamente alla fascia veramente superiore dell'istruzione musicale.

<sup>154</sup> Giusto ricordare i dubbi, già esposti e discussi anche dalle competenti Commissioni parlamentari, che ha sollevato, a livello nazionale, la questione se ci sia effettivamente bisogno di un apposito "provvedimento di trasformazione" del Conservatorio in Istituti superiori di studi musicali oppure se tale trasformazione non sia già avvenuta ad opera della stessa L. 508/1999. Se però così fosse, allora non si comprende perché mai la stessa L. 508/1999 rinvii ad un ulteriore e apposito regolamento che disciplini le modalità di una tale trasformazione. Ovvero, come leggere in combinato il comma 2 (*I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo*) e il c. 7, lett. c) (*Con uno o più regolamenti [...] sono disciplinati: [...] c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2*), entrambi dell'art. 2 della L. 508/1999? Abbiamo però anche già sollevato la questione di come il comma 12 del D.lgs. 245/2006 determini che la validità delle disposizioni di cui al precedente D.lgs. 265/1992 terminerebbe con l'entrata in vigore di un apposito provvedimento di trasformazione. Perché ancora del 2006 parlare di un apposito provvedimento di trasformazione se in occasione della discussione, presso il CNAM e presso le competenti Commissioni parlamentari, dello schema di decreto che poi diverrà il DPR 212/2005, il Ministero pare abbia convenuto a non preveder più un apposito articolo che regolasse la trasformazione in quanto si era convenuti che questa trasformazione avrebbe avuto luogo, appunto, ad opera stessa della L. 508/1999?

La previsione del “delegare” sarebbe quasi certamente stata più forte in quanto si sarebbe allora quasi trattato di una sorta di potestà legislativa attribuita o delegata (in ambito generale) ai sensi dell’art. 17 dello Statuto speciale che recita:

(Art. 17) Con legge dello Stato può essere attribuita alla Regione e alle Province la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente statuto.

In merito all’espressione “con legge dello Stato” Vidoni (2013) commenta:

Si ritiene che con tale espressione debba intendersi la legge approvata dal Parlamento, e che l’attribuzione di nuove potestà normative alla Regione o alle Province non possa avvenire solo con le norme di attuazione, poiché queste, pur avendo carattere di vere e proprie norme giuridiche primarie, sono tuttavia emanate con una procedura specialissima e di cui è protagonista, in definitiva, solo il Governo e non anche il Parlamento.

Ciò non esclude che la legge ordinaria di attribuzione di nuove potestà legislative individui nella norma di attuazione lo strumento più idoneo per la determinazione dei limiti entro i quali esercitare la nuova potestà attribuita ovvero delegata (pp. 105-106).

Proprio ciò è infatti avvenuto ad opera della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*, il cui art. 2, comma 56, recita (c.vo mio):

Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con norme di attuazione, previo parere delle relative commissioni paritetiche, sono trasferite ulteriori funzioni per completare le competenze previste dai rispettivi statuti speciali; al fine di rendere possibile l’esercizio organico delle funzioni trasferite con le medesime norme di attuazione viene altresì delegato alle regioni e province autonome stesse, per il rispettivo territorio, l’esercizio di funzioni legislative nonché di quelle amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alle competenze dello Stato; al finanziamento degli oneri necessari per l’esercizio delle funzioni trasferite o delegate provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal fine delle risorse che sono determinate d’intesa con il Governo in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato e a condizione che il trasferimento effettivo venga completato entro il 30 giugno del rispettivo anno.

“Con la previsione della citata legge n. 549/1995”, commenta Vidoni (2013), “non solo si ampliano le prerogative autonomistiche ma si consegue un duplice obiettivo: da un lato si valorizza lo strumento «pattizio» del ricorso alla norma di attuazione per implementare l’autonomia regionale e provinciale [...] e, dall’altro, viene assicurata l’esistenza della Commissione dei sei e dei dodici, originariamente prevista per due anni, attraverso la richiesta di parere preventivo da parte di dette Commissioni” (p. 106).<sup>155</sup>

Ciò che invece l’art. 8 della L. 508/1999 ha previsto ci pare piuttosto ricadere all’interno della potestà legislativa delegata in ambito amministrativo ai sensi dell’artt. 16, comma 3, dello Statuto

---

<sup>155</sup> In base alla predetta L. 549/1995 e agli artt. 16, comma 3, e 17 dello Statuto, il cui combinato disposto prevede che lo Stato possa (i) delegare alla Provincia funzioni proprie della sua amministrazione e (ii) attribuire alla Provincia la potestà di emanare le rispettive norme legislative, si è attuata, a Statuto invariato, la cosiddetta “provincializzazione” del personale docente delle scuole a carattere statale avvenuto con il D.lgs. 24 luglio 1996, n. 434 (cfr. Vidoni 2013: 107).

speciale. Il comma 2 del D.lgs. 245/2006 infatti farà poi esplicito riferimento all'art. 16 dello Statuto che recita:

(Art. 16, comma 1) Nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia.<sup>156</sup>

(Art. 16, comma 3) Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla Regione, alla Provincia e ad altri Enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.

Pertanto allo stato attuale e ai sensi del D.lgs. 245/2006 pare trovar applicazione, in materia del Conservatorio di Bolzano, esclusivamente il comma 3 dell'art. 16 dello Statuto speciale, cioè la mera attribuzione di funzioni amministrative. Il che limita il potere di intervento della Provincia in materia del Conservatorio molto di più rispetto al potere di intervento che invece possiede in di "istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica)" dove, ai sensi dell'art. 9, punto 2), dello Statuto speciale alla Provincia autonoma di Bolzano è attribuita potestà legislativa secondaria-concorrente e pertanto essa esercita la relativa potestà amministrativa non in quanto delegata (come nel caso del Conservatorio *ex* D.lgs. 245/2006), ma in quanto corrispondente ad una potestà legislativa attribuitale.<sup>157</sup>

Nulla però dovrebbe vietare la possibilità di una futura attribuzione alla Provincia, o con legge dello Stato ai sensi dell'art. 17 (e non 16) dello Statuto speciale oppure con apposita norma di

---

<sup>156</sup> Trattasi della cosiddetta potestà amministrativa "corrispondente" secondo cui, nei settori in cui alla Provincia è attribuita potestà legislativa (di qualunque forma), essa esercita anche le funzioni amministrative. "[L]'attività amministrativa che ne risulta, una volta che sia conforme alla legge che la regola, a nulla è più vincolata poiché, se è così, essa è pienamente legittima ed efficace. Ciò che deve rimanere entro i limiti fissati dallo Statuto, è solo la legge conseguentemente emanata, mentre la potestà amministrativa deve rimanere, semmai, entro i limiti fissati dalla legge" (Vidoni 2013: 127). In materia del Conservatorio di Bolzano alla Provincia però non è attribuita alcuna potestà legislativa, ma le è semplicemente stato delegato l'esercizio delle funzioni amministrative statali. A proposito della *delega delle funzioni amministrative* statali Vidoni (2013) commenta che si tratterebbe di una delega tra enti diversi e con efficacia esterna in quanto vale l'istituto della delega avrebbe efficacia non solo tra il delegante e il delegato, ma anche nei confronti di terzi. "La delega attribuisce [...] alle Regione o alle Province tutti i poteri e le facoltà per provvedere in ordine all'oggetto della delegazione in modo altrettanto legittimo ed efficace di quello che sarebbe proprio dell'autorità delegante, con gli stessi limiti e alle stesse condizioni poste dalla legge. La delega, peraltro, non opera anche il trasferimento al delegato della titolarità delle funzioni, ma crea soltanto un centro derivato di competenza all'esercizio di esse" (p. 129).

<sup>157</sup> Per quanto riguarda la Scuola primaria e secondaria, "le attribuzioni, che erano proprie del [...] MIUR [...] vengono esercitate non dagli organi centrali e periferici di quel dicastero, ma dalle strutture di governo della Provincia Autonoma di Bolzano. È noto come al MIUR, siano attribuiti i compiti di coordinamento e di indirizzo dell'attività del sistema scolastico e al tempo stesso di elaborazione dell'ordinamento scolastico. Questo complesso di attribuzioni, che assume valore anche di natura politica, perché se concretizza in atti normativi di portata generale, fa capo alla Provincia che le esercita avvalendosi delle sue strutture amministrative" (Vidoni 2013: 143).

attuazione ai sensi del comma 56 dell'art. 2 della L. 549/1995, di ulteriori competenze in materia del Conservatorio di Bolzano, competenze che potrebbero, p.es., prevedere l'autorizzazione alla trasformazione del Conservatorio da "statale", che, nonostante la delega delle competenze amministrative statali alla Provincia, è rimasto, a "libero", con un apposito trasferimento del personale sia docente che non docente dalle dipendenze dello Stato (per quanto riguarda il personale docente) ovvero della Provincia (per quanto riguarda il personale amministrativo e ausiliario) al Conservatorio stesso. In alternativa, e ciò sarebbe ad avviso di chi scrive consigliabile, si potrebbe prevedere l'autorizzazione ad un avvicinamento, un'inclusione, una fusione ovvero una interiorizzazione del Conservatorio alla Libera Università di Bolzano, sempre con conseguente modifica dello stato giuridico del personale docente e non-docente del Conservatorio che potrebbe in questo caso essere assorbito, con una apposita procedura di mobilità tra enti, dalla Libera Università di Bolzano.<sup>158</sup> Quale parte "accogliente", la Libera Università di Bolzano già prevede nel suo Statuto la possibilità di un *incorporamento istituzionale* di un Conservatorio di musica:

In aggiunta e ad integrazione dell'offerta formativa e della ricerca, l'Università ha la facoltà di stipulare [...] accordi con [...] i Conservatori di musica [...]. Tali accordi possono essere collaborazioni, incorporamenti istituzionali o avere come oggetto il riconoscimento di crediti formativi universitari (art. 1, c. 5, Statuto della Libera Università di Bolzano).

Si considerano queste ultime due proposte delle opportunità in sé, in quanto si è convinti che o la trasformazione del Conservatorio in un ente "libero" oppure il suo incorporamento in una "Libera Università" sotto forma di una sorta di "Facoltà di musica" i cui corsi di studio resterebbero regolati dalla L. 508/1999 e dagli appositi regolamenti, che però avrebbe molta più libertà gestionale e amministrativa, potrebbero far uscire il Conservatorio da molti dei momenti di criticità esposti nel paragrafo precedente.<sup>159</sup>

---

<sup>158</sup> Di fusione oppure di federazione parla anche la Legge 30 dicembre 2010, n.240, *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*, la cosiddetta *Riforma Gelmini*, che all'art. 3, *Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa*, recita: "1. Al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, due o più università possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero fondersi. 2. La federazione può avere luogo altresì tra università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione. [...] 5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di cui al presente articolo, il [rispettivo] progetto [...] dispone altresì in merito a eventuali procedure di mobilità dei professori e dei ricercatori nonché del personale tecnico amministrativo".

<sup>159</sup> Il DM 8 settembre 2011 già prevede la possibilità della doppia iscrizione a corsi di studio AFAM e corsi di studio universitari. Offrire tale possibilità sotto un unico tetto istituzionale porterebbe, a modesto avviso di scrive, a delle sinergie in ambito dell'offerta didattica che sarebbero altamente innovativi e di forte attrazione. Si pensi, per esempio, al settore del Management della musica e dello spettacolo in sinergia con una Facoltà di Economia, al settore della Didattica della musica e dello strumento ovvero della Musicologia in sinergia con una Facoltà di scienze della formazione, ovvero di possibili sinergie tra il settore della musica e quello delle arti e del design, per citare solo alcuni dei settori in cui è attiva

#### 4.4. *Threats*

Non si può che concludere, a questo punto, con qualche considerazione in merito ad eventuali rischi ai quali è esposto il Conservatorio di Bolzano.

Il maggiore rischio è forse di incorrere in una sorta di atteggiamento "campanilista" e di "auto-sufficienza" da parte degli attori istituzionali, tra cui il Conservatorio stesso, chiamati a far emergere il Conservatorio come l'istituto apicale di un sistema di formazione musicale piramidale. Questo ruolo, di per sé, spetterebbe allo stesso Conservatorio, se non ai sensi dell'art. 33 della Costituzione certamente ai sensi della L. 508/1999. Il ricordo della tormentata "trasformazione" del *Musikverein* in *Regio Conservatorio* e dell'epoca fascista, che fece da cornice storica a tale trasformazione, creò, in alcuni rappresentanti istituzionali locali, una certa diffidenza nei confronti del Conservatorio. Tale diffidenza rese difficile percepire il Conservatorio come un Conservatorio per tutta la popolazione, di cui andare fieri. Piuttosto che cercare e creare sinergie con esso, si finì a vederlo come antagonista. A questa sorta di *Berührungsangst* il Conservatorio, già intrinsecamente votato a costituire un'elitaria torre d'avorio, spesso rispose con un atteggiamento di elitaria autosufficienza, piuttosto che con tentativi di avvicinamento e di divulgazione culturale.

Le istituzioni, però, sono fatte di persone e queste cambiano come cambia il contesto storico, politico e sociale in cui le istituzioni sono radicate. Almeno da quando il Conservatorio stesso si è, anche se solo recentemente e su spinte esterne, aperto al repertorio bandistico e a quello della *Alpenländische Volksmusik*, l'atteggiamento snob rispetto alla cultura musicale locale che Stuppner (2009) attribuì al primo direttore del Regio Conservatorio, Mario Mascagni, di certo appartiene al passato. E la cosiddetta "musica classica" stessa è ormai diventata meno elitaria e il superamento dei rigidi programmi d'esame dell'ordinamento previgente, risalenti al Regio Decreto del 1930 (a tutt'oggi vigenti per coloro che si trovano ancora iscritti ai rispettivi corsi ad esaurimento), agevola ulteriormente questo percorso. Ad una necessaria modestia da parte del Conservatorio, da un lato, dovrebbe corrispondere, dall'altro lato, il rispetto per il Conservatorio quale istituzione di alta cultura. Questo rispetto, però, va meritato se non si vuole essere accusati di arroganza. Uno dei rischi maggiori, pertanto, è di non riuscire ad affrontare il futuro del Conservatorio con la necessaria modestia da parte degli attori istituzionali e dei loro rappresentanti. Chiedere modestia ad un mondo, come quello del Conservatorio, che aspira, ancora oggi, al modello del grande solista romantico o del genio classico, è forse l'impresa più ardua, ancora di più se l'immaginario collettivo quasi pretende da questo mondo di personificare il genio arrogante, distruttore di pianoforti di lisztiana memoria.

---

la Libera Università di Bolzano. Vale la pena ricordare che presso la Facoltà di scienze della formazione è già stato attivato, però non in sinergia con il Conservatorio bensì con l'Università di Trento, un Corso di laurea magistrale in Musicologia (cfr. la Delibera della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano del 22 dicembre 2015, n. 1484, *Approvazione dell'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Musicologia LM-45 della Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano*).

## 5. BIBLIOGRAFIA

### 5.1. RIFERIMENTI NORMATIVI PRIMARI

In ordine cronologico

**R.D. 108/1899:** Regio Decreto 2 marzo 1899, n. 108. Regio Decreto che approva i programmi per gli esami di licenza e di magistero nei conservatori ed istituti musicali.

**D.Lt. 1852/1918:** Decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852. Regolamento generale sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

**R.D. 1945/1930:** Regio Decreto 11 dicembre 1930, n. 1945. Norme per l'ordinamento dell'istruzione musicale ed approvazione dei nuovi programmi d'esame.

**L. 1968/1939:** Legge 30 novembre 1939, n. 1968. Trasformazione in Regi conservatori di musica del Licei musicali pareggiati di Bolzano, Cagliari e Pesaro.

**R.D. 66/1941:** Regio Decreto 2 gennaio 1941, n. 66. Approvazione della convenzione relativa alla regificazione del Liceo musicale pareggiato di Bolzano.

**L. 1859/1962:** Legge 31 dicembre 1962, n. 1859. Istituzione e ordinamento della scuola media statale.

**L. 262/1963:** Legge 2 marzo 1963, n. 262. Ordinamento amministrativo e didattico dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e carriere del rispettivo personale non insegnante.

**D.P.R. 670/1972.** Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

**D.P.R. 419/1974:** Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti.

**D.P.R. 89/1983:** Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89. Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.

**D.Lgs. 265/1992:** Decreto Legislativo 16 marzo 1992, n. 265. Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano.

**Legge provinciale 181/1993:** Legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 181. Scuola provinciale superiore di sanità.



- Legge provinciale 25/1995:** Legge provinciale 13 novembre 1995, n. 25. Autorizzazione alla costituzione di una scuola provinciale superiore di design.
- L. 127/1997:** Legge 15 maggio 1997, n. 127. Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. [In particolare i commi 120, 121, 124 dell'art. 17: istituzione di una università non statale nel territorio della provincia autonoma di Bolzano.]
- L. 508/1999:** Legge 21 dicembre 1999, n. 508. Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati. *(Modificata dalla Legge 22 novembre 2002, n. 268, di conversione del Decreto Legge 212/2002.)*
- L. 268/2002:** Legge 22 novembre 2002, n. 268. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale.
- D.P.R. 132/2003:** Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508. *(Modificato dal DPR 295/2006.)*
- D.M. 1/2004:** Decreto Ministeriale 8 gennaio 2004 n. 1/AFAM. Diploma di secondo livello nei Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati.
- D.P.R. 212/2005:** Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.212. Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
- D.Lgs. 245/2006:** Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 245. Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di accademia di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati in provincia di Bolzano.
- D.P.R. 295/2006:** Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2006, n. 295. Regolamento recante disposizioni correttive e integrative al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, in materia di modalità di nomina dei presidenti delle istituzioni artistiche e musicali.
- L. 1/2009:** Legge 9 gennaio 2009, n. 1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

- D.M. 90/2009:** Decreto Ministeriale 3 luglio 2009, n. 90. Settori artistico-disciplinari dei Conservatori di Musica.
- D.M. 124/2009:** Decreto Ministeriale 30 settembre 2009, n. 124. Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di Musica.
- L. 191/2009:** Legge 23 dicembre 2009, n. 191. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). [In particolare il comma 123: assunzione del finanziamento statale del Conservatorio da parte della Provincia autonoma di Bolzano.]
- L. 228/2012:** Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di Stabilità 2013). [In particolare i commi 102-107.]
- D.M. 119/2013:** Decreto Ministeriale del 20 febbraio 2013, n.119. Integrazione e modifica dei settori artistico disciplinari degli Istituti Superiori di Studi Musicali.
- D.M. 120/2013:** Decreto Ministeriale del 20 febbraio 2013, n.120. Integrazione e modifica degli ordinamenti didattici dei corsi di diploma accademico di primo livello degli Istituti Superiori di Studi Musicali.

## 5.2. LETTERATURA SECONDARIA

- Baroncelli, S. (Ed.). (2015). *Profili costituzionali del Trentino Alto Adige/Südtirol*. Torino: Giappichelli.
- Baroncelli, S. (2015). Nuove prospettive. Le riforme costituzionali e le conseguenze sulle autonomie speciali e il Trentino Alto Adige/Südtirol: fra tendenze centralistiche, clausola di maggior favore e principio dell'intesa. In Baroncelli, S. (Ed.). *Profili costituzionali del Trentino Alto Adige/Südtirol* (pp. 161-174). Torino: Giappichelli.
- Baroncelli, S. (Ed.). (2015b). *Efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione. Effektivität und Effizienz der öffentlichen Verwaltung*. Bolzano-Bozen: bu,press.
- Busatta, M. (2015). Diritti e tutela delle minoranze. In Baroncelli, S. (Ed.). *Profili costituzionali del Trentino Alto Adige/Südtirol* (pp. 93-112). Torino: Giappichelli.
- Bonell, L., & Winkler, I. (2010). *L'Autonomia dell'Alto Adige. Descrizione delle competenze legislative ed amministrative autonome della Provincia di Bolzano*. 9ª edizione. Bolzano-Bozen: Giunta Provinciale di Bolzano.
- Bovaird, T., & Loeffler, E. (Eds.). (2009). *Public Management and Governance*. London & New York: Routledge.

- Cambissa, G. (Ed.). (1965). 1940-1965. *Conservatorio statale di musica. Staatliches Musikkonservatorium. "Claudio Monteverdi". Bolzano-Bozen*. Bolzano-Bozen: Tipografia "La Bodoniana".
- Kramar, R., & Syed, J. (Eds.). (2012). *Human Resource Management in a Global Context: a critical approach*. Basingstoke: Palgrave MacMillan.
- Lanza, V. (2014). *Manuale di legislazione universitaria*. Giapeto editore.
- Leotta, G. (2012). *Alta Formazione Artistica e Musicale. Raccolta ragionata di norme, contratti collettivi e prassi amministrativa*. Roma: Sibylla Editrice.
- Mainardi, S., Piccardo, C. & Periti E. (Eds.). (2013). *Il governo manageriale delle università. Dal Direttore amministrativo al Direttore generale*. Bologna: il Mulino.
- Maione, O. (2006). *I Conservatori di musica durante il fascismo. La riforma del 1930: storia e documenti*. Torino: EDT.
- Patterson, S. J., & Radtke, J. M. (2009). *Strategic communications for nonprofit organizations. Seven steps to creating a successful plan*. Hoboken, NJ: Wiley.
- Peterlini, O. (2000). *Autonomie und Minderheitenschutz in Südtirol und im Trentino*. Neue überarbeitete Auflage. Trento-Trient: Druckerei und Vervielfältigungsdienst der autonomen Region Trentino-Südtirol.
- Peterlini, O. (2012). *Südtirols Autonomie und die Verfassungsreform Italiens. Vom Zentralstaat zu föderalen Ansätzen: die Auswirkungen und ungeschriebenen Änderungen im Südtiroler Autonomiestatut*. Wien: New Academic Press.
- Peterlini, O. (2015). Forma di governo e rapporto con lo Stato. In Baroncelli, S. (Ed.). *Profili costituzionali del Trentino Alto Adige/Südtirol* (pp. 55-92). Torino: Giappichelli.
- Peterlini, O. & Rosini, M. (2015). L'autonomia finanziaria. In Baroncelli, S. (Ed.). *Profili costituzionali del Trentino Alto Adige/Südtirol* (pp. 131-159). Torino: Giappichelli.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2011). *Public Management Reform: A Comparative Analysis - New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State*. Oxford: Oxford University Press.
- Roselli, E. (2015). *Uscire dal ghetto? Riflessioni sulla riforma dei Conservatori di musica a 15 anni dall'approvazione delle legge 508*. Roma: Armando Editore.
- Schaller, E. (2015). Kritische Aspekte der Reform des öffentlichen Dienstes aus der Sicht einer Provinz mit Sonderstatut. In Baroncelli, S. (Ed.). *Efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione. Effektivität und Effizienz der öffentlichen Verwaltung* (pp. 225-232). Bolzano-Bozen: bu,press.

- Spirito, N. (2012). *Disciplina giuridica dei conservatori di musica (Istituti di alta formazione artistica e musicale)*. Torino: Giappichelli Editore.
- Stuppner, H. (Ed.). (1990). *1940-1990. 50 anni di Conservatorio. 50 Jahre Musikkonservatorium. Conservatorio statale di musica. Staatliches Musikkonservatorium. "Claudio Monteverdi". Bolzano-Bozen*. Bolzano-Bozen: Tipografia "Alto Adige".
- Stuppner, H. (2009). *Musik und Gesellschaft in Südtirol, Band 1: Bozen 1800-2000*. Bozen-Bolzano: Raetia.
- Tomasi, M. (2015). Note di storia istituzionale: Trentino-Alto Adige/Südtirol e le altre Regioni ad autonomia speciale. In Baroncelli, S. (Ed.). *Profili costituzionali del Trentino Alto Adige/Südtirol* (pp. 37-54). Torino: Giappichelli.
- Vidoni, C. (2013). *La scuola dell'autonomia provinciale. Cenni storici e profili statutari, ordinamentali e legislativi della scuola nella Provincia autonoma di Bolzano*. Roma: Armando.
- Zan, L. (1998). Piano, with Harmony: Analysing the Imola Academy from a Management Study Perspective. *Financial Accountability & Management*, 14(3), August 1998, pp. 215-231.